

Girolamo Franco



Storia del Collegio di Maria di Mezzojuso

A cura di
Antonino e Gianluca Perniciaro

Fotografie di
Gianluca Perniciaro

MEZZOJUSO
PARROCCHIA DI S. NICOLÒ DI MIRA
2008

Girolamo Franco

**Storia del Collegio di Maria
di Mezzojuso**

GIROLAMO FRANCO

STORIA
DEL COLLEGIO DI MARIA
DI MEZZOJUSO

A cura di

Antonino e Gianluca Perniciaro

Fotografie di

Gianluca Perniciaro

MEZZOJUSO
PARROCCHIA DI S. NICOLÒ DI MIRA
2008

Franco, Girolamo <1848-1904>

Storia del Collegio di Maria di Mezzojuso / Girolamo Franco ; a cura di Antonino e Gianluca Perniciaro ; fotografie di Gianluca Perniciaro. – Mezzojuso : Parrocchia di S. Nicolò di Mira, 2008.

1. Collegio di Maria <Mezzojuso> - Storia – Sec. 19.

I. Perniciaro, Antonino <1950-> II. Perniciaro, Gianluca <1983->
371.07124578235 CDD-22 SBN Pal0231909

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

Edizione fuori commercio - Vietata la vendita.

La riproduzione anche parziale delle immagini e dei testi deve essere preventivamente autorizzata dalla Parrocchia di San Nicolò di Mira di Mezzojuso e deve avere esclusivamente scopi didattici e non commerciali.

In copertina: Il Collegio di Maria dalla Piazza Umberto I (1957-58).
Archivio fotografico del Collegio di Maria.



Opera pubblicata con il contributo dell'Assessorato regionale
dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione
della Regione Siciliana

Prefazione

Da oltre cinque secoli a Mezzojuso convivono due correnti spirituali, la greco-bizantina e la latino-occidentale, che caratterizzano la comunità locale principalmente nell'aspetto rituale della vita religiosa e ne influenzano altresì ogni altro aspetto della vita civile, frutto della compresenza di due etnie, quella siciliana e quella albanese, che sono state di impulso e fermento alla crescita culturale del paese.

Segni della vivacità, culturale e religiosa al contempo, della cittadina sono la presenza di due parrocchie e di alcune Istituzioni religiose, due maschili e due femminili, ricche di una vita secolare, e di un ragguardevole patrimonio artistico, testimoniato specialmente dalle icone bizantine, nonché la fioritura di notevoli personalità di intellettuali e di eruditi che ne hanno illustrato la storia, le arti e le tradizioni, producendo nel corso del tempo una ricca messe di pubblicazioni che la collocano tra i centri meglio indagati della Sicilia.

Nell'Archivio della Parrocchia di rito bizantino di San Nicolò di Mira, che si è configurata per secoli come centro propulsore di tradizioni, spiritualità ed arte bizantina e si è distinta in particolare per la salvaguardia dell'identità culturale e rituale degli Albanesi che hanno ripopolato il vecchio Casale di Mezzojuso alla fine del XV secolo, è conservato, tra le altre carte, un testo molto interessante per la nostra storia locale: il manoscritto del professore Girolamo Franco dal titolo *Storia del Collegio di Maria*, scritto nel 1894. Si tratta di un lavoro veramente importante per la cui realizzazione l'autore mette a frutto la sua ampia preparazione e la pro-

fonda conoscenza di testi giuridici e delle fonti originali. *La mia narrazione, dice, è ricavata dai documenti che con amorosa cura e con grande fatica ho cercati qua e là ed ho consultati. Sono assai dolente che non abbia potuto giovarmi dell'Archivio del Collegio, che è stato in gran parte distrutto o disperso, or per la perversità degli uomini, or per la loro incuria, or per la loro ignoranza, che li induce a tenere in non cale ciò che può essere prezioso.*

Il lavoro è attualissimo e di grande importanza per la comunità intera di Mezzojuso, perché fino ad oggi non è stata ancora tentata una organica ricostruzione storica della pia Istituzione, giacché gli studiosi si sono limitati a darne brevi cenni in alcune pubblicazioni relative alla cittadina di Mezzojuso nel suo insieme: *Credo di fare cosa utile narrando la storia del Collegio di Maria di Mezzojuso sotto titolo di S. Francesco, perché il modo come nacque e le vicende tra le quali si svolse la sua vita non debbono ignorarsi dai miei concittadini, ai quali incombe il dovere di vegliare sul buon andamento di esso e di procurare incremento a pubblica utilità ed a civico decoro.*

L'autore confida che il suo lavoro potrà offrire *utili ammaestramenti per risolvere il difficile problema di un migliore assetto e riordinamento del Collegio, siccome ci viene imposto dal pubblico interesse e dalle odierne esigenze della civiltà. Certamente dovrà giovar a determinare qual debba essere l'avvenire del pio Istituto il conoscere pienamente quel che esso fu e quali sono le sue odierne condizioni. E considerando i mali che lo travagliarono per lungo volgere d'anni, nascerà nei buoni l'indignazione e la vergogna e con essi il desiderio di elevare il Collegio a quell'altezza che gli compete.*

Considerando estremamente valido il proposito dell'autore

di fornire un'esatta e concreta narrazione dei fatti e delle circostanze occorse nei primi cento anni di vita del Collegio di Maria, questa Parrocchia ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del lavoro del prof. Girolamo Franco, convinta di mettere a disposizione così un valido contributo alla storia dei Collegi di Maria diffusi in moltissimi comuni dell'Isola.

La mia più sentita gratitudine va a tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati per la migliore riuscita di questo volume: un doveroso ringraziamento al dott. Antonino Perniciaro, per l'attenzione con cui ha curato le ricerche bibliografiche ed archivistiche e per la curatela del volume; al giovane Gianluca Perniciaro, poi, per la trascrizione del manoscritto e per l'apparato iconografico, nonché per il proficuo aiuto prestato per la redazione dei testi.

Un particolare ringraziamento va all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, con il cui contributo si è riusciti a realizzare la stampa del volume.

Il Parroco
Papàs Francesco Masi

Nota tecnica

Il manoscritto della *Storia del Collegio di Maria*, frutto del lavoro che il prof. Girolamo Franco ha dedicato verso la fine del sec. XIX allo studio del Collegio di Mezzojuso, si trova conservato nella cartella XXXIV dell'Archivio della locale Parrocchia di rito bizantino di S. Nicolò di Mira. Esso è pervenuto alla Parrocchia da parte della signorina Teresa Franco, figlia dell'autore, cui si deve il dono di tante altre preziose carte e di libri quando, intorno alla metà degli anni '30 del secolo scorso, l'arciprete Lorenzo Perniciaro iniziò l'opera di riorganizzazione dell'archivio e diede inizio alla costituzione della Biblioteca parrocchiale.

Il manoscritto (cart., fine del XIX sec. (1894), cc. VI, 293, ora numerate a matita, mm 310x210) è composto di carte sciolte (moderni bifogli protocollo tagliati a metà) che sono state raccolte dall'arciprete Perniciaro, divise per capitoli, all'interno di cartelline di carta sulle quali è scritto a macchina il contenuto del capitolo di cui trattasi; sulle stesse cartelle in inchiostro rosso è stato segnato il numero delle carte che compongono il capitolo e l'annotazione se vi siano mancanze.

Le carte hanno una numerazione originale in cifre arabe, a matita in rosso fino al n. 24, poi a penna con inchiostro nero che le numera progressivamente sino alla fine del V capitolo e arriva al n. 107. Nel VI capitolo comincia una nuova numerazione da 1 a 7; il VII e l'VIII hanno invece una numerazione consecutiva con lettere minuscole che va, in uno, da *a* a *j*, e, nell'altro, da *k* a *q*; la numerazione in cifre riprende nel IX capitolo e va da 1 a 41; le carte del X sono

numerate da 1 a 38; quelle dell'XI da 1 a 36 e quelle del XII da 1 a 17; nel XIII capitolo si ripropone di nuovo la numerazione letterale che, nelle cinque sezioni in cui lo steso è diviso, è rispettivamente la seguente: α - κ (ripetute α e β), A-G, A-J, A-E e di nuovo A-E.

Si è ritenuto perciò opportuno procedere ad una unica numerazione progressiva a matita dell'intero manoscritto, (in numeri romani nelle prime sei carte che contengono le parti preliminari del testo, ed in cifre arabe nel resto) così come esso si presenta attualmente, non tenendo conto delle lacune e quindi della numerazione originale, onde consentire facilmente il riferimento univoco a qualsiasi punto del testo dell'opera con una sola indicazione di pagina.

Il primo capitolo è preceduto da un indice, di tre carte, quasi un piano dell'opera, in cui sono previsti 15 capitoli, dei quali però si posseggono solo i primi 13, molto probabilmente perché l'autore non ha composto gli ultimi due; precede ancora una introduzione, di tre carte, mutila della fine. Sia le carte dell'indice che quelle dell'introduzione sono prive di numerazione originaria. Sono carte coerenti quelle che compongono il bifoglio che si trova dopo la prima carta dell'indice e quello iniziale dell'introduzione.

La scrittura occupa normalmente solo la colonna di destra del recto di ciascun foglio, mentre la colonna di sinistra è lasciata libera per eventuali note o aggiunte; sono scritte anche nel verso soltanto i fogli 1, 3, 4, 5, 86, 87, e parzialmente o in minima parte le cc. 90, 91, 128, 135, 190, 194, 195 e 199, nelle quali lo scritto è per lo più cancellato dall'autore; soltanto la breve introduzione è scritta a piena pagina su entrambi i versi delle tre carte che la compongono. Sono bianche le carte 99, 292 e 293.

Il manoscritto è mutilo di alcune piccole parti: sono man-

canti le carte segnate nella numerazione originaria 3, 4, 5, 6 (tra le cc. 3-4 ora numerate), la 25 e la 26 (tra le cc. 20-21); mancano inoltre la c. 33 del X cap. (tra le cc. 198-199), e le cc. 4 e 33 del cap. XI (rispettivamente tra le cc. 206-207 e 234-235); nel cap. XIII mancano le sezioni segnate con la lettera D ed E; sembrano poi terminare incomplete le sezioni A e C dello stesso XIII capitolo.

Brevi note manoscritte a matita dell'arciprete Perniciaro si leggono nelle cc. 41, 140 e 289. Nel I capitolo c'è un mezzo foglietto numerato 5 bis; nella c. 141 è incollato un foglietto manoscritto.

Le carte sono in generale in più che discreto stato di conservazione; alcune presentano macchie di ruggine causate dalle graffette metalliche usate per tenerle unite, altre hanno macchie di umidità lungo i margini e altre ancora hanno macchie di foxing; una diecina presentano piccoli strappi ai margini e sono un poco sfrangiate e indebolite negli angoli, i quali a loro volta sono leggermente lacerati; una, la c. 188, è in cattive condizioni e presenta un rozzo restauro che ha ripristinato le parti mancanti su cui una mano successiva ha riscritto le porzioni di testo andate perdute; un altro paio di carte presentano strappi più notevoli e qualche piccola lacuna.

Il testo è trascritto fedelmente, derogandosi soltanto per le Maiuscole/minuscole ed intervenendo sulla punteggiatura, laddove necessario, per renderlo più agevole alla comprensione: il che è avvenuto specialmente nelle "appendici" contenenti le trascrizioni dei testamenti dei fondatori e benefattori del Collegio, in considerazione della difformità del sistema grafico e di interpunzione dell'epoca rispetto a quello in uso oggigiorno.

Gli appellativi sacerdote, dottore, signore, barone, baronessa, sindaco, arcivescovo etc., quando accompagnano un

nome proprio, sono riportati in minuscolo; quando invece sono usati da soli per designare una carica, sono in maiuscolo.

Le abbreviazioni Bne e Bssa sono sempre segnate per esteso con le precisazioni precedentemente date; lo stesso vale per sac.e = sacerdote, com.e = comunale, amm.e = amministratore, d.o = detto, cons.o = consiglio etc., e così per tutte le numerosissime abbreviazioni per troncamento con l'indicazione dell'ultima lettera dopo il punto, omettendosi di dare tra parentesi le integrazioni; lo stesso principio vale per le abbreviazioni puntate R. e RR. date sempre sciolte come regio e regi; sono rispettate soltanto le abbreviazioni dei nomi propri espressi dalle sole iniziali.

Sono stati aggiunti accenti sul monosillabo dà (quando è verbo), e sé (pronome), segnati quasi sempre senza accento, mentre invece sono stati tolti quelli segnati su altri monosillabi, come fu, fa, su, qui, qua, do (verbo), ho, etc.

Nella trascrizione normalmente non sono riportate le singole parole cancellate o le brevi frasi che l'autore ha coperto con l'inchiostro per correggere il testo; tuttavia è parso opportuno riportare, in carattere corsivo e tra parentesi quadre, quelle intere frasi o lunghi periodi che l'autore ha semplicemente cancellato con un tratto di penna. Poichè nella sez. A del cap. XIII l'autore ha rifatto il testo delle cc. 255-258 e quello delle prime 10 righe della c. 261, sostituendolo con quello delle cc. 259-260, in questo caso si è ritenuto opportuno riportare per intero tutta la parte cancellata, compresa quella di c. 261, prima dell'inizio del testo definitivo.

L'uso grafico dell'epoca del manoscritto è stato rispettato; un sic tra parentesi quadre segnala il caso di evidenti errori ortografici commessi dall'autore; le brevi frasi e le parole interlineari o riportate nel margine, ad integrazione del discorso, sono state inserite nel contesto senza alcuna indicazione. Di-

verso il trattamento usato invece per le vere note, che sono state riportate a piè di pagina in carattere più piccolo.

Occorre evidenziare che numerose volte l'autore prevedeva nel testo delle note, ma poi non le sviluppava, o le segnava ma non le completava, lasciandole solamente accennate; qualche altra volta ha segnato nel margine l'argomento del passo trattato: in tutti questi casi si è preferito ometterne del tutto la segnalazione nel corso del testo e riportarne la presenza in un elenco alla fine del volume. Sono segnate a piè di pagina, ma tra parentesi quadre, le note del curatore; sempre tra parentesi quadre sono indicate tutte le aggiunte ed integrazioni del curatore-compilatore che si trovano nel corso del testo; per avvertire, infine, della mancanza di parole tralasciate dall'autore si è usato il segno dei tre asterischi entro parentesi quadre.

Ad inizio di ogni capitolo, accanto alla numerazione romana degli stessi, è riportata la parola "Capitolo" non presente nel manoscritto, cui segue il titolo che l'autore gli ha dato; per il III capitolo, mutilo all'inizio, il titolo è quello delle carte preliminari nelle quali ciascun titolo figura sempre in modo alquanto diverso dal corrispondente segnato in testa al capitolo. Per i capitoli I, IV e V si è ritenuto opportuno fornire tra parentesi quadre anche quelli elaborati dall'arciprete Perniciario che figurano sulle cartelle contenenti i fogli del manoscritto.

La trascrizione della Storia del Collegio è stata corredata di un indice analitico delle persone e dei luoghi citati nel testo, e di un indice delle cose notevoli, con l'indicazione del numero della pagina corrispondente del manoscritto.

Nella stessa cartella dell'archivio parrocchiale, nella contenente la Storia del Collegio, si conservano, oltre alle carte riguardanti le «Aventi diritto» ai posti gratuiti (piazze fran-

che) per entrare nel Collegio, le copie dei testamenti di Angelo Franco, di Salvatore Garofalo, di Salvatore Battaglia e quello della baronessa Schiros. Ritenendo opportuno corredare l'opera con il testo dei testamenti di tutti i benefattori, dopo aver recuperato presso l'Archivio notarile distrettuale di Termini Imerese la copia del testamento del barone Schiros, si è proceduto anche alla loro trascrizione. Durante questa fase si sono riscontrate più volte notevoli incongruenze nel filo del discorso, specialmente nel testamento di don Angelo Franco e di quello di don Salvatore Battaglia; si è posta quindi l'esigenza di un confronto delle copie possedute con il testo originale dei registri notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo. Dal confronto è emerso che il copista, oltre ad avere effettuato lievi errori di copiatura, era incorso talvolta in ben più gravi errori perché, passando dal simile al simile, aveva ommesso nella copiatura intere frasi, per cui il testo delle disposizioni in alcune parti delle copie risultava privo di senso.

Le trascrizioni dei testamenti sono state riportate integralmente in appendice in stretto ordine cronologico.

I curatori

Notizie sul prof. Girolamo Franco, 1848-1904 (dell'arciprete Lorenzo Perniciaro)

Il prof. Girolamo Franco nacque a Mezzojuso il 18 gennaio 1848 da don Gaspare Franco, notaio di Mezzojuso, e da Giovannina Pravatà. Ragazzo ancora vinse il concorso per l'alunnato al Seminario Greco Albanese di Palermo e mostrò un ingegno spigliato e vivo. Manifestò tendenza particolare per lo studio delle lingue classiche e conseguì la laurea in lettere e filosofia nel Regio Ateneo di Palermo.

Fondò una scuola in Palermo, intitolata al suo nome, che ebbe rinomanza e fu ognora frequentatissima. Molti furono i suoi allievi, che si distinsero nel campo degli studi letterari.

Fu valente grecista e compose una grammatica della lingua greca.

Si occupò in Mezzojuso di varie amministrazioni, come quella del Collegio di Maria e della Congregazione di carità; fu in Palermo Deputato Ordinatore della Mensa di rito greco; si prodigò ognora nel sostenere le tradizioni ed i diritti degli Italo-albanesi in Sicilia.

Nell'Archivio parrocchiale della Madre Chiesa greca di Mezzojuso si riscontrano molte sue carte manoscritte, che stanno a dimostrare le sue attività in merito.

Il 5 febbraio 1883 si unì in matrimonio con Elena Cuccia fu Luca, sorella dell'illustre avv. On. Simone Cuccia.

Morì in Palermo il 20 febbraio 1904.

Epigrafi composte dal prof. Franco per i fondatori e benefattori del Collegio; egli avrebbe voluto collocarle nei locali del Collegio a perenne memoria e gratitudine verso il fondatore e i benefattori del pio Istituto.

Qui
riposano nella pace del Signore
la baronessa donna Marianna Battaglia
e
il barone don Calogero Maria Schiros
fondatori del Collegio di Maria
che amorosamente curarono in vita
e arricchirono, morendo, della loro fortuna
mirando
nel promuovere il pubblico bene
non alla gratitudine degli uomini
ma alla maggior gloria di Dio.
Cessarono di vivere
l'una a' 30 di novembre 1833 di anni 85
l'altro a' 15 di giugno 1835 di anni 82.

Questo Collegio di Maria
sorto con r. dispaccio del 20 aprile 1793 alle cristiane e domestiche virtù
le fanciulle d'ogni ceto avviando
con le scuole elementari e dei lavori femminili
è riuscito al Comune
di sollievo e d'ornamento.
Viva e perenne sia la pubblica riconoscenza verso i suoi benefattori
sac. don Angelo Franco
don Salvatore e donna Marianna Battaglia
il principe don Francesco P. Corvino
e il barone don Calogero Schiros
il più generoso di tutti.

Il manoscritto

DUE RAPPORTI

Uno in data del 9 luglio 1856, e l'altro del 13 genn. 1857

DIRETTI

ALL' ECCELLENTISSIMO

LUOGOTENENTE GENERALE

Di S. M. (D. G.) in Sicilia

DALL' ARCIVESCOVO DI PALERMO

PEL COLLEGIO DI MARIA DI MEZZOJUSO

PALERMO

Stamperia della Vedova Solli

Discesa S. Francesco n. 52.

1857.



Collegio di Maria

[Indice dei capitoli della Storia del Collegio scritta dal 27 agosto 1892 al 18 settembre 1894 dal professor Girolamo Franco fu Gaspare, greco albanese delle colonia di Mezzojuso e amministratore del medesimo Collegio per molti anni.]

I

Condizioni della P. I. in Sicilia nella seconda metà del secolo XVIII. I Collegi di Maria dell'Isola. Don Angelo Franco e il suo testamento del 18 luglio 1781. Don Salvatore Battaglia e il suo testamento del 29 aprile 1784 col quale fonda in Mezzojuso un Collegio di Maria. Dal 1784 al 1792.

II

Assegnazione del 23 giugno 1792. Transazione colla Confraternita di S. Francesco d'Assisi 17 giugno 1792. Apertura del Collegio. Approvazione sovrana del 1793. Suor Maria Rosaria De Miceli. Le prime monache. Il Collegio vecchio.

III

Il barone don Calogero Schiros e la baronessa donna Marianna Schiros Battaglia. Largizioni da essi fatte al Collegio. Monacazioni e doti monastiche. Suor M. Calogera Catalano. Assegnazione del Comune di onze 13 all'anno per suor M. Tamburello. Amministrazione del Collegio. Legato di Salvatore Cuccia. Atto di assegnazione del 26 luglio 1823 di don Salvatore Garofalo erede fiduciario di don Angelo Franco. Decreto reale con cui si autorizza il Collegio ad ac-

ettare i beni dell'Eredità Franco¹. L'assegnazione del Principe Corvino e la relativa autorizzazione sovrana ad accettare. Suor Maria Luchina Spinoso. **Ir**

IV

Suor Maria Pietra Lampiasi e la scuola di telaio. Indirizzo professionale e letterario. Suor Maria Maddalena Cuccia. Sussidio comunale al Collegio fatto dal Comune.

V

Il testamento della baronessa Schiros Battaglia. La legge 20 maggio 1820 e le istruzioni del 21 luglio 1834. Esenzione fatta al barone Schiros di presentare lo Stato discusso essendo egli uno dei fondatori del Collegio, 23 marzo 1831. Testamento del barone Schiros del 7 maggio 1835. Morte del barone Schiros 15 giugno 1835. Patronato elettivo.

VI

Gravi controversie per la formazione dell'inventario dell'eredità Schiros. Gli esecutori testamentari Tamaio e Gebbia. Sospetti ed accuse di sottrazioni del denaro contante. Pretese dei parenti sulla eredità Schiros. Provvedimenti del Consiglio degli ospizi. Il sindaco dottor Lorenzo Cavadi e il 1° eletto notar V. Criscione. Il giudice Tedeschi. Deliberazioni del Consiglio comunale per l'erezione d'un Monte di pietà sui fondi dell'eredità Schiros. Vigorosa opposizione degli amministratori del Collegio. Il sindaco dottor Giorgio Battaglia. Indugio e ritardo dell'approvazione sovrana. Il decreto del 18 settembre 1841. **Iv**

¹ V. Il rapporto del 4 marzo 1829 del Procuratore del Re.

VII

L'arciprete Gebbia e la superiora Cuccia. Amministrazione dei beni e governo del Collegio. Pettegolezzi e scandali. Ostilità contro il Collegio. Tristi conseguenze. Sperpero delle rendite. R. Stratigò. Traslazione della sede del Collegio.

VIII

Intromissione della Curia arcivescovile nel governo del Collegio. Arrendevolezza della Luogotenenza a favore dell'autorità ecclesiastica. Ostilità di questa contro l'amministrazione Gebbia e la superiora Cuccia. Nomina di due deputati Giorgio Battaglia e Antonino Buccola. Dimissioni dell'arciprete Gebbia a favore di don Biagio Gattuso. Allontanamento di questo e nomina dell'abate Denti. 1° contabile. Esattore. Cassiere. N. Romano. Monachelli. Don Giov. Schirò.

*[L'amministratore ebbe retribuzione?
Chi succedette alla Catalano]*

IX

Dall'anno 1851 al 16 giugno 1860.

X

26 giugno 60 al 1869.

XI

Dal 70 ad oggi.

XII

Lo Statuto vigente. **IIr**

[Catechismo. La libertà di godere della proprietà ed usufrutto di beni]

XIII

Le piazze franche.

XIV

L'Amministrazione del patrimonio.

XV

Riepilogo. L'avvenire del Collegio. **IIv**

Suor Maria Stella Tamburello

Suor M. Anna Canzoneri maestra di telai

Inventario del barone Schiros. Testamento di don Rachele
Stratigò. Assegnazione di Anna Lascari.

Concetta Accascina

Macrina Dimarco

Pietro e Salvatore Cuccia

Mr. Masi

Dottor Zuccarello

Dottor Bellone

Collegine anziane

Re Antonino

Francesco P. Cuccia

Nicolò Schirò **IIIr**

[Cenno storico sui Collegi di Maria della Sicilia]

I Collegi di Maria della Sicilia sono una delle più belle e gentili istituzioni che fanno onore all'Isola nostra diletta. Sorti tra noi dal 1721 in poi, rapidamente si diffusero in molte città e paesi e raggiunsero la bella cifra di circa 130.

Il loro merito principale e diciamo pure la loro gloria consiste nell'aver essi per i primi istituita la scuola pubblica e gratuita per le fanciulle, a cui non provvide mai il Governo di allora, ma bisogna confessare per amore della verità che i reggitori dello Stato e lo stesso Principe furono larghi di benevolenze e d'incoraggiamenti, e spesso di aiuti materiali per far prosperare i Collegi di Maria.

Bisognerebbe leggere i vari pareri della Deputazione del Regno di Sicilia, che venivano richiesti dal Re prima che si permettesse la erezione di tali istituti e leggere altresì i regi dispacci susseguenti alle proposte di quell'autorevole consenso per formarsi una chiara idea della benemerenzza dei Collegi di Maria per gli utili servizi resi alla pubblica educazione femminile.

Per amore della brevità ricorderò solo il regio dispaccio degli 11 di marzo 1747. Il Re, nel concedere il permesso chiesto dal parroco Del Castillo per fondare un Collegio **IVr** di Maria per l'istruzione nelle arti manuali e nella morale delle figlie della povera gente nel rione dell'Albergheria di Palermo, approvava lo zelo del detto Parroco degno della imitazione degli altri parrochi di quella capitale.

Potrei ricordare non pochi casi di largizioni di danaro fatte dal Re a vari Collegi per il loro incremento o per aiu-

tarne l'erezione. Né posso tacere che al divieto di acquistare nuove rendite, deliberato dal Parlamento nel 1769 pei corpi morali, fu fatta eccezione a favore dei Collegi di Maria in vista dell'utilità, che essi offrivano alle popolazioni in mezzo alle quali sorgevano.

E infatti le scuole dei Collegi di Maria erano quelle che recentemente invocava nel suo discorso al Senato del Regno l'illustre e venerando Senatore Alessandro Rossi e cioè scuole professionali. Vi s'insegnavano lavori d'ogni sorta: il cucito, il ricamo in bianco, in seta, in oro, i tappeti, il tessere i merletti, le calze ed altro affinché le fanciulle potessero apprendere qualche mestiere per campare onestamente se povere, e, se agiate, per fuggire l'ozio, che è il padre di tutti i vizi.

Inoltre vi erano le scuole del leggere, dello scrivere e dell'abaco, le quali ebbero **IVv** il merito di avere fatto le prime armi contro l'analfabetismo delle donne tra noi.

E infine i Collegi di Maria attesero con grande cura ed amore a preparare l'educazione morale delle donne per mezzo dell'istruzione religiosa, che fu sempre ritenuta efficace per migliorare gli umani costumi, mentre ai nostri giorni dell'essere stata trascurata si dolgono e si preoccupano eminenti pensatori, quando veggono prodigiosamente elevate le statistiche della delinquenza, siccome avvenne nel Senato italiano nella tornata del 9 gennaio 1897.

Tali essendo i Collegi di Maria della Sicilia, nessuno potrà dire che il fine che essi si propongono sia venuto a mancare ai dì nostri. Si può anzi aggiungere che i loro nobili intenti non invecchieranno giammai, perché non verrà mai il tempo, in cui si crederà opportuno il mettere da canto l'educazione morale della donna e l'istruirla nelle arti manuali e negli elementi letterari.

Il Governo italiano avrebbe avuto il dovere di aiutarli in

tutti i modi, o almeno moralmente e riconoscere la loro benemerenzza e il loro splendido stato di servizio.

Invece sono ormai più di 30 anni, che ne tormenta l'esistenza. Né di questo vorrei dolermi per il male che ha fatto ai Collegi di Maria, ma soprattutto mi fa dispiacere che il Governo del **Vr** mio paese, che è poi un gran paese siasi mostrato or ingiusto ed ora ignorante e spesso ingiusto ed ignorante ad un tempo.

Infatti si cominciò con volere applicare ai Collegi di Maria la legge del 7 luglio 1866 e ne incamerò il Demanio i beni con somma ingiustizia e per la ingiustificata ignoranza della natura loro di Enti pii laicali, siccome sono dichiarati in tutti i regi dispacci di fondazione.

Né quando i Tribunali e le Corti d' Appello della Sicilia e la stessa Suprema Corte di Cassazione affermarono che non era applicabile ai Collegi di Maria la legge 7 luglio 1866 il Fisco si placò, ma tenne sempre stretta tra i denti l'improbabile preda per anni ed anni. Il Collegio di S. Mauro Castelveverde fu reintegrato nei suoi diritti. Ma non c'è stato modo che fosse fatta giustizia al Collegio di Caltabellotta, che subisce tuttora la spoliazione dei suoi beni con grave scandalo del pubblico [*che ha visto in Sicilia ripetersi certi fatti che ricordano i metodi del pretore Caio Verre o del re Carlo d'Angiò*] e col danno di quel Comune.

Ma mentre durava la lotta tra i Collegi di Maria e il Demanio a cui ho accennato un'altra vessazione mise innanzi il regio Governo col decreto 20 giugno 1871. Venne in mente al ministro Correnti di affermare in quel decreto che i Collegi di Maria [***]. **Vv**

[Termina qui mutilo il breve Cenno Storico sui Collegi di Maria ed è sembrato perciò opportuno completarne il contenuto con le stesse parole dell'autore che nel capitolo X ac-

cenna agli avvenimenti del 1871 e, più avanti, alle vicende che hanno interessato il Collegio di Mezzojuso fino al 1892].

Il 20 giugno 1871 sulla proposta del Ministro P. I. Cesare Correnti fu emanato il regio decreto sui Collegi di Maria di Sicilia, secondo il quale dovevano tali istituti passare sotto la dipendenza del Ministero della P. I. ed essere governati da una Commissione composta di un presidente e di due consiglieri eletti il primo dal Ministro della P. I. e gli altri due dal Consiglio provinciale scolastico sulla proposta del Consiglio comunale rispettivo (art. 1 e 2).

Quel decreto prescriveva all'articolo 6 che gli amministratori del tempo dovessero consegnare l'amministrazione dei Collegi ad un Commissario governativo, che doveva essere nominato dal Ministro della P. I. il quale avrebbe tenuto l'amministrazione sino all'insediamento della Commissione amministrativa istituita col decreto predetto.

Fu nominato per il Collegio di Mezzojuso un regio Commissario onde l'amministratore si vide con grande sua sorpresa spodestato. Ma egli non si perdetto d'animo e confidò nella sua resurrezione.

Questa speranza fu fondata sulla eccezione stabilita all'art. 1 di quel decreto per quei Collegi che avevano il carattere di opera pia. Onde l'amministratore si adoperò con ogni solerzia a dimostrare che al Collegio di Mezzojuso non si dovessero applicare le disposizioni del decreto 20 giugno 1871, perché esso aveva il carattere di opera pia. [Il Consiglio di Stato, con la sua decisione del 1872], diede ragione a coloro che sostenevano essere il Collegio di Mezzojuso un'opera pia, e quindi non soggetto alle disposizioni emanate col decreto 20 giugno 1871 sui Collegi di Maria dell'Isola.

[Trascorse un lungo periodo di tempo senza che il Collegio subisse "alcuna molestia" da parte del Governo, fin verso

l'inizio degli anni '90, quando nel Consiglio Comunale di Mezzojuso si stavano studiando delle proposte di riforme da apportare allo Statuto del Collegio che, approvato nel 1877, si era rivelato inadeguato e del tutto infedele alle disposizioni dei fondatori e dei benefattori del Collegio].

Nacque allora nel paese una certa agitazione, che si ripercosse nel seno del Consiglio comunale e si lamentarono gli amministratori del Collegio delle innovazioni che si volevano introdurre e si ricorse a tutti i mezzi per impedirle, sempre adducendo l'abusato pretesto che si volesse attentare alla intangibilità delle testamentarie disposizioni, fingendo di credere che esse fossero rispettate da quello Statuto, che come ho dimostrato le aveva manomesse.

Io quindi credetti di indugiare evitando sterili e dannosi antagonismi e m'indussi a ciò perché si sapeva che il Governo era sul punto di presentare al Parlamento il progetto di riforma della legge delle opere pie. Credetti e credemmo tutti che in quella legge sarebbero contenuti i provvedimenti capaci di dare definitivo assetto ai numerosi collegi di Maria dell'Isola.

Poi si seppe che il ministro Boselli aveva presentato per tali istituti uno speciale progetto di legge nel 3 febbraio 1890, a cui tenne dietro la relazione dell'on. Coppino presentata alla Camera il 5 maggio di quello stesso anno. E quindi si ritenne che in attesa delle proposte riforme non era il caso che il Consiglio comunale potesse e dovesse far nulla, siccome avvertiva la regia Prefettura nell'agosto del 1890.

In seguito, caduto il ministero Crispi nel 31 gennaio 1891, il progetto di legge sui collegi di Maria fu reiterato dal ministro Villari e così gli anni sono passati e nulla più si è potuto fare credendosi generalmente che da un giorno all'altro la nuova legge sarebbe venuta. La quale probabilità ora si è accresciuta per la notizia che si ha che al Ministero

è bello e pronto il progetto che è l'antico progetto dell'on. Boselli ritoccato in qualche punto dalla Commissione ministeriale nominata nello scorso agosto.

Queste cose ho voluto ricordare non per altro se non che per giustificare l'inerzia forzata del civico Consiglio di Mezzojuso che aveva ed ha il lodevole proposito di ottenere la urgente riforma della Deputazione amministrativa del Collegio, la quale così com'è composta non dovrebbe durare.

Capitolo I

[Notizie e documenti intorno al Collegio di Maria di Mezzojuso. Don Angelo Franco e il suo testamento del 18 luglio 1781. Don Salvatore Battaglia e il suo testamento del 29 aprile 1784 col quale fonda in Mezzojuso un Collegio di Maria. Dal 1784 al 1792.]

27 ag. 1792

Notizie e documenti intorno al Collegio di Maria di Mezzojuso

Credo di fare cosa utile narrando la storia del Collegio di Maria di Mezzojuso sotto il titolo di S. Francesco, perché il modo come nacque e le vicende tra le quali si svolse la sua vita non debbono ignorarsi dai miei concittadini, ai qual incombe il dovere di vegliare sul buon andamento di esso e di procurarne l'incremento a pubblica utilità ed a civico decoro.

La mia narrazione è ricavata dai documenti che con amorosa cura e con grande fatica ho cercati qua e là ed ho consultati. Sono assai dolente che non abbia potuto giovarmi dell'Archivio del Collegio, che è stato in gran parte distrutto o disperso, or per la perversità degli uomini, or per la loro incuria, or per la loro ignoranza, che li induce a tenere in non cale ciò che può essere prezioso.

Il nostro Collegio di Maria conta ormai cento anni di vita ed è un istituto importante non per i frutti che dà, che sono soltanto mediocri, ma per la vistosa sua dotazione di circa mezzo milione di franchi.

E' uno dei più ricchi tra i 108 Collegi di Maria che sono sparsi **1r** in tutta la Sicilia, essendo solamente superato per maggiore rendita dai Collegi di Morreale con £ 39.000 e Ragusa superiore con 29.000 mentre il nostro ne ha circa 25.000¹, mentre poi ve ne sono che pur avendo minori ce-spiti hanno saputo dare maggiore impulso e sviluppo alla istruzione ed educazione delle fanciulle dei loro paesi.

Scarsa è la lode che io potrei tributare alle persone che nel corso di un secolo ne ebbero in mano il governo e le parole benigne che potrò usare me le suggerirà l'indulgenza nel giudicare le opere dei trapassati o l'omaggio che si deve alla buona volontà. Ma l'insieme dei fatti che esporrò proveranno che la vita del nostro Collegio è tutta intessuta di menzogne, d'intrighi e di raggiri, di abusi e violazioni degli altrui diritti, di dilaniamenti e diffamazioni, di rapine sospettate, tentate o consumate, di malversazioni, di favoritismi, di disonestà di vario genere, di corruzioni e di passioni sfrenate e violente che furono causa di scandali gravi non disgiunti da spargimento di umano sangue!

Né io posso negare che non siasi levata ad intervalli qualche onesta voce desiderosa di bene, ma ogni gentile e pietoso conato di anime generose non tardò a insozzarsi di meschine personalità, onde **1v** nessun vantaggio durevole si ritrasse da certe lotte iniziate con buone intenzioni, perché non poterono mai essere serene ed obbiettive e furono quasi sempre condotte con grande ignoranza, con eccessiva impazienza e abbandonate o per mancata speranza di riuscita o per umani riguardi.

Io confido che il mio lavoro potrà offrire utili ammaestra-

¹ Borgo 23.000, Giusino 25.000, Carmine 23.000. Qui bisogna fare un quadro comparativo con gli altri istituti del genere.

menti per risolvere il difficile problema di un migliore assetto e riordinamento del nostro Collegio, siccome ci viene imposto dal pubblico interesse e dalle odierne esigenze della civiltà. Certamente dovrà giovare a determinare qual debba essere l'avvenire del pio Istituto il conoscere pienamente quel che esso fu e quali sono le sue odierne condizioni. E considerando i mali che lo travagliarono per lungo volgere d'anni, nascerà nei buoni l'indignazione e la vergogna e con essi il desiderio di elevare il Collegio a quell'altezza che gli compete. **2**

Il primo in Mezzojuso a cui sia venuta l'idea di fondare un Collegio di Maria fu il prete greco don Angelo Franco², il quale vi provvide lasciando tutti i suoi beni a tale scopo.

Il sacerdote Franco fu senza dubbio un uomo di elevato sentire, ma nessuno è stato meno fortunato di lui nel ricevere lode o gratitudine da coloro che egli cercò di beneficiare. Nessuno è stato mai più dimenticato di lui dai concittadini e dai parenti³.

Mi sono accorto con meraviglia che non si sapeva dai Greci di Mezzojuso più nemmeno se egli fosse stato un prete greco o latino⁴, mentre i registri parrocchiali di S. Nicolò dei Greci di Mezzojuso contengono molti atti da lui redatti qual Cappellano di quella Madrice greca, dove fu sepolto.

Nello scorso anno dopo molte ricerche mi riuscì di rinvenirne il ritratto, di cui si fa menzione nell'inventario del 6 febbraio 1789. Era gettato senza cornice, di cui non restava che un solo lato, in un angolo della sagrestia della Chiesa

² Nacque in Mezzojuso il 10 settembre 1724 ed ebbe posti i nomi Angelo, Giovanni, Andrea, Vincenzo; padrini chierico Vincenzo Schirò e Violante Ferrara.

³ I genitori furono don Nicolò F. e donna Caterina Schirò sposati a 6 giugno 1723.

⁴ In Mezzojuso, che è una delle quattro colonie albanesi di Sicilia, vi si professa il rito greco.

del SS. Crocefisso e non pareva neppure capace **3r** di restauro tanto era ridotto in misero stato. Fortunatamente la testa era quasi illesa, onde mi è stato possibile ridurre il ritratto mercé l'opera dell'egregio Rettore signor Salvatore Giaconia in condizioni soddisfacenti, riuscendo anche con questo mezzo a rinfrescare la memoria del benemerito cittadino sì miseramente obliato.

Nel 18 di luglio 1781 don Angelo Franco, agli atti di notar don Antonino Morici e Cirafici di Palermo, fece una donazione di tutti i suoi beni ad un tal don Salvatore Garofalo ed Urso palermitano⁵, *riserbandosi di indicare in un privato alberano, ossia scritto privato, la volontà sua, in che cause erogar si dovessero le somme riservate, che per alcuni suoi fini privati esprimer tralasciò in detta donazione.*

L'alberano, ossia scritto privato, da lui sottoscritto e dallo stesso Garofalo alla presenza di tre testimoni, fu consegnato nello stesso giorno 18 di luglio 1781 al detto notaro Morici, affinché fosse pubblicato immediatamente dopo la sua morte, dichiarando che dovea ritenersi come parte integrante dell'atto di donazione, *restando troppo sicuro 3v attesa la probità del donatario che saranno appunto eseguite le sue disposizioni e incaricandone la sua coscienza del sollecito disbrigo.*

Don Angelo Franco moriva il 28 gennaio 1789⁶ ed il 14 febbraio di detto anno fu pubblicato agli atti di notar don Marco Antonio Morici l'alberano già depositato, nel qual veniva stabilita la fondazione d'un Collegio di Maria in Mezzojuso sotto titolo di Nostra Signora liberatrice dalle pene dell'inferno, inculcando che in esso si dovessero os-

⁵ Don Salvatore Garofalo morì di 83 anni nel 21 aprile 1828.

⁶ Il corpo fu sepolto nella Madrice chiesa di S. Nicolò di Mezzojuso.

servare le regole adottate dai Collegi di Maria di Palermo, ed escludendo da qualunque ingerenza nell'amministrazione la Corte arcivescovile di Palermo⁷ e i Baroni dello Stato di Mezzojuso, dovendo essa appartenere al donatario Garofalo ed ai suoi eredi e successori.

Prescrisse il sacerdote Franco la redazione d'un inventario e la vendita di tutti i beni mobili, frumenti, vino, oli, argento ed altro per impiegarne il capitale nella costruzione d'una casa e d'una chiesetta adatte al bisogno del novello Istituto e destinava le rendite annuali dei beni stabili al mantenimento di tante donzelle per quante vi sarà capimento, assegnando onze 10 (£ 127.50) per **4r** il mantenimento di cadauna di esse. Volle che la prima elezione delle donzelle cadesse sopra persone capaci ad insegnare il ricamo, la custodia, la guarnizione e le calzette a vantaggio del pubblico di Mezzojuso e che la scelta della superiora si facesse sopra persona che fosse impreteribilmente di civile condizione. In appresso le donzelle da collocare in Collegio si doveano scegliere dalla linea del donatario Garofalo e da quella dei Franco e degli Schirò, una terza parte per ciascuna. Leggonsi oltre a queste altre disposizioni di secondaria importanza nel citato alberano del 18 di luglio 1781 riferibili al divieto di vendere, alienare e dare a censo i beni lasciati al Collegio, alle messe da celebrarsi nell'Oratorio del Collegio, alla nomina del Cappellano e dell'amministratore locale.

Sarebbe stato utile che la descrizione dei beni appartenenti al sacerdote Franco fosse stata fatta da lui o nell'alberano che ho riepilogato o nell'atto di donazione a cui sopra ho accennato. Si avrebbe avuto così un mezzo più sicuro per control-

⁷ Vedi Concordato tra Carlo III e Benedetto XIV del 1741.

lare gl'inventari che si fecero in appresso di tali beni e che lasciarono un dubbio sulla loro completa esattezza⁸. 4v

Certamente intorno all'atto di fondazione del Collegio di Maria, che fu ordinata dal sacerdote Franco, si potrebbero sollevare dei dubbi, se le rendite di lui potessero essere sufficienti per il fine a cui miravasi. Ma la discussione è oziosa, perché, avvenuta la morte del sacerdote Franco nel 1789, nessuna pratica fu fatta dal donatario fiduciario don Salvatore Garofalo per dare esecuzione alla volontà del donante.

Il Garofalo si mise in possesso dei beni di don Angelo Franco appena questi morì e non fu mai turbato in nessun modo nel godimento della roba non sua sino all'epoca della sua morte avvenuta nel 21 d'aprile 1828. Evidentemente il Garofalo venne meno alla fiducia che don Angelo Franco aveva riposto nella di lui probità, ma non fu la prima volta, né sarà l'ultima, in cui la buona fede d'un galantuomo si troverà delusa. Invece non so spiegarmi bene la ragione per cui il sacerdote Franco non abbia pensato prima di morire a modificare le sue disposizioni, contenute nel testamento del 18 di luglio 1781, per coordinarle coi nuovi fatti che intervennero e che mi accingo ad esporre.

Moriva nell'aprile del 1784 in **5r** Mezzojuso don Salvatore Battaglia uomo di eletti costumi e di sobria vita, la cui memoria è degna d'essere circondata di molta riverenza, non solamente per le virtù onde fu adorno, ma principalmente per il grande amore per il pubblico bene a cui s'ispirò⁹.

⁸ Il primo inventario fu redatto dalla Curia civile di Mezzojuso ai 6 febbraio 1789 e l'altro dopo la morte di don Salvatore Garofalo il 21 ottobre 1828 agli atti di notar Gioachino Accardi del fu Angelo di Palermo.

⁹ Fu sepolto, siccome dispose nel suo testamento, nella Chiesa dei Padri riformati di Mezzojuso, nella sepoltura dei Padri e dei Frati. Ma nessuna lapide raccomanda il nome del generoso uomo alla gratitudine dei posteri.

A 25 di aprile 1784 presso alla fine di sua vita scrisse il suo testamento mistico, che fu pubblicato nel 29 di aprile di quell'anno dal notaro don Francesco Messina di Mezzojuso giudice della Curia civile e depositato agli atti di notar P. Franco. Con quel testamento il Battaglia stabilisce la fondazione d'un Collegio di Maria in Mezzojuso *per l'educazione delle donzelle, le quali ivi s'istruiscano non solamente nelle arti, ma anche nelle buone e sante virtù morali*, e ciò previa la dovuta licenza dei legittimi superiori.

Determina il sito dove vuole che sorga il nuovo Istituto: nel tenimento di case di don Calogero Schiros suo genero esistente nella contrada detta di S. Francesco, con aggregarsi al medesimo la Chiesa di S. Francesco, colla quale è attaccato detto tenimento di case per servizio e comodo del Collegio, ed acquistando anche altre case collaterali che si considereranno necessarie per la costruzione di esso¹⁰. *E tutto ciò, ei dice, a spese della mia eredità 5v come infra sarò per disporre fuori però detto tenimento di case di detto don Calogero, il quale in riguardo alla istituzione di erede universale fatta in persona di mia figlia Marianna sua moglie, voglio e comando che non reclamasse, né renuisse, ma liberamente la desse senza pretendere prezzo alcuno.*

Dopo di ciò don Salvatore Battaglia passa all'assegnazione di onze novanta all'anno a favore dell'erigendo Istituto, settantadue delle quali debbono servire per il

¹⁰ [Tra le carte 5 e 6 si trova un foglietto numerato 5 bis il cui contenuto è il seguente:] anzi ragion vuole che si aggiunga che fu il Fanco quegli che primo ne segnò le basi e primo ne apprestò gli elementi con le sue ebbenché tenui largizioni. Il Collegio di Maria di Mezzojuso fondato a termini della disposizione del Franco, vi sarà stato per propria natura soggetto (alle Regole del Corradini) lo Schiros tanto per sentimento proprio che per mandare ad effetto i voleri dell'altro pio dispositore Franco volle che non altrimenti che con le norme della chiesa si reggesse quella opera.

mantenimento di quattro monache per l'educazione delle donzelle, ed onze diciotto per una messa quotidiana in suffragio dell'anima sua da celebrarsi nella Chiesa del Collegio per comodo e servizio delle monache e delle zitelle. *Per compra delle quali onze 90 di rendita annuale voglio, ordine e comando che, seguita la mia morte, detta donna Giuseppa mia moglie vendesse tutti i bovi, vacche, pecore, capre, muli, cavalli, 6 giumenti e baldoini come sopra tra gli altri ad essa legati ed il prezzo dei medesimi impiegarsi in compera di tante rendite tute e sicure e sopra tuti e sicuri predi alla ragione del 5% giuste le forme delle bolle apostoliche; e fatta detta compra di detta rendita tutta quella somma che mancherà al compimento di dette onze novanta voglio che detta mia moglie le assegnasse sopra predi stabili del cumulo della mia eredità tuti e sicuri, alla quale mia moglie per tale effetto dono e concedo tutte le ampie potestà, autorità e facoltà necessarie ed opportune, giusta la forma delle leggi, rappresentando e facendo a me sudetto ed infrascritto testatore in tutto e per tutto come quanto essa sarà per fare fosse stato fatto da me medesimo, perché così voglio e mi è piaciuto di fare.*

Comprate che saranno dette rendite 7 col prezzo di detti animali come sopra da vendersi, e compiuta che sarà detta somma di onze 90 coll'assegnazione da farsi sopra i miei beni stabili, voglio che si cominciasse l'erezione, costruzione e fabbrica di detto Collegio coi frutti di dette onze 90, che mia moglie deve esigere ogni anno e spendere in fabbricare detto Collegio per tutti quegli anni, che saranno necessari sino alla perfezione di detto Collegio; dopo provvederlo di mobili per quattro monache con tutti i comodi, sì per detto Collegio, come per i sacri arredi della Chiesa. Quando poi tutto è compito, restano dette onze 90

annuali assegnate al Collegio per il mantenimento sudetto e per le celebrazioni di detta messa quotidiana.

In detto Collegio come sopra da costruirsi, costruito e terminato che sarà, voglio e comando io sudetto ed infra-scritto testatore che v'entrassero e potessero entrare franche quattro donzelle mie consanguinee primo della linea di detta mia figlia e poi della linea del dott. don Ignazio mio nipote¹¹ e indi per l'altre mie consanguinee 8 e ciò perpetuamente. E non essendovi donzelle mie consanguinee, allora sia nella libertà di detti miei Fidecommissari di far ricevere franche altre donzelle le più civili, oneste e pericolose, naturali però di questa terra, lo che si debba osservare perpetuamente.

Volle altresì che nella scelta del Cappellano per la messa si desse la preferenza ai parenti di lui. Che se poi donna Marianna sua figlia ed erede universale morirà senza figli, né maschi, né femmine, il patrimonio Battaglia, meno la dote assegnata alla figlia più altre onze ottocento, dev'essere impiegato dai Fidecommissari, previo censimento dei beni, in tanti legati di onze 10 per matrimonio di donzelle di famiglia Battaglia, con farsi l'elezione nel mese di agosto di ogni anno. E se il Collegio si abolisse, si dovrà vendere tutto il Collegio e le suppellettili e formare una rendita da 9 unire con le onze 90 annuali e il tutto insieme erogarsi.

Ad eseguire tali disposizioni testamentarie don Salvatore Battaglia incaricava la moglie di lui donna Giuseppa *seu*

¹¹ Il dottor don Ignazio al quale qui si accenna è il figlio del dottor Carmelo Battaglia fratello di don Salvatore. Costui fu il primo dei Battaglia che assunse il titolo di Barone di Nicolosi. Era vissuto in Palermo dove fu membro del Sacro R. Consiglio e passò in Mezzojuso gli ultimi anni della sua vita e vi occupò il posto di Governatore. Morì il 1813 di 74 anni. Aveva sposato nel 1763 la signora Caterina Ferrara da Prizzi.

Theodora Elmi, la quale in pari tempo era designata come usufruttuaria di tutto il suo avere, mentre istituiva erede universale l'unica sua figlia Marianna, maritata con don Calogero Schiros sin dal 1774¹².

Avvenuta nel 1784 la morte di don Salvatore Battaglia, l'esecutrice testamentaria signora Elmi si mise all'opera, ma a quanto pare con una certa lentezza, doppoché il primo passo vien dato soltanto nel 4 dicembre 7^a indizione 1788.

In quel giorno fu convenuta agli atti del notaro don Paolino Maria Franco di Mezzojuso la compra della casa che dovea servire per il nuovo Collegio per il prezzo di onze 200, delle quali si pagavano onze 100 solamente, mentre le altre onze 100 doveano pagarsi nel successivo anno 1789, che invece furono poi pagate nel 28 novembre 1791, siccome risulta da un'apoca agli atti del predetto notaro P. Franco.

La signora Elmi dichiara in quell'atto di compra che i danari che eroga le sono pervenuti dagli introiti dell'eredità **10** di don Salvatore Battaglia già suo marito. La casa comprata è quella stessa che apparteneva a don Calogero Schiros laterale alla Chiesa di S. Francesco d'Assisi, che il Battaglia desiderò indarno che fosse ceduta gratuitamente dal genero¹³.

Il quale fatto dimostra che la gratitudine di lui verso il suocero non fu pari alle speranze dello stesso e più di tutto ci persuade che lo Schiros in quel primo periodo s'interessasse ben poco della pia opera che veniva a fondarsi.

¹² Il contratto matrimoniale fu stipolato da notar don Francesco Messina da Mezzojuso il 5 febbraio 7^a indizione 1774 e la dote assegnata a donna Marianna fu di onze 800.

¹³ La casa Schiros comprata sin dall'anno 1788 si componeva siccome leggesi nell'atto del 4 dicembre presso notar Paolino Franco, *duobus horreis subtus, camera, seu sala cum ejus reposto, cantina in piede scalae, tribus aliis cameris, aquoquina et reposto desuper cum eorum tectis mortuis, cortile cum alia domo, ut dicitur*, per uso di stalla.

Morta di lì a poco nel 17[**] la signora Elmi vedova Battaglia, la figlia donna Marianna, assumendo la qualità di esecutrice testamentaria giusta la paterna volontà, nel 25 d'aprile 1790 diede l'appalto ad un tal maestro Gaspare Catalano di Lercara Freddi per eseguire nella casa già comprata tutte quelle opere che erano necessarie per formare un Collegio. E furono tali opere compite verso la fine dell'anno 1791 e costarono in tutto onze 320, tarì 15, grani 5, piccoli 3 (£ 4.089 circa) giusta le note del Catalano annesse all'apoca di pagamento stipolata agli atti di notar Paolino Franco sotto li 4 dicembre X indizione 1791.

A questo punto è giusto rilevare che la volontà di don Salvatore Battaglia era stata rispettata coscienziosamente prima dalla moglie e poi dalla figlia, dappoiché le spese fatte per la compra della casa Schiros e per le opere di adattamento di essa ad uso di collegio furono di circa onze 520. Or il danaro che si poteva ricavare dall'annuale rendita di onze 72 disposto a favore del Collegio non poteva essere più di onze 504, cumulandola per i sette anni successivi alla morte del Battaglia. Che se poi si dovesse ammettere quanto fu asserito da donna Marianna, che le rendite della paterna eredità non poteano calcolarsi al di là di onze 48 annue, in tal caso **11** il danaro disponibile nel corso dei sette anni predetti non superando le onze 336, si deve dar lode alla figlia Marianna Battaglia di avervi aggiunto del suo onze 184 circa, ispirata al desiderio di aiutare l'Opera pia voluta dal padre e con insistenti preghiere invocata dai cittadini di Mezzojuso. **12**

II

Primo pratiche per l'apertura del Collegio - Transazione tra D. Marianna Battaglia Schiras e i Dottori della Confraternita di S. Francesco d'Assisi per la cessione delle Chiese di S. Francesco al nuovo Collegio - Atto d'assegnazione della sig. Marianna Battaglia Schiras del 23 giugno 1792 - Approvazione sovrana del 20 aprile 1793 per l'apertura del Collegio di Maria in Mercurio - ~~Esposizione~~ ~~di~~ ~~Maria~~ ~~Collegio~~ ~~Catolico~~ -

17.

l'appena fu pronta la casa che doveva servire per il nuovo Collegio, D. Marianna Battaglia si avvide a provvederlo di tutti i necessari arredi e delle suppellettili per l'uso e comodo delle ^{collegiane} ~~maestranze~~ da coltivarlo.

E sul principio dell'anno 1792 la sig. Battaglia Schiras chiese al Governo d'allora la facoltà di potere aprire il Collegio.

Ma tale domanda avrebbe certamente dovuto farsi dai Fidei commissari che D. Salvatore Battaglia aveva incaricati nel suo testamento della cura, vigilanza e regime del Collegio e che dovevano essere il Principe di Mercurio, l'arciprete latino e il vicario foraneo pro tempore. Ma io non ho trovato alcuna

Capitolo II

Prime pratiche per l'apertura del Collegio. Transazione tra donna Marianna Battaglia Schiros e i Rettori della Confratria di S. Francesco d'Assisi per la cessione della Chiesa di S. Francesco al nuovo Collegio. Atto di assegnazione della signora Marianna Battaglia Schiros del 23 giugno 1792. Approvazione sovrana del 20 aprile 1793 per l'apertura del Collegio di Maria in Mezzojuso.
[Le prime monache. Suor Maria Calogera Catalano.]

Appena fu pronta la casa che doveva servire per il nuovo Collegio, donna Marianna Battaglia si accinse a provvederla di tutti i necessari arredi e delle suppellettili per servizio e comodo delle collegine da collocarvi.

E sul principio dell'anno 1792 la signora Battaglia Schiros chiese al Governo d'allora la facoltà di poter aprire il Collegio. Una tale domanda avrebbe certamente dovuto farsi dai Fidecomissari che don Salvatore Battaglia aveva incaricati nel suo testamento della cura, vigilanza e regime del Collegio e che doveano essere il Principe di Mezzojuso, l'Arciprete latino e il Vicario foraneo pro tempore. Ma io non ho trovato alcuna **13** traccia dell'azione i questi Fidecomissari nei documenti che riguardano questo primo periodo della storia del Collegio. E' da credere pertanto che la signora Marianna abbia essa implorato la superiore approvazione governativa per l'inaugurazione del Collegio.

Se non che il Governo del tempo rispose che non era possibile accordarla, se prima non si fosse dotato il nuovo Istituto d'un congruo patrimonio. E allora donna Marianna

trattò prima coi Rettori della Confratria di S. Francesco d'Assisi di Mezzojuso e ottenne da loro, con la cessione della Chiesa, l'assegnazione al Collegio di onze 10 all'anno per il mantenimento del culto religioso, con altri obblighi, che qui non interessa riferire, e che si possono leggere nell'atto di transazione del notaro Paolino Franco fatto li 17 giugno X indizione 1792. Come pure rimando all'altro posteriore atto del 31 dicembre 1824, presso notar Gaspare Maria Franco di Mezzojuso, colui che avesse vaghezza di conoscere nella loro integrità i rapporti tra la Confratria di S. Francesco d'Assisi e il Collegio di Maria. **14**

E dopo di ciò nel memorabile giorno 23 giugno X indizione 1792 la signora Marianna Battaglia per atto pubblico, che fu redatto da notar don Paolino Franco, assegnava al Collegio di Maria da erigersi in Mezzojuso onze sessanta annuali, oltre le onze 10 ottenute dai Confrati di S. Francesco a beneficio del Collegio.

In quell'atto pubblico la signora Battaglia, con giuramento spontaneo, dichiarava che la paterna eredità, tolti gli oneri e le obbligazioni dalle quali era gravata, non poteva comportare il peso di quelle onze 90 che il padre avea disposto per la fondazione del Collegio nel citato testamento del 1784. Soggiungeva che sull'asse ereditario si era potuta costituire soltanto una rendita di circa 48 onze a favore del Collegio, alle quali ella aggiungeva del suo onze 12 annuali, per le quali costituiva una corrispondente soggiogazione sui fondi Passo della presa e Giannino e sulla casa di sua abitazione nella via S. Basilio. In tal modo assicurava al Collegio l'annua rendita di onze 60 le quali, insieme con le altre 10 provenienti dalla Confratria di S. Francesco, costituivano la totale rendita di onze 70, che furono il primo nucleo di un patrimonio che poi dovea divenire assai vistoso. **15**

La signora Battaglia, con l'assegnazione del 23 giugno 1792, intendeva svincolarsi da qualunque obbligazione che le veniva imposta dal testamento paterno del 1784, dichiarando che senza un tale svincolo l'assegnazione predetta dovesse ritenersi come non avvenuta. Essa temeva una probabile molestia per parte dei Fidecommissari del Collegio ed è appunto da essi che aspetta la liberazione d'ogni qualunque impegno futuro. Ma avevano i Fidecommissari il diritto di modificare la volontà del pio fondatore? Io credo di no. Don Salvatore Battaglia aveva ordinato che il Collegio si dovesse aprire quando esso avesse potuto assicurarsi la rendita di onze 90. E ciò avrebbe potuto farsi ritardandone di altri cinque o sei anni l'apertura, nel qual tempo si sarebbero potuti cumulare i fondi necessari per l'esatto adempimento delle disposizioni testamentarie.

Coll'assegnazione del 23 giugno 1792 vediamo venir meno il fondo per la messa quotidiana stabilita da don Salvatore Battaglia. Ora, astrazion facendo da qualunque diversa opinione sul conto di tali istituzioni, è certo che non era lecito defraudare il testatore dei suffragi che egli avea creati per l'anima sua. **16**

Diguisaché, se potea essere di comodo al paese la più celere inaugurazione del Collegio, ciò si veniva a praticare a detrimento del pio fondatore, il quale a modo suo avea col suo testamento provveduto ad un pubblico bisogno, ma nel tempo stesso avea voluto pensare, come suol dirsi, un po' per sé, istituendo la messa quotidiana.

Piacque altresì alla signora Marianna Battaglia di attribuire a sé stessa sulla Chiesa e sul Collegio il diritto di patronato, [*che secondo i canoni si appartiene ai fondatori, mentre essa non aveva fatto altro che accrescere la dote del Collegio di un quinto solamente, nel qual caso secondo i*

dettami del Concilio Tridentino si acquista bensì un titolo di benemerenza, ma non si diventa Patrono].

Or io questa usurpazione deploro, perché ebbe una fatale conseguenza per avere tolto di mezzo i Fidecommissari istituiti da don Salvatore Battaglia, nuovamente violandosi la volontà di lui. La qual cosa fu causa, come vedremo appresso, di molto danno, per aver dato origine ad una nefasta forma di **17** amministrazione che incontreremo sotto il nome di Deputazione monastica e di cui a suo tempo mi occuperò.

Pare adunque che la signora Marianna Battaglia abbia voluto sbarazzarsi con questo mezzo dei Fidecommissari, che un giorno o l'altro avrebbero potuto esserle di molestia, perché essi avevano il diritto ed il dovere di costringerla all'assegnazione delle onze 90 annuali lasciate dal padre e, morto esso, i Fidecommissari, detratte la dote e le onze ottocento assegnate alla figlia da don Salvatore, cogli avanzi del patrimonio Battaglia, morendo quella senza figli, doveano creare dei legati di maritaggio a favore della famiglia Battaglia, giusta la disposizione testamentaria.

E pare che anche questo si volesse evitare e vi si riuscì. Come altresì si riuscì a fare scomparire le quattro piazze franche istituite da don Salvatore a favore dei parenti.

Da tutto ciò chiaro apparisce che mentre da principio, e ciò dal 1784 sino a tutto il '91, la signora Battaglia, e prima di essa la madre, erano propense ad eseguire la volontà del pio testatore, al 1792 essa è tutta **18** intenta a trasgredirla sostituendo la propria persona a quella del padre, desiderosa di fare a modo suo ogni cosa, dominata secondo me dalla vanità di affermarsi fondatrice del Collegio e dall'avversione verso i parenti, ai quali vuol togliere quei benefici che il padre ebbe in animo di creare coi legati di maritaggio, ai quali ho accennato.

Ma intorno a ciò mi propongo di discorrere in altro luogo non volendo interrompere il filo della narrazione.

Dirò adunque che, fatta l'assegnazione delle onze 70 al Collegio, si ripresero le pratiche per ottenere la sovrana approvazione per l'apertura del Collegio di Maria in Mezzojuso. La quale non tardò a venire. Infatti nel 20 aprile dell'anno 1793 la sovrana risoluzione fu firmata.

L'avvocato fiscale Francesco Chirigò ne diede comunicazione al Proconservatore di Mezzojuso con lettera del 6 maggio. "Proposta al Re la rappresentanza di V. E. del 7 del passato febbraio, colla quale ha annessi gl'informi dell'Ordinario, della Deputazione del Regno e dell'Avvocato fiscale del Regio Patrimonio riguardante la erezione di un Collegio di Maria nella terra di Mezzojuso, la Maestà sua, avendo rilevato che cogli aiuti apprestati da donna Marianna Schiros e Battaglia possa un tal Collegio aprirsi, è venuta ad accordare il Suo regal permesso per tale erezione, a condizione **19** però, che debba il medesimo Collegio riputarsi sempre per opera pia laicale e star soggetto alla potestà secolare, come tutti gli altri Collegi che esistono in questo Regno".

Il sovrano dispaccio fu appreso con viva gioia in Mezzojuso, dove oramai era grande l'impazienza di veder sorgere il nuovo Istituto col quale, secondo i tempi che correvano, si provvedeva alla femminile istruzione finallora del tutto negletta.

Il Collegio fu tosto inaugurato appena ricevuta la sovrana autorizzazione, sebbene non posso citare qualche pubblico documento che ci dia su ciò una precisa indicazione, non esistendo una lapide commemorativa del fatto in nessun luogo di Mezzojuso, rara essendo la gratitudine degli uomini verso i loro benefattori, rarissima poi la tendenza e l'attitudine a raccogliere e a conservare con diligente studio le memorie delle cose e degli uomini **20**.

Cartella n° Carpetta n° Fascicolo n°

C A P I T O L O - 3° - (da pag.25 a pag.51)

Il Barone D.Calogero Schi-
ros e la Baronessa D.Marianna Schiros Battaglia-
Largizioni da essi fatte al Collegio-Monacazioni e
doti monastiche-Suor M.Calogera Catalano-Assegnazio-
ne del Comune di onze 13 all'anno per la Suor Maria
Tamburello-Amministrazione del Collegio-Legato di
Salvatore Uccia-Atto di assegnazione del 26 luglio
1823 di D.Salvatore Carofalo,erede fiduciario di D.
Angelo Franco-Decreto reale con cui si autorizza il
Collegio ad accettare i beni dell'eredità Franco(I)
-L'Assegnazione del Principe Corvino e la relativa
autorizzazione sovrana ad accettare-Suor M.Luchina
Spinoso.

(I)vedi il rapporto del 4 marzo 1829 del Procura-
tore del Re.

S O M M A R I O

N.B. mancano i
fogli n° 25
e 26.

Cartella contenente le carte del cap. III del manoscritto.

Capitolo III

Il barone don Calogero Schiros e la baronessa donna Marianna Schiros Battaglia. Largizioni da essi fatte al Collegio. Monacazioni e doti monastiche. Suor M. Calogera Catalano. Assegnazione del Comune di onze 13 all'anno per suor M. Tamburello. Amministrazione del Collegio. Legato di Salvatore Cuccia. Atto di assegnazione del 26 luglio 1823 di don Salvatore Garofalo erede fiduciario di don Angelo Franco. Decreto reale con cui si autorizza il Collegio ad accettare i beni dell'eredità Franco (Vedi il rapporto del 4 marzo 1829 del Procuratore del Re). L'assegnazione del Principe Corvino e la relativa autorizzazione sovrana ad accettare. Suor Maria Luchina Spinoso.

[Mancano le pp. 25 e 26 della numerazione originale]

...solevano i giovanotti delle Colonie albanesi di questa Provincia. Ma non posso asserire ciò con certezza, non esistendo in quel Seminario alcun registro antico, dove si potessero leggere i nomi dei convittori, che vi furono educati. Né oggi mi è possibile raccogliere alcuna testimonianza intorno a ciò, perché i pochi superstiti che ho potuto consultare nulla sanno della giovinezza dello Schiros e lo ricordano soltanto già avanzato negli anni¹.

¹ [In realtà Nicolò Chetta nell'ultimo capitolo della sua opera *Tesoro di notizie su de' Macedoni*, trattando del Seminario greco di Palermo, fornisce l'elenco di tutti i convittori, dall'apertura del Seminario fino al 1776, tra i quali figura così Calogero Schiròs: "L'anno 1765 fu numeroso fuori del solito di seminaristi... di Mezzojuso... n. 132. don Calogero Schirò studiò grammatica ed indi il resto

Sono però tutti concordi nell'affermare che la cultura del medesimo fosse limitatissima, mentre assai lo lodano per la bontà dell'anima e per la squisita probità.

Modesta anziché no era la vita che menava, e s'inclina a giudicarlo come uomo un po' propenso al risparmio. Ma era, quando il bisogno lo richiedesse, splendidamente ospitale, e qualunque ragguardevole persona che capitasse in Mezzojuso, trovava accoglienza signorile e cordiale nella casa di lui, che era ben provvista di argenterie e ornata di mobili di qualche lusso e di servizi doppi. Ci vien tramandato che egli visse legato a **21** buone amicizie con molti rispettabili personaggi del suo tempo e ministri di Stato ed anche con Ferdinando IV di Sicilia, a cui soleva mandare dei doni nella vicina Ficuzza, e dal quale ebbe ricambio di cortesie con qualche cinghiale ucciso dal Re medesimo nel regio parco².

nel Seminario dei nobili di Monreale. Poi accasossi con dote pari ai molti beni di sua ragguardevole famiglia". Dai registri dei battesimi e dei matrimoni dell'Archivio della Parrocchia di San Nicolò di Mira sono ricavate le seguenti brevi notizie sul barone Schiros: Il barone don Calogero Maria Schiros figlio del dottor don Nunzio Schiros e di donna Benedetta Schiros-Durante, nacque in Mezzojuso martedì 23 luglio 1754 II indizione, alle ore 16. Venne battezzato dall'arciprete dottor don Nicolò Figlia il giorno 27 dello stesso mese. Gli furono imposti i nomi Calogero Maria, Vincenzo, Giuseppe, Ciro, Francesco, Saverio, Rosario, Gaetano, Pietro, Antonino, Nicolò, Ignazio. Padrino fu il rev.mo sig. cav. L'Anagne [?] di Monreale, con procura in persona del rev. don Giuseppe Schirò sotto li 10 luglio 1754, la quale si conserva presso lo stesso sacerdote Figlia, e la madrina fu donna Rosaria Pravatà moglie di don Gaetano di Mezzojuso. Sposò qui in Mezzojuso, nella sua casa baronale, oggi Collegio di Maria, il 2 luglio 1775 VIII indizione la signorina donna Marianna Battaglia di don Salvatore Battaglia e di donna Giuseppa Battaglia-Elmi. Benedisse le nozze giusta il rito della santa Chiesa orientale il dott. in sacra teologia papas Francesco Cuccia-Figlia, Arciprete della parrocchia di S. Nicolò di rito greco. Morì in Mezzojuso il 15 giugno 1835 alle ore 17 all'età circa di anni 82.

² L'amicizia del Sovrano gli fece ottenere il titolo di barone del Mezzograno sopra l'estrazione di frumenti, legumi ed altro dal caricatore di Sciacca. Dopo diligenti ricerche mi è riuscito a poter precisare l'anno in cui tale titolo gli fu

Dall'inventario eseguito nel 1835 si rileva, che furono trovate nella casa Schiros una considerevole quantità di lettere private, le quali ora non esistono più nell'archivio del Collegio. Così mi è tolto di poter dare qualche più preciso ragguaglio intorno alle relazioni personali dello Schiros, che furono come ho detto di qualche importanza. Ed oltre a questo aggiungerò che il suo nome era circondato di rispetto e di stima da parte anche delle pubbliche autorità perché era nota la sua integrità e la sua rettitudine.

Nelle sua casa convenivano i cittadini più distinti di Mezzojuso, e nelle lunghe serate d'inverno vi passavano il tempo giuocando alle carte [*e come avviene quasi sempre in simili casi, non si riusciva a moderare negl'intervenuti l'avidità del lucro, che trasforma un circolo di buoni amici in una congrega di congiurati che cercano di maleficarsi a vicenda*]. E ciò che si cominciava **22** a fare per diletto e a scopo di passatempo finisce per essere una passione che non si riesce a frenare. Infatti il Barone, spesso non sazio del tempo speso giocando in compagnia dei suoi pari, avea bisogno di continuarlo col suo domestico Menicuccio, con cui spesso si bisticciava nella maniera la più confidenziale.

Durante l'inverno soleva dare alcune feste da ballo, alle quali erano invitate senza distinzione di partiti tutte le famiglie civili del paese e che riuscivano sontuose e divertentissime. Principalmente, e più che i dolci e le vivande abbondanti, si ammiravano i vini ed i liquori prodotti della cantina propria, dove si perfezionavano non certamente per l'arte, a quei tempi quasi adamitica, ma per l'azione del

conferito e cioè nel 1796, perché appunto in un atto di affitto del 20 agosto XIV indizione 1796 tra don Calogero e un tal Antonino Lopes presso notar P. Franco è chiamato "spettabile Barone".

tempo che è tanta parte nella riuscita dei vini. **23**

Nel febbraio del 1774 si era unito in matrimonio con la signorina Marianna che, come si è visto, fu figlia unica di don Salvatore Battaglia. Vuolsi che a questo matrimonio si mostrasse avverso il padre della giovine, desideroso di unirla col nipote dottor don Ignazio Battaglia, colto e distinto giovane. Ma la Marianna mostrò maggior predilezione per lo Schiros e vinse la paterna ritrosia.

Fu sempre ottima moglie e quantunque fosse una donna senza alcuna istruzione³, come del resto erano allora tutte le donne, tuttavia ebbe molto prestigio e conciliossi molto rispetto per la dignità somma con cui si porgeva in ogni atto o detto e per la vita spesa tutta a beneficiare. E veramente il fascino della virtù e delle qualità morali fu e sarà sempre efficace. **24**

Durante la loro vita don Calogero e donna Marianna Schiros governarono il Collegio di Mezzojuso con pienezza d'autorità, avendo del tutto tolto di mezzo i Fidecommissari, che secondo il testamento Battaglia doveano avere la cura, la vigilanza e il regime del Collegio. A voler essere più esatti si dovrebbe rilevare che da principio tutto si compie da donna Marianna senza l'intervento del marito, perché allora essa agisce come esecutrice testamentaria della volontà paterna.

Il primo atto di governo e di autorità esercitato sul Collegio si fu l'elezione fatta da donna Marianna del Protettore di esso in persona del dottor don Emanuele De Castro giudice del Tribunale M. R. C. S. Criminale⁴. La quale elezione

³ Era quasi analfabeta. Sottoscrisse come Dio volle gli atti del 17 e 23 giugno 1792 e dopo la sua firma non solo non appare più negli atti pubblici che furono numerosissimi, ma invece vi si legge la dichiarazione del non saper firmare.

⁴ Chi fosse don Emanuele De Castro non mi è riuscito d'apprendere e quali rapporti fossero tra lui e la signora Battaglia Schiros. Tanto meno si sa nulla dell'azione da lui esercitata sulle cose del Collegio.

si legge agli atti di notar Paolino Franco sotto il 13 giugno 1793 XI indizione. E pochi giorni dopo, e cioè al 18 di giugno dell'anno medesimo presso lo stesso notaro, la signora Marianna compiva un nuovo ed importante atto di giurisdizione sul Collegio, nominando come procuratore di esso il notaro Gaspare Maria Franco **25** per la riscossione delle rendite con tutti i diritti che spettano ai procuratori.

Ma nessuno certamente osava di fare osservazioni sopra tali nomine, e cioè se dovessero farle i Fidecommissari o la Battaglia, perché questa si mostrava verso la pia Istituzione piena di zelo efficacemente dimostrato con provvide largizioni. Infatti nel 5 di maggio 1793, appena avuta l'approvazione sovrana per l'apertura del Collegio, dava al Catalano l'incarico di eseguire altre nuove opere che costarono onze 75.3 giusta l'apoca del 10 luglio 1793 XI indizione. E inoltre al 19 giugno 1783 e al 9 novembre 1793 acquistava prima da Giuseppe Cuccia e poi dagli eredi di esso le loro case laterali al Collegio, spendendovi la somma di £[***] allo scopo di migliorare l'istituto ampliandolo. **26**

Pare che il Collegio sia stato tosto animato dalle moniali che forse si fecero venire dai vicini paesi, o da Vicari o da Lercara o da Ciminna, dove esistevano i Collegi di Maria sin da tempo anteriore⁵. Mancano le notizie precise in proposito. Frugando nel vasto archivio notarile di cui è conservatore il cavalier Gaspare Franco, mio padre, ho trovato una procura fatta nel 24 settembre 1793 XIII indizione agli atti del notar Paolino Franco da suor Maria Teresa Catalano *conversa in hoc venerabili Collegio cum praesentia et expressa*

⁵ Però è più facile ammettere che le moniali si siano improvvisate con elementi locali, poiché i nomi di esse che figurano negli atti pubblici sono tutti di famiglie di Mezzojuso.

voluntate et permissu reverendae sororis Mariae Rosariae De Miceli Superioris dicti Collegi in persona del sacerdote Manfrè Simone da Lercara suo zio. Da tale atto chiaramente appare che già la vita del Collegio era cominciata a svolgersi immediatamente dopo l'approvazione sovrana del 20 aprile 1793, mentre nel settembre di quell'anno c'è già la superiora che è la suor Maria Rosaria Di Miceli e la conversa suor Maria Teresa Catalano. **27**

La vita della nuova Comunità dovette essere da principio assai sterile di buoni frutti, perché a me sembra che quelle collegine fossero poco meno che analfabete. Ma certamente una scuola pubblica ci sarà stata, dappoiché il Comune di Mezzojuso dava nel 1813 una sovvenzione di onze 13 all'anno al Collegio e quest'assegno dev'essere stato dato in corrispettivo di quella certa utilità pubblica che si ravvisava nell'opera del nuovo Istituto. Ma, secondo le notizie raccolte dalla tradizione locale, la scuola non pare andasse al di là dell'insegnamento della dottrina cristiana, del far calzette e qualche altro grossolano lavoro.

L'amministrazione del Collegio era tutta nelle mani del barone e della baronessa Schiros, come cominciarono ad essere chiamati dal 1796 in poi⁶. Essi sono assistiti quasi pro forma da un Deputato ecclesiastico che fu il reverendo don Antonino Pennacchio che fu un sacerdote che lasciò buon nome di sé per i costumi illibati e per una certa istruzione, che superava la mediocrità. **28**

Il Collegio viveva con le rendite risultanti dall'assegnazione del 23 giugno 1793, fatta ad esso da donna Marianna Battaglia in Schiros, le quali rendite erano di onze 70, alle quali si debbono aggiungere quelle provenienti dalle cote

⁶ Il titolo di barone fu conferito a don Calogero Schiros.

delle monache, che erano per lo più di onze 200 di capitale, e l'assegno del Comune di onze 13 all'anno. Pare che tali rendite fossero insufficienti a coprire le spese occorrenti e che alla deficienza supplissero i coniugi Schiros con generose sovvenzioni di derrate e di danaro, le quali si è sempre ripetuto che fossero di qualche rilievo.

Io ho voluto ricercare intorno a tali largizioni qualche documento ma non ne ho trovato alcuno. [*Anzi se mi volessi servire dei documenti e su di essi fondare la mia narrazione, siccome è dovere di...*] Anzi leggendo un atto del 13 marzo 1826 presso notar Gaspare Maria Franco di Mezzojuso parrebbe come se i sussidi e le largizioni fossero più immaginari che reali. In quell'atto il **29** barone e la baronessa Schiros e le collegine Catalano, Tavolacci e Lampiasi dichiarano di avere tra di essi fatto un veridico ed esatto conto, tanto di tutti li generi consistenti in frumento, olio ed altro, quanto di diverse somme di danaro dalla Baronessa soccorsi in diverse volte al Collegio in sostegno di quelle collegine e delle somme erogate in acconci di case, corsi d'acqua, cultura di fondi ed in mercede del cappellano ordinario, e fanno ascendere tali somme ad onze 218.24.13 a cominciare dall'anno 1818 sino a tutto dicembre 1825. E poiché le somme dovute per tale periodo dalla Baronessa per censi dovuti al Collegio sono calcolate in onze 116.6 risulta un debito del Collegio a favore della Baronessa di onze 102.18.13 che le moniali si obbligano pagarle colli primi e principali introiti del Collegio.

E infine si stabilisce che *per la facile consecuzione e garantia di dette onze 102.18.13 come sopra dovute alla Baronessa detto Barone qual Deputato del Collegio e le moniali ordinano a tutti i debitori delle annue rendite, gabelloti, inquilini di 30 detto Collegio perché alla prima visione del detto atto debbano pagare alla Baronessa ciò che*

da ognuno di essi debitori si dovrà al Collegio per soddisfo delle dette onze 102.18.13. Per la quale sopradetta somma il Barone e le moniali pongono e surrogano la Baronessa nei loro diritti avverso tutte le persone per diritto obbligate.

Nessun cenno è fatto di rilasciate somme tranne del prezzo della cera somministrata dalla baronessa Schiros per uso della Chiesa del Collegio che graziosamente per sua devozione mette fuori conto. Adunque, stando all'atto citato del 13 marzo 1826, si potrebbe sfatare la decantata generosità della Baronessa, poiché essa del dippiù speso in otto anni dal 1818 a tutto il 1825 vuol essere rimborsata e garantita. E supponendo che in seguito essa non sia stata soddisfatta del suo credito, impietosa dalle necessità delle collegine, si avrebbe al certo la misura della sua generosità verso di esse, che sarebbe stata di circa 160 lire all'anno e non più, cifra che si ottiene dividendo per **31** otto la somma di onze 102.18.13.

Per conto mio, giacché si è in Mezzojuso affermato sempre che la baronessa Schiros fosse larga di aiuti al Collegio, io non oso di negarlo, anzi sono propenso a confermarlo, perché le testimonianze sono attendibili e la voce pubblica merita in questo caso molta fede. Né sono inclinato ad entrare in una discussione ingrata, quale sarebbe l'esaminare in quale misura fossero le sovvenzioni, dappoiché io mi sono sempre ispirato alla massima giusta e santa, secondo me, che bisogna professare la massima gratitudine per tutti coloro che fanno del bene senza sofisticare sulla quantità di esso, poiché di quello che uno vuol fare e può fare per gli altri, egli solo è giudice e nessun altro.

Del resto il fatto stesso che la baronessa Schiros apprestava al Collegio ogni genere di aiuti è prova dell'interessamento di essa per il pio Istituto, anche ammettendo che le

somministrazioni non fossero del tutto gratuite. Solamente non posso approvare che tanto essa, quanto il marito barone Schiros, usurpassero il titolo di **32** Fondatori che ad essi in verun modo compete, perché il fondatore, siccome abbiamo visto, è don Salvatore Battaglia.

Intanto nella corrispondenza colle autorità governative e in non pochi atti pubblici i coniugi Schiros si appropriavano il titolo di Fondatori e non ho mai trovato nei molti documenti, che ho consultati, che essi ricordassero l'opera del rispettivo padre e suocero⁷.

Fu certamente la vanità personale che loro suggeriva un tal linguaggio, ma essi nel tempo stesso mancavano assai di riguardo verso la memoria di don Salvatore, anzi commettevano addirittura una grave ingiustizia verso di quello.

A me però piace di essere più benigno che severo nei giudizi e, avendo meditato se tale usurpazione potesse giustificarsi in qualche modo, ho trovato che probabilmente furono indotti a ciò dal volere evitare che il Collegio fosse sotto la tutela dell'autorità governativa, per essere dispensati dall'obbligo di presentare **33** i bilanci e i conti, amando meglio di agire con completa indipendenza, avendo il barone Schiros una forte avversione al controllo del Consiglio degli ospizi, senza che né io, né altri sapesse spiegarselo. E la prova evidente di tale avversione si trova nel suo testamento del 7 giugno [ma maggio] 1835, dove prescrisse che in nessun modo il Consiglio degli ospizi dovrebbe avere ingerenza negli affari del Collegio, sotto pena di decadenza per parte del Collegio della istituzione di erede universale dei beni Schiros. [*Ed il medesimo dichiara di essere divenuto alla nomina del Collegio di Maria in suo erede e legatario uni-*

⁷ Collegio fondato da me e dalla mia diletta sposa: Testamento 7 maggio 1835.

versale per essere stato esentato dalla dipendenza del Consiglio degli ospizi, rimanendo soltanto sottoposto alla vigilanza dell'Arcivescovo di Palermo.] 34

Pare dunque che l'idea dominante del barone Schiros fosse quella di sottrarre sé ed il Collegio dalla tutela dell'autorità governativa, mentre accettava volentieri la dipendenza dall'Arcivescovo di Palermo. La qual cosa dimostra che gli uomini di quel tempo avevano poca fiducia nella giustizia dei governanti e molta ne avevano nelle autorità ecclesiastiche.

E' notevole però il fatto che don Angelo Franco nel suo testamento del 1781, fondar volendo il Collegio di Maria, non lo voleva soggetto alla potestà civile, né alla ecclesiastica, ma solamente dipendente da don Salvatore Garofalo e dai suoi eredi e successori. Ho detto notevole questo fatto avuto riguardo che il Franco era prete e non ebbe fiducia nemmeno all'Arcivescovo, dappoiché se il Governo, allora basato sulla feudalità, era capace di abusi e di prepotenze, non meno propensi ai soprusi ed alle violazioni della giustizia si mostravano le corti vescovili. 35

Ma tutto ciò non giustifica che don Calogero Schiros dovesse chiamarsi insieme con la moglie il fondatore del Collegio e che mai dovesse rinfrescare la memoria del suocero don Salvatore Battaglia, a cui si deve la fondazione del pio Istituto. Aggiungerò infine che l'avversione dello Schiros per l'autorità governativa non è per nulla spiegabile, perché egli fu sempre trattato col massimo riguardo, né esiste alcun documento da cui possa argomentarsi che egli o il Collegio abbia patito la minima molestia. Nel 1818 colla data del 26 novembre il Sottointendente di Termini lo aveva dispensato dall'obbligo di presentare lo stato discusso del Collegio.

Ho letto altresì una nota del Consiglio degli ospizi del

20 gennaio 1826, firmata Vassallo, Costanzo, Turrisi, nella quale si dichiara d'aver fiducia nella carità, zelo e beneficenza del Barone e della Baronessa e d'esser ben contenti della loro amministrazione.

E oltre a tali documenti altri se ne potrebbero addurre comprovanti che il Consiglio degli ospizi ebbe **36** sempre per lo Schiros la massima deferenza, approvando e tutto lodando tutto quello che egli faceva o asseriva. Financo gli concesse quanto egli chiese con la lettera del 18 novembre 1829 e cioè l'autorizzazione di potere impiegare le rendite dell'eredità di don Angelo Franco per il mantenimento di una moniale tessitrice, che fu Pietra Lampiasi di mastro Emilio. La qual cosa costituiva una aperta violazione del diritto dei consanguinei del sacerdote A. Franco, a beneficio dei quali le rendite doveano essere impiegate, mentre la Lampiasi non aveva alcun filo di parentela col pio testatore. [*E così lo Schiros che aveva violato prima la volontà del suocero don Salvatore col distruggere la Deputazione amministrativa ed altre disposizioni importanti contenute nel testamento del 1784, avute le rendite di don Angelo Franco, conferisce il godimento di esse a chi non vi avea nessun diritto.*]

Giudicato poi in sé stesso l'impianto dei telai nel Collegio fu un buon provvedimento, perché **37** dava impulso ad un indirizzo professionale che dovrebbe essere tenuto di mira anche ai nostri giorni, siccome avrò occasione di dimostrare, dappoiché non si è fatto tutto quando si è provveduto all'istruzione delle fanciulle, ma resta ancora un compito molto importante qual è quello di avviarle a qualche utile arte o mestiere per metterle in grado di procurarsi i mezzi per vivere onestamente.

Il barone Schiros ottenne l'autorizzazione per l'impianto dei telai il 12 febbraio 1830, che il Consiglio degli

ospizi apprese con piena soddisfazione, siccome leggesi nella nota predetta.

Contemporaneamente lo Schiros volgeva le sue cure al miglioramento dell'istruzione letteraria del Collegio, che sino a quel tempo era stata più di nome, che di fatto, perché non si imparava neanche a leggere e a scrivere, essendo ignoranti le moniali che animavano il Collegio.

Volendo adunque provvedere il pio Istituto d'una maestra abile e animati li fondatori barone **38** e baronessa Schiros di fervido zelo per veder crescere e migliorare la famiglia del Collegio rivolsero gli occhi sopra la giovane Anna Cuccia di Epifanio, che viveva da educanda nel Collegio di Maria di Baucina, e la fecero invitare per mezzo dei suoi genitori per venire ad abitare in quello di Mezzojuso per monacarsi e professarsi a spese dei fondatori e del Collegio conché la medesima dovesse farla da maestra.

Ed infatti il grazioso invito fu accettato dalla giovane Anna Cuccia ed essa, con l'atto del 15 febbraio 1830 rogato da notar Sebastiano Mamola e Chisesi, si obbligava di vivere e morire da monaca nel Collegio di Mezzojuso facendo da maestra tanto alle donzelle educande dimoranti nello stesso, quanto a quelle che quivi accorreranno, col far loro apprendere il leggere e lo scrivere secondo il metodo normale, e insegnar loro il ricamo, la costura e tutt'altro sarà utile e necessario per l'ottima riuscita delle donzelle, secondo permette l'abilità dell'Anna predetta.

Per avere ai nostri giorni i servizi che Anna Cuccia si accollava non basterebbe forse una retribuzione di £ 1.500. Essa invece prometteva di prestare l'opera sua di maestra elementare e di **39** maestra di lavori femminili, assegnando al Collegio per il proprio mantenimento i frutti ossia interessi del legato di onze 200 disposto a favore dei suoi di-

pendenti dal defunto suo zio Salvatore Cuccia inteso Turrazzu⁸, riserbando solamente per i minuti bisogni £ 25.50 annuali per disporre a suo piacere!

Il solo allettamento che si offriva alla giovane maestra era quello a cui sopra ho accennato, che le avrebbero fatto gratuitamente le spese tutte di monacazione e di professione che in Mezzojuso non sarebbero costate più di 200 lire! Nessuna collegina nei 100 anni da che esiste il Collegio di Maria in Mezzojuso ha sottoscritto un documento qual è l'atto citato del 15 febbraio 1830, che fosse una così preziosa prova della virtù e dell'abnegazione a cui la giovane Cuccia s'ispirava. Ella nel fior della giovinezza essendo a quel tempo di circa 22 anni⁹ di bella salute e di forme e modi piacevoli, d'ingegno pronto e vivace, versatissima **40** in ogni genere di lavori femminili, istruita nelle lettere, come non solevano essere le donne di allora, fa il sacrificio di tutta sé stessa per dedicarsi all'incremento della popolare istruzione, non richiedendo per sé che sole due lire e centesimi 12 al mese.

Con sì belli auspici entrava Anna Cuccia nel nostro Collegio e poco dopo, preso il velo monastico, mutò il suo nome in quello di Maria Maddalena. Felice lei se nel corso di tutta la sua vita avesse saputo conservarsi quale apparve nell'aprile degli anni suoi, resistendo alla bufera delle passioni, di quelle che in lei si accesero, e di quelle che contro di lei si scatenarono con formidabile violenza.

Per concorde affermazione di numerose persone, al giudizio delle quali si può prestar fede, l'opera della maestra Cuccia fu ritenuta per quei tempi assai feconda di buoni

⁸ Donazione del 13 gennaio 1813 1^a indizione presso notar Gaspare Maria Franco.

⁹ Fu battezzata nella Madrice Chiesa di S. Nicolò dei Greci il 3 giugno 1809 coi nomi di Gaetana Anna.

frutti. Con essa e per essa l'indirizzo del Collegio fu quasi rinnovato. Cominciò ad aversi dopo **41** circa 40 anni la scuola del leggere e dello scrivere, che fino allora era mancata, e comincia con la Cuccia a dissiparsi in Mezzojuso l'analfabetismo delle donne, prima di quel tempo assai raramente avviate a qualche istruzione per cura della famiglia. Pare intanto che della scuola elementare o normale, come allora si chiamava, non si giovassero che le sole ragazze di civile famiglia, perché le altre o la credevano disadatta alla loro condizione, o consideravano le lettere come corruttrici per le donne, secondo il popolare pregiudizio che invadeva tutta la Sicilia. Infatti io non ricordo di avere conosciuta in Mezzojuso, pur avendole cercate, alcuna donna del popolo che sapesse leggere e scrivere, se si fa eccezione.

Maggior profitto però si ritraeva dalle alunne nell'apprendimento dei lavori donneschi, verso i quali alla maestra Cuccia riusciva più facilmente ad interessare le alunne, le quali per natura sono più disposte ad occuparsi di nastri e di trine anziché **42** del sillabario e della tavola pitagorica.

Del resto è da considerare in quanto alla scuola del leggere e dello scrivere che essa non potea essere una scuola, quale oggi la vediamo, ordinata per classi tra loro omogenee. Non essendovi che una sola maestra, questa riuniva tutte le alunne interne ed esterne in una sola classe e le cose procedevano molto alla buona per non dire alla rinfusa, onde avveniva che un po' alla volta si annoiassero di tal guazzabuglio e la maestra e le allieve.

Con tutto ciò la giovane maestra suor Maria Maddalena Cuccia si vide presto circondata di simpatia e di ammirazione perché, avuto riguardo ai tempi che correvano, parve a tutti che essa avesse dato al Collegio un notevole impulso di progresso sì nella parte letteraria, come pure negli esercizi delle

arti donnesche. Questo almeno è il giudizio che dell'opera di lei ci danno **43** le superstiti allieve della medesima che ho curato di consultare, le quali confermano altresì l'opinione che il pubblico ebbe sull'operosità e zelo della Cuccia.

A questo punto mi pare opportuno di rilevare che il Municipio di Mezzojuso secondò col massimo interesse l'opera benefica che il Collegio si proponeva, e cioè l'educazione delle figlie del popolo, ed assegnò al Collegio un sussidio di onze 13 che poi elevò ad onze 20 per il mantenimento d'una maestra di lavoro, che fu suor Maria Tamburello.

Si afferma però che tale maestra non insegnasse che poche e rozze cose come il filare e il far la calza e qualche altro elementare esercizio. Ma certamente il sussidio del Comune è una prova di ammirevole sollecitudine della pubblica rappresentanza nel desiderare il miglioramento morale del paese e mi sembra una bella lezione per certi progressisti moderni che strillano ogni giorno contro le spese **44** obbligatorie per la pubblica istruzione, dimostrando colle loro querimonie che, se dipendesse da essi, lascerebbero il popolo nell'ignoranza e farebbero degradare nell'ozio i fanciulli che debbono fra non molto essere il sostegno della patria e le fanciulle sulle cui ginocchia poseranno fra non guari i destini della nazione. **45**

RICORSO

DEL

COLLEGIO DI MARIA DI MEZZOJUSO

(IN PROVINCIA DI PALERMO)

AL CONSIGLIO DI STATO



TORINO 1862

TIPOGRAFIA DEL DIRITTO DIRETTA DA CARLO BIANCHI
VIA PRIVATE, NUM. 3.

Capitolo IV

[Incremento del patrimonio del Collegio. Suor M. Pietra Lampiasi e la scuola di telaio. Indirizzo professionale e letterario. Suor M. Maddalena Cuccia. Sussidio annuale al Collegio fatto dal Comune.]

Incremento del patrimonio del Collegio

Abbiamo visto finora quale sia stata la vita morale del Collegio nei primi 40 anni della sua esistenza. Ora credo utile di fermarmi a discorrere della sua fortuna economica che fu superiore a qualunque più rosea previsione e confermò intanto quell'antica e sempre nuova sentenza che la riuscita nelle cose umane è tutta riposta nel cominciare, perché anche le opere che poi divennero grandissime ebbero spesso umili origini.

Il nostro Collegio come si è visto nacque con un'assegnazione di onze settantadue (£ 917.50). Ma la pia Istituzione sorta che fu ispirò al barone e alla baronessa Schiros il desiderio di sorreggerla e di svilupparla con incessanti soccorsi e largizioni. Vennero mano mano ad ingrossare il patrimonio le assegnazioni di Giuseppa Tavolacci di Nicolò, che fu detta poi suor Maria Beatrice, avvenuta nel 31 novembre 1796 XV indizione agli **46** atti di notar P. Franco, per non parlare di quella del 7 marzo 1794 agli atti stessi fatta da Giovanni Canzoneri per la figlia Santa, che fu assai povera cosa.

Più rilevante acquisto fece il Collegio con l'assegna-

zione fatta ad esso nel 1809 da Anna Lascari agli atti di notar Gaspare Maria Franco. Più tardi Salvatore Cuccia fu Spiridione, col suo testamento del 13 gennaio I indizione 1813 agli atti di notar Gaspare Maria Franco pubblicato il 9 settembre 1817 da detto notaro nel giorno dell'avvenuta morte del pio testatore, assegnava al Collegio onze 200 (£ 2.500) affinché coi frutti di tale somma fosse mantenuta una donzella nel Collegio medesimo, dovendosi impiegare il denaro nell'acquisto di beni o di una sicura rendita. Le onze ducento depositate il 13 gennaio 1813 dal Cuccia presso il reverendo sacerdote don Antonino Pennacchio furono da questi impiegate nel 10 di settembre 1813, come da atto presso lo stesso notaro don Gaspare Maria Franco.

Nel 26 luglio 1823 don Salvatore Garofalo, al quale siccome abbiamo visto il sacerdote Angelo Franco avea **47** legato i suoi beni per la fondazione d'un Collegio di rito greco, non essendo riuscito a dare esecuzione alla volontà del sacerdote Franco, ne donò ed assegnò l'intero patrimonio al Collegio di Maria che già esisteva, per atto pubblico presso notar Vincenzo Marchese e Lo Re di Palermo, col l'obbligo che sulle rendite di esso fossero mantenute nel pio Istituto tante donzelle per quante vi sarà capimento, scelte dalla famiglia Franco e da quella degli Schirò, consanguinee col detto sacerdote don Angelo e colla madre di lui che fu donna Caterina Schirò.

Di tali beni, che hanno un valore di più che 25.000 lire, il Collegio prese possesso dopo la morte del Garofalo avvenuta nel 21 di aprile 1828 in Palermo. L'inventario fu redatto nel 21 ottobre 1828 agli atti di notar Gioacchino Accardi di Palermo e l'accettazione di essi fu autorizzata col regio decreto firmato dal re Francesco I nel 7 agosto

1829 n. 2516 da Quisisana¹.

Nel 10 marzo 1829 il Principe di Mezzojuso don Francesco Corvino, per atto pubblico presso notar Sebastiano Mamola e Chisesi di Mezzojuso, faceva al Collegio la donazione di sei salme di frumento annue a lui dovute dalla baronessa Marianna Battaglia sul fondo **48** Perciata giusta l'atto del 10 settembre 1822 presso lo stesso notar Mamola. Volle il Principe che l'usufrutto di tale donazione fosse goduto sua vita durante dall'educanda Luchina Spinuso² una bella giovinetta venditrice ambulante di verdure che egli collocò nel Collegio ispirato da gentili e pietosi sentimenti, siccome apparve in tutti gli atti della sua vita.

Di tale donazione il cui valore è di circa £ 300 all'anno, fu anche autorizzata l'accettazione per decreto reale che porta la data del 30 settembre 1829 da Napoli.

Ed ora l'ordine dell'esposizione, a cui ho dato come si vede l'ordine cronologico, mi trae a parlare del testamento della baronessa Marianna Battaglia Schiros del 23 marzo 1831 presso notar Michele Tamaio di Palermo. [*In virtù di esso al Collegio fu fatto una dotazione di onze 45 (£ 573.75) per il mantenimento di tre maestre ed una sorella*]. **49** In virtù di tale testamento al Collegio furono dalla Baronessa assegnate onze 32 (£ [408]) per una messa quotidiana da celebrarsi nel Collegio dall'ordinario del Collegio; onze 45 (£ 573.75) per il mantenimento di tre maestre ed una sorella ed

¹ Con la data del 15 giugno 1828 il barone Schiros riferiva al Presidente del Consiglio degli ospizi di Palermo che prendeva provvisoriamente l'amministrazione dei beni di don Angelo Franco a norma delle disposizioni dell'ultimo disponente signor Garofalo, per così non essere ingoiati e malversati da mani aliene ed intanto attendo gli ordini del Consiglio.

² La Spinuso vive tuttora sotto il nome di suor Maria Francesca, che prese dal suo benefattore.

onze sei per l'esposizione del Divinissimo Sacramento Eucaristico da farsi ogni anno nella Chiesa del Collegio nei giorni 29, 30 e 31 di dicembre.

Prescrisse all'erede universale, che fu il marito, che per il soddisfo delle somme che ascendono complessivamente ad onze 83 (Lire 1.058.25) si dovesse fare dall'erede universale dal giorno della sua morte in poi l'assegnazione al Collegio di tanti beni immobili capaci a dare l'annuo fruttato per il soddisfo delli detti tre legati.

La Baronessa poi dichiarava di lasciare il diritto all'erede universale di ripetere o rilasciare le somme erogate o anticipate al Collegio, che dice essere state moltissime come pienamente si constata da pubbliche autentiche scritture, la cui riscossione **50** farebbe per la via di fatto terminare la esistenza del detto Collegio. La Baronessa volle a modo suo far pendere sul capo del Collegio una spada legata ad un sottil filo per impedire che le legittime autorità del Collegio o terze persone o i suoi parenti promuovessero qualunque litigio contro l'erede universale in riguardo al testamento del fu suo padre don Salvatore Battaglia. L'esecuzione stessa del legato di onze 45 per il mantenimento di tre maestre ed una sorella è lasciata all'arbitrio dell'erede universale, che potrà sospendere quante volte gli sarà promossa lite per la disposizione ed eredità del suo distinto genitore o per qualunque altro diritto e pretesa che crederanno esperire.

Come si vede tutta la preoccupazione della testatrice è questo di volere annullato il testamento paterno del 1784 in tutte le sue parti, perché tutto quanto il Collegio possiede è il risultato delle sue largizioni e del suo attaccamento alla pia Opera e non proveniente dalla munificenza **51** del suo diletteissimo genitore, il di cui lascito limitato alla somma di onze 26 e tari 25 annuali non sarebbe bastato all'acquisto

del semplice locale e molto meno sarebbe stato capace ad occorrere al giornaliero delle maestre.

C'è in tutto questo molta irriverenza verso la memoria del diletteissimo genitore, togliendogli per darla a sé stessa il titolo di fondatore del Collegio, che potrebbe parere l'effetto d'una grande vanità, ma c'è altresì una manifesta violazione della paterna volontà, distruggendo le quattro piazze franche a beneficio della famiglia Battaglia consacrate nel testamento del 1784 e quei legati di maritaggio che si dovevano costituire a favore della famiglia medesima, nel caso che si avverò che la baronessa donna Marianna fosse morta senza figli.

Né posso passare inosservata la dichiarazione che le rendite di don Salvatore Battaglia fossero di onze 26.25, mentre la stessa donna Marianna nell'atto di assegnazione del 23 giugno 1792 fatta al Collegio le aveva fatto ascendere ad onze 48.

Tutti questi pasticci e tutte queste **52** inesatte asserzioni mal si confanno coll'indole buona e gentile della testatrice. Bisogna scagionare della responsabilità di esse la pia donna, nella cui bocca furono messe certamente dai consulenti legali, che furono e saranno sempre in molti casi la peste dell'umana società. Per raggiungere un fine qualunque, essi passano di sopra a tutte le convenienze e sono financo capaci di mal provvedere alla buona fama dei loro clienti innanzi al tribunale della posterità.

Ma se pensabile potesse apparire il fine che si voleva conseguire, arrogandosi alla Baronessa il titolo di fondatrice per sottrarre il Collegio dalle noie della tutela del Consiglio degli ospizi³, non si può però giustificare in alcun modo il premeditato disegno di spogliare gli aventi diritto di quei benefici che i precedenti testamenti assicuravano ad essi. Ma intorno

³ Legge 20 maggio 1820.

a ciò avrò occasione di discorrere in altro capitolo. **53**

Evidentemente il testamento della Baronessa mirava ad assicurare al Collegio il possesso di tutto il di lei avere, perché la facoltà data al marito erede universale di potere dare esecuzione o meno alla sua ultima volontà non era che uno schermo per riparare l'eredità sua dalle pretese dei Battaglia.

Tra la baronessa e il barone Schiros l'accordo era completo a favore del Collegio al quale avevano ormai dedicate 40 anni di amoroze cure e somme di qualche rilievo.

Contribuiva altresì a questo disegno la mancanza di figli e il fatto che verso i parenti non erano da alcun vero vincolo di affetto attirati ma piuttosto da qualche avversione distratti. Cito a prova di ciò che nei loro testamenti non si riscontra la minima largizione a favore di alcun parente, mentre abbondanti sono i legati e le gratificazioni.

Seguitando dunque la narrazione dirò che l'anno 1835 suggellò la fortuna economica del Collegio. Certamente la scomparsa del barone Schiros, **54** mancato ai vivi il 15 giugno 1835, doveva essere per il Collegio argomento di lutto. Ma la natura colle sue imperiose leggi induce alla rassegnazione anche nelle più gravi calamità. Or la scomparsa del barone Schiros, seguita a quattro anni di distanza dalla morte della moglie, poteva destare la pietà nei cuori gentili che si commuovono nel dare un sempiterno addio anche ad un uomo vissuto come il barone 81 anno, ma il testamento del 7 maggio 1835, depositato agli atti del notar Michele Maria Tamaio di Palermo pubblicato il 17 di giugno 1835, assicurò al Collegio una vita prospera e rigogliosa, essendo stato il pio Istituto dichiarato erede e legatario universale della cospicua proprietà del compianto barone don Calogero Schiros, nella quale si comprendeva quella della moglie, di cui era stato l'erede universale siccome abbiamo visto.

Per determinare l'entità di tale generosa largizione non si può far capo agl'inventari eseguiti in Mezzojuso dai notari Mamola ed Accascina, **55** perché pare siasi fatto ogni sforzo per assottigliare il valore del patrimonio Schiros per le ragioni che mi propongo di esaminare in altro luogo. Or considerando che l'attuale rendita del Collegio è calcolata nei bilanci in Lire 26.000, se si unisce ad essa il valore del palazzo baronale, che forma la sede del pio Istituto, il cui prezzo non può essere inferiore a 30.000 lire, si avrà un capitale complessivo di Lire 550.000 appartenente alla pia Opera, dal quale non è lecito dedurre per gli altri lasciti e pei risparmi ottenuti più di £ 150.000. Laonde si può senza esagerazione di sorta attribuire al patrimonio dei coniugi Schiros un valore di circa 400.000 lire di lordo.

Nacquero in Mezzojuso, e furono ingranditi ed inveleniti dalla malevolenza, dei gravi sospetti che il danaro contante lasciato dal barone Schiros fosse stato in gran parte sottratto da ingorde mani.

A spiegare l'origine di tali sospetti giova riferire un brano del rapporto del Giudice circondariale di Mezzojuso fatta al regio Procuratore colla data del 19 giugno 1835 e che io ho riscontrato nell'Archivio di Stato di Palermo. **56** In esso si dà notizia, tra le altre cose, della pubblicazione del testamento esibito dal notaro don Michele Tamaio di Palermo. Nel corso del testamento si lesse: *Saranno consegnate da me due polizze una al sacerdote don Antonino Gebbia e l'altra alla signora Madre di detto Collegio, nelle quali sta scritto la somma che io possiedo ed il luogo ove esiste.* Lettosi il detto capitolo il sacerdote Gebbia levossi in piedi asserendo di non avere ricevuto tali polizze, a cui pure fece eco la signora superiora. Simil negativa fece allora sospettare che il danaro, il quale secondo si dice, deve

ascendere ad onze 30.000, non vuole palesarsi⁴.

Il Consiglio degli ospizi nel giorno 20 giugno 1835, esaminando un rapporto del Procuratore del Re dello stesso giorno, deliberò di darsi incarico al Sindaco e al 1° Eletto di assistere all'inventario e far tutte le indagini per venirsi a capo dello involamento del danaro, per indi intraprendersi le procedure che l'interesse della beneficenza potrà consigliare.

In conseguenza di tale decisione del Consiglio degli ospizi entra in scena il 1° Eletto, che era a quel tempo il notar Vito Criscione **57** e Valenza, che cominciò a dare prova di uno zelo che, pur mirando al bene del Collegio, era però condito di grande livore contro il sacerdote Gebbia e contro l'avvocato Fr. Paolo Tamaio esecutori testamentari del barone Schiros.

In un suo rapporto del 25 giugno 1835 all'Intendente Torrebruna, il Criscione, dopo aver dato la notizia che si erano apposti i suggelli, dice tra le altre cose: "In quanto al danaro poi hanno confessato il Gebbia e la superiora che altro non hanno trovato che onze 700 e rotti. E dovremo noi credere che il barone Schiros un uomo sì facoltoso non possedeva altro che onze 700? I quali affatto bastar non potevano per la sola pompa funebre e spese all'uopo necessarie.

La lettura del solo testamento basta a far conoscere il danaro lasciato dal detto defunto barone Schiros, che la gente di sano criterio tutta fa ascendere ad onze 40 mila. Del tutto, poi mi conferma in non voler né confessare né consegnare

⁴ Lo stesso giudice Tedeschi in una sua lettera del giugno 1835 di risposta all'Intendente Torrebruna dice che si sarebbe adoperato per lo rinvenimento del contante, che al dir di tutti ascende a circa onze 30.000, non già ad onze 700 per come ha dichiarato averne rinvenuto il sacerdote Antonino Gebbia qual uno esecutore testamentario.

né il Gebbia né la superiora le polizze che si dicono consegnate ai stessi”. **58** Conchiudeva il rapporto così: “La prevengo che il Sindaco è uomo di politica, il quale spera di far servizi ai detti Gebbia e superiora”.

Il Sindaco infatti, che era don Lorenzo Cavadi e Cacciatore, rispondeva per conto proprio all’Intendente in data 24 giugno ‘35 e gli dava contezza dell’essersi apposti i suggelli alla casa mortuaria del Barone secondo gli ordini ricevuti⁵.

Però con bel garbo e con una maestria che il Cavadi dovette imprestarsi da altri, espone nella sua lettera [che] l’inventario dei beni Schiros era cominciato sin dal giorno 21 per il ministero dei notari Mamola ed Accascina sulla istanza del sacerdote Gebbia e del dottor F. P. Tamaio esecutori testamentari e della superiora del Collegio e che già erasi fatta la descrizione del danaro contante⁶ rinvenuto e di tutto l’argento, l’oro, le gioie ed altri oggetti egualmente di valore e che già si era anche cominciata la descrizione degli oggetti di biancheria. Conchiude dicendo che “ora l’inventario è sospeso per l’apposizione dei suggelli superiormente ordinata”. **59**

Il Consiglio degli ospizi, ricevuto nel 25 giugno il rapporto del Sindaco ed un reclamo degli esecutori testamentari contro l’apposizione dei suggelli, deliberò nello stesso giorno 25 di scriversi al Sindaco che oramai si riteneva inutile insistere sull’apposizione dei suggelli dopo le notizie da lui fornite sul cominciamento dell’inventario. E invero lo scopo della messa dei suggelli era quello di preservare dai pericoli dell’involamento il danaro e gli oggetti preziosi. Ma fatto già l’inventario di tali oggetti non era più il caso di ri-

⁵ Gli ordini dell’Intendente Torrebruna furono dati con lettera 22 giugno 1835 n. 3274.

⁶ Il contante si fa ascendere ad onze 853,153.

correre ai suggelli che erano diventati puramente oziosi e se si vuole avevano anche del comico.

Ordinata nel 27 giugno con lettera prefettizia di n. 3384 la remozione dei suggelli il 1° Eletto Criscione montò su tutte le furie e scrisse all'Intendente in data 30 giugno, deplorando la revoca del primo deliberato e offrendo le dimissioni dall'incarico di assistere all'inventario economico.

Il notar Criscione inveisce contro **60** il sindaco Cavadi al quale affibbia la taccia di confidare agli esecutori testamentari tutti gli "andamenti a me ed a lui affidati. Difatti appena pervenne il di lei ordine per l'apposizione dei suggelli, fu egli sollecito darne segnatamente avviso al sacerdote Gebbia Antonino qual uno degli esecutori testamentari e questi, pria che il Giudice del circondario si fosse recato nella casa mortuaria di detto Barone, varie e clandestine operazioni prontamente eseguì in danno di detta eredità. Posto ciò vede bene che il Sindaco e gli esecutori testamentari agendo fra loro d'accordo e con mezzi clandestini non possono fare delle cose buone ed oneste".

Però con soddisfazione del 1° Eletto i suggelli non furono tolti perché si trovò dai nemici degli esecutori testamentari il mezzo per creare un imbarazzo legale facendo presentare l'opposizione di tal Salvatore Battaglia che si dichiarò interessato nell'apertasi successione di Schiros.

E non contento di ciò il 1° Eletto ricorse per conto proprio ad altro genere di molestie, ottenendo dal Giudice il sequestro di assicurazione per tutti quei beni facili ad essere involati per fatto di detti esecutori testamentari, deteriorati o in qualunque modo sottratti e non cessando d'insistere per la confezione dell'inventario giudiziario senza di che andrebbero **61** molto male gli affari di detta eredità! (vedi lettera del 1° Eletto all'Intendente 16 luglio 1835).

Di fronte a così vigorosi e gravi attacchi gli esecutori testamentari non potevano restare indifferenti. Anch'essi sono costretti a entrare nel campo dei pettegolezzi e delle offese.

L'avvocato F. P. Tamaio infatti il 10 di luglio si rivolse all'Intendente di Palermo per scagionarsi dalle accuse mosse contro di lui per reclamare la cessazione delle molestie che riceveva il Collegio dal giudice Tedeschi e dal 1° Eletto notar Criscione, invocando l'esecuzione del deliberato 27 giugno 1835 del Consiglio degli ospizi che autorizzava il proseguimento dell'iniziato inventario.

Afferma il Tamaio nel ricorso predetto che il giudice Tedeschi propendeva per ragioni di lucro a far eseguire l'inventario giudiziario, mentre il 1° Eletto notar Criscione aveva giurato d'intorbidare l'eredità per non essere stato da lui eletto notaio per l'inventario siccome pretendeva, cosa che egli il Tamaio non aveva creduto di fare per averlo difeso e liberato come reo di falsità.

E dopo il reclamo del 10 luglio un altro ne avanzò il Tamaio **62** nel giorno 13 luglio nel quale nuovamente si duole e del giudice Tedeschi e del 1° Eletto "il fabbro di tutte queste operazioni".

Ma il notar Criscione incalza con grande instancabilità tutti e, profittando dell'occasione che l'avvocato Tamaio aveva nominato suo procuratore don Francesco Castelli, se la prende anche con questo e chiama il proprio malversatore dal Comune nella sua qualità di Sindaco.

Vedendo falliti i precedenti tentativi tentò una nuova via. Con sua lettera del 18 luglio '35 si rivolse all'Intendente pregandolo "per disimpegno del proprio dovere e generazione di sua coscienza a voler disporre la destituzione del sacerdote Gebbia da amministratore del Collegio o che almeno vengano accompagnate a lui altre persone di probità e di

pubblica opinione presso di cui gl'interessi ereditari venghino assicurati...non potendo il tutto dipendere dal capriccio di un solo". E finisce la lettera con una speciosa avvertenza, che richiama alla mente un mondo di riflessioni. "L'attuale Sindaco avendomi lasciato solo in questo imbarazzo per essersi intieramente attaccato al sacerdote Gebbia non potrebbe esser incaricato per **63** far parte di questa Amministrazione".

Ma il Tamaio, non ne potendo più, scrisse a nome suo e del sacerdote Gebbia una efficace lettera il 22 luglio all'Intendente nella quale rinnova le lagnanze contro il 1° Eletto pei sequestri fatti in numero di circa 70. Desidera evitate spese e liti a danno dell'eredità, dice di non pretendere che la fiducia sia riposta in lui, si contenta che l'abbia il ° Eletto e che costui riscuota e venda e faccia tutto; conchiude: "Eccellenza se non si vogliono gli esecutori testamentari, se queste persone sono il segnale della discordia sono pronti a rinunciare e consegnare li poteri alle persone da V. E. designande".

E dopo, per ordine del Consiglio degli ospizi, furono tolti i sequestri ed eseguite le altre disposizioni emanate il 27 giugno '35. Ciò avveniva nel 22 di luglio '35 e così dopo un mese finiva l'odioso dibattito in cui per misere gare d'interessi furono lanciate dall'una e dall'altra parte amare parole e gravissime accuse. **64**

Ma le 30.000 onze che al dir del 1° Eletto si doveano trovare nella casa mortuaria in moneta contante, non si rinvennero, né le minacciate procedure giudiziarie ebbero luogo. Il pubblico di Mezzojuso però non ebbe mai l'ombra del sospetto contro la integrità del sacerdote Gebbia Antonino, la cui probità e rettitudine fu da tutti sempre affermata e con sincere parole lodata. Egli non ebbe dunque che un solo detrattore: il 1° Eletto del tempo il notar V. Criscione e nessun altro mai.

Però non si può negare che fu irregolare l'andamento degli esecutori testamentari perché, morto il barone Schiros, non furono apposti i legali suggelli alla di lui casa mortuaria in Mezzojuso, si cominciò il privato inventario dagli esecutori con enunciarsi che furono rimossi i suggelli dalla porta d'ingresso di detta casa, senza esprimersi da chi erano stati apposti e come, e senza indicarsi di essere stati verificati e non essersi scoperto alcuna alterazione. **65** L'esatta diligenza degli esecutori testamentari esigeva che anche nella casa di Palermo si dovevano apporre i suggelli, mentre si rintracciavano i danari, e non bastava il credere che vi erano pochi mobili insignificanti, dei quali si fece un notamento semplice contestato da un domestico.

Questo che ho riferito fu il giudizio del Consiglio degli ospizi emanato il 10 luglio 1835 sulla condotta dei signori Gebbia e Tamaio e pare che il ragionamento non faccia una grinza. Ma d'altro è da riflettere che, avendo il barone Schiros espresso nel suo testamento la ferma volontà che il Collegio fosse esentato dalla dipendenza del Consiglio degli ospizi, avranno creduto gli amministratori che essi potevano procedere senza tener dietro a tutte quelle necessarie formalità legali e regolamentari che per una istituzione di beneficenza erano imprescindibili, regolandosi come se si **66** trattasse di un patrimonio proprio delle collegine e su cui la pubblica autorità non avesse nulla da vedere.

E potrebbe anche darsi che una parte del contante fosse stato non dichiarato, non già col sinistro scopo di rubarlo, ma per tenerlo a disposizione per i molti bisogni che potevano sorgere, sia per il passaggio nel nuovo locale, sia per qualche probabile causa e sia ancora per assottigliare, come ho detto altrove e spiegherò appresso, il patrimonio del barone Schiros. Me è evidente che non potevano avere ragione

né il giudice Tedeschi, né il 1° Eletto Criscione nel ritenere che il contante fosse di 30.000 onze, perché non sembra ragionevole che il Barone potesse possedere un capitale così sproporzionato alla sua sostanza, la quale si era raggranellata coi frequenti acquisti che il Barone e la Baronssa avevano fatto durante la loro vita, siccome risulta dagli atti pubblici di **67** notar Paolino Franco, notar Gaspare Maria Franco e notar Sebastiano Mamola e Chisesi.

Potrei anche aggiungere che la baronessa Battaglia Schiros, se avesse saputo che il marito era così danaroso, non gli avrebbe nel testamento del 1831 assegnato due anni di tempo per l'esecuzione dei legati da lei disposti. Ma intorno a ciò mi pare di avere discorso forse un po' troppo e passo oltre colla mia narrazione. **68**

Capitolo V

[Il testamento del barone Calogero Schiros e le controversie che sorsero da esso. La legge 20 maggio 1820 e le istruzioni del 21 luglio 1834. Esenzione fatta al barone Schiros di presentare lo stato discusso essendo egli uno dei fondatori del Collegio 23 marzo 1831. Testamento del barone Schiros del 7 maggio 1835. Morte del barone Schiros 15 giugno 1835. Patronato elettivo. Approvazione sovrana del 18 settembre 1841. Conseguenza di tale sovrana approvazione.]

Il testamento del barone Schiros. Le controversie che sorsero da esso. Approvazione sovrana del 1841.

Il barone don Calogero Schiros col suo testamento del 7 maggio 1835 presso notar Michele Tamaio di Palermo istituiva, siccome precedentemente ho detto, suo erede e legatario universale il Collegio di Maria del Comune di Mezzojuso sotto titolo di S. Francesco fondato, com'egli dice, da lui e dalla sua diletta sposa e ciò con la più piena ed assoluta libertà di godere della proprietà ed usufrutti dei beni sotto le infrascritte leggi e condizioni e prerogative. Soggiunge subito di essere divenuto alla nomina del predetto Collegio di Maria in suo erede e legatario universale per essere stato esentato dalla dipendenza del Consiglio degli ospizi, rimanendo soltanto sottoposto alla vigilanza dell'Arcivescovo di Palermo e voleva espressamente che fosse esentato dalla dipendenza del Consiglio

degli ospizi, che rappresentava a quel tempo l'autorità tutoria delle istituzioni di pubblica beneficenza secondo le Istruzioni del 1820.

Secondo lui l'amministratore da lui destinato, che fu il sacerdote Antonino Gebbia, e quello che sarebbe prescelto per l'avvenire, non doveva dar conto dell'amministrazione alle autorità laicali, ma presentare ogni anno i conti all'Arcivescovo di Palermo e da quello riportare l'approvazione.

Proibiva altresì la censualizzazione dei beni lasciati al Collegio. *E siccome può avvenire che il Collegio o qualunque autorità civile 69 permetta la minima ingerenza del Consiglio degli ospizi, o che si disponga commutamento di volontà o immutazione dell'oggetto cui il legato è destinato, o che si permetta o si esegua la censualizzazione dei beni da me vietata, in ognuno di questi casi dichiaro decaduto suddetto Collegio dal godimento a titolo ereditario dei suddetti beni, ed il suddetto legato a titolo universale si debba intendere come non scritto, ed in questo caso l'amministratore, che sarà da me prescelto destinato per amministrare suddetto legato a titolo universale, dovrà sul momento e senza strepito e forma di giudizio, ma soltanto con la via di fatto, destinare suddetti beni e i frutti degli stessi nella formazione di un Monte che direttamente nomo ed eligo in mio erede e legatario universale, stante che il suddetto Collegio non può e non vuole essere erede operando in modo opposto alla mia volontà.*

Quale Monte dovrà formarsi nel Comune di Mezzojuso 70 all'oggetto di prestare denaro mediante oro, argento e roba nel modo stesso e sotto le forme, leggi, amministrazione e dipendenza per come trovasi disposto pel Monte di Palermo, meno che degli interessi, che devono essere regolati ai termini della Bolla pontificia, che permise in Sicilia

la formazione di suddetto Monte. Lo stesso resterà affidato alla protezione munificenza di S. A. R. il Luogotenente generale di Sicilia o di chi ne farà le veci, vietando qualunque ingerenza per parte degli amministratori comunali, come Sindaci, Eletti, Decurionati o altro, ed esclusa sempre la sorveglianza e giurisdizione del Consiglio degli ospizi, nel modo stesso come è stato disposto per il Monte di Palermo, che dipende direttamente dal Governo, imponendo l'obbligo all'amministratore, verificata la mia morte, di ottenere dal Governo le disposizioni analoghe tanto pel Collegio, che pel Monte da stabilirsi in sua vece. 71

Giova subito di rilevare che la clausola della decadenza apposta dallo Schiros era contraria alle leggi allora vigenti, che inculcavano per le istituzioni di beneficenza la vigilanza del Consiglio degli ospizi, che egli voleva esclusa. Era quindi una condizione di per sé stessa nulla ai sensi dello articolo 816 delle leggi civili delle Due Sicilie che ha riscontro coll'articolo 842 del Codice del nostro Regno, che dichiarano per non apposte nel testamento le condizioni contrarie alle leggi.

Seguitando il suo testamento il barone Schiros stabilisce nei seguenti termini il numero delle maestre e delle sorelle da mantenersi nel Collegio. *Dichiaro che è mia espressa volontà che le moniali maestre e sorelle che dovranno comorare in detto Collegio a spese della mia eredità, non che di quella di mia moglie e del sacerdote don Angelo Franco dovranno essere in tutto al numero di dieci, perciò voglio che oltre la superiora, le numero sei maestre e le due sorelle, che sono attualmente dimoranti in esso Collegio, che sono 72 mantenute in quanto a tre maestre ed una sorella sulli beni ereditarii della difonta mia moglie, giusta il consiglio della medesima datemi nel suo testamento, altre tre maestre compresa la superiora ed una sorella sulli miei beni, ed*

un'altra maestra colla mezza dote sulli beni ereditari del detto di Franco, un'altra maestra di età anziana e di ottimi costumi, dovrà dietro la mia morte richiamarsi da qualche altro Collegio di Maria di altro Comune, la qual dovrà entrare nel mio Collegio e mantenersi interamente a spese della mia eredità. La medesima funzionerà da maestra di spirito e servirà di aiuto e sollievo all'attuale superiora che trovasi mal condotta in salute e ciò dovrà aver luogo, quante volte non sarà stato da me sudetto testatore eseguito nel tempo di mia vita.

Dopo di avere stabilite le norme per l'elezione della superiora e determinati gli obblighi delle maestre stabilisce **73** quanto segue: *Inoltre voglio che sulli frutti della mia eredità oltre del di sopra determinato numero di persone si dovesero mantenere in detto Collegio numero due donzelle da scegliersi tra le nate ed abitanti solamente nel detto Comune di Mezzojuso, che siano veramente povere, di qualunque cetò, e che fossero pervenute all'anno undecimo della loro età, e quindi sarà obbligo dell'anzidetto Collegio alimentarle, vestirle e somministrarle tutto ciò di cui abbisognassero nell'ugual modo come sono trattate le moniali, compreso il medico, medicamenti ed altro.*

Stabilite poi le norme per l'ammissione delle due donzelle povere in Collegio, prescrive che si accordi la preferenza per tali due posti gratuiti alle consanguinee sue o della sua diletta moglie, se siano veramente povere ed orfane e non abbiano parenti di qualunque grado che possano alimentarle o fare le spese per mantenerle in Collegio, dovendo **74** in questo caso essere escluse, raccomandando all'amministratore di opporsi e non permettere che fossero escluse le donzelle veramente povere, sotto l'inefficace titolo di consanguineità, senza essere povere, mentre la qua-

lità di consanguinea deve soltanto operare nella eguaglianza di povertà.

Nelle disposizioni che ho riferite nella loro integrità è tutta riposta la pia Istituzione del barone don Calogero Schiros. Tutto il resto del suo testamento contiene una lunga serie di disposizioni di carattere privato, che non hanno importanza di sorta per questa narrazione. Sono bensì interessanti a conoscersi tutte le norme di amministrazione e le interne regole, che egli impose per il governo della pia Opera. Ma di un tale esame io dovrò occupare in altro luogo, che non è questo.

Se il barone Schiros fosse stato un uomo in cui l'altezza della mente fosse stata pari alla generosità dei suoi sentimenti, avrebbe coordinata **75** l'opera sua con quella di don Salvatore Battaglia, che egli finge d'ignorare. In tutto il suo testamento il nome del suocero non è mai ricordato e il Collegio nato il 20 aprile 1793 non esiste affatto per lui, sicché parrebbe come se egli, pur non dicendolo, volesse fondare un Collegio dentro un altro. Questo a me sembra poco serio, ma considerando che il fabbro di tale testamento fu l'avvocato Francesco P. Tamaio uomo di qualche valore, dovrei ammettere che ci saranno stati dei reconditi fini per seguire una tal via. Reconditi fino ad un certo punto, mentre si vede chiaramente che il Tamaio, nominato Protettore *ad vitam* del pio Istituto, voleva assidersi sopra un ente autonomo, tentando di sfuggire la tutela governativa, mentre d'altro canto rifulge chiara l'idea di sottrarre alla famiglia dei Battaglia quella parte del patrimonio di donna Marianna Schiros, che doveva essere destinata ai legati di maritaggio, giusta il testamento di don Salvatore Battaglia del 1784. **76**

Si cercava inoltre e si riuscì di fare scomparire la Commissione amministrativa istituita da don Salvatore Battaglia nelle persone del Principe di Mezzojuso, dell'Arciprete e del vica-

rio di rito latino per sostituirvi una nuova forma di governo, con a capo il sacerdote Gebbia¹. E si voleva infine tutto per il Barone e per la moglie il titolo di fondatori del Collegio.

Tutte queste mire interessate e ambiziose fecero dimenticare al barone Schiros che un Collegio c'era, del quale egli e la moglie non potevano essere che principali e generosi benefattori e che si dovevano mettere in relazione le nuove laute risorse con quelle più modeste che già si avevano. [*Salta subito agli occhi di chiunque la seguente difficoltà: Dice il barone Schiros essere sua espressa volontà che le monia...*]

Ad ogni modo giacché così volle fare, così sia. Vuol dire che il testamento Battaglia rimane nella sua integrità in tutto quello in cui non subì innovazione e 77 vedremo appresso quali conseguenze si debbano trarre a favore delle famiglie interessate alla esecuzione di esso.

Per ora mi fermerò a discorrere sulla pia Opera Schiros asserendo anzitutto che i posti da lui fondati nel Collegio sopra i suoi beni sono sette in tutto, e cioè per 4 maestre, una sorella e due donzelle povere. Dice il Barone nel testamento che *tre maestre ed una sorella che sono attualmente dimoranti in esso Collegio sono mantenute sulli miei beni*. Si vede da ciò che nel fatto il Barone aveva già durante vita istituito i quattro posti, dei quali parla e pei quali corrispondeva un dato assegno. Ciò non risulta da atti pubblici ma si sa per esempio che la superiora suor Maria Calogera Catalano era mantenuta in Collegio da lui, dal quale assunse il nome di Calogera in segno di riconoscenza.

Adunque i nuovi posti che istituiva col testamento del 7

¹ Alcuni opinano che il barone Schiros che era greco albanese avesse voluto fare scomparire una commissione nella quale entravano di diritto l'Arciprete e il vicario di rito latino.

maggio 1835 sono soltanto tre, e cioè per mantenersi una nuova maestra che dovrà farla da maestra **78** di spirito e due donzelle povere.

Il nuovo onere imposto ai suoi beni non supera per tali tre posti la somma di £ 600 alle quali si debbono aggiungere le onze 30 per la messa quotidiana e si avrebbe un onere totale di circa £ 1.000, oltre quello che sosteneva durante la sua vita.

E' evidente che i nuovi pesi imposti al suo patrimonio erano di molto inferiori a quelli che poteva sostenere. Si aggiunga che, colla morte dell'avvocato Tamaio e del cherico Calogero Cuccia, il Collegio avrebbe avuto un nuovo cespite di onze 36 che formavano le due assegnazioni di onze 24 fatte al primo e di onze 12 al secondo².

Sorge dunque spontanea la domanda. Che cosa si sarebbe dovuto fare delle maggiori rendite dell'eredità Schiros, tolte quelle occorrenti per il soddisfo dei legati istituiti?

Il testamento non determina nulla in proposito, né da esso si può desumere alcun lume per risolvere il quesito che è di una capitale importanza per il buon uso della pubblica beneficenza. **79**

Il Municipio di Mezzojuso sollecito al bene pubblico si propose, appena verificata la morte del barone Schiros, di trovare il modo onde dare un più proficuo sviluppo al patrimonio della pubblica beneficenza. E poiché il barone Schiros aveva anche vagheggiato l'istituzione di un Monte di prestiti, si pensò che insieme col Collegio l'altra pia Opera potesse svilupparsi assegnando ad essa quella parte delle rendite dell'eredità Schiros, che si potevano ritenere esuberanti.

² Vitalizi assegnati dal barone Schiros nel suo testamento: Tamaio onze 24, Calogero Cuccia onze 12, Francesca Reres serva onze 6, suor Maria Calogera Catalano onze 4. Totale onze 46. Nel quadro sorge un vitalizio per don Antonino Buccola di onze 6.

In questo senso cominciò nel luglio 1835 una viva e lo-devole agitazione, che ebbe per sostenitori molti ragguardevoli cittadini, tra i quali è degno di particolare menzione il dottor don Giorgio Battaglia, al quale rimase per questo la taccia di nemico del Collegio, né in appresso furono altri-menti chiamati tutti coloro che invocarono qualche utile ri-forma del pio Istituto.

Non è esatto, come ho letto in due memorie a stampa del 1857 e del 1869, che fosse Sindaco nel 1835 don Giorgio Battaglia, che lo fu dal 1° gennaio '37 in poi, come non ap-pare ragionevole **80** che dovesse passare per nemico del Collegio colui che reputava conveniente di dare alla pub-blica beneficenza una destinazione più proficua alla gene-ralità degli abitanti.

Appena gli amministratori, o per meglio dire gli esecutori testamentari del barone Schiros, ebbero sentore dell'agita-zione che mirava a far sorgere il Monte di prestiti colle ren-dite esuberanti ai bisogni del Collegio, si cercò di paralizzarla coll'impedire la convocazione del Consiglio co-munale, dove si voleva e si doveva trattare la cosa. E poiché il Sindaco d'allora era don Lorenzo Cavadi sperarono di riu-scirvi, perché quell'uomo in fondo onesto, era però senza fibra e senza sagacia.

Il poverino si schermì quanto poté, ma ad un certo punto vedendosi incalzato dalle sollecitazioni dei consiglieri, che insistevano per la convocazione del Consiglio con la data del 19 luglio 1835, si rivolse all'Intendente con **81** una lettera ri-serbata, che altri compose ed egli sottoscrisse alla cieca³.

Comincia dall'espone che si era da alquanti giorni voluto mettere in campo la pretesa di stabilirsi sull'eredità Schiros,

³ Si può ragionevolmente credere che l'autore di quella lettera fosse il dottor Castelli.

oltre il Collegio, un Monte di Pietà e “si vuol forzare, egli dice, me come Sindaco a convocare il Decurionato a questo fine essendosi fatto borro della deliberazione voluta in carta volante.

Io ho considerato che la mente di un testatore non può, né invertirsi né modificarsi, come alcuni fra i decurioni pretendono, sembrandomi ciò estraneo alle nostre facoltà. Dippiù ho notato che questo spirito di innovazione sotto l'apparenza di bene pubblico ha fini molto sinistri (!) come ho rilevato dalla deliberazione e che potrebbero recare danno a persone intemerate chiamate dal testatore ad eseguire la sua volontà. E finalmente veggo in questo uno spirito di parte cotanto esteso e cotanto insinuante, quanto non saprei, durandosi in questi termini **82** quali idee potrebbero nascerne nel pubblico. Io ho cercato di oppormi a simili impudenze (!) ma veggo, che non basto da me solo; anzi ne ho riportato la solita taccia di chi si oppone ad un preteso pubblico bene, di chi favorisce gli usurai e concentra un'eredità in poche mani.

Mi è parso pertanto di manifestare il tutto all'E. V. onde mi garantisse in questa bisogna e procurasse impedire se sia possibile questa pubblica agitazione mossa da pochi, ai quali avrei io condisceso, qualora il pubblico bene che portano innanzi, ed a cui anch'io miro, sarebbe stato proposto con mezzi regolari e legittimi”.

Il Consiglio degli ospizi rispose per mezzo dell'Intendente che “ai termini dell'articolo 98 del regio decreto 11 ottobre 1817 il Decurionato può deliberare a proporzione d'ogni decurione su tutti gli affari di pubblica utilità del Comune e può proporli all'autorità superiore. E qualora avvenga che sulla proposizione di uno o più **83** decurioni il Corpo rappresentativo voglia deliberare sulla creazione del Monte di pietà sull'eredità Schiros oltre il Collegio di

Maria, non potrà il Sindaco impedirlo, ma sarà poi all'autorità superiore il conoscerne la regolarità e del Governo il provvedervi. Questa disposizione si comunichi anche al 1° Eletto per sua intelligenza”.

Tolto così l'ostacolo e venuto meno al sindaco Cavadi l'appoggio dell'Intendente invocato e sperato, il Consiglio comunale fu convocato per trattare la proposta sull'erezione del Monte di pietà e si riunì nel giorno 2 di agosto del 1835 sotto la presidenza dello stesso Cavadi. Il Decurionato, o come oggi si dice Consiglio comunale, comincia dal dichiarare di tener presenti le vive e giuste istanze e i reclami della popolazione, *[la quale dichiarazione è una nobile testimonianza dell'interessamento che allora il pubblico di Mezzojuso spiegava per il bene generale, mentre ai nostri giorni che nessuno pensa il che prova che allora maggiore era il progresso]*. **84** Il Decurionato poi esaminando il testamento del barone Schiros riconosce superflua e senza oggetto non solo la voluta traslocazione del Collegio nella casa abitata da lui, ma ben anco la costruzione della nuova Chiesa ed altro abbisognevole, la cui spesa a un di presso dovrà ascendere ad onze 6.000, mentre basterebbe questo solo risparmio per stabilirsi comodamente il Monte di pietà.

Dimostra il Decurionato i vantaggi di una tale istituzione per il benessere della popolazione e, considerato che la proprietà fondiaria lasciata dal barone Schiros ascende ad onze 15.000 per come è pubblica voce, oltre ad una rilevante quantità di danaro contante, ne deduce che “con detta pingue eredità si potrebbe facilmente provvedere tanto all'ingrandimento del Collegio per mantenere il numero delle moniali che il testatore prescrisse le quali non si riducono che a due dippiù di quelle che attualmente vi esistono, quanto al vantaggioso ed utile Monte”.

Per tali riflessi il Decurionato ha conchiuso di pregare S. E. l'Intendente (Prefetto) di questa Valle (Provincia) "acciò lo stesso si benigni umiliare la presente deliberazione al Governo, affinché il medesimo si degni accogliere le umili preghiere del Decurionato rappresentante l'intera popolazione di questo Comune che, laddove sarà per ordinare che detta eredità conferita fosse al cennato Collegio, **85** in questo caso si prelevassero onze 6.000 all'incirca per così assegnarsi in dote per lo stabilimento del cotanto utile e necessario Monte di prestito, il quale arrecherà non poco vantaggio a questa popolazione, la quale per le attuali circostanze trovasi in uno stato assai deplorabile".

Sottoscrissero quella deliberazione il sindaco Lorenzo Cavadi e i decurioni Barone Giuseppe, Antonino Sirchia, Ignazio Romano, Pietro Buccola, Giuseppe Ferdinando Franco, Giuseppe Meli, Giuseppe De Lisi, Francesco Gattuso e Luca Pravatà segretario. Ne riferisco i nomi a titolo d'onore, perché meritano di essere ricordati come quelli che presero una lodevole iniziativa nel pubblico interesse [*e nella speranza che nei posteri nasca il desiderio di imitarli. Ma presa la deliberazione il sindaco Cavadi non volle trasmetterla all'Intendente e la rimise invece il 7 agosto '35 il segretario del Decurionato sig. Luca Pravatà, la qual cosa era allora come sarebbe oggi, irregolare: L'Intendente con lettera del 26 agosto ordinò al sindaco Cavadi che adempisse all'obbligo di legge e vi aggiunse perentorie minacce*].

Il sindaco Cavadi non volle rimettere all'Intendente la presa deliberazione. Ma minacciato da provvedimenti di rigore obbedì e scrisse all'Intendente una lettera di giustificazione, che contiene delle umoristiche menzogne. "V. Eccellenza, egli scrisse, si duole della mia condotta per il Monte di prestito. Io su di ciò le dico che fu tutta opera mia

di portare a fine tale beneficenza, per motivo che di n. otto decurioni cinque erano favorevoli dell'eredità del barone Schiros e tre per la Comune, ed io avendo fatto una lunga parlata in detto Decurionato hanno approvato pronto" (!)

Lo stile della lettera rivela appieno di quali mezzi oratori disponesse il sindaco Cavadi, mentre la lettera di lui del 19 luglio superiormente riprodotta messa a confronto con questa che è degli ultimi di agosto ci dà la misura della attendibilità delle sue asserzioni.

Il Consiglio degli ospizi trovò ragionevole la proposta del Decurionato e deliberò di rassegnarla al Governo e così fu fatto con un rapporto dell'Intendente che porta la data del 1° ottobre di quell'anno.

Ma gli esecutori testatori e principalmente l'avvocato Tamaio opposero vigorosa resistenza sotto l'abusato pretesto che si veniva a violare la volontà del testatore, mentre il concetto dominante era quello di rispettarla religiosamente e dare nel tempo stesso un'utile destinazione a quella parte del patrimonio Schiros, che si riteneva superflua oltre il mantenimento del Collegio di Maria, nel modo onde il testatore l'aveva ordinato. **86**

Il Governo, con Ministeriale del 23 novembre di quell'anno firmata dal duca Sammartino, prescrisse che, prima di dare un provvedimento sulla deliberazione del Decurionato, era necessario esaminare se l'eredità del barone Schiros offriva i mezzi per il mantenimento del Collegio nelle forme volute dal testatore e per la creazione del nuovo Istituto di prestito vagheggiato dal Comune.

L'Intendenza di Palermo con lodevole sollecitudine cercò di avere gli elementi necessari per un tale esame dagli amministratori del Collegio, ma essi si schermivano in tutti i modi finché poterono, perché il temporeggiare fu sempre il presidio

degli uomini di mala volontà. Ma incalzati ed anche minacciati presentarono nel 4 di febbraio 1836 un bilancio redatto assai stupidamente dal quale appariva che le rendite proprie del Collegio erano di onze 206.20.16 mentre pei bisogni di esso ordinato secondo le disposizioni dei coniugi Schiros, occorrevano onze 387.7.4 di spesa e cioè un supplemento di rendita di onze 180.16.8 da doversi ripetere sulla eredità Schiros.

Or tra le rendite del Collegio non dovevano al certo figurare quelle **87** di don Angelo Franco calcolate in onze 48.15.4, né quelle dell'eredità di Salvatore Cuccia in onze 12, perché appartenenti a private famiglie, e nemmeno quelle delle moniali Lascari, Canzoneri, Tavolacci, Lampiasi, Bellone e Buccola, perché tali introiti formavano il patrimonio destinato al mantenimento delle stesse.

Sicché mentre da un canto cercavano gli amministratori di portare ad una cifra un poco più alta il fabbisogno del Collegio, dall'altro mettevano tra le rendite dello stesso quelle che non dovevano trovarvi posto. Nel che si vede che l'ignoranza nuoce sempre, e più ancora quando si vuol essere un po' maliziosi. Posso aggiungere che le stesse onze 60 provenienti dall'assegnazione del 1792 dovevano considerarsi destinate ai fini voluti da don Salvatore Battaglia nel suo testamento del 1784 e quindi non potevano comprendersi nell'introito che dovea essere a discarico di una parte dei nuovi oneri imposti dal barone Schiros, ai quali si dovea far fronte col reddito della di lui eredità.

E infine non c'entravano affatto nella parte attiva di quel bilancio le onze 19.5 assegnate dal Comune **88** come temporaneo sussidio al Collegio, che sarebbero cessate appena le condizioni di esso sarebbero divenute floride o almeno sufficienti a provvedere ai bisogni suoi.

Quel bilancio adunque conteneva anzitutto la violazione

dei precedenti testamenti e mi fa l'impressione di un misero documento dell'ignoranza massima di ogni diritto e di ogni dovere, che suol anche acquistare le parvenze della più grossolana perfidia, perché alla fin dei conti la scienza del tuo e del mio non è né astrusa, né lunga ad imparare.

Ad ogni modo il dibattito si fondò sul se al Collegio fossero necessarie le onze 180.16.8 richieste dagli Amministratori per mantenerlo com'essi dicevano con quel decoro, col quale finora è stato mantenuto.

L'Intendenza sudò a trovare larghi risparmi riducendo il fabbisogno del Collegio ad onze 76.26.8, mentre il Decurionato lo ridusse ad onze 36.14.11, perché riconobbe che l'introito si potesse elevare ad onze 241.2.12.

Fu una discussione assai **89** misera quella che si agitò a quel tempo, perché le grandi questioni si riferivano al soldo del medico, se dovesse essere di onze sei all'anno o di quattro o di due, e se al salassatore del Collegio dovessero assegnarsi onze due annue, ovvero onza 1.10, nel che è da notare a titolo di curiosità che la differenza di stipendio tra il medico ed il flebotomo secondo le proposte del Consiglio di Mezzojuso era di soli t. 20 (£ 8.56) all'anno!

Si discusse altresì se la serva esterna del Collegio dovesse costare onze 20 ovvero 8, ovvero 12, tra il Collegio e la Prefettura e il Municipio, e non pare che siasi potuto definire la divergenza, perché manca in proposito o almeno io non l'ho trovato il parere decisivo di sua Maestà (Dioguardi).

Anche il soldo del povero sagrestano della Chiesa di S. Francesco diede materia ai diligenti e scrupolosi studi, siccome li chiamarono, e mentre il Collegio proponeva onze 6 annue, il capo contabile dell'Intendenza Sommariva le ridusse a quattro ed il Decurionato a tre.

Onde io sono meglio d'accordo col sindaco Cavadi che

nella deliberazione del 9 ottobre 1836 fece approvare dal Decurionato le proposte del Collegio, anziché col sindaco dottor Giorgio Battaglia **90** che nella deliberazione del 4 gennaio 1837, riesaminando il bilancio del Collegio secondo gli ordini dell'Intendente, vi portò un'eccessiva nervosità nello scoprire gli artifizi degli amministratori tendenti ad eludere le giuste brame della popolazione e nel cercare le possibili economie coi metodi che più sopra ho riferito.

Certamente il Cavadi era sempre ispirato ad un sentimento di favoritismo, ma il suo agire nel caso presente riusciva più equo e più dignitoso, mentre il dottor Battaglia veniva a dare alla quistione un carattere appassionato, che gli toglieva quell'autorità nei giudizi che spesso si acquista con una prudente condiscendenza nelle cose minori e lo fece intanto apparire, senza che in realtà lo fosse, nemico del Collegio. [*La questione che il sindaco dottor Giorgio Battaglia affrontò con... Ma la deliberazione del 4 gennaio 1837 che fu il primo atto della sindacatura Battaglia cominciata col 1° gennaio di quell'anno ha un pregio notevole. E' notevole nella deliberazione predetta del 4 gennaio 1837*]. **91**

Ma tanto la deliberazione del 9 ottobre 1836 quanto quella del 4 gennaio 1837 prese dal Decurionato di Mezzojuso avevano il difetto di occuparsi solo della prima parte della quistione e cioè sull'entità dei bisogni del Collegio.

Mancavano però in questo esame i veri termini della discussione e si vede chiaro che nessuno seppe porli quali dovevano essere, né gli amministratori, né l'Intendenza, né il Decurionato, dappoiché le rendite che il Collegio possedeva dovevano essere impiegate secondo la loro primitiva destinazione fatta da don Salvatore Battaglia, da don Angelo Franco, dal Principe di Mezzojuso e da don Salvatore Cuccia, e quelle che erano di dotazione personale si appar-

tenevano alle moniali allora viventi.

L'esame da fare adunque era un altro e cioè quale sarebbe la somma necessaria da prelevare dall'eredità Schiros per l'esecuzione di ciò che egli aveva disposto col testamento del 1835, col quale confermava, giusta la facoltà a lui data, quanto voleva che si facesse donna Marianna Battaglia col testamento del 1831.

Coi due testamenti dei coniugi Battaglia si istituivano undici piazze franche. Ecco il nuovo onere imposto dai pii testatori. Si doveva **92** pertanto prelevare dal patrimonio degli stessi la somma necessaria per attuare la loro fondazione e insieme con essa riunire le altre necessarie spese per dare esecuzione alla nuova opera, che si aggiungeva a quella già esistente. Intanto nessuno teneva conto dei precedenti testamenti, che furono considerati come se non ci fossero, e tutto riunendo, confondendo e manomettendo si riusciva ad un lavoro intricato che più lo studiavano, meno si capiva qualche cosa, perché il punto di partenza era sbagliato, anzi falso e dirò meglio violatore degli altrui diritti e delle altrui volontà. [*Come potevano persuadersi i Decurioni di Mezzojuso a ritenere che fossero sufficienti onze 36 per eseguire la istituzione delle 11 piazze franche fatte dai coniugi Schiros?*]

E' chiaro pertanto che dovendo eseguire le disposizioni dei testamenti dei coniugi Schiros del 1831 e del 1835 le rendite del Collegio non dovevano essere prese a base del nuovo bilancio. Sull'eredità Schiros e Battaglia solamente dovea gravare la spesa **93** per i nuovi posti istituiti che erano nove in tutto, oltre alle altre obbligazioni imposte, e cioè le due messe quotidiane, i vitalizi assegnati a varie persone, la costruzione della Chiesa e le largizioni di vario genere contenute nei testamenti.

Soddisfatti tali oneri, era da vedere poi quel che rimaneva

disponibile per la possibile istituzione del Monte di prestito. Certamente il margine sarebbe restato, molto più considerando che i vitalizi in totale di onze 52, essendo di carattere temporaneo, sarebbero venuti a cessare fra qualche tempo, siccome avvenne assai più presto della previsione.

Ma così non si fece e la quistione si agitò senza frutto per alcuni anni senza che mai prendesse una piega ragionevole e concreta in base agli atti ed ai testamenti.

L'Intendenza di Palermo si affaticava a chiedere dal Decurionato di Mezzojuso la dimostrazione della esuberanza delle rendite dell'eredità Schiros oltre i pesi gravanti su di essa, ma non si venne a capo di nulla, dappoiché il Decurionato non seppe mai farla sotto una forma accettabile. Infatti quella **94** buona gente del nostro Decurionato si mise a studiare e a ristudiare il quadro del valore attivo e passivo dell'eredità Schiros presentato dagli amministratori e l'originale inventario e nel 1° ottobre 1837 credette di avere risoluto il problema deliberando che si prelevassero per la formazione del Monte di prestito onze 2.368 e destinandovi una delle due case più grandi dell'eredità medesima.

Il Decurionato proponeva che tale somma si ricavasse dal danaro effettivo trovato in cassa, dalla vendita delle argenterie, delle gioie, dei mobili e da alcuni crediti ereditari, mentre si contentava che tutti i beni stabili fossero lasciati al Collegio per il proprio mantenimento senza però dichiarare con precisione il valore di essi. Aggiungeva bensì il voto che tali beni fossero censiti, urtando colla tassativa proibizione della censuazione imposta nei testamenti dei coniugi Schiros. E mentre aveva il Decurionato dinanzi a sé gravi ostacoli a superare s'impigliava in questa nuova difficoltà.

E quasi ciò non bastasse metteva innanzi la proposta che si risparmiasse la **95** spesa dei tre busti marmorei ordinata

dai testatori. La qual proposta era a dir vero irriverente, poiché i busti voluti dai testatori Schiros per sé e per don Salvatore Battaglia avrebbero dovuto farsi anche se essi non li avessero ordinati, come segno di gratitudine e in omaggio alla loro liberalità a beneficio pubblico. Ed è massima vergogna che dopo sessant'anni la volontà dei testatori non sia stata eseguita da coloro che hanno alzato la voce per rispettarla tutte le volte che di essa potevano farsi usbergo per salvaguardare il personale tornaconto.

Non ebbero le proposte del Decurionato alcuna buona fortuna presso il Governo di allora, che stette muto ed inerte sino al dicembre del 1839 allorché nel primo giorno di quel mese il Decurionato di Mezzojuso ruppe l'alto silenzio per dichiarare che rinunciava alla progettata istituzione del Monte di prestito, contentandosi che tutta l'eredità Schiros fosse devoluta a beneficio del Collegio.

La stanchezza dell'aver atteso inutilmente cinque anni per vedere risolta la proposta del vagheggiato Istituto di prestito vinse tutti, e vinse anche lo stesso sindaco dottor Giorgio Battaglia **96** che lottò indarno per esso in tutti i tre anni della sua sindacatura e credette di cedere nella speranza che almeno spuntasse il real decreto, che autorizzava il Collegio ad accettare l'eredità Schiros rimasta per cinque lunghi anni quasi giacente.

E così finiva l'intervento del Comune nella quistione che allora si agitò sull'eredità predetta. Mancò per sostenere la grave lotta un indirizzo oculato, ma più di tutto dovettero mancare i mezzi pecuniari per sostenerla, dei quali largamente disponeva il Collegio per procurarsi valevoli difensori presso il Governo di allora, senza di che non avrebbe potuto essere sopraffatta la ragionevole proposta del Decurionato suffragata dall'appoggio del Consiglio degli ospizi. Si rammenta infatti

dagli anziani del paese, che frequenti viaggi in Napoli fece a quel tempo l'illustre avvocato Vincenzo Grimaldi per sostenere gl'interessi del Collegio presso il Governo.

Né il Collegio lottava solamente per resistere alle proposte del Municipio di Mezzojuso per la fondazione del Monte di prestito, ma a tutta possa si adoperava per ottenere la indipendenza dal Consiglio degli ospizi, che si **97** credeva di poter sostenere in base al testamento dello Schiros e delle Istruzioni contenute nel decreto del 21 luglio 1834. **98**
[bianca la carta 99]

Venne finalmente dopo lungo dibattito il sovrano decreto del Re Ferdinando II che autorizzava il Collegio ad accettare il legato del barone Schiros. Esso porta la data del 18 settembre 1841 ed è così formulato: “Veduto il testamento del barone don Calogero Schiros rogato in forma mistica, del dì 7 maggio 1835, e dato a conservare al notaio Michele Maria Tamaio ai 17 giugno detto anno. Per esso il pio disponente ha istituito erede suo universale il Collegio di Maria sotto il titolo di S. Francesco fondato nel Comune di Mezzojuso, ha destinato per primo amministratore dei beni ereditari il sacerdote don Antonino Gebbia, ha destinato il modo come per l'avvenire doversi fare dall'Arcivescovo di Palermo, esclusa ogni ingerenza dell'autorità locale, la nomina del novello amministratore, ha sommessò l'amministrazione alla vigilanza dello Arcivescovo medesimo, che deve esaminare ed autorizzare il conto, ed ha dettato alcune regole per lo interno andamento del Collegio erede. **100** Veduto il parere della Consulta dei reali domini oltre il faro. Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di Stato di Grazia e giustizia. Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Articolo 1. Autorizziamo il Collegio di Maria sotto titolo di S. France-

sco fondato nel Comune di Mezzojuso provincia di Palermo ad accettare l'eredità del barone don Calogero Schiros sotto le regole, condizioni e pesi imposti dal pio disponente, giusta il tenore del surriferito testamento, salvo solo la superiore vigilanza del Governo e i diritti che ai terzi potessero competere contro la surriferita pia disposizione". **101**

Capitolo VI

Ordinamento amministrativo del Collegio secondo il testamento del barone Schiros.

Il barone Schiros durante la sua vita aveva governato il Collegio, diciamo pure, da buon padre di famiglia, provvedendo ai bisogni delle collegine. Ebbe però il difetto di tutti i poveri di spirito di non credersi abbastanza autorevole e rispettabile se non violasse qualche diritto spettante ai terzi o non si mostrasse insofferente della superiore autorità.

Il così voglio e così mi piace di fare alletterà sempre una certa classe di uomini che nel compimento rigido dei propri doveri si sentono rimpiccioliti, mentre allora soltanto avviene che un uomo anche mediocre si innalza a vera altezza.

Ma presso alla fine della sua vita volle egli, che era insofferente delle leggi, dettar leggi e condizioni e prerogative. Esaminiamole adunque queste leggi **102** e queste condizioni riguardanti il Collegio.

La prima legge che scrisse fu quella che abbiamo altrove esaminata e cioè che il Collegio non dovesse sottostare alle leggi del Regno, che erano per le opere pie le Istruzioni del 20 maggio 1820, secondo le quali esse dipendevano dal Consiglio degli ospizi. E così egli, che aveva fondato un Collegio dentro un Collegio, diventava lo Stato dentro lo Stato.

Seguitando poi la sua opera di legislatore ordinò che *tutti i negozi ed affari del Collegio fossero trattati dentro il locale dello stesso in Deputazione in una sala da destinarsi, ordinariamente ogni settimana o al più ogni quindici giorni, ed straordinariamente quando occorrerà la circostanza. Detta*

Deputazione sarà composta dell'amministratore, della superiora, vicaria e discreta del Collegio e quindi tutte le risoluzioni, che saranno dalla detta Deputazione prese, dovranno appunto essere eseguite.

Questa disposizione può essere variamente apprezzata, ma ha però il vantaggio d'esser chiara e netta. Ma il barone Schiros non abbandona neanche in questa circostanza il suo metodo di creare una **103** cosa dentro un'altra e, parlando dello amministratore in altro luogo del citato testamento, dice che *a lui confida il buon andamento del Collegio e la buona amministrazione di tutti li beni donati e con atti di fondazione assegnati a titolo universale al citato Collegio tanto da me che dalla mia sposa e dal summentovato sacerdote Franco.*

Or se tutte queste cose confidava allo amministratore si desidera sapere che cosa restava alla Deputazione? Si vede adunque chiaramente che un tale mandato si doveva complessivamente affidare a tutta la Deputazione amministrativa e non al solo amministratore, per evitare tutti quei mali e tutte quelle usurpazioni di attribuzioni che si sono più volte deplorati, per causa di questo.

Elesse come primo amministratore del Collegio il sacerdote Antonino Gebbia, che in altro luogo del testamento chiama suo diletteissimo amico, e ciò in esecuzione anche del desiderio manifestato dalla moglie nel testamento del 1831. Ma come c'entra il dire che lo elegge in esecuzione della facoltà concessagli anche da don Angelo Franco, **104** mentre nell'alberano del Franco del 1781 non è a lui concessa alcuna facoltà, non essendo neanche nominato, e non essendo allora neanche nato il Gebbia. L'amministratore Gebbia ebbe dal barone Schiros la facoltà di nominare il successore a condizione però *che il medesimo non potrà ingerirsi nel-*

l'amministrazione se pria dalla moniali di esso Collegio capitolarmente congregate non sarà accettato. E qualora non vorranno desse moniali accettarlo o pure il detto Gebbia morirà senza avere nominato il suo successore, allora le dette moniali dovranno nominare in terna l'amministratore allo Arcivescovo di Palermo, il quale tra i nominati sarà in diritto di prescegliere quello che crederà più idoneo ai vantaggi del Collegio e così successivamente praticar dovrassi nei tempi avvenire in mancanza dell'amministratore.

Adunque dopo la morte dell'amministratore sacerdote Gebbia, il successore dovrà essere accettato dalle collegine. La qual cosa val quanto dire che lo eleggeranno esse e la concessa **105** si riduce a men che niente e fu intanto una favilla che come vedremo produsse un grande incendio.

Nondimeno il diritto fatto alle collegine di accettare o meno l'amministratore eletto dal sacerdote Gebbia e quello di nominarlo in avvenire rivela l'intendimento del testatore di non voler dare al Collegio, eccezion fatta pel diletteissimo sacerdote Gebbia, un amministratore forzato. E la cosa era molto ragionevole, perché alla fin dei conti le padrone del Collegio sono le collegine e ad esse diede la piena ed assoluta libertà di godere della proprietà ed usufrutto dei ben suoi.

Ma mentre le collegine sono si può dire le elettrici dell'amministratore, questi alla sua volta è investito di una grande e pericolosa facoltà per tenere in freno le moniali e in dati casi per dare una grave lezione a quelle che volessero mostrarsi indocili al suo assoluto dominio.

Infatti il Barone, dopo avere nominato la superiora che doveva succedere a quella che viveva ancor nel 1835 che era suor Maria Calogera Catalano, così dispose: *Nei tempi avvenire la elezione della superiora si farà tra le moniali commoranti in detto Collegio a voti delle stesse* **106** *capito-*

larmente congregare, sotto l'espressa condizione però che, quante volte dall'amministratore del suddetto Collegio si conoscerà che tra le moniali ivi commoranti non ve ne sia alcuna capace di potere assumere la detta carica di superiora, allora per quella volta restano le dette moniali decadute dal diritto di eleggere la riferita superiora ed un tal diritto verrà deferito all'Arcivescovo di Palermo.


In più il barone Schiros dispone che le chiavi dell'archivio e della cassa del Collegio debbono essere due, tanto per l'uno che per l'altra, da tenersi una dalla superiora e l'altra dallo amministratore. Vuol altresì che gl'impiegati del Collegio siano eletti dall'amministratore con l'intervento delle moniali.

Alla Deputazione amministrativa costituita nel modo che ho esposto non fu data dal pio testatore alcuna speciale norma d'amministrazione, all'infuori del divieto della censuazione dei beni e dell'obbligo di tenerli e coltivarli in economica amministrazione, designando all'uopo come curatolo Antonino Brancato e come garzone Antonino La Bua, che sono **107** stati con tali qualità ai suoi servizi e dell'opera dei quali si dichiara ben contento.

In tutto questo che ho esposto sta il vago ed indeterminato ordinamento amministrativo del Collegio disposto dal barone Schiros. Dovrò a suo tempo intrattenermi dell'esame di esso. Ma sin da ora [posso dire] che il peso dato alle moniali di amministrare una vasta azienda in forma economica fu troppo grave, dovendo esse occuparsi dell'educazione morale, letteraria e professionale delle ragazze, per renderle utili alle famiglie e suddite attive e fedeli alla Corona.

Né può sfuggire un'altra importante osservazione che le moniali, che sono donne allevate e cresciute dentro le mura del Collegio senza esperienza e senza pratica di affari, sogliono essere assai disadatte a tenere una gestione come

dovea essere quella del Collegio, nella quale non a tutti gli uomini forniti anche di ingegno e di dottrina riesce di dare buona prova di sé. **108**



SU' DIRITTI
DEL COLLEGIO DI MARIA
DI
MEZZOJUSO.

A. J. J. J.
Giulio

Signor Don Pio Vincenzi
to di Capote

Capitolo VII

Amministrazione e governo del Collegio dal 1835 a tutto il 1841. Traslazione della sede del Collegio nella palazzina del barone Schiros.

Mentre si agitavano le controversie che ho esposto nel precedente capitolo e prima che venissero risolte dal regio Governo, il sacerdote Antonino Gebbia si mise nelle funzioni di amministratore del Collegio e d'accordo colla superiora Catalano provvedeva ai bisogni di esso. L'avvocato F. P. Tamaio, come uno degli esecutori testamentari, ebbe breve ingerenza negli affari del Collegio, perché nel cholera del 1837 morì.

Il Consiglio degli ospizi, che prendeva a cuore la parte degli istituti di beneficenza, non seppe in proposito degnamente provvedere, dappoiché o dovevasi autorizzare il sacerdote Gebbia a tenere la provvisoria amministrazione dell'eredità Schiros, o dovevasi affidarla ad altra persona legalmente nominata. E ciò era ancor più necessario di fare, perché l'amministratore Gebbia **109** non aveva diritto d'ingerirsi nella gestione del Collegio già preesistente al testamento Schiros e sorto in esecuzione del testamento Battaglia del 1784. Tanto meno poi avrebbe potuto ingerirsi nel maneggio del patrimonio di don Angelo Franco e delle altre moniali.

Ma è certo che, malgrado ciò, il Gebbia prese le redini del pio Istituto che si mise da sé sotto la dipendenza dell'Arcivescovo di Palermo, sia ottemperando al testamento dello Schiros, sia interpretando a modo proprio le istruzioni del Decreto del 21 luglio 1834. Secondo tale decreto potevano

rimanere indipendenti dal Consiglio degli ospizi quei collegi che avessero regole proprie approvate e riconosciute dalla Chiesa e confortate dal beneplacito dell'autorità civile.

Di questo numero non poteva, né doveva essere il Collegio di Maria, che ripeteva la sua esistenza dal sovrano dispaccio del 20 aprile 1793 colla condizione che dovesse sempre riputarsi per opera pia laicale e star soggetto alla potestà secolare. Ma come di altri collegi d'indole laicale, così avvenne allora di quello di Mezzojuso: vi prevalse l'autorità vescovile essendosi fatto credere **110** che si erano per esso come per gli altri adottate le Regole del cardinal Corradini¹, mentre poi non si era curato di ottenere per tale novità il regio assenso necessario.

E così, se non di diritto certamente di fatto, il nostro Collegio come gli altri diveniva un Ente ecclesiastico, perché così allora conveniva. Vedremo appresso le collegine affannarsi a sostenere il contrario e a risuscitare con ogni sforzo il carattere laicale del Collegio per salvarlo dall'incameramento dei beni a cui si diede mano in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Ma poiché vollero che il Collegio di Maria di Mezzojuso si dovesse considerare come non sottoposto al Consiglio degli ospizi in virtù del predetto Decreto 21 luglio 1834, dovevano nominare la superiora, il rettore laico e l'Arcivescovo il deputato ecclesiastico con l'approvazione del Governo. E questo non si fece; d'onde appare che a nessuna legge si voleva sottostare e se ne invocava una per sfuggirne un'altra.

Il sindaco dottor Giorgio Battaglia rappresentò all'Inten-

¹ Vedi lettera del sindaco f.f. Francesco Gattuso del 14 maggio 1840 diretta all'Intendente di Palermo.

dendente del **111** tempo siffatto inconveniente con un rapporto del 3 dicembre 1837 di n. 577, insistendovi con un secondo in data del 31 luglio 1838 di n. 354. Però io ho avuto sott'occhio il primo, ma non mi è riuscito di leggere l'altro.

Il sindaco Battaglia ebbe ragione a far ciò, anzi aggiungerò che aveva il dovere di farlo, perché come Sindaco gl'incombeva la vigilanza degl'istituti locali di beneficenza.

Ma il suo fu inchiostro sprecato e non raccolse altro frutto che l'odio, il solo e antico guiderdone di chi fa il proprio dovere in mezzo alla gente volgare, o che tutto misura alla stregua del personale tornaconto!

Continuando l'amministratore Gebbia e le collegine ad agire a modo loro, durante il cholera del 1837 [*che in quel suo primo apparire fece molte vittime e suscitò grandi timori*] trasferirono la sede dell'Istituto [*laterale alla Chiesa di S. Francesco d'Assisi e passarono ad abitare*] nella palazzina baronale dello Schiros che sorge al nord della piazza di Mezzojuso prospiciente il lato destro della Madre greca di S. Nicolò.

Questo passaggio fu il primo atto di dominio sulla eredità Schiros **112** esercitato dalle collegine e fu nel tempo stesso la prima trasgressione della volontà del testatore, che vedremo spesso manomessa, giusto castigo sul capo dello Schiros violatore alla sua volta della volontà di altri pii testatori.

Il barone Schiros così aveva detto nel suo testamento: *Considerando che l'attuale locale del Collegio non può subire ingrandimento e che per effetto delle presenti mie disposizioni è necessario l'aumento di molti comodi, dei quali può essere soltanto suscettibile la mia casa di abitazione, quindi voglio ed ordino che, a preferenza di qualunque altra mia disposizione e legato, venghi la detta mia casa di abitazione convertita in locale per uso del Collegio e che late-*

ralmente alla stessa venghi costruita la Chiesa in una forma decente e con arte architettonica. Eseguito tale cambiamento di locale e costruzione della Chiesa, voglio che il locale dell'attuale Collegio venghi dato in affitto per far lucro in vantaggio del Collegio medesimo. 113

Come si vede chiaramente la volontà dello Schiros era questa, e cioè che prima si adattasse ad uso di Collegio la casa baronale e si costruisse la Chiesa, e che dopo la Comunità abbandonasse il vecchio locale in via S. Francesco d'Assisi.

Fu grave errore un tale trasferimento che deve giudicarsi come intempestivo. Doveva prima riformarsi la casa baronale adattandola alle esigenze dell'Istituto, che dopo 60 anni rimangono ancora insodisfatte, perché sono state impossibili a farsi i necessari mutamenti abitandovi le collegine. Dovevasi altresì costruire prima la chiesetta necessaria, o almeno un conveniente oratorio, e poi trasportare nella nuova sede la Comunità.

Mi pare che le collegine avessero avuto fretta di lasciare il vecchio locale, perché sorrideva a quelle verginelle il pensiero, certo alquanto mondano, d'andare ad abitare la casa del Barone, che aveva le tappezzerie di seta e dei mobili belli. Però questo forse fu pensato ma non fu detto. Quello che si disse **114** fu questo: che le monachelle avevano paura di stare nel Collegio vecchio, perché dalla strada sottostante passavano i morti di cholera che si trasportavano nell'improvvisato camposanto del Piano della noce. Vero pretesto di femminucce.

Intanto abbandonavano insieme con la Chiesa di S. Francesco i resti mortali del barone e della baronessa Schiros, che avevano voluto essere sepolti nella Chiesa del Collegio, desiderando le quotidiane preci delle vergini che avevano beneficate in vita e in morte, avendo sinanco disposto che, terminata la costruzione della nuova Chiesa, fossero i loro cadaveri trasportati in essa.

Ma quelle urne rimasero sempre e rimangono tuttora senza pianto, senza fiori e senza nomi, nulla essendosi mai fatto per rinfrescarne la memoria e per segnalarli alla pubblica gratitudine.

Anche di questo trasferimento s'interessò il sindaco dottor Battaglia e nel suo rapporto citato del 3 dicembre 1837 all'Intendente di Palermo deplora che per causa di esso viene a verificarsi “il mal servizio delle ragazze tanto **115** per l'insegnamento del leggere e dello scrivere, che del tessere, per cui il Comune paga la somma annuale di onze 19.5.10 in due partite, una di onze 13.10 e l'altra di onze 5.25.10.

Quindi a tal riguardo sarebbe giusto che le moniali sudette tornassero ad abitare il locale già abbandonato come più comodo ed opportuno al servizio pubblico ed in cui con più scrupolosità si possono adempiere gli uffizi religiosi, sendovi la Chiesa, l'organo e tutt'altro richiesto dalle loro regole. Onde prego V. E. per degnarsi prescrivere quel che convenga su tale importane affare, mentre mancando il servizio sudetto sarebbe confacente che, attese le attuali ristrettezze, il Comune risparmiasse le sudette onze 19.5.10 annuali esito ridotto senza oggetto”.

Da siffatto rapporto è lecito argomentare che nel nuovo locale funzionassero male le scuole. E così doveva essere, non essendovi stato il tempo di sistemarle, sì per la brevità del tempo e più ancora perché la grave epidemia choleric **116** non aveva permesso di attendervi.

Ma era però vano lo sperare provvedimenti da parte dell'autorità governativa, perché l'azione di essa era non solo fiacca, ma anche inconsistente. Infatti nel 1839 il Consiglio generale degli ospizi chiedeva al Sindaco di Mezzojuso il rendimento dei conti del Collegio e la presentazione dei bilanci. Il sacerdote Gebbia, qual amministratore del pio

Luogo, con lettera del 23 aprile 1839 diretta al Sindaco trasmessa all'Intendente il 30 aprile, si rifiutava di adempire all'invito ricevuto per essere in opposizione alla testamentaria disposizione del fu barone Schiros, dovendo il Collegio in forza di essa rimaner solamente sottoposto alla vigilanza dell'Arcivescovo di Palermo, al quale erano stati presentati i conti sino a tutto il 1838.

Passa appena un anno e nel 3 di giugno del 1840 l'Intendente di Palermo vuol esser informato sul vero stato dell'amministrazione del Collegio e da chi sia tenuta e con qual titolo.

Da siffatti documenti si rende manifesto che la tutela delle opere pie non consisteva in altro che nello scrivere di quando in quando qualche stupida lettera a cui si dava nelle risposte dei dipendenti il titolo pomposo di venerato ufficio! **117**

Forse nacque da ciò l'avversione dello Schiros e di tanti altri testatori per la tutela del Consiglio degli ospizi che si palesava di nessuna efficacia, mentre conservava soltanto quelle moleste noie che, pur essendo innocue, ispirano ai dipendenti inevitabili preoccupazioni o timori. **118**

Capitolo VIII

Dal 1842 al 1851. L'amministratore sacerdote Antonino Gebbia e la Deputazione monastica. L'economica amministrazione dei beni. La iniziata costruzione della nuova Chiesa. La morte della superiora Catalano.

Il regio decreto 18 settembre 1841 che autorizzava il Collegio ad accettare l'eredità del barone Schiros fu comunicato dal ministro Santangelo all'Intendente di Palermo colla data del 15 dicembre 1841 da Napoli. Si può credere ragionevolmente che sia arrivato in Mezzojuso nel corso del mese stesso e quindi comincia appunto coll'anno 1842 a funzionare legalmente nel Collegio la Deputazione amministrativa creata dallo Schiros col suo testamento.

A capo di essa era il sacerdote Antonino Gebbia nominato amministratore nei due testamenti dei coniugi Schiros, che gli furono larghi della loro fiducia e della loro amicizia.

Il sacerdote Gebbia era nato a Mezzojuso nell'anno [***] da modesta famiglia discretamente agiata. Era stato educato nel Seminario arcivescovile di Palermo **119** e nel 18[**] fu ordinato prete. Fu Vicario foraneo nel 1844 dopo la morte del sacerdote Pietro Anselmo e nel 1846 fu eletto arciprete della Chiesa latina di Mezzojuso succedendo al sacerdote P. Criscione¹. Gebbia morì [il] 21 marzo 1865.

Fu un uomo di discreta cultura ma apprezzatissimo sin dalla prima giovinezza per la sua illibata condotta e per la

¹ In Mezzojuso com'è noto vi sono due Chiese Madrici una di rito greco cattolico e l'altra di rito latino o romano.

sobrietà e rettitudine. Si può ricordare a di lui onore che essendosi presentato nel settembre dell'anno 1818 al concorso per l'arcipretura latina di Mezzojuso, rimasta vacante per la morte dell'insigne sacerdote don Salvatore Anselmo, il sacerdote Gebbia fu dichiarato eleggibile. Lo ebbero caro tutte le più ragguardevoli persone del paese, siccome mi risulta da buone testimonianze, perché, oltre alla fiducia che ispirava, riusciva altresì simpatico per quell'espressione bonaria e semplice che era in lui senza discapito della sacerdotale gravità. E mi piace infine di ricordare che fu caritatevole e soccorritore dell'indigenza. Visse pertanto circondato di riverenza e di stima e dopo circa 30 anni che è morto il suo nome è sempre pronunziato con rispetto.

Questo è il mio giudizio dell'uomo e sono sicuro che non è fallace, perché confortato dall'opinione dei molti superstiti che ebbero relazioni e dimestichezza con lui. *[Ma dovendo io giudicare nel sacerdote Gebbia l'amministratore del Collegio, non posso dire che l'opera sua si possa considerare in tutto come degna di quella lode, che come...]* **120**

Giudicando nel sacerdote Gebbia l'amministratore dirò che il suo merito principale si rivelò nella massima lealtà, con cui tenne l'ufficio conformemente ai dettami del pio testatore che glielo aveva affidato.

Infatti egli nulla usurpò alla Deputazione amministrativa del Collegio creata dallo Schiros, anzi, con energia superiore all'indole sua mitissima, ne sostenne le prerogative, quando per opera del Governo e dell'Arcivescovo furono arbitrariamente manomesse, siccome esporrò nel susseguente capitolo.

Né certo merita minor lode per la somma onestà, con cui maneggiò i danari del Collegio e di ciò si ebbe una chiara prova nel fatto che egli morendo non lasciò altro retaggio, fuorché quello che ereditato aveva dai propri antenati, che

gli permise di menare una vita comoda e decente². Potrei aggiungere a sua lode che si dedicò con amore al miglioramento di taluni fondi rustici del Collegio che divennero così più fruttiferi e lucrosi.

Tutte queste cose egli compiva d'accordo colla Deputazione, rispettandone come ho detto le attribuzioni e sembrando **121** anzi piuttosto propenso a lasciar fare che ad imporsi sotto una forma qualunque.

Ma non si offende la verità affermando che in lui non rifulsero le vere doti di un amministratore sagace ed atto a lodevoli iniziative. Sicché la vita del Collegio appare in questo suo primo decennio sterile di buoni frutti.

Solamente prosperò, relativamente ai tempi che correvano, la scuola del tessere diretta da suor Maria Pietra Lampiasi e da una suora Canzoneri, mentre decadde quella del leggere e dello scrivere, che era affidata alla moniale suor Maria Maddalena Cuccia.

Costei era già diventata la superiora di fatto mentre era viva ancor la suora Catalano affranta dall'età inoltrata e dalle infermità³. [*E quando questa morì la Cuccia divenne la superiora fu chiamata al posto di superiora e tenne con varia fortuna sino al 1869 un predominio sulle cose del Collegio, che le venne dal di fuori aspramente contrastato, ma non si può dire che le collegine tentassero di sottrarsi alla costante prevalenza della sua volontà.*]

² Si ritiene che anticipava del suo e non ebbe mai compensi.

³ La suora Maria Calogera Catalano morì di anni 90 nel 1850. [*Dicono che solesse ripetere negli ultimi anni della sua vita queste parole: il gallo che prima cantava, ora non canta più, accennando così alla nuova influenza della Cuccia*]. Nei registri parrocchiali della Chiesa latina la sua morte è annotata colla data del 29 dicembre mentre in quelli dello stato civile è riportata sotto il giorno 27 dicembre. Il suo cadavere fu sepolto nella venerabile Chiesa di S. Francesco.

Infatti alludendo alla supremazia della Cuccia soleva dire negli ultimi anni di sua vita la vecchia Catalano che il gallo che prima cantava ora non canta più. Mi riferiscono alcune signore che erano educande nel Collegio prima **122** del 1850 che la Cuccia, distratta dalle cure amministrative, poco si occupasse della scuola ed è quindi ragionevole l'ammettere una decadenza dell'insegnamento letterario, che del resto non fiorì mai neanche pel passato, se non in senso assai ristretto.

Durante il periodo che corre dal 1840 al 1850 l'economica amministrazione dei beni del Collegio voluta dal barone Schiros procede nel seguente modo. Alcuni fondi si danno in affitto previo avviso al pubblico regolarmente fatto, nel quale sono indicati i fondi da affittare e i patti, secondo i quali si vogliono concedere. Gli affitti vengono dati all'asta pubblica.

Ma alcuni fondi rustici restano sotto l'amministrazione del Collegio, il quale provvede alla coltura di essi e alla raccolta del prodotto per mezzo del curatolo Antonino Brancato. A 31 dicembre di ogni anno si facevano i conti ed il Brancato rilasciava quietanza delle somme a lui pagate dall'amministratore per le spese sostenute, che sogliono avvicinarsi a circa onze 350 all'anno, oltre 28 salme circa di fave e rocoli 50 d'olio per la minestra e oltre il vino che spilla da 20 a 27 botti. A tali spese sono da aggiungere quelle del **123** pei [sic] salariati, che sono di circa onze novanta all'anno, oltre dieci salme di frumento circa e quasi 4 botti di vino. Nelle epoche di pagamento sono dettagliate le spese occorse per ciascun fondo e complessivamente valutate quelle per la vendemmia. Chi avesse vaghezza di leggerle potrà trovarle sotto la data del 31 dicembre dei vari anni presso gli atti notar Giuseppe Accascina.

Alle spese quotidiane del Collegio provvedeva il servo dell'Istituto Domenico Cuccia, il quale presenta le note e se-

condo esse si fa la liquidazione. Ma nelle apoche rilasciate dal Cuccia all'amministratore non vi sono dettagli. Soltanto si dichiara che i pagamenti si fanno giusta le note presentate. Tali apoche hanno anch'esse la data predetta del 31 dicembre di ciascun anno e portano la causale per oggetti vari in servizio del venerabile Collegio. Le erogazioni oscillano da onze 170 a 112 e quasi sempre comprendono anche delle spese per riparazioni alle case del Collegio.

Queste notizie sono sufficienti per dare un'idea del modo con **124** cui procedeva l'amministrazione del Collegio. E chiaramente si scorge che ogni cosa era affidata alla buona fede e all'onestà di coloro che ne maneggiavano il danaro, mentre manca ogni razionale controllo e le note presentate dal Brancato e dal Cuccia potevano essere con qualche loro personale vantaggio, senza che ci fosse mezzo di opporvi nulla in contrario.

Erano quelli i bei tempi della buona fede che spesso udiamo rimpiangere dalla numerosa caterva che suol sempre mostrarsi malcontenta del presente e lodatrice del passato. Ma se si riflette bene non sono tali metodi di amministrare, che si vorrebbero vedere risorgere, perché contengono molti evidenti pericoli e possono essere causa di disastri per un'amministrazione e per le persone stesse che hanno il maneggio del danaro altrui. E infatti avremo occasione di vedere le tristi conseguenze di un tale sistema.

Un fatto notevole di ricordo è l'iniziata costruzione della Chiesa del Collegio avvenuta nell'anno 1847. Sorse accanto al Collegio demolendo le case che appartennero all'arciprete latino Pietro Criscione e a don Pietro Bonadonna, venute in mano del Collegio col ricorrere ad espedienti dispiacevoli. **125**

h.

VIII

Dal 1842 al 1851. L'amministratore Sac. Antonino Gebbia
e la deputazione monastica - L'economia amministra-
zione dei beni - La migrata Capitulatione della nuova Chiesa.
~~La morte del Superiore Catalano.~~

Il R. decreto 18 ott. 1841 che autoriz-
zava il Collegio ad accettare l'eredità del
Beato Schiros fu emanato dal Ministro
Santangelo all'Intend. di Palermo colle
data del 18 Dec. 1841 da Napoli. Si può
credere ragionevolmente che sia arri-
vato in Mezzogiorno nel corso del mese
stesso e quindi cominciò appunto col
l'anno 1842 a funzionare legalmente
nel Collegio la deputazione amministrativa
creata dallo Schiros col ^{sua} testamento.

A capo di essa era il Sac. Antonino
Gebbia nominato amministratore nei due
testamenti dei Conjugi Schiros, ~~che~~
che gli furono larghi della loro fortuna
e della loro amicizia.

Il Sac. Gebbia era nato in Modugno
nell'anno da modesta famiglia
di parentele agiate - Era stato educato
nel Seminario arcivescovile di Palermo

Capitolo IX

Dall'anno 1851 al 26 giugno 1860. Sinistri effetti di private inimicizie, che ricadono a danno del Collegio. Vigorosa ostilità delle Curia arcivescovile contro l'Amministrazione del Collegio. Arrendevolezza della luogotenenza e del Governo a favore dell'autorità ecclesiastica. Nomina dei due Deputati dottor Giorgio Battaglia e Antonino Buccola. Ritiro dell'arciprete Gebbia e nomina del signor Biagio Gattuso ad amministratore del Collegio. Resistenza dell'Arcivescovo contro tale nomina. L'abate basiliano don Salvatore Denti prescelto qual provvisorio amministratore del Collegio. Triumvirato amministrativo. Il sovrano rescritto del 5 luglio 1858. La ricerca di un amministratore. Il sovrano rescritto del 21 ottobre 1859. Nomina dell'arciprete don Giuseppe Monachelli quale amministratore del Collegio. Nuova espulsione della Cuccia. Il decreto del 12 giugno 1860. Ritorno dell'arciprete Gebbia nell'amministrazione del Collegio.

Il periodo di storia che ora dovrò narrare è veramente doloroso e desta in me che scrivo, come desterà nei lettori, la più invincibile malinconia. Assisteremo a lotte asprissime combattute da ogni genere di persone tutte dominate o da personali interessi o da indomabile odio.

Né le stesse autorità che intervengono per comporre i dissidi sanno mostrarsi scevre di passioni, servendo anche esse di strumento allo sfogo delle private inimicizie sotto il larvato pretesto di voler provvedere al bene del Collegio.

Le disposizioni testamentarie furono **126** del tutto mano-

messe, le rendite del Collegio in vario modo e per diverse mani sperperate, il decoro delle collegine in tutte le guise insozzato. E mentre le autorità civili ed ecclesiastiche sudavano ad emanare decreti sopra decreti ed ordini e contrordini per sistemare il Collegio, come dicevano, non riuscivano che ad ingarbugliare sempre più le cose e a generar una vera e irrefrenabile anarchia.

Il lettore quindi non cerchi di sapere da me quel che si fece in questo decennio per l'istruzione e l'educazione delle fanciulle nel Collegio, perché io non potrò fargli conoscere altro se non che quello che si oprò per la distruzione dell'Istituto e per la corruzione d'ogni senso di moralità e di giustizia.

Entrando adunque nel pelago di sì grandi miserie dirò che cominciando l'anno 1851 fu eletta superiora del Collegio suor Maria Maddalena Cuccia. L'elezione fu fatta nel giorno 2 di gennaio dalle collegine capitolarmente congregate nelle forme prescritte dalle regole del Corradini con l'intervento dell'amministratore arciprete Gebbia e del confessore ordinario vicario Giuseppe Spallita.

Ma il cardinale Arcivescovo si affrettò a disapprovare la nomina con sua lettera del giorno 6 gennaio per motivi a lui ben visti. Siffatto grave provvedimento era una chiara prova dei sentimenti del cardinale ostili alla Cuccia, contro la quale si svolsero in seguito accanite ed insistenti persecuzioni.

L'Arcivescovo nell'esame dei conti del Collegio presentati dall'amministratore nel 1850 era rimasto assai malcontento dell'andamento amministrativo del pio Istituto e, per le male suggestioni dei nemici della Cuccia, si era persuaso che la causa dei mali si dovesse attribuire ad essa che, profittando della imbecillità del Gebbia, si era resa padrona delle sostanze del Collegio, a beneficio proprio e dei parenti arricchiti a spese del Collegio.

Capace di suscitare vivissime simpatie per le sue maniere attraenti e per la sua eccessiva liberalità, **127** si attirava nel tempo stesso la più fiera avversione di coloro che giudicavano il suo fare troppo mondano e la sua generosità esiziale agl'interessi del Collegio. E principalmente poi le si scatenavano addosso coloro che non ottenevano o non potevano sperare favori da lei, non potendo essa contentar tutti, perché il Collegio non era più una California, come molti immaginavano.

Tenacissima nei suoi propositi suor Maria Maddalena non si arrestava dinanzi a verun ostacolo per raggiungere il suo scopo. Né le amarezze, né i pericoli, né le contumelie, né le più fiere persecuzioni, né la penuria stessa del danaro riuscivano a turbarla e molto meno ad avvillirla.

Nata per comandare, nessuno le poté togliere mai il governo del Collegio, neanche quando la scioglievano d'ogni autorità, o l'allontanavano dall'Istituto. Tutte le collegine erano conquise dal fascino di suor Maria Maddalena, né sapevano sottrarsi all'influenza che su tutte esercitava in mille guise anche quando viveva relegata per punizione in qualche Collegio di Palermo. Esse sentivano il bisogno di quella donna. **128**

Sapeva circondarsi di abili difensori, che sceglieva tra i più arditi, ed aiutata da essi resisteva contro l'ingerenza dell'Arcivescovo di Palermo nelle cose del Collegio con sommo vigore e con una audacia che sovente rasentava colla petulanza. Fu questa donna, novella Elena, causa d'una guerra che durò quanto quella di Troia, dieci anni! Si disse che avesse avuto anch'ella il suo Paride e, se non l'ebbe, la favola fu così variamente ripetuta e colorita che a moltissimi parve non una invenzione maligna, ma una realtà da non ammettere contrasto.

Nell'anno 1851 vinsero i suoi nemici che l'accusavano di malversazioni e di sperperi [*e di eccessiva intimità di rapporti, che mal si confacevano che gli stessi pagani non permettevano alle vestali e tanto meno si addicono alle spose di Gesù*]. Fu pertanto suor Maria Maddalena messa fuori del Collegio per ordine dell'arcivescovo cardinal Pignatelli e mandata nel Collegio della Sapienza in Palermo **129** per apprendervi il metodo di Lancaster¹.

La punizione inflitta fu colorita sotto una forma rigorosa, ma non riuscivano le parole a mutare il vero significato della cosa. Onde suor Maria Maddalena fece di tutto per ritornare al suo posto di superiora nel Collegio di Mezzojuso, dove era desideratissima da tutta la Comunità che implorò con varie suppliche dirette al Governo e al Re medesimo che l'amata e compianta sorella fosse loro restituita purgata dalle bugiarde accuse.

Fu anche implorato il ritorno della Cuccia da una pubblica petizione sottoscritta da preti, da frati e da molti ragguardevoli cittadini, che ne encomiavano le virtù. Ma non fu possibile di rimuovere dalla sua ostinazione il cardinal Pignatelli, che soleva essere tenacissimo nel mantenere le prese risoluzioni.

Pare che il Governo e il Re stesso non fossero alieni dal far cessare la grave e violenta misura, ma non si voleva agire urtando l'illustre Porporato e si tentava di provocarne l'assentimento. Ma quegli oppose sempre un reciso rifiuto ogni volta che n'era richiesto, e soleva anzi rincarare la dose contro la Cuccia, come fece precipuamente coi due rapporti del 27 gennaio e 2 marzo del 1852.

¹ A regger il Collegio temporaneamente con le funzioni di superiora fu mandata da Palermo suor Maria Rosa Rogasi del Collegio Gisino.

Ad inasprire ognor più l'animo del Cardinale aveva contribuito il truce misfatto del 1° gennaio 1852, che dopo 42 anni si ricorda sempre in Mezzojuso con generale **130** raccapriccio ed orrore.

Fu spento nella prima notte di quel memorabile giorno il notaro Giuseppe Accascina già sindaco di Mezzojuso per mano di due vili sicari, ai quali era stata promessa, e forse non pagata, la misera somma di £ 127 come compenso del nefando assassinio.

La desolata famiglia nel ricercare e perseguire i colpevoli spiegò la massima attività ed energia, quasi sperando in una formidabile vendetta un rinfresco all'acerbissimo dolore. Tra i sospettati fabbri del misfatto fu incluso il fratello di suor Maria Maddalena Nicolò Cuccia di Epifanio, a cui si attribuì il proposito di volersi vendicare dello Accascina, qual principale autore dei ricorsi diretti al cardinale Pignatelli contro la sorella².

E complicato Nicolò Cuccia nel processo, le persecuzioni contro la superiora suor Maria Maddalena divennero più insistenti e più animose, perché si sostenne dal Cardinale che alla dispendiosa difesa dell'imputato provvedesse la sorella coi danari del Collegio.

La famiglia Accascina poté facilmente avere dalla sua parte la Curia arcivescovile **131** sia perché l'orrendo reato commovesse di per sé l'animo del cardinale Arcivescovo e

² Nella sentenza della G. C. Criminale del 9 luglio 1855 contro Cuccia Nicolò fu considerato che il notaro Accascina non limitavasi a solo ricorsi, ma spesso prorompeva in ingiurie contro la superiora Cuccia di modo che in discredito di lei compose dei pessimi versi, che volea far circolare e che inviò al prete don Vittoriano Bellone. Ritenne ancora la Gran Corte che i continuati ricorsi di Accascina erano giunti a svelare i disordini della amministrazione del Collegio e gli scandali generali della cattiva condotta della superiora Cuccia.

sì ancora per le strette relazioni tra l'eminente Prelato ed il canonico don Carmelo fratello del compianto notaio.

L'Arcivescovo pertanto si propose di ricorrere ad ogni estrema misura "per sottrarre, com'ei diceva, dalla rovina il più opulento Collegio di Maria della diocesi, ma ora il più misero". Nel suo rapporto a S. E. il Luogotenente di Sicilia, egli rilevava che "una rendita netta di ducati 5.000 si è dissipata per le mani di un imbecille ed inabile amministratore, d'una scaltrita superiora e d'un facinoroso ed avido fattore".

Ma evidentemente il cardinal Pignatelli esagerò senza volerlo le cose chiamando fattore del Collegio Nicolò Cuccia e più di lui alterò la verità la Gran Corte criminale traducendo nella sentenza del 9 luglio 1855 la parola fattore in fac-totum, mentre il Cuccia non era che un semplice campiere addetto alla custodia dei fondi del Collegio, né aveva alcun maneggio né delle derrate, né del danaro, essendo l'economica azienda dei beni del Collegio affidata a Giovanni **132** Schirò e ad Antonino Bua, persone designate dal barone Schiros nel suo testamento del 1835 pei servizi del pio Luogo.

Non sono io che smentisco le affermazioni dell'eminentissimo Cardinale, ma un personaggio autorevole, voglio dire il direttore della Polizia Salvatore Maniscalco, del quale esiste in proposito un rapporto spedito con la data del 20 marzo 1852 al direttore dell'Ecclesiastico Mistretta, che gli aveva chiesto informazioni sopra quanto si affermava dal Cardinale a carico del Cuccia nel suo rapporto del 2 marzo 1852.

E morto il Cardinale ottenne suor Maria Maddalena di ritornare nel Collegio di Mezzojuso colla qualità di superiora com'era canonicamente eletta. Siffatto ritorno fu autorizzato dal vicario capitolare canonico Cervello sotto la data del 15 giugno 1853 ed ebbe la sua piena esecuzione col beneplacito

della Luogotenenza di Sicilia. Evidentemente la Cuccia trionfava sopra i suoi detrattori. **133**

Le cose esposte dimostrano che il Cardinale non conservò tutta quella serenità di giudizio che era così consentanea al suo augustò grado ed alla sua veneranda età. Il che prova che egli era veramente il sospettato strumento delle altrui passioni. Certamente non oso attribuirgli che fosse di malafede, perché me lo vieta la riverenza che si deve all'insigne Prelato, ma si può e si deve sempre deplorare il danno che ricade sulle pubbliche istituzioni per causa delle umane debolezze delle autorità, le quali sono appunto costituite per tenere in freno ogni esorbitanza da qualunque parte provengano.

Ora il danno prodotto dal Cardinale fu questo che egli senza certo volerlo mutò in una misera quistione personale una vera e propria quistione d'amministrazione. Infatti il barone Schiros nel suo testamento aveva disposto che l'amministratore del Collegio dovesse in ogni anno presentare i conti all'Arcivescovo di Palermo e dal medesimo riportarne quietanza. L'arciprete Gebbia amministratore del Collegio presentò per la prima volta nel 1850 i conti all'Arcivescovo per gli **134** anni 1842-50.

Fu nominata una commissione per l'esame di essi composta di tre contabili presieduta dal canonico Schillaci. Avvenne quello che si poteva prevedere, e cioè che quel rendimento dei conti giudicato dal punto di vista delle buone regole amministrative sembrasse del tutto monco ed imperfetto. Mancavano i bilanci annuali, mancava la giustificazione delle spese regolarmente redatta; c'erano soltanto quelle famose apoche di pagamento, delle quali ho discorso nel precedente capitolo e secondo le quali apparivano forti spese erogate, giusta le note presentate da Tizio e da Filano, che più non esistevano. Nacquero i sospetti di malversazioni,

che forse non c'erano state, ma quei documenti erano fatti apposta per farle credere, e allora si volle cercare in quali mani avide e rapaci il danaro del Collegio fosse caduto. **135** Siffatte indagini diedero origine ai deplorati pettegolezzi ed a funeste personalità.

Sarebbe stato meglio circoscrivere la quistione nei suoi veri termini e cioè tra la Curia arcivescovile e l'arciprete Gebbia, che era il vero responsabile. Invece l'amministratore fu messo quasi fuori scena, nessuno osando muovere dubbi sulla di lui onorabilità né l'Arcivescovo, né la commissione esaminatrice dei conti, e si misero a cercare i danari quà e là nei presunti sfruttatori del patrimonio del Collegio, che non si potevano trovare, perché secondo pare non erano le rapine che dissanguavano il Collegio, ma le dissipazioni e l'assoluta mancanza di buoni metodi di amministrazione e, possedendo il Collegio 58 fondi rustici e 55 corpi urbani e circa un centinaio tra canonici e soggiogazioni, non era possibile si potesse proficuamente tenere un'azienda con un curatolo analfabeta e con una Deputazione di donne ignoranti ed inesperte quali erano le moniali ed un amministratore quale il Gebbia, che era un uomo di poca energia, di molta **136** bontà e di una eccessiva buona fede.

Il disordine era per queste cause inevitabile ed era la necessaria conseguenza d'un sistema a cui aveva dato origine il testatore barone Schiros con quelle regole condizioni e pesi da lui imposti e dal Decreto reale del 18 settembre 1841 approvati senza giusta ponderazione.

Mentre io disapprovo le inutili ed odiose recriminazioni del cardinal Pignatelli contro la superiora Cuccia e il di lui [sic] fratello, che del resto viveva con scarsi mezzi, sono dispostissimo a lodarlo per i provvedimenti proposti al Governo dopo l'esame dei conti, che consistevano nel volere aggiungere due deputati ecclesiastici o laici nell'ammini-

strazione del Collegio e nell'invocare che fosse abolita l'economica amministrazione dei beni del Collegio, sostituendovi il sistema degli affitti nelle forme legali e la compilazione di regolari bilanci annuali.

Queste savie proposte furono finalmente approvate col regio rescritto del **137** giorno 14 agosto 1855 e fu con esso ordinato dal Re che all'amministratore arciprete Gebbia si aggiungessero altri due deputati ecclesiastici per amministrare insieme tutti i beni del Collegio, da eligersi dal regio Governo a proposta dell'Arcivescovo diocesano. Fu altresì ordinato che fossero dati in affitto i fondi rurali del Collegio a seconda le leggi.

In esecuzione di tale regio rescritto l'arcivescovo Naselli propose al Governo come deputati del Collegio non due ecclesiastici, ma due laici, che furono il dottor Giorgio Battaglia e don Antonino Buccola, adducendo di "non esservi in Mezzojuso veruno di quel ceto che in fatto d'amministrazione potrebbe vantaggiare il Collegio". Il Governo ne approvò la nomina con Ministeriale del 21 ottobre 1855 e i due nuovi deputati furono tosto insediati.

Né l'arciprete Gebbia, né le collegine videro di buon occhio un tal provvedimento, molto più perché le persone prescelte **138** a far parte dell'amministrazione del Collegio erano invise ad essi.

Il dottor Battaglia evocava i ricordi del 1837-39 ed era stato battezzato fin d'allora col titolo di nemico del Collegio, come ho detto altrove.

Col Buccola avevano avuto precedenti disgusti perché, nominato procuratore a riscuotere le rendite del Collegio, gli avevano revocato il mandato e non erano riusciti ad avere il conto della gestione.

Non si può affermare serenamente che la scelta del'Arci-

vescovo sia stata felice, perché dava campo al ridestarsi di nuovi pettegolezzi e di nuove animosità, che sarebbe stato prudente di eliminare. Ma secondo l'ordine d'idee che dominavano allora la Curia, che era quello di dare al Collegio due idee in luogo d'un re travicello, la scelta era discretamente felice.

Nacquero pertanto varie contese sulle attribuzioni dei due deputati vagamente determinate nel regio rescritto del 14 agosto 1855. E mentre pareva che la Deputazione monastica voluta dal testatore dovesse continuare a funzionare, l'Arcivescovo sorretto dal Governo completamente la esautorò³.

Onde il reverendo Gebbia rimase **139** solo in mezzo ai due deputati che di null'altro apparvero solleciti che di maltrattare le collegine per punirle forse dei reclami che fecero al Governo contro la nomina loro, la quale non essendo secondo le disposizioni del barone Schiros, ne violava, siccome dicevano, la volontà e dovea perciò revocarsi.

Si legge in un reclamo delle collegine del 28 aprile 1856 diretto all'Arcivescovo che nello spazio di sette mesi circa non avessero quei deputati somministrato alla Comunità composta di 14 persone che solo onze 46! Dicevano le collegine: “non resta altro a fare che uscir tutte o morire di fame entro queste mura”!

L'arciprete Gebbia non volendo assistere a tanto strazio, che menava le collegine a far la fine del conte Ugolino, sin dall'8 marzo 1856 erasi affrettato a dimettersi da amministratore ed aveva nominato suo successore, giusta la facoltà concessagli dal barone Schiros, il signor Biagio Gattuso **140** da Mezzojuso. E la fatta elezione fu approvata dalle colle-

³ Suor Maria Maddalena Cuccia di cui si temeva l'energica resistenza venne nel febbraio '56 sospesa dalle sue funzioni, che vennero assunte da suor Maria Francesca Spinoso. Ma questo provvedimento a nulla valse, perché la Cuccia rimaneva sempre la coraggiosa ispiratrice della opposizione all'ingerenza vescovile.

gine capitolamente congregare sotto la data del 25 marzo di quell'anno. In tal modo la nomina del Gattuso divenne giusta e perfetta secondo il testamento del barone Schiros. Ma l'arcivescovo Naselli non volle rispettarla ed ottenne sinanco un'ordinanza del direttore di Polizia che impose al Gattuso di non accostarsi al Collegio, singolare provvedimento questo, che è capace di dare una chiara idea dei tempi di violenza che allora correvano.

«Per arrivare a tanto era mestieri infamare un onesto cittadino, disonorare le monache e questo fu fatto. Si chiegga al direttore della Polizia a quali manifestazioni dello Arcivescovo ci si arrese a vietare al signor Gattuso l'accesso al Collegio. Noi rifuggiamo dal manifestare tutto». Tali parole si leggono nel Ricorso al Re di Napoli pubblicato per le stampe nel 1857 dal Gattuso e scritto dall'illustre avvocato Antonino Ferro.

Non riuscì al Gattuso di fare revocare il divieto del direttore della Polizia quantunque avesse presentate allo stesso buone testimonianze in suo favore, perché i suoi nemici alla loro volta lo incalzavano con acri e pepate denunce⁴. **141**

Egli allora per non restare in Mezzojuso amministratore a spasso decise di allontanarsi e nominò suo procuratore per rappresentarlo qual Fidecommissario del Collegio il reverendo Salvatore Denti abate di quel Monastero dei Basiliani, siccome risulta a una procura in brevetto presso notar Maria Francesco Anelli di Palermo del 26 giugno 1856.

⁴ [Le seguenti parole sono scritte su un foglietto incollato nella c. 141]. 11 febbraio '57. Rapporto del Luogotenente al Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia. Napoli. Il Gattuso come risulta da un rapporto dell'Arcivescovo è reprobabile perché non avendo moglie tiene in casa una donna ritenuta comunemente per concubina di lui e perché è di cattiva condotta morale e perché si è fatto lecito nella qualità di fidecommissario di dimorare con le collegine da sette in otto ore andando nel parlatorio senza designazione di giornata, né di ore con generale scandalo del paese.

Intanto il Gattuso si rivolgeva al Governo di Sicilia per ottenere la convalidazione della sua nomina. Il luogotenente Castalcicala emanò sotto la data del 10 luglio 1856 una ministeriale nella quale era detto che, pendente l'esame della nomina fatta dall'arciprete Gebbia in persona del Gattuso, potesse l'abate Denti temporaneamente occupare il posto tenuto dal Gebbia colla qualità non di procuratore del signor Gattuso, ma di speciale delegato del regio Governo e socio ai due deputati aggiunti.

L'amministrazione del Collegio rimase pertanto nelle mani dell'abate Denti, e dei due deputati aggiunti già noti al lettore dottor Giorgio Battaglia e don Antonino Buccola [*i quali governarono il Collegio sino al 1859*]. **142** Questi tre uomini erano fatti dalla natura assai dissimili tra loro, onde il non essere d'accordo anche nelle piccole cose era un fatto necessario ed inevitabile.

Se non che il Battaglia ed il Buccola avevano un punto di unione nel proposito di fare alla Comunità che amministravano ogni maniera di dispetti e di farli anche al Denti, uomo del resto diffidente ed angoloso.

Avevano ciascun di loro una chiave pei magazzini e per gli armadi delle scritture, ma era ben difficile ottenere che tutti tre le avessero nel tempo stesso pronte per aprirli. Non lasciarono alcuna traccia di riforme né buone, né mediocri, né cattive. Nei reiterati reclami le collegine di quel tempo si lamentano a voce altissima che esse mancavano del pane per isfamarsi e del fuoco per riscaldarsi mentre avevano lacere le tuniche.

Sembra pertanto che durante il governo di quel triumvirato le collegine siano vissute in una perenne e rigorosa quaresima. Sono degne di essere ricordate le parole scritte dal Direttore del Ramo ecclesiastico signor Mistretta all'Arcivescovo colla data del[***].

Né io so dare alcuna notizia dello impiego dei risparmi che si dovettero fare con quel metodo di forzata penitenza ed astinenza, perché **143** non si ha notizia che si siano resi i conti, né rimane alcuna opera allora compiuta, né memoria alcuna di acquisti fatti o di aumento di vendita a favore del pio Istituto.

Mentre il triumvirato amministrativo si divertiva in Mezzojuso in miseri bisticci e pettegolezzi, nei quali per desiderio di brevità non ho creduto dilungarmi, il neo-amministratore *in partibus* signor Gattuso impiegava il suo tempo e la sua tenace attività in Palermo ed in Napoli per difendere il suo diritto conculcato e i violati diritti del Collegio.

Le collegine tempestavano di suppliche e di memorie gli uffici di tutte le autorità, non tralasciando di ricorrere replicatamente al Re. Negavano con la massima energia e con ragionate e vibrante disputazioni il diritto dell'Arcivescovo d'ingerirsi nell'amministrazione del Collegio ed invocavano il rispetto della legge santissima del testatore e quindi l'esclusione dal governo dell'Istituto dei due deputati aggiunti, il riconoscimento dell'amministratore signor Gattuso, e la reintegra della Deputazione monastica nelle sue **144** attribuzioni amministrative, delle quali era stata spogliata.

Il fondamento di tutta la grave discussione che si fece era riposto nel ricercare se il Collegio fosse un Istituto di natura laicale ovvero ecclesiastica. Nel primo caso l'ingerenza dell'Arcivescovo sarebbe stata fuori luogo, dovendo il Collegio dipendere dal regio Governo e non da lui, mentre nel secondo caso sarebbe stata legalmente giustificata.

Il Collegio sostenne il suo carattere laicale ed ebbe un dotto e vigoroso difensore nella persona dell'illustre avvocato Antonino Ferro. L'Arcivescovo più che dalle buone ragioni era potentemente aiutato dalla sua alta posizione che rendeva allora le autorità locali assai propense a non urtarlo.

A 16 aprile 1857 richiesta d'ordine del Re del suo parere intorno alla quistione che si agitava, la Consulta di Sicilia fu favorevole alle aspirazioni dell'Arcivescovo col voto annesso. Ma il Re di Napoli non ne accettò le conclusioni e mostrò in quella occasione una fermezza che non era infrequente nel sostenere le prerogative della potestà **145** civile dinanzi alle esorbitanze della Chiesa. Fu quindi il Collegio di Maria di Mezzojuso dichiarato dal Re opera pia laicale col sovrano rescritto del 5 luglio 1858 e quindi non soggetto all'autorità vescovile.

Volle il Re che il Collegio fosse governato colle norme tracciate dal barone Schiros nel suo testamento, modificandolo in alcune parti e principalmente nella scelta dell'amministratore, per la quale furono stabilite alcune norme speciali le quali, secondo io opino, sono da considerarsi in vigore anche al presente, perché quel rescritto non è stato mai abrogato da chi solo avrebbe il potere di farlo.

Il rescritto adunque del 5 luglio 1858 stabilisce che la scelta dell'amministratore del Collegio abbia bisogno in ogni caso dell'approvazione del regio Governo. Facultava intanto l'arciprete Gebbia alla nomina di un altro soggetto dal momento che quella del signor Gattuso non era stata consentita dall'Arcivescovo. In avvenire la nomina dell'amministratore si dovrebbe fare sopra una terna, proposta **146** dalle collegine, da cui avrebbe l'Arcivescovo fatta la scelta, che verrebbe sottoposta all'approvazione del regio Governo. E se nessuno di tale terna sarà accettato dall'Arcivescovo o dal regio Governo, la Comunità stessa dovrebbe proporre una seconda terna. E nel caso che neanche in questa si trovasse un soggetto da scegliere, dovrebbe l'Arcivescovo farne rapporto al regio Governo al quale, in questo caso e per tal fiata, è devoluta la elezione dell'amministratore.

E intanto tosto che sarebbe compiuta l'elezione di tal novello amministratore dovrebbe cessare l'ingerenza di ogni altro amministratore aggiunto, rimettendosi in pieno esercizio la Deputazione composta da esso amministratore, dalla superiora, dalla vicaria e dalla discreta del Collegio, giusta la testamentaria disposizione dello Schiros.

Questo rescritto non liberò il Collegio dalla dipendenza dell'Arcivescovo, come avrebbero desiderato le collegine, né diede loro, anzi eliminò, il desiderato amministratore signor Biagio, ma tolse di mezzo gli aborriti deputati aggiunti. **147** Basta questo per far gongolare di gioia le collegine e oltre a questo c'era l'altro vantaggio che ritornava in vita la Deputazione monastica già strozzata dell'Arcivescovo.

E quantunque fosse detto nel regio rescritto citato che le funzioni dei deputati aggiunti dovessero cessare dopo l'elezione del nuovo amministratore al 30 luglio 1858, le collegine intimarono a quelli per mezzo dell'usciera Garufi lo sfratto e così fece l'arciprete Gebbia, sotto il 2 agosto e per lo stesso mezzo, che si credette risorto amministratore finché non avesse nominato il successore.

Ma i deputati aggiunti Buccola e Battaglia non volevano rinunciare agli ultimi giorni di vita che loro rimanevano e, ricorrendo anch'essi ai dispetti, intimarono per atto di usciere alle collegine e al reverendo Gebbia che non intendevano lasciare il posto prima dell'ora estrema. **148**

Ed ora comincia la faticosa ricerca del nuovo amministratore. Da principio si pensò a fare rimanere lo stesso arciprete Gebbia e ragionavano così. Se Gebbia può nominare un altro vuol dire che egli è tornato ad essere quell'amministratore che era prima che nominasse il Gattuso, la cui elezione fu annullata. Ora se egli non vuol nominare nessuno, chi glielo potrebbe imporre?

Ma intanto non riflettevano o non volevano riflettere che ora per restare amministratore il reverendo Gebbia avrebbe dovuto avere il consenso dell'Arcivescovo e l'approvazione del Governo, perché il sovrano rescritto aveva mutato la volontà del testatore.

Fu d'uopo rinunciare a questa velleità passeggera, perché fu chiaro il pensiero dell'Arcivescovo di non più volerlo, essendo stato egli ribelle alle esorbitanze dell'Arcivescovo.

L'arciprete Gebbia adunque procedette alla nomina del successore e prescelse, secondo imponevano le esigenze delle lotte passate e presenti, **149** l'abate basiliano don Salvatore Denti, che le collegine capitolarmente congregate accettarono il 1° ottobre 1858.

Ma l'Arcivescovo si affrettò a far sapere all'autorità governativa che non approvava quella nomina per motivi a lui noti che era pronto a delineare, se richiesto, dai quali chiaro emerge che la sua coscienza non poteva consentire la nomina fatta dal reverendo Gebbia.

Quali fossero questi misteriosi motivi io non sono riuscito a spiegare, né il Governo si curò di appurare, perché ricobbe tosto nell'Arcivescovo il diritto del veto e si passò oltre. Certamente non fu di danno al Collegio questa esclusione, perché poco o nulla c'era da sperare da un monaco basiliano che non rivelò nell'amministrazione del suo Monastero basiliano di Mezzojuso alcuna capacità amministrativa, e non lasciò altra memoria di sé fuorché per le sue tendenze un po' eccentriche. **150**

Annullata la elezione del Denti, dovevano le collegine proporre una terna ai sensi del sovrano rescritto predetto. In Mezzojuso non trovarono l'uomo che cercavano e temevano, altresì, che sceglierne uno valesse lo stesso che farsi nemici tutti i pretendenti, che non dovevano essere pochi. Onde non

sapevano decidersi a presentare la necessaria terna, che venne chiesta e richiesta con insistenza dall'Arcivescovo.

Ma finalmente nel 19 febbraio 1859 le collegine compirono il grande atto e deliberarono di proporre in terna per il posto di amministratore i nomi del dottor Antonio Agnetta, del dottor Antonio Longo e di don Giuseppe Mantegna, tutti e tre di Palermo e tutti e tre occupatissimi. Agnetta era un avvocato di molta fama e quindi con numerosi clienti. Longo un medico a quei tempi molto ricercato e Mantegna un ricco signore che doveva attendere alla vasta amministrazione della propria casa.

Si potrebbe dubitare che la terna proposta fosse suggerita dal proposito di pigliar tempo, sperando dal tempo migliori consigli, non a **151** provvedere agl'interessi del Collegio, ma ad accomodar le cose, secondo le passioni e il personale tornaconto poteva suggerire. [*Del resto raramente si presentano nella vita casi...*]. Ammetto del resto che era sommaramente difficile trovare un uomo che fosse gradito al Collegio e non all'Arcivescovo.

Né di questo agire si vergognavano, perché avevano imparato a memoria alcune parole del testamento Schiros e cioè *che avevano piena ed assoluta libertà di godere della proprietà ed usufrutto dei beni del testatore* e forse di buona fede ritenevano che tale libertà fosse stata data alle persone, mentre era conferita all'Ente-Collegio pei fini che deve raggiungere.

E tornando all'argomento nostro, una prova che le collegine intendevano prender tempo stava altresì nel fatto che, deliberata la terna nel 19 febbraio 1859, non la mandarono neppure all'Arcivescovo, il quale si duole, in una lettera al Luogotenente del 26 aprile 1859, che ancora il Collegio non avesse deliberata la tanto desiderata terna e consiglia il Luogotenente a provvedere per la nomina dell'amministratore

suggerendo due nomi per agevolarne il compito, i nomi del sacerdote Giuseppe Bonadonna probò di regolare ed onesta condotta, ma di cui sconosce la capacità amministrativa, e di don Nicolò Romano **152** probò onesto ed abile.

Giunte le cose a questo punto, le collegine, che erano guidate nei loro passi da abili esploratori, capirono che il tempo degli indugi era finito e resero nota la terna da loro deliberata in febbraio, affermando che l'avevano già da buona pezza mandata all'Arcivescovo, che asseriva di non averla ricevuta!

Ad ogni modo l'Arcivescovo propose al Governo la nomina ad amministratore del Collegio di don Giuseppe Mantegna e fu subito approvata. Ma il Mantegna si affrettò a dichiarare che gli era impossibile accettare l'incarico e l'Arcivescovo diede al Luogotenente la notizia di tale risoluzione con sua lettera del 21 giugno 1859.

Dopo di ciò le collegine dovevano riproporre una seconda terna per la scelta dell'amministratore. Ma dove trovare questa fenice di amministratore, che potesse confarsi coi loro disegni e non essere all'Arcivescovo spiacente?

Passavano pertanto i mesi **153** ma la terna non veniva fuori, e intanto l'Arcivescovo la sollecitava invano. Finì che si stancarono dell'indugio e l'Arcivescovo e il Governo e fu provocato il sovrano rescritto del 19 ottobre 1859, con cui fu autorizzato per quella sola volta l'Arcivescovo a far esso la nomina dell'amministratore.

Le collegine allora si misero a strillare e rivolsero al Re una petizione nel 24 dicembre 1859 nella quale esposero che la seconda terna non si era da loro fatta, perché correvano delle trattative con l'Arcivescovo per scegliere di buon accordo un amministratore. Affermano in essa che il rescritto predetto del 19 ottobre fu ottenuto per via di mendacio e ne chieggono la revoca, proponendo intanto al Re la terna che

avrebbero avuto il diritto di presentare così composta: commendator Paolino Nicastro presidente della Suprema Corte di Giustizia, principe Manganelli, conte Ranchibile.

Ma i loro lamenti non mutarono una sillaba di quel sovrano rescritto che metteva le loro sorti nelle mani dell'Arcivescovo, dalle quali avevano tentato di sottrarsi.

L'Arcivescovo si mise subito all'opera, ma volle prima mandare in Mezzojuso un commissario, o come usano chiamarlo gli ecclesiastici un visitatore, per avere un dettagliato rapporto sullo stato del Collegio e per indagare se vi fosse sul luogo una persona adatta all'ufficio di amministratore.

Invitò dapprima per tale missione il parroco palermitano De Francischi Giovanni della Parrocchia di S. Ippolito, uomo insigne per dottrina e carità, ma egli non poté o non volle accettare e allora si rivolse all'arciprete di Ogliastro, l'odierna Bolognetta, don Giuseppe Monachelli, che vi andò nel mese di novembre di quell'anno 1859 e fece della sua visita un minuto rapporto che non mi è riuscito di trovare.

Si disse che quella relazione contenesse gravi notizie sul disordine del Collegio e pare che il Monachelli non avesse trovato in Mezzojuso alcun soggetto da proporre come amministratore. Eppure l'uomo che si cercava c'era, siccome vedremo.

I primi giorni di dicembre passarono nello studio dei provvedimenti da prendere per l'assetto definitivo del Collegio. Il Luogotenente con nota del 3 dicembre indicò all'Arcivescovo il da fare e cioè mandare una superiora presa da un Collegio di Palermo più una maestra di spirito e quattro maestre.

L'arciprete Monachelli alla sua volta propose la grave misura dell'espulsione di suor Maria Maddalena Cuccia, senza di che non si credeva possibile l'attuazione di un **155** nuovo ordine [di] cose. Il Governo approvò tale proposta il 3 decem-

bre '59 ordinando che fosse alla Cuccia assegnata la somma di cinquanta lire al mese per mantenersi in un ritiro di Palermo.

Intanto l'Arcivescovo nominava amministratore del Collegio lo stesso arciprete Monachelli con atto pubblico del giorno 7 dicembre 1859 presso il notaio Angelo Mezzatesta di Palermo. E questi, nominato che fu, si dispose a partire per Mezzojuso.

Col consenso dell'Arcivescovo e del Governo scelse per superiora del Collegio suor Maria Petronilla Palermo, togliendola dal Collegio di Marineo, e per maestre donna Giuseppa Balsamo del Collegio di Misilmeri, donna Santa La Torre da quello di Baucina, donna Giuseppa Sinagra⁵ e donna Rosalia Galvano reclusa del R. Albergo delle Povere di Palermo.

Ma la partenza fu ritardata perché coincidevano le feste del Natale e del capo d'anno **156** e perché si aspettava che fosse eseguita l'ordinata espulsione della Cuccia dal Collegio, senza di che, né il Monachelli, né le nuove elette osavano di metter piede nel Collegio.

L'odioso incarico di metter fuori la suora Cuccia dal Collegio fu dato al vicario latino don Francesco Paolo Gattuso, che l'assunse con molto piacere né so dirne il perché, e fu eseguito con ingiunzione per atto di usciere il 26 dicembre 1859. L'ordine fu comunicato il 10 di dicembre e la Cuccia vi si sottopose, ma l'indomani ritornò nel Collegio dichiarando che non ne sarebbe uscita, se non con la forza⁶. E venuto l'ordine di Maniscalco, direttore della Polizia, abbandonò il Collegio il 26 dicembre di quell'anno, distaccandosi dalle consorelle che esprimevano la loro commozione con acute strida di dolore, con molti baci e con molte lagrime frammiste a gravi imprecazioni contro i persecutori

⁵ Ignoro d'onde sia stata chiamata.

⁶ Vedi Rapporto del Direttore di G. e G. del 18 dicembre 1859 al Luogotenente.

della loro amatissima superiora.

La suor Maria Maddalena uscita dal Collegio si ricoverò in casa di don Antonino Cuccia suo lontano parente e poi scomparve, né lo stesso Maniscalco impegnatissimo a rinvenirla poté sapere dove si fosse rifugiata quella che egli chiamava l'insubordinata suora.

E intanto il Direttore di Grazia e Giustizia Mistretta era su tutte le furie, perché si arrestava per quella scomparsa l'esecuzione degli ordini del real Governo, perché le maestre moniali prescelte a recarsi a Mezzojuso si negavano a partire, prese dalla paura del ritorno della Cuccia, siccome egli scriveva al Maniscalco a cui chiedeva il conforto dell'opera sua. Ma alla fine preso coraggio partirono quelle vergini guidate dall'Arciprete di Ogliastro e giunsero in Mezzojuso sul finire del gennaio 1860.

Nel primo del febbraio successivo l'amministratore Monachelli fece redigere un inventario dei mobili esistenti nel Collegio per atto pubblico, che si conserva presso le minute del notaio cavalier Gaspare Franco, e ne fece consegna alla nuova superiora suor M. Petronilla Palermo.

Nello stesso giorno 1° di febbraio elesse per suo procuratore **157** per amministrare il Collegio il distinto gentiluomo don Giovanni Crisostomo Schirò per atto pubblico conservato presso il notaio predetto. E ciò fatto se ne tornava in Ogliastro a santificare le pecorelle del suo sacro gregge!

Ed ora dopo lunghi anni di lotta e di violenze, di pettegolezzi e di scandali e di strappi d'ogni sorta fatti alle tavole di fondazione l'ordine regnava nel Collegio di Mezzojuso! [*A suggellare i provvedimenti presi dall'Arcivescovo e dal Governo il 2 di febbraio 1860 riunivasi il Decurionato di Mezzojuso*].

Ho fondate ragioni per ammettere che il Governo non

avesse la coscienza del tutto tranquilla per quello che aveva perpetrato, perché non si deve negare che gli abusi commessi superavano di gran lunga i buoni provvedimenti, tra i quali il solo che si possa compatire fu quello dell'aver introdotte nel Collegio le quattro maestre che dovevano migliorarne **158** l'indirizzo letterario e quello delle arti donnesche.

Ma anche in questa infornata di persone che dovevano essere mantenute dal Collegio si potrebbe obiettare se l'Arcivescovo avesse avuta la potestà di farla. Era un provvedimento, a mio credere, che solamente poteva adottare la Deputazione amministrativa del Collegio e nessun altro.

Né si può giustificare che la superiora si potesse imporre al Collegio nel modo che si usò, che fu un procedimento assai sommario. Ma volendo sorpassare a tutto questo, parrà a chiunque strano che si nominasse per amministratore del Collegio un Arciprete di un lontano paese che, avendo la cura delle anime, aveva l'obbligo di risiedere nel luogo della sua parrocchia per amministrare i sacramenti, per assistere alle sacre cerimonie, per far le prediche e per spiegarvi il catechismo. E poi si può domandare perché non si scelse per amministratore del Collegio quel don Giovanni Crisostomo Schirò che si credette degno di esser il procuratore di un **159** amministratore, che non doveva e non poteva amministrare?

Né si può più dire che a quell'uomo mancassero le buone qualità che si richiedevano per il delicato ufficio, quando gli furono riconosciute dallo stesso Monachelli, che lo fece suo procuratore. Del resto, anche senza la fiducia dimostrategli dall'Arciprete di Ogliastro, don Giovanni Crisostomo Schirò sarebbe stato quello che era, un uomo generalmente apprezzato per la somma integrità di carattere, per la vita ordinata ed esemplare e per le maniere squisitamente gentili [*che erano l'espressione di un animo singolarmente ben fatto*].

Si potrebbe altresì chiedere all'Arcivescovo di Palermo perché non nominò amministratore quel signor Nicolò Romano che aveva proposto al Luogotenente colla lettera del 26 aprile 1859, chiamandolo probo, onesto ed abile.

C'era per tutti questi fatti un presentimento nel Governo che in tutto quello che si era praticato per il Collegio si sentisse l'odore del favoritismo e dell'arbitrio. Si cercò di placare quei **160** rimorsi, se pur quella gente era capace di sentirli, e si sollecitò per mezzo del Giudice del mandamento una deliberazione della rappresentanza comunale di allora, che fosse di ringraziamento al Governo per i provvedimenti presi intorno al Collegio.

E se non è facile negarsi a secondare i desideri del Governo in nessun tempo, consideri il lettore se era possibile scontentare il Governo d'allora. Onde il 2 di febbraio 1860 il Decurionato di Mezzojuso si riunì e per fortuna di tutti gl'intervenuti, che furono dieci sopra 14 membri disposti più a tacere che a parlare, si trovò un oratore nel dottor Lorenzo Cavadi⁷ che lesse un enfatico discorso inneggiante alle riforme introdotte nel Collegio per impulso dell'Arcivescovo e per opera del Governo e del piissimo Sovrano. Conchiuse il dottor Cavadi dicendo che un'era novella era già spuntata pel Collegio e pel paese e che in pochi giorni era prevalso in tutti i buoni padri di famiglia il pensiero di rinchiudere le loro figlie al Collegio! **161**

Proponeva pertanto, interprete del voto pubblico, che si ringraziasse a nome del paese l'augusto Sovrano, il Governo di Sicilia pei provvedimenti sul Collegio e S. E. reverendissima l'Arcivescovo di Palermo per aver dato moto alla macchina.

Nessun altro decurione prese la parola e passò all'unani-

⁷ Il dottor Cavadi era uno dei più accaniti nemici della Cuccia.

mità la proposta Cavadi, e l'orazione di lui suggerita dall'adulazione verso il Governo e dall'odio contro il Collegio fu trasmessa in copia alle autorità civili ed ecclesiastica ed ebbe la fortuna di giungere fino al real trono!

E l'arciprete Monachelli nel ritirarsi in Ogliastro portava seco il conforto che il suo governo nel Collegio di Mezzojuso s'inaugurava coll'entu[sia]stico inno di quel Decurione che interpretava il voto pubblico!

Io auguro al mio paese che il sentimento della dignità locale non debba mai più scendere così in basso come in quel dì 2 febbraio 1860 e che non abbia mai più a rallegrarsi che i propri istituti siano governati **162** da alcun Arciprete né di lontano né di vicino paese.

A temperar il dolore di quelle collegine, alle quali non piaceva l'invasione straniera che il Collegio subiva, contribuì molto il trattamento squisito del procuratore Schirò, che divenne l'amministratore di fatto, mentre al Monachelli non ne rimase che il nome. Lo Schirò fu largo di premure verso le collegine e quelle, che erano dimagrate per la fame sofferta sotto il famoso regime dei deputati aggiunti, poterono presto rifarsi e riprendere il placido viso di chi vive nel dolce far nulla.

Ma la loro felicità non poteva dirsi completa perché mancava ad esse la loro amatissima consorella suor Maria Maddalena, con la quale parecchie di loro avevano passato trent'anni in cara compagnia e che ora era stata violentemente strappata dal loro fianco e rinchiusa in un ritiro di Palermo in forzata prigionia.

La confortavano con lettere affettuosissime, delle quali non **163** si può avere una chiara idea se non si legge quella che io ebbi sotto gli occhi, percorrendo le carte e i documenti che ho trovati nell'Archivio di Stato.

Non è il caso di esaminare minutamente l'opera dell'am-

ministrazione Monachelli e i frutti che diede, perché durò appena centotrenta giorni in tutto, mentre il suo normale svolgimento fu di soli due mesi, per essere scoppiata nell'aprile la memoranda rivoluzione che poco dopo liberava la Sicilia dai Borboni.

Nel giugno 1860 le collegine e i difensori del Collegio reclamarono vivamente al Governo dittatoriale contro le sofferte violenze ed ottennero il 12 di giugno un decreto della Segreteria di Stato, secondo il quale si ordinava che le cose del Collegio, tanto nell'ordine spirituale che temporale, ritornassero allo stato anteriore al 15 maggio 1849 cioè: richiamandosi subito la superiora Cuccia e rimettendo il governo del Collegio giusta la legge del **164** pio fondatore, annullandosi tutte le disposizioni emanate dopo il 15 maggio 1849.

Certamente quel decreto firmato dal Segretario di Stato Crispi non poteva avere valore di annullare tutte le disposizioni emanate dal cessato Governo, perché i sovrani rescritti, ed in ispecie quelli del 5 luglio 1858 e del 19 ottobre 1859, non potevano essere annullati che dal solo Dittatore, siccome avrò occasione di dimostrare. Ma quel decreto della Segreteria di Stato era valido e produttivo di effetti in quanto al richiamo della superiora Cuccia, perché essa era stata espulsa per decreto ministeriale del 3 dicembre 1859 e poteva il segretario Crispi revocarlo.

Però momentaneamente il decreto del 12 giugno ebbe esecuzione completa come se fosse un decreto dittatoriale, e si supplì colla forza alla deficienza di perfetta legalità.

Pochi giorni dopo la superiora suor M. Maddalena faceva il suo ingresso trionfale in Mezzojuso con molto seguito di persone, tra **165** le quali alcune armate, e s'insediò col suo antico grado nel Collegio festeggiata dalle fide ed affezionate consorelle. Ma ciò non bastava, ma era altresì necessa-

rio cacciar di seggio l'amministratore Monachelli e non s'indugiò a farlo.

Infatti don Giovanni Crisostomo Schirò che lo rappresentava, invitato a fare la consegna delle chiavi e del Collegio, non esitò un istante e nel 26 giugno 1860 depose i suoi poteri nelle mani dell'antico amministratore arciprete Gebbia il quale, nel relativo atto stipolato in quel giorno dal notaro cavalier Gaspare Franco, dichiarava di non riconoscere né acconsentire alle qualità spiegate dallo Schirò.

Forse allo Schirò dovette dispiacere d'essere trattato da usurpatore ma quell'ottimo ed integro uomo in quei gravi momenti di pubblici perturbamenti si sarà confortato al pensiero di ritornare alleggerito d'ogni responsabilità alla dolce domestica quiete.

L'arciprete Gebbia intanto dopo quattro anni risorgeva amministratore del Collegio e vedremo che vi durerà contro ogni diritto sino alla morte. **166**

Capitolo X

Dal 26 giugno 1860 al 1869. Il decreto prodittatoriale del 20 ottobre 1860. Utili riforme nell'indirizzo letterario del Collegio. Morte dell'arciprete Gebbia. Nomina del dottor Antonino Gattuso ad amministratore del Collegio. Ribellione delle collegine contro di lui. Lotta tra i due Gattuso per il posto di amministratore. La legge 7 luglio erroneamente applicata al Collegio. La sentenza del Tribunale di Palermo del 3 aprile 1868 dichiara il Collegio non soggetto alla legge predetta. I due Gattuso e la Corte d'Appello di Palermo. Sentenza del 15 marzo 1869. Nuove ostilità del Collegio contro il dottor Antonino Gattuso. La congiura del giugno 1869. L'espulsione della superiora Cuccia dal Collegio. Proposte di riforma del Collegio fatte dal Consiglio comunale 31 luglio 1869. Suo ricorso alla Deputazione provinciale di Palermo. Morte della superiora Cuccia 21 ottobre 1869.

[Il ritorno dell'arciprete Gebbia al posto di amministratore del Collegio era fondato sulla falsa...]

Una falsa interpretazione, si diede o si volle dare al decreto del Segretario di Stato Crispi del 12 giugno 1860 e cioè che avesse la virtù di abolire tutte le disposizioni emanate dal Governo borbonico sul Collegio dal 1849 al 1860.

Ora supponendo per poco che tale interpretazione fosse la più giusta, il ritorno dell'arciprete **167** Gebbia all'amministrazione del Collegio non era certamente legale. Imperocché l'arciprete Gebbia di sua volontà nell'8 marzo 1856 si era svestito della qualità di amministratore ed aveva no-

minato suo successore don Biagio Gattuso. L'Arcivescovo, la Luogotenenza di Sicilia e il Re di Napoli avevano impedito che Gattuso fosse l'amministratore del Collegio.

Or ammettendo come abolite dal decreto Crispi tutte le disposizioni del Governo borbonico sul Collegio, colui che aveva diritto di essere amministratore era don Biagio Gattuso. Quindi il reverendo Gebbia non poteva ritornare ad amministrare, perché su di lui non era caduto alcun provvedimento del Governo borbonico e quindi nessun annullamento si avverava a beneficio suo, ma solo a beneficio di quel Gattuso a cui il sovrano rescritto del 5 luglio '58 aveva tolto di succedere a Gebbia.

Ma intanto non dobbiamo perdere di vista che il decreto 12 giugno 1860 non aveva tolto una sillaba ai decreti reali del cessato regime, poiché tale **168** facoltà si apparteneva al Dittatore e non già al Segretario di Stato della Dittatura. Restavano adunque in pieno vigore il sovrano rescritto del 5 luglio 1858, secondo il quale il Gattuso non poteva essere il successore di Gebbia, e l'altro del 19 ottobre 1859 in forza del quale si era dall'Arcivescovo nominato il Monachelli. E quindi con tutto il decreto Crispi l'amministratore restava sempre il Monachelli.

Il ritorno del reverendo Gebbia si deve senza dubbio ritenere come un fatto abusivo e violento. Ma quelli erano tempi di rivolta e non è da meravigliarsi se si calpestarono senza scrupolo le leggi, quando i Ministri ne davano l'esempio, arrogandosi poteri che non avevano.

E' piuttosto da notare a titolo di curioso riscontro che nel caso presente un Arciprete schiacciava un altro Arciprete e a quello di Ogliaastro si sostituiva senza complimenti quello di Mezzojuso. E farà certamente qualche impressione il vedere **169** il reverendo Gebbia settantenne cacciarsi nella lotta

dei partiti in tempi burrascosi e mettersi nuovamente di fronte al suo Arcivescovo, che non poteva veder di buon occhio né il trionfo della superiora Cuccia, né la violenta scomparsa del Monachelli da lui elevato pochi mesi innanzi al posto di amministratore.

E infatti i lieti giorni non durarono a lungo, perché i nemici dei vincitori del giugno non si stettero colle mani alla cintola e ottenne l'Arcivescovo nel 20 di ottobre 1860 dal Governo della Prodittatura un decreto che recò a tutti generale sorpresa, secondo il quale il Collegio di Maria di Mezzojuso si dovesse considerare d'indole ecclesiastica e soggetto alle regole del cardinal Corradini e però adottando il regolamento del 1834 prescrive che al governo di esso fossero preposti un rettore laico, un deputato ecclesiastico ed il fidecommissario del fondatore. Ed oltre a questo fu ordinato l'allontanamento dal Collegio della superiora Cuccia!

Questi provvedimenti si dovevano **170** al Segretario della Prodittatura monsignor Ugdulena che un illustre avvocato definì egregio uomo e certo di liberi principi ma pur sempre prete. Del resto non fu nuovo il caso, perché fu sempre notato che i governi detti liberali fanno volentieri delle concessioni ai nemici della libertà per quel costume che hanno molti uomini politici di cercare il plauso più dei nemici che degli amici.

Veramente quel decreto era assai strano, perché nessun dubbio vi poteva essere sull'indole laica del Collegio di Mezzojuso consacrata nei due decreti del 20 aprile 1793 e 18 settembre 1841.

Nacque quindi una nuova e non breve disputa tra il Collegio e le autorità, che durò fino al 1864, e si tornava a discuter nuovamente sull'indole del Collegio se laicale od ecclesiastica, su di che dal 1851 al 5 luglio 1858 si era fatto un interminabile esame nel quale intervennero l'Arcive-

scovo, la Regia Monarchia ed Apostolica Legazia di Sicilia, la Consulta di Stato e il Re stesso e i dotti difensori del Collegio, siccome abbiamo visto nel precedente capitolo.

Questo studio, che era del resto semplicissimo e che si poteva definire in poche settimane, fu nuovamente ripreso nell'ottobre 1860 e si poté terminare dopo cinque anni nel 1864, allorché fu emanato il parere. **171**

Non ebbe esecuzione il decretato allontanamento della superiora Cuccia la quale, appena lo poté, provvide al miglioramento del Collegio secondo le esigenze dei nuovi tempi, istituendo nel 1862 un corso elementare completo in quattro classi, secondo i programmi governativi, chiamandovi ad insegnare delle brave maestre fatte venire dal continente con l'assegno di £ 1.200 all'anno.

Della quale riforma merita la superiora Cuccia la massima lode, perché assai contribuì quella opportuna iniziativa a stabilire nel Collegio quel buon avviamento delle scuole elementari, che fu sempre lodato nelle loro visite dai regi Provveditori, dai regi Ispettori scolastici e dalle Ispettrici.

E sin dal 1863 il De Ioannis regio Provveditore si mostrava soddisfatto che il Collegio di Mezzojuso era il primo tra gl'istituti del genere ad entrare in quella via di progresso. Infatti da quel tempo ad oggi l'istruzione femminile in Mezzojuso prese un buon **172** avviamento e cominciarono le ragazze del paese ad avere quella sufficiente istruzione, che le rende adatte a soddisfare i principali bisogni della vita intellettuale.

Ma venuto il 21 marzo 1865 morì il reverendo arciprete don Antonino Gebbia ed il Collegio rimase senza amministratore. Si doveva provvedere al successore e non c'era altro metodo da seguire che quello indicato dal sovrano rescritto del 5 luglio 1858, che non era stato abrogato ed è tut-

tora vigente, siccome ho detto sopra e più tardi sarà nuovamente ripetuto con l'autorevolissimo giudizio della Corte d'appello di Palermo.

Le collegine adunque avrebbero dovuto congregarsi capitolarmente e proporre all'Arcivescovo una terna per l'ufficio di amministratore del Collegio. E fatta la scelta tra i tre si sarebbe dovuto provocare dall'Arcivescovo l'approvazione governativa.

Ma nulla fu fatto di tutto questo, e intanto in quel giorno stesso della morte del reverendo Gebbia 21 marzo 1865 le **173** collegine capitolarmente congregate accettarono come amministratore del Collegio il dottor Antonino Gattuso, che si disse nominato suo successore dal reverendo Gebbia.

L'atto di nomina del dottor Gattuso convalidato dalle collegine portava la data del 2 ottobre 1864 ed era stipolato dal notaio Vincenzo Giacalone di Palermo. Ma colui che fece l'elezione del dottor Gattuso ad amministratore del Collegio non era il reverendo Gebbia ma [*il sig.*] Scribani palermitano il quale, per mezzo d'una procura in carta privata scritta di alieno carattere e sottoscritta dal Gebbia, era stato incaricato da questo a nominare amministratore del Collegio il dottor Antonino Gattuso.

Questa nomina che veniva fuori con un giro così tortuoso fece in Mezzojuso una certa impressione e suscitò commenti che non furono benevoli, molto più perché il testamento del Gebbia del 7 ottobre 1864 presso il notaio Francesco Piraino di Ciminna conteneva la nomina ad amministratore del Collegio del sacerdote Pietro Spallitta suo affezionato nipote. Non si sapeva spiegare l'enigma **174** di questa doppia elezione alla distanza di cinque giorni.

Ma pochissimi sanno che alle elezioni del 2 e 7 ottobre 1864 se ne debba aggiungere una terza quella del 21 novem-

bre 1864 presso il cavalier Gaspare Franco in persona dell'Arcivescovo di Palermo Giovan Battista Naselli, che si affrettò a rinunziarla adducendo che dovendo egli vigilare sul Collegio non poteva assumere l'ufficio di amministratore.

Mi risulta altresì dalle autorevoli informazioni del mio venerando genitore, la cui memoria è sempre sicura malgrado sia di poco lontano dal suo ottantesimo anno di vita, che dopo il rifiuto dell'Arcivescovo Naselli siasi il reverendo Gebbia rivolto al signor Giovanni Crisostomo Schirò per indurlo ad accettare la successione all'ufficio di amministratore del Collegio e che n'abbia avuto la più esplicita ripulsa.

Da tutto ciò si vede che il reverendo Gebbia non aveva una lucida coscienza di quello che faceva, perché negli ultimi anni della sua tarda età **175** le sue facoltà mentali eransi di molto indebolite.

Per conto mio insisto nell'affermare che egli non aveva al 1860 né la facoltà di ritornare all'amministrazione, né quella di nominare il suo successore, perché tale facoltà proveniente dal testamento Schiros e riconosciutagli dal regio rescritto 5 luglio 1858 fu esaurita nell'ottobre 1858 colla nomina da lui fatta in persona dell'abate Denti.

Lasciando pertanto d'indagare l'origine della nomina del dottor Antonino Gattuso, apparsa coll'atto 2 ottobre 1864, dirò che costui, accettato dalle collegine come abbiamo visto, si mise in possesso della carica alla quale egli attribuì il diritto ad un'annua remunerazione di onze 46.20¹ che certamente ammetteva per un erroneo modo d'interpretare il testamento Schiros, dovendosi invece l'ufficio di

¹ Ciò risulta da una ricevuta rilasciata alla Deputazione del Collegio con la data del 30 agosto 1866, che fu prodotta nel giudizio che si esitò presso il Tribunale di Termini nel 1867.

amministratore ritenere gratuito.

Trascorso un anno e più da che il dottor Gattuso funzionava da amministratore **176** le collegine si stancarono di lui senza che io sappia dirne la vera ragione, a meno che non voglia trovarsi in quella indomabile irrequietezza che agitò tutta la vita della superiora Cuccia, che era colei che tirava le consorelle dove e come volesse.

Per disfarsi del dottor Antonino Gattuso tentarono di servirsi del signor Biagio Gattuso, colui che, nominato amministratore dal Gebbia nel 1856 e dalle collegine approvato, non poté essere riconosciuto dall'Arcivescovo di Palermo.

Nacque allora una vera e propria guerra di successione come se ne son viste tante nelle storie dei popoli e in quelle delle famiglie; anche questa qui aveva la grave conseguenza di togliere al Collegio quella pace e quella quiete che sono tanto indispensabili per tenere l'Istituto nell'orbita del suo sviluppo morale e materiale a beneficio del pubblico.

Cominciò tale guerra nell'autunno del 1866 e fu iniziata **177** da don Biagio Gattuso, il quale si proclamò da sé amministratore del Collegio, intimando al dottor Gattuso per atto di usciere di non ingerirsi oltre nell'amministrazione del Collegio.

Con questo decreto di autoproclamazione Biagio Gattuso intendeva far rivivere la nomina fattagli dal reverendo Gebbia nel marzo 1856 e così ragionava a modo suo: "L'arciprete Gebbia nominandomi amministratore del Collegio nel 1856 esaurì la facoltà concessagli nel testamento Schiros, né poteva nominare più alcun successore. A me toccava dunque di succedergli nell'amministrazione e se questo non avvenne si dovette all'arbitraria opposizione dell'Arcivescovo e al decreto del 5 luglio 1858. Or quel rescritto rientrò nel nulla per effetto del decreto del Governo dittatoriale del 12 giugno 1860, dun-

que io sono di diritto l'amministratore del Collegio".

Le collegine trovarono calzante e logico il ragionamento di don Biagio e, avido come sono tutte le religiose di miracoli e di portenti, intuirono con mistica gioia il *resurrexit!* Per loro Biagio Gattuso aveva superato la fama di Lazzaro, perché questi era risorto dopo quattro giorni e Biagio risorgeva **178** dopo dieci anni!

Le collegine adunque incoraggiarono ancor più le pretese di don Biagio e con deliberazione del 22 ottobre 1866 tornarono a confermare la approvazione data alla nomina di lui del 1856. Ed il signor Biagio Gattuso cominciò di fatto a prender parte nell'amministrazione del Collegio e nel 21 febbraio 1867 di unita alla superiora, vicaria e discreta del Collegio, quali componenti tutti la Deputazione del medesimo, convennero innanzi il Tribunale civile di Termini² il signor Antonino Gattuso, chiedendo che fosse condannato alla restituzione delle somme riscosse nell'interesse del Collegio nella qualità di amministratore, e che si dichiarasse nulla la nomina fatta in persona di costui dal sacerdote Gebbia.

Ma il Tribunale con la sentenza del 16 aprile 1868 ritenne che a don Antonino Gattuso spettasse la qualità di amministratore del Collegio.

Contro tale decisione fu proposto appello dalle collegine e da don Biagio Gattuso, che fu discusso **179** il 22 gennaio 1869 e deliberato il 15 marzo 1869 sulla relazione del dotto e compianto consigliere Pantano.

La Corte di Appello di Palermo negò a don Biagio Gattuso la qualità di amministratore del Collegio, perché la nomina a lui fatta nel 1856 dal reverendo Gebbia era stata

² Allora Mezzojuoso faceva parte del Circondario di Termini Imerese, da cui fu distaccato nel [***].

annullata col sovrano rescritto del 5 luglio 1858, il quale rimase in vigore non ostante la disposizione del 12 giugno 1860 data dal Segretario della Dittatura F. Crispi.

Sostenne la difesa di don Biagio che il sovrano rescritto predetto restò ineseguito per avere il reverendo Gebbia ripresa l'amministrazione del Collegio dopo il 1860.

Ma la Corte d'appello considerò che non basta ad abrogare un provvedimento sovrano la inesecuzione, ch  non dipende dal fatto di chi   chiamato ad attuarla la sua efficacia giuridica. Soggiunse la Corte d'appello: "Se parr  necessario che le disposizioni contenute nel rescritto del 1858 fossero modificate, si potranno impetrare gli opportuni provvedimenti dell'autorit  competente, ma fino a quando ci  non avvenga   necessit  si abbiano piena esecuzione".

Da tali considerazioni trasse la conseguenza che don Biagio Gattuso **180** non aveva qualit  ad iniziare la lite e quindi facendo quello che avrebbe dovuto fare e non fece il Tribunale di Termini dichiar  incompatibili le domande proposte contro il dottor Antonino Gattuso nell'atto introduttivo del giudizio.

Censur  altres  la Corte d'appello la sentenza del Tribunale di prima istanza per avere riconosciuto nel dottor Gattuso la qualit  di amministratore del Collegio senza avere esaminato se la nomina di lui si trovasse nelle condizioni previste dal sovrano provvedimento del 1858, onde revoc  la sentenza anche nella parte che si riferiva al diritto del dottor Gattuso ad essere l'amministratore del Collegio, facendo salvi i diritti che possono alle collegine competere relativi alla legalit  della nomina del 1864 da farsi valere come e quando convenga.

Come   chiaro la Corte d'appello chiuse la porta della giustizia in faccia a don Biagio Gattuso, a cui neg  in base al sovrano rescritto del 1858 il diritto di amministrare il Collegio, ma nel tempo stesso disse al dottor Gattuso Antonino

che la nomina di lui non era in conformità **181** a quel sovrano provvedimento e l'avrebbe dichiarata parimenti nulla, se l'avesse potuto discutere, la qual cosa non credette di poter fare stante l'inammissibilità delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio del 21 febbraio 1867.

Ma quello che non poté esaminare la Corte d'appello, vincolata dalle leggi di procedura, non è impedito che si possa fare da chi come me non ha un tale vincolo. Dirò pertanto che, avendo la Corte d'appello ritenuto il ritorno del reverendo Gebbia nell'amministrazione del Collegio come contrario ai sovrani rescritti in vigore, non si poteva ammettere che egli avesse più il diritto di nominare il successore e quindi la nomina del dottor Gattuso del 2 ottobre 1864 non ha fondamento giuridico.

E dato pure per un istante che il reverendo Gebbia l'avesse potuta fare doveva in forza del rescritto del 1858 essere seguita dall'approvazione dell'Arcivescovo e da quella del Re.

Vuolsi che l'Arcivescovo l'avesse **182** approvata nel 9 di luglio 1868 e cioè dopo più che tre anni da che il dottor Gattuso funzionava da amministratore. Ma questa stessa approvazione, se pur esiste non avendola io letta come ho letto tutti i numerosi documenti che ho citati, non bastava a render valida la nomina senza la sovrana approvazione, che non cadde mai su tale nomina ed era indispensabile.

Si potrebbe dire, ricorrendo ad un sofisma curialesco, che l'approvazione sovrana sorge dal decreto reale del 24 ottobre 1877 con cui fu approvato lo Statuto organico del Collegio.

Si dovrebbe anzitutto osservare che egli non aveva la facoltà di compilare e proporre lo Statuto del Collegio, non essendo legalmente investito della qualità di amministratore. Ma anche volendo ammettere che la cosa sia così, ne verrebbe

la conseguenza che il dottor Gattuso divenne legalmente amministratore del Collegio il 24 ottobre 1877 e cioè dopo dodici anni e sette mesi d'illeale ingerenza nell'amministrazione.

Le quali cose mi dispiace di rilevare, perché sono certo che non saranno gradite al dottor Gattuso, che mi è caro amico. Ma non ho potuto tacerle perché mi sono imposto il dovere di dire tutta la verità, senza di che il **183** mio lavoro perderebbe ogni efficacia, e nel tempo stesso spero che i miei concittadini traggano da queste pagine il proposito di vigilare con amorosa cura il massimo Istituto di beneficenza del nostro paese, non tollerando in avvenire che la sua amministrazione sia oggetto di conquista o di usurpazione del primo venuto qualunque.

Continuando la mia narrazione dirò che, avvertite le collegine dalle considerazioni della citata sentenza 15 marzo 1869, che esse avrebbero potuto per altra via liberarsi del dottor Gattuso, nel 3 di aprile di quell'anno lo citarono dinanzi al Tribunale civile di Termini chiedendo la nullità della di lui nomina non conforme alle regole stabilite nel rescritto del 1858.

Il dottor Antonino Gattuso comprese il gran pericolo che correva, perché la Corte d'appello di Palermo gli aveva preconizzato prossima la sua fine. E poiché egli teneva assai all'alto onore di amministrare i beni del Collegio, prese quelle precauzioni che **184** pel momento potevano servirgli come d'un impiastro sull'aperta ferita. Riuscì ad ottenere dalla Deputazione provinciale di Palermo con la data del 18 giugno 1869 l'approvazione della sua elezione così concepita³: “Tenute presenti le informazioni apprestate da codesto Sindaco sul di lei conto, questa Deputazione provinciale rimane intesa con approvazione della di lei elezione a Depu-

³ Si veggia il Reclamo della Cuccia pag. 28.

tato amministratore di codesto Collegio di Maria”.

Questa carta non era niente, ma era meglio di niente. E' chiaro che la Deputazione decise senza scienza e senza coscienza, perché essendo pendente il giudizio di nullità della nomina non doveva prendersi alcun provvedimento.

Per lo meno doveva essere motivato in regola, il che non si fece e non si poteva fare. E' il caso di ripetere le parole di perdono pronunziate da Gesù Cristo sulla croce: *Ignosce illis, quia nesciunt quod faciunt*.

Si opponeva altresì all'approvazione della nomina del dottor Gattuso il fatto che tra lui e il Collegio v'era già **185** una lite pendente per la riscossione da lui consumata dell'onorario di onze 46.20 che non gli competeva e per altri danni arrecati all'amministrazione. Ed oltre a questo risultava, da un atto del 18 marzo 1867 intimato alla Deputazione del Collegio da Domenico e Nicolò Di Salvo, che l'amministratore Gattuso aveva ricevuto da essi in subaffitto il fondo in contrada Pizzi appartenente al Collegio.

La Deputazione provinciale dunque, piuttosto che approvare l'elezione del Gattuso, avrebbe dovuto dichiararlo decaduto dall'ufficio di amministratore ai sensi dell'art. 6 della legge sulle Opere pie 3 agosto 1862, anche se avesse avuto il diritto di tenerlo legittimamente.

Avrebbe dovuto altresì la Deputazione provinciale osservare se erano stati resi i conti della precedente amministrazione e non avrebbe al certo trovato che ciò s'era fatto.

Per tutte queste ragioni una più grave dell'altra lo stesso dottor Gattuso comprese che quella approvazione era qualche cosa di simile ad un **186** vescicante applicato ad una gamba di legno. E quindi si dovette escogitare un rimedio più energico e radicale per evitare il disastro che lo minacciava. E subito si trovò traendolo dai precedenti storici del Collegio.

Si ricordò che nel 1851 e nel 1859 si era riuscito ad introdurre nel Collegio le innovazioni, che si vollero imporre abusivamente, togliendo di mezzo la superiora Cuccia, l'unica donna che fosse capace d'ogni coraggiosa ed ardita resistenza. Si pensò anche allora di sopprimerla nella certezza che in quel modo sarebbe rimasto il campo sgombro d'ogni ostacolo.

Si ordì in pochi giorni abilmente una terribile congiura, nella quale a favore del dottor Gattuso entrò il Sindaco di Mezzojuso, e coll'aiuto del più cauto silenzio si riuscì a rappresentare al Prefetto generale Medici la superiora Cuccia come donna di scandalosa condotta e dilapidatrice delle rendite del Collegio e si ottenne l'ordine di metterla fuori dell'Istituto.

L'esecuzione dello straordinario provvedimento fu affidato al sindaco **187** cavalier Nicolò Romano, il quale usò in quella circostanza procedimenti e modi che furono con sorpresa di tutti assai diversi dalla sua consueta e costante bonarietà e cortesia.

Non ebbe riguardo né all'età ormai avanzata, né alla infermità dell'infelice donna e coll'aiuto della pubblica forza nel 3 di luglio di quell'anno 1867 la cacciò dal Collegio, al cui servizio si era per quarant'anni dedicata.

Fu altresì ordinato dal Prefetto, senza che avesse l'autorità di farlo,⁴ che il Consiglio comunale eliggesse una nuova superiora, la quale provvedesse alla gestione d'accordo coll'amministratore del Collegio signor Antonino Gattuso. E fu nominata superiora in conformità all'ordine prefettizio suor Maria Clementina Romano e insediato come amministratore il Gattuso.

⁴ Ciò equivaleva a mutare le tavole di fondazione che stabiliscono le norme per l'elezione della superiora.

La superiora Cuccia aveva ottenuto la sospensione dei provvedimenti ordinati a suo danno, ma il Sindaco rispose al Prefetto che il nuovo ordine giungeva tardi quando tutto era stato eseguito!

Appena consumata la clamorosa espulsione **188** della superiora Cuccia, il procuratore legale del signor Gattuso intimava a quello della Deputazione del Collegio una comparsa in cui diceasi che, essendo stata la superiora espulsa per ordine governativo e non avendo più qualità per rappresentare il Collegio, il Tribunale doveva respingere senz'altro esame la proposta domanda e cioè quella della nullità della nomina di lui.

L'impressione che quei provvedimenti eccezionalissimi produssero in Mezzojuso fu dolorosa ed io, che mi sono proposto di narrare i fatti traendoli dai documenti, ricorderò a prova di quanto affermo che una postulatoria diretta al Prefetto a favore della superiora Cuccia raccolse numerose firme di onesti cittadini e quelle del clero greco e latino.

Ed è degno di nota il fatto che tra i fautori della Cuccia si trovassero i sacerdoti dell'uno e dell'altro rito, perché in tale accordo suolsi avere in Mezzojuso una prova di maggiore sincerità di quel che si afferma.

Pagò per tutti il fio il sacerdote latino Giuseppe Lampiasi a cui fu tolto l'ufficio di confessore del Collegio, avendo il vicario latino Gattuso Francesco Paolo proposto all'Arcivescovo con lettera dell'8 luglio '69 che gli si proibisse di salire le sacre scale.

Dentro il Collegio poi fu aperta la ribellione contro l'amministratore Antonino Gattuso, il quale se ne dolse coll'Arcivescovo nei suoi rapporti del 10 e 11 luglio 1869.

Alle moniali suor Maria Francesca Spinoso e suor Marianna Zuccarello, che dirigevano l'opposizione, s'intimò a voce l'espulsione dal Collegio, ma esse volevano l'ingiun-

zione per iscritto e non si ebbe il coraggio di farla e rimasero a continuare le ostilità contro il nuovo ordine di cose.

Nel tempo stesso e con la data del 18 luglio il Sottoprefetto di Termini con sua nota di n. 4813 comunicava al Sindaco di Mezzojuso l'ordine del Prefetto di Palermo per una straordinaria convocazione del Consiglio comunale, allo scopo di deliberare sulle riforme da apportarsi all'amministrazione ed agli statuti del Collegio, tenendo presenti gli atti di fondazione ed in guisa che acquisti il pio Luogo il carattere puro di opera laicale soggetto alla legge 3 agosto 1862.

Il Prefetto adunque voleva purificato il carattere dell'istituzione e, per chi lo vuole spiegato, il senso di quelle parole oscure era questo, che bisognava trovare **189** il modo che potesse bastare il Prefetto o la Deputazione provinciale per dare al signor Gattuso l'investitura di amministratore del Collegio, simulando di mutare o almeno modificare la natura del pio Istituto.

Ma poteva il Consiglio comunale di Mezzojuso sostituirsi coi suoi deliberati alla potestà regia necessaria ed essenziale per quella nomina, siccome aveva insegnato la Corte d'appello? Certamente no. Però poteva bastare per il pubblico grossolano il sentir dire che avevano riformato lo Statuto, per credere che la posizione dell'amministratore era stata messa in regola in conformità alle nuove riforme.

Difatti quella deliberazione del 31 luglio 1869 del Consiglio comunale non servì ad altro, perché di quelle proposte di Statuto non tenne conto nessuno né la Deputazione, né il Prefetto, né il Gattuso, né coloro stessi che le votarono, perché si mirava soltanto al fine che ho manifestato e non ad altro.

Infatti quello che fu detto progetto di riforma si compone di soli 11 articoli e l'idea dominante è quella di dare vita ed onnipotenza al Gattuso. Era possibile poi chiamare progetto

di riforme una **190** breve serie di articoli che non dicono nulla sul modo di provvedere alla nomina dell'amministratore, che doveva poi essere il cardine di quelle riforme?

Meritava un serio esame il modo onde la elezione dell'amministratore si dovesse fare ed era necessario determinare se dovesse tale ufficio essere a vita, secondo le tavole di fondazione, ovvero temporaneo, siccome è più logico e conveniente. E l'elezione di tale importante carica da chi e come avrebbe dovuto farsi? Su questo punto importantissimo serbò il Consiglio comunale il più assoluto silenzio e solamente propose all'art. 2 che all'attuale amministratore fossero aggiunti due deputati da nominarsi dal Consiglio comunale per un triennio.

La qual cosa conferma chiaramente che quello che sopra ho detto e cioè che quelle proposte erano fatte senza sincerità d'intendimenti, ma per consacrare l'esistenza dell'amministratore che c'era di fatto.

Né poteva andare diversamente la cosa, perché di quel Consiglio comunale faceva parte lo stesso Gattuso ed il segretario **191** contabile del Collegio notar Criscione ed erano prevalenti e potenti i Battaglia ed i Romano parenti del Gattuso disposti a favorirlo, sperando di migliorare le sorti del Collegio con l'opera di lui sorretto dai loro consigli e dai loro lumi.

Io quindi non mi fermerò a discuter tutte quelle proposte di riforme⁵, perché non ne vale la pena, essendosi sinanco trascurato l'argomento delle piazze franche, che è di tanta importanza nell'interesse delle famiglie e del paese.

Ma sarà grande la sorpresa dei lettori e dei superstiti che votarono quella riforma ispirata a favorire il dottor Gattuso,

⁵ La direttrice e la vicedirettrice doveano far parte dell'amministrazione ed essere elette però dai tre!

quando apprenderanno da queste pagine che costui con lettera del 22 agosto '69 mandò segretamente una copia di quella deliberazione all'Arcivescovo, affinché potesse egli reclamare contra quelle proposte alla Deputazione provinciale, sembrandogli che esse feriscano le speciali attribuzioni che l'Arcivescovo ha sopra il Collegio, derivanti dal testamento del barone Schiros e dal rescritto reale del 5 luglio 1858.

E un'altra prova della sincerità di procedere del dottor Gattuso si ha in questo, che egli si trova in rapporto colle autorità governative in base alla legge sulle Opere pie 3 agosto '62 e manteneva la sua dipendenza coll'Arcivescovo in forza del rescritto borbonico 5 luglio '58. Infatti esistono colla data del 21 luglio e 8 settembre '69 due lettere sue colle quali chiede ed ottiene dall'Arcivescovo l'approvazione dei capitoli d'affitto di alcuni fondi del Collegio giusta l'art. 6 del rescritto 5 luglio '58. Serviva a due padroni!

Nell'agosto di quell'anno la suor Maria Cuccia, che si era ritirata in Palermo, presentò alla Deputazione provinciale un lungo e motivato reclamo pubblicato coi tipi di Francesco Giliberti e dovuto alla penna dell'illustre e compianto avvocato professor Gaetano Deltignoso.

La difesa della Cuccia tendeva a smentire la scandalosa condotta e le dilapidazioni, che erano i due capi d'accusa che le si addossavano. Facile le riusciva scagionarsi dalla prima imputazione mettendo avanti la sua fede di nascita, con cui provava d'aver già raggiunta **192** la rispettabile età di sessanta anni che mette qualunque donna fuori combattimento e nessuno può dire che la cosa non sia così. Si aggiunga altresì che la Cuccia era da più anni infermiccia e cadrà da sé questa prima imputazione che non poteva sembrare ragionevolmente fondata.

E di ciò si accorsero gli stessi suoi detrattori quando per

renderla più verosimile alterarono la verità, affermando che avesse non già 60 anni ma 48.

La discussione adunque poteva solamente farsi sulle dilapidazioni denunciate all'autorità dai nemici della superiora Cuccia. Anzitutto era assodato il fatto che nessun fondo del Collegio, sia rustico che urbano, fosse stato né alienato, né ipotecato. Sicché la quistione riducevasi al semplice esame della gestione della superiora Cuccia.

Per procedere ad un tale esame occorreva tener presenti la tavole di fondazione dell'Istituto con le modificazioni ad esso apportate dal sovrano rescritto del 5 luglio 1858 e nel tempo stesso tenere in mano e legger bene la legge sulle Opere pie **193** del 3 agosto 1862.

Il Prefetto, ricevuta la denuncia di avvenute dilapidazioni, doveva far procedere secondo l'articolo 22 della legge delle opportune verificazioni dello stato di cassa e farsi anche presentare i conti consuntivi della gestione. Trovate poi le sospettate irregolarità, sarebbe stato il caso di ricorrere ai provvedimenti ordinari od straordinari previsti dalla legge.

Nulla si fece di tutto questo. Le occulte denunce ebbero valore di una inchiesta governativa e su quelle si fondò il draconiano provvedimento di gettare sul lastrico una vecchia inferma spogliandola d'ogni diritto umano e civile, [*senza essere ascoltata nelle sue difese e di quello non meno sacro della propria difesa*] senza ascoltarne la difesa!

Nel reclamo predetto presentato alla Deputazione provinciale la superiora Cuccia sostenne che essa era direttamente responsabile della gestione amministrativa degli ultimi tre anni cominciando dall'ottobre 1866. In quel triennio i beni del Collegio erano stati in mano del Demanio che **194** se n'era impossessato, ritenendo che all'Istituto fosse applicabile la legge di soppressione, e quindi quella triennale ge-

stione si svolse come la Cuccia affermava, ed era vero, tra gli stenti i più inauditi e ricorrendo a quotidiani espedienti.

Del resto svolgendosi in quel periodo la lite per l'annullamento della nomina del dottor Gattuso, avveniva che i debitori del Collegio tempestati d'ingiunzioni dal dottor Gattuso, dal Demanio e dal Collegio, che si contendevano l'esazione dei crediti, non pagavano in massima né a lui, né al Demanio, né alla superiora.

Ad ogni modo la Cuccia si dichiarava pronta a rendere il conto della sua gestione. Ma nel tempo stesso invocava che si facessero rendere i conti a tutti gli altri che avevano tenuto la gestione degli anni precedenti. Infatti dal 19 ottobre 1855 sino a tutto l'anno 1859 amministrò i beni del Collegio la Commissione delegata dal Governo borbonico e non rese mai i suoi conti. Dal 1° gennaio sino a tutto **195** il 21 giugno 1860 fu amministratore l'arciprete Monachelli e non rese mai i conti. Dal 21 giugno 1860 ad ottobre 1864 tornò ad amministrare il reverendo Gebbia e dal 1865 all'ottobre 1866 don Antonino Gattuso e non furono resi i conti.

“E' giusto ed indispensabile, diceva la Cuccia, che i conti si rendano da tutti, che si faccia la luce e venga la giustizia per tutti, ed allora si riconoscerà donde provennero e chi commise le malversazioni e le dilapidazioni”⁶. E rivolgendosi alla Deputazione provinciale così si esprime: “A voi spetta invero il provvedere ampiamente ed una volta per sempre a questo povero e bersagliato Collegio segno di tante ire, di tante ambizioni, di tante avidità”.

Nelle quali parole si compendia la vera situazione delle cose e si rispecchiava quella fierezza di spirito e quel sentimento di superiorità che alla superiora Cuccia non venne

⁶ Reclamo della superiora Cuccia alla Deputazione provinciale di Palermo pag. 29.

mai [meno] sino all'ultimo termine della sua vita.

In altra parte del reclamo predetto sosteneva la suor Maria Maddalena il suo diritto d'essere mantenuta e provveduta del bisognevole per tutta la sua vita dentro **196** il Collegio, siccome risultava dall'atto autentico del 15 febbraio 1830 presso notar Mamola e Chisesi di Mezzojuso, secondo il quale era stata ammessa nell'Istituto da maestra non gratuitamente ma a titolo oneroso, avendo assegnato e trasferito al Collegio col consenso dei suoi genitori la corrispondente annua rendita del legato di onze 200 di suo zio Salvatore Cuccia.

La povera donna non osò far confronti per non irritare l'animo del Prefetto generale Medici, ma avrebbe potuto ricordare a quel valoroso campione della libertà italiana, che più umano di lui era stato il Governo borbonico, il quale mettendola fuori del Collegio nel 1859 le aveva assegnato cinquanta lire al mese per mantenersi.

Comprese anche che l'illustre Generale non meritava quell'amaro rimprovero, perché parve che egli fosse caduto senza accorgersi in una rete che si disse allora abilmente ordita dal Sottoprefetto di Termini. Né fu estranea a tali mene la Curia vescovile, sempre ostile alla Cuccia per quasi venti anni.

Mentre la superiora Cuccia con ogni energia e col consueto **197** ardire si difendeva, scagliavano ogni dì i suoi persecutori contro di lei nuovi e poderosi colpi. Si affaticavano a dimostrare il mal uso che essa aveva fatto del danaro del Collegio e spedivano tanto al Prefetto, che all'Arcivescovo lunghe note di debiti contratti dalla Cuccia a nome del Collegio. **[manca la carta n. 33 della numerazione originaria] 198**

La controversia si svolse d'ambe le parti con eccessivo accanimento che, sotto le apparenze di zelo per gl'interessi dell'Istituto, serviva di sfogo alle personali inimicizie e agli odi inveterati che rodevano l'animo dei contendenti.

Le infinite amarezze di quei terribili giorni, se non domarono l'innata ferezza d'animo della superiora Cuccia, ne distrussero del tutto la salute, già da più tempo logorata dalle infermità. Circondata da nemici potenti, vilipesa in tutte le guise, cacciata fuori del dolce nido che era per lei il Collegio, spogliata di tutto, del suo grado e dei mezzi di sussistenza, senza prossima speranza di rifarsi dei colpi ricevuti perché la vecchiaia conta poco sul domani, l'infelice suor Maria Maddalena presentì prossima la sua fine, perché il suo corpo non era più capace di resistere ai flutti di quell'oceano di mali nel quale fu immerso. E infatti quasi inaspettatamente si spense nel giorno 21 di ottobre del 1869 in Palermo in una modesta casa della via Torremuzza n. 26.

Il suo corpo fu sepolto [***]. **199**

La notizia della sua morte giunse in Mezzojuso il giorno dopo e i suoi nemici si rallegrarono di essa, ma più ancora che ella fosse morta di crepacuore per le sofferte amarezze, perché molti, in questo mondo di grandi miserie e di grandi malvagità, si compiacciono di uccidere il proprio simile, quando ciò possa riuscire senza passare per la Corte d'assise.

Ma la dolorosa notizia commosse di pietà le collegine che amavano la loro sventurata consorella con cui erano vissute per lunghi anni insieme. E desiderarono quelle sante donne offrirle, oltreché un tributo di lagrime, quei suffraggi di preghiere, onde sogliono i buoni cristiani rinfrescare le anime dei trapassati.

Però l'amministratore insediato dopo il colpo di stato del 3 luglio non seppe né concedere, né negare il proposto funerale e mandò all'Arcivescovo di Palermo in quel giorno stesso un apposito espresso per chiedere consiglio sul da fare.

Contro ogni previsione la risposta dell'eminente Prelato fu negativa con poca edificazione dei giovani e dei vecchi

che avevano imparato dagli stessi pagani scrittori che oltre il rogo non vive ira nemica. **200**

[Questo divieto non ha bisogno di commenti, perché potrebbero essere irriverenti e sono del resto superflui].

Così finì la superiora Cuccia e, sebbene la sua vita non sia stata scevra di errori di vario genere, pure la memoria di lei potrà meritare dai posteri quella giustizia che le passioni del suo tempo le negarono.

Uscita da una umile famiglia e cresciuta in un piccolo ambiente, l'ingegno suo che era ben fecondo e robusto non poté essere rinvigorito dagli studi e da una conveniente educazione [*ed ella si lasciò travolgere spesso nel tempo di quei meschini pettegolezzi*]. Laonde le tolsero siffatte circostanze la fortuna di emergere quanto avrebbe potuto e più ancora gliela tolsero i tempi nei quali visse, che furono assai miseri sotto ogni aspetto.

Ebbe altresì la sventura di vivere di fronte a molesti e pericolosi uomini, che la volevano ad ogni costo sopraffare pei fini loro interessati od ambiziosi, mentre le mancarono buoni sostenitori, né la colpa fu sua. Perché l'arciprete Gebbia amministratore a vita non gli giovava **201** con tutto il buon volere con cui cercò di esserle utile, mancando di vere attitudini di amministratore. Don Biagio Gattuso poi le fu addirittura nefasto, perché mancava di tutte le qualità per riuscire un buon consigliere ed era uomo senza tatto, senza retto discernimento.

Né uomini migliori le offrì la sorte per essere aiutata e illuminata, come può avere bisogno una donna che vive segregata fra le mura d'un Collegio sin dai primi anni della sua vita. Ma ella rese al Collegio utili servizi nella sua giovinezza come maestra elementare e più ancora come maestra dei lavori.

Più tardi nell'età matura, non potendo occuparsi della

scuola, fu sollecita a far venire dal continente buone maestre ben retribuite, che elevarono l'istruzione femminile secondo i bisogni dei nuovi tempi.

Il suo torto principale come amministratrice fu quello di non essere stata parsimoniosa, ma la natura sua era generosa e forse prodiga e del resto quelle aspre lotte nelle quali visse travolta la costringevano a forti spese, nelle quali non poteva essere misurata e cauta, perché chi si sarebbe interessato di lei senza buoni compensi? Ciò la rese vulnerabile, mentre poi da siffatta generosità attingeva la forza per sostenersi nelle gravi contese che miravano ad abatterla.

Ma qualunque sia il giudizio che vorrà darsi su tale donna, è certo che essa ha diritto all'ammirazione dei concittadini per la virile costanza, con cui sosteneva i diritti del Collegio contro gli attacchi e le indebite ingerenze della Curia vescovile o del Governo, sfidando l'ira stessa del famoso direttore della polizia Maniscalco.

E infine dirò che gli errori della superiora Cuccia, anche se fossero stati gravi quali i suoi nemici li giudicarono, meritavano un più benigno trattamento, né fu giusto, né umano che contro una donna si scagliassero con tanto inaudito accanimento le autorità di ogni grado e privati cittadini desiderosi di vendetta, togliendole sinanco i mezzi di sussistenza, che non si negano agli stessi galeotti, e privandola dei funebri onori, che sui campi di battaglia rendono religiosamente i nemici ai nemici. **203**



STATUTO ORGANICO

DEL

COLLEGIO DI MARIA IN MEZZOJUSO

OPERA PIA LAICALE

2197



PALERMO
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FIORE
Piazza Ss. Quaranta n. 11-12-13.

1878

Capitolo XI

Dal 1870 ai nostri giorni.

Periodo di pace. Il Consiglio comunale e il Collegio, 11 maggio 1870. Il regio decreto 20 giugno 1871 sui Collegi di Maria di Sicilia. Il regio commissario governativo. Difesa del Collegio per sottrarsi agli effetti di quel decreto. Decisione del Consiglio di Stato del 22 giugno 1872. Stato odierno del Collegio. I locali. Il personale della Comunità. Le collegine e le monacazioni. Le educande. L'igiene e l'alimentazione. Servizio medico. L'istruzione elementare. La direttrice e le maestre. La vigilanza del Governo e del Comune. L'edifizio scolastico. Dati statistici. La musica. Soccorsi. L'educazione. Manca il culto alla memoria dei fondatori. Disciplina interna. Pratiche religiose. L'oratorio e la novella Chiesa. La Chiesa di S. Francesco. I lavori donneschi. L'amministrazione del patrimonio e lo Statuto del 2 agosto 1876 e il Regolamento interno del 16 dicembre 1881. I posti gratuiti. Deliberazione del novembre 1892. Don Angelo Franco. Il prodotto dei lavori femminili. Comune e Collegio. Le scuole del Collegio a discarico dell'obbligo del Comune di provvedere alla istruzione femminile.

Nel discorrere dell'ultimo periodo della vita del Collegio io provo la dolcezza di avvicinarmi alla fine del mio penoso lavoro, frutto di una grande pazienza non confortata giammai dal piacere di narrare fatti belli o nobili azioni.

Però non mi dissimulo che a difficoltà maggiori io vado

incontro dovendo parlare di uomini e cose del nostro **204** tempo. Sono però confortato dalla coscienza di non avere altra mira che la verità ed il pubblico interesse.

I miei apprezzamenti potranno essere discussi, ma la sincerità delle mie intenzioni sarà pari alla nobiltà dell'argomento che mi son messo a trattare, con la sola passione di rendere un servizio al mio caro paese.

Del resto non saprei dolermi se dovesse l'opera mia dar luogo a qualche onesta critica, anzi ne sarei lieto, perché ciò potrebbe dimostrare che io sarei riuscito a scuoter dall'inerzia i miei concittadini attirandoli ad occuparsi d'un Istituto della massima importanza per il nostro Comune.

E dopo di ciò riprendo la mia narrazione al punto dove la lasciai nel precedente capitolo.

Morta la superiora Cuccia rimase al dottor Antonino Gattuso libero il campo per sedersi sulle cose del Collegio, dappoiché la causa introdotta da quella per la nullità della nomina di lui quale amministratore del Collegio fu abbandonata dalla nuova superiora suor Maria Clementina **205** Romano: *Quod erat in votis*.

Comincia a questo punto un lungo periodo di pace pel Collegio, che ha potuto permettere che si attendesse ad un mediocre ordinamento dell'Istituto, che in qualche punto potrà meritare la mia lode. Ma siamo ancora molto lontani da quell'assetto definitivo che alla pia Opera si deve dare, perché meglio corrisponda alle disposizioni dei pii testatori, all'utile del paese ed alle esigenze dei nuovi tempi.

Ma per compiere alcune urgenti riforme manca a chiare prove la buona volontà dell'Amministrazione attuale e per migliorare l'indirizzo odierno del Collegio scarseggiano in chi dovrebbe mettervi mano le attitudini o le idee elevate. Il che sarà man mano dimostrato nel corso di questo capitolo.

Mentre l'anno 1870 spuntava foriero di tranquillità inaspettata per l'amministratore dottor Gattuso, nuove nubi apparvero sull'orizzonte nella primavera seguente. Il buon accordo che era regnato tra lui ed il Municipio ad un tratto venne meno e fu iniziata qualche ostilità contro di lui che aveva mostrato l'intenzione di emanciparsi da quella tutela sotto la quale si sperava di tenerlo. **206 [manca la carta n. 4 della numerazione originaria]**

Ma il Gattuso poteva non darsi pensiero di simili deliberazioni, che in sostanza venivano ispirate da qualche passeggero dispetto, mentre poi nessuno si dava la briga di farle rispettare e una volta mandate alla superiore autorità andavano a morire nei polverosi archivi della Prefettura di Palermo, [*la quale non fu mai solita di dar moto ad alcun affare, se non avesse qualche potente o molesto sollecitatore*].

Se non che grave pericolo corse la dominazione del dottor Gattuso quando nel 20 giugno 1871, sulla proposta del Ministro P. I. Cesare Correnti, fu emanato il regio decreto sui Collegi di Maria di Sicilia, secondo il quale dovevano tali istituti passare sotto la dipendenza del Ministero della P. I. ed essere governati da una Commissione composta di un presidente e di due consiglieri, eletti il primo dal Ministro della P. I. e gli altri due dal Consiglio provinciale scolastico sulla proposta del Consiglio comunale rispettivo (art. 1 e 2).

Quel decreto prescriveva all'articolo 6 che gli amministratori del tempo dovessero consegnare l'amministrazione dei Collegi ad un Commissario governativo, che doveva essere nominato dal Ministro della P. I., **207** il quale avrebbe tenuto l'amministrazione sino all'insediamento della Commissione amministrativa istituita col decreto predetto.

Fu nominato per il Collegio di Mezzojuso un regio Commissario che fu il cavalier Nicolò Romano, onde il dottor

Gattuso si vide con grande sua sorpresa spodestato. Ma egli non si perdette d'animo e confidò nella sua resurrezione.

Questa speranza fu fondata sulla eccezione stabilita all'art. 1 di quel decreto per quei Collegi che avevano il carattere di opera pia. Onde il dottor Gattuso si adoperò con ogni solerzia a dimostrare che al Collegio di Mezzojuso non si dovessero applicare le disposizioni del decreto 20 giugno 1871, perché esso aveva il carattere di opera pia.

Evidentemente il Collegio di Mezzojuso è un vero proprio istituto di educazione ed istruzione e non già un istituto di beneficenza, siccome si volle dimostrare, dappoiché i testamenti del sacerdote Angelo Franco, di don Salvatore Battaglia e del barone Schiros mirarono a fondarlo non già per le fanciulle povere del paese, ma per tutte le ragazze d'ogni stato o condizione o agiatezza. La qual cosa fu anche consacrata nell'art. 2 B dello Statuto del Collegio compilato dal Gattuso medesimo. Solamente vi furono istituiti due posti gratuiti per le fanciulle **208** povere, ma questo fatto non può cambiare la natura dell'Istituto, perché anche negli stabilimenti pubblici d'istruzione si riscontrano casi analoghi, ma non per questo mutano l'indole loro.

Ma questo mio ragionamento, che io potrei rafforzare con autorevoli testimonianze, perde gran parte del suo valore di fronte alla decisione del Consiglio di Stato del 1872 che diede ragione a coloro che sostenevano essere il Collegio di Mezzojuso un'opera pia, e quindi non soggetto alle disposizioni emanate col decreto 20 giugno 1871 sui Collegi di Maria dell'Isola.

Ma il piacere provato dal dottor Gattuso nel vincere la quistione di massima fu amareggiato dal fatto che il Consiglio di Stato attribuiva la qualità di amministratore del Collegio al sacerdote Pietro Spallitta, nominato suo successore dall'arciprete Gebbia nel testamento 7 ottobre 1864. Onde

il Gattuso dovette ripicchiare alle porte dell'alto Consesso per dimostrare che non al sacerdote Spallitta, ma a lui competeva l'onore di amministrare i beni del Collegio e riuscì ad ottenere la correzione desiderata **209** col nuovo parere del 22 giugno 1872.

E se il dottor Gattuso poté rilevare che il Consiglio di Stato aveva malamente studiata la pratica, quando attribuiva l'amministrazione del Collegio al sacerdote Spallitta, sarà lecito a me di affermare che neppure la studiò bene, quando proclamava amministratore del Collegio il Gattuso in virtù dell'atto 2 ottobre 1864 e cioè per le ragioni che altrove ho svolte ed ora non occorre ripetere.

Superata quest'ultima difficoltà il dottor Gattuso risorse amministratore del Collegio e il regio Commissario disparve. Né dopo egli ebbe più alcuna molestia sino al giorno d'oggi. Laonde ha potuto tenere per 22 anni il governo del Collegio senza contrasti e senza pericoli, come non accade ai giorni nostri a nessuno che dedica l'opera sua ad una pubblica amministrazione.

Del resto bisogna dargli il merito che egli è stato sempre cauto nell'evitare ogni sorta di attriti con le persone che potevano creargli imbarazzi **210** ed è stato in Mezzojuso il solo che sia vissuto solo, quasi lontano dall'umano consorzio.

Questo genere di vita lo fa credere burbero, ma quando poi è avvicinato lascia l'impressione di persona cortese, affabile e bonaria, onde egli non ha forse nemici e questo non è un piccolo beneficio nei tempi che corrono.

Ma la vera ragione della quiete che il dottor Gattuso ha goduto io la trovo in ciò che nessuno in Mezzojuso ha sperato di scavalcarlo per raccogliergli poi l'eredità, e senza una tal prospettiva molti non si muovono a cercare il miglioramento di una pubblica istituzione.

Or io discorrendo dell'attuale amministratore del Collegio con molti distinti cittadini ho sempre detto: egli c'è e ci sta, né io voglio ricordarmi della legittimità o meno dell'origine sua, ma bisogna pur adoperarsi a rimetter le cose nell'orbita delle testamentarie disposizioni dei pubblici benefattori, tenendo conto dei nuovi bisogni. Ecco il mio intendimento e la mia speranza.

Certamente per raggiungere un tal fine bisogna tenersi lontani dalle personalità e tanto più dai pettegolezzi, giudicando le cose ove occorra anche con qualche indulgenza. **211**

Continuando pertanto il mio studio, debbo anzitutto esprimere il mio dispiacere del non essersi con metodo razionale e tecnico provveduto alla sistemazione dei locali del pio Istituto.

Il barone Schiros nel suo testamento più volte citato dispose che nella sua casa d'abitazione si dovesse trasferire il vecchio Collegio. Ma volle nel tempo che, a preferenza di qualunque altra sua disposizione o legato, si dovesse provvedere alla riforma di detta casa per adattarla ad uso di Collegio.

Sono trascorsi sessant'anni circa da che quel testamento fu scritto e pubblicato e resta tuttora in piedi l'alcova del Barone e credo anche la stalla dei baronali puledri, mentre ora non serve più né l'una, né l'altra.

Io non ignoro, perché le ho viste cogli occhi miei, alcune riforme parzialmente eseguite in questi ultimi anni, delle quali il dottor Gattuso e la superiora Truden possono meritare qualche lode per la buona intenzione con cui le hanno compiute. Ma io non posso dar loro tutta quella approvazione che sperano per la semplice e valida ragione che le riforme a spizzico non si debbano fare, se **212** non sono precedute da un progetto completo e generale di riordinamento di tutto il locale redatto da un abile architetto.

L'esecuzione del progetto d'arte si poteva poi compiere

anche ad intervalli secondo la misura dei fondi disponibili. Ma questo progetto manca e il giorno in cui si vorrà e si dovrà fare potranno essere d'incanto le opere eseguite perché, o si dovranno disfare con danno dell'ente, o vincoleranno la libertà dell'artefice nello svolgere un disegno tecnicamente ben concepito.

Lo stato delle cose intanto è questo che le collegine vivono appollaiate in ristretti ambienti senz'ordine e simmetria e la stessa superiora non ha una buona camera da letto a sua disposizione, siccome è giusto ed anche necessario sotto tutti gli aspetti che non occorre enumerare.

Mancano del tutto le stanze di lavoro e di studio di una giusta capacità e ben adatte a tal uso; manca una sala d'aspetto per le persone che vanno al Collegio per ragioni di affari e manca **213** infine una buona stanza per le riunioni della Deputazione amministrativa, che è costretta servirsi del parlatorio per trattare e discutere gli affari, con le continue distrazioni che provengono dalle chiamate di coloro che per cause diverse accedono al Collegio, non escluse quelle delle venditrici di verdura, di uova e d'altro.

E nello stesso parlatorio deve lavorare e preparare bilanci e conti e scrivere la corrispondenza il segretario contabile d'un Istituto che, possedendo un vistoso patrimonio, deve trattare numerosi negozi. Ed è in questo stesso parlatorio infine che deve il tesoriere eseguire la riscossione ed il pagamento dei crediti e dei debiti.

Né certamente si può dire che l'Istituto abbia una infermiera nel giusto senso della parola.

E se si dovesse celebrare qualche festa scolastica o fare una mostra di lavori femminili, mancherebbe un'aula adatta e a questo sarebbe urgente il provvedere.

E detto ciò io mi astengo per non **214** sembrare molesto

ed esigente di parlare dei lavatoi, della stanza pei bagni e di altri... necessari luoghi, nei quali con gli opportuni aiuti dell'arte si possono risparmiare disgusti insopportabili alle narici e alla vista.

Siffatti benefici sarebbero poi di facile attuazione per mezzo dell'acqua buona ed abbondante che il Collegio possiede dentro il suo recinto capace di essere sollevata a quell'altezza che si vuole¹.

Venendo ora a parlare delle sante e buone abitatrici del pio Luogo dirò anzitutto che esse sono degne d'ogni sincero encomio per le loro virtù e per l'esemplare concordia che unisce i loro cuori in unica famiglia.

La pace che vi regna rende caro a ciascuna di esse il luogo ove si sono rinchiuso e non è piccolo beneficio che circa quaranta donne possano convivere amandosi scambievolmente senza essere amareggiate da nessun doloroso pettegolezzo.

Contribuisce a questa soddisfacente e lodevole unione dei cuori **215** la superiora suor Maria Assunta di Gesù Truden una brava donna palermitana, che venne come maestra nel Collegio nel novembre 1874 e dopo si decise a restarvi per sempre come collegina e pervenne subito all'alto grado che occupa da più tempo².

Ha le maniere semplici e piacevoli e gaio l'umore non disgiunto da conveniente sobrietà, l'ingegno pronto e la prudenza grande, discreta la coltura ed è peritissima in ogni difficile e bel lavoro donnesco. Però più che da queste, che costituiscono apprezzabili doti, il suo prestigio e la sua forza

¹ L'acqua potabile è trasportata dentro il Collegio dalla stessa tubulatura comunale.

² Il nome di battesimo della superiora Truden fu Agatina. Con deliberazione del Consiglio scolastico del 30 settembre 1874 fu nominata maestra di 3^a classe di francese nel nostro Collegio.

provengono dal grande affetto che essa sente e mostra alle consorelle e alle dipendenti, conscia che le umane creature si lasciano più facilmente dominare dall'amore, anziché dalla potenza e dal rigorismo. Nondimeno non manca ad essa la fermezza, ma sa bene accoppiarla coi modi dolci e persuasivi imitando in ciò secondo le sue forze quel divino maestro Gesù, a cui volle dedicare il proprio nome e la propria vita.

Educata in Palermo, è fornita di molte buone idee che facilmente si acquistano in una **216** grande e cospicua città, onde ha potuto introdurre nella Comunità talune lodevoli usanze di disciplina e di decoro. Ma essa, a parere di molti, non ha le mani del tutto libere per fare quanto vorrebbe e saprebbe, e la sua saggezza le sconsiglia di creare urti e dissidi. Secondo lo Statuto alla suor Truden toccherebbe il titolo di direttrice, ma nella Comunità e nel paese è intesa con quello di Madre superiora.

Intanto non si può negare che la composizione della Comunità non sia difettosa. Vi sono sedici moniali e di queste soltanto tre sono le maestre [*e cioè la stessa suor Truden di cui ho già parlato che ha la direzione dell'Istituto, la Cavadi suor Maria Maddalena, che con grande zelo e carità insegna nella prima classe e la Stratigò suor Gertrude del fu Carmelo, che come maestra dei lavori femminili si rende al Collegio sommamente utile ed è molto apprezzata*]. Delle altre tredici si può ragionevolmente ammettere che tre o quattro possano utilmente impiegarsi nel governo della Comunità dirigendone i vari rami di servizio. Ne restano dieci o nove disoccupate e ciò è un danno per l'Istituto. **217**

I Collegi di Maria, giusta la loro regola fondamentale, hanno l'obbligo della scuola e il far scuola non è una devoluzione di soprappiù, ma è obbligo d'Istituto siccome sta scritto al capitolo 2° della parte 5ª delle Regole del Corra-

dini, secondo le quali vollero modellarsi. Posto ciò, non è giustificabile che un Collegio abbia tanto numero di disoccupate quante ne accoglie quello di Mezzojuso. Ciò equivale a snaturare l'indole dell'Istituto e fa perdere il diritto di dolersi, se si pensa di richiamarlo almeno alle origini sue.

E' stato quindi un errore della presente amministrazione l'aver permesso che si accrescesse il numero delle collegine senza almeno ricavarne il necessario personale per le scuole, alle quali si è dovuto provvedere richiamando nel Collegio quattro maestre esterne. E nel dir ciò non intendo deplorare alcun inconveniente, ma guardo la cosa dal punto di vista economico, dovendo confessare schiettamente che, tanto le attuali maestre, quanto le precedenti sono state sempre di buona e lodevole riuscita. **218**

Mi pare di potere asserire che nessuna cura siasi adoperata per sviluppare nel Collegio il concorso delle educande a pagamento, che sono state e sono pochissime, mentre avrebbe dovuto l'amministratore cercare di attirarne un numero maggiore istituendo dei posti a pensione ridotta da conferirsi per pubblico concorso tra quelle ammesse da non meno di un anno. Una tale istituzione sarebbe costata al Collegio non più di cinque o seicento lire all'anno, ma sarebbe stata assai utile all'educazione delle fanciulle e di sollievo alle famiglie. [*Del resto nulla vi si opponeva, neanche lo Statuto che all'articolo 21 lascia la facoltà dell'amministrazione lo stabilire l'annua retta da corrisponderci dalle fanciulle ammesse a pagamento*].

Ma qualunque sia il mezzo, o quello che io propongo, o qualche altro per avere un maggiore concorso di educande, è evidente che la retta attuale di £ 240 è eccessiva per un paese piccolo come il nostro [*dove con 100 al mese o meno ancora si costituisce per più una mediocre fortuna e si mantiene la famiglia*].

Per tenere due giovinette in Collegio un padre di famiglia dovrebbe spendere più di £ 500 per retta ed altro. E molti con tale cifra mantengono un'intera famiglia. Ora io penso che un Istituto come il nostro con una fortuna di mezzo milione dovrebbe fare risentire alle famiglie qualche beneficio alla generalità degli abitanti.

Sono infine esitante ad interloquire sul numero delle sorelle converse che sono al presente sette e mi pare che potrebbero bastare cinque. Ma dei bisogni che possono occorrere non si può da chi completamente non li conosce, come **219** me, dare un sicuro giudizio e preferisco rimettermi alla prudenza di coloro che sono o dovrebbero essere i veri giudici della cosa.

Tutto quello che ho detto a proposito dei locali potrebbe dare ragione a chi volesse sostenere che l'igiene nel Collegio non sia ben rispettata. E a me pare che un vero ed alto concetto di quello che sia l'igiene non si abbia. Basta leggere il rapporto dell'amministratore dottor Gattuso al Prefetto del 2 novembre 1881 per convincersi di ciò.

In esso è detto che per l'igiene si è provveduto con la nettezza del locale e delle mutande, con regolare trattamento e cogli esercizi di ginnastica. Di tutte queste cose non resta che il regolare trattamento, e cioè la buona alimentazione, perché la spazzatura del locale e la nettezza delle mutande sono tali benefici che anche la povera gente può procurarsi.

Sono poi persuaso che gli esercizi di ginnastica non sono mai esistiti né si capisce bene in che potessero consistere, né certamente si può deplorare la loro mancanza. Ma sviluppando la desiderata ampiezza delle sale e di tutti gli altri comodi del-**220** la vita, rendendo più facili le bagnature di vario genere, provvedendo al riscaldamento con metodo razionale in tempo d'inverno, si possono raggiungere molti

altri benefici che oggi mancano e sono urgenti.

Come pure si può ottenere un notevole beneficio per la salute delle ricoverate accrescendo il numero delle passeggiate, che sono consentite con troppa limitazione mentre sarebbero assai proficue non solo al corpo, ma anche allo spirito.

Con tutto ciò si deve affermare che la vita delle collegine offre alla statistica invidiabili casi di longevità. Visse più di 90 anni la Catalano, [***] anni la Tavolacci, [***] anni la Lampiasi, la Carnesi, la Lopes, la Labarbera. E presentemente sono di florida salute suor Maria Francesca Spinoso, novantenne, e la suor Marianna Zuccarello che vi dimora da 45 anni.

Alla conservazione e al prolungamento della vita giovano anzitutto l'aria buona e l'acqua ottima che in Mezzojuso non mancano, come il vino eccellente, **221** la quiete dello spirito, scevro d'ogni preoccupazione di un affannoso presente, e d'un incerto domani e la regolare alimentazione.

Le collegine godono di tutti questi vantaggi. L'amministrazione mette a loro disposizione per la cibaria la bella cifra di circa ottomila lire e tenuto conto del buon prezzo dei viveri, che vien anche favorito dall'essere Mezzojuso comune aperto, si ha la certezza che le nostre collegine possono godere di un vitto sano ed abbondante.

L'Istituto provvede al servizio sanitario servendosi dell'opera di un medico chirurgo e di un medico fisico e costa complessivamente lire 150 all'anno. Sembra a molti poco corretto il fatto che l'amministratore si nomini da sé e percepisca uno stipendio sul bilancio come medico, non potendo i gestori di un'opera pia godere di alcun assegno fisso, sotto pena di decadenza dall'ufficio.

Ora viene il tempo di discorrere della educazione e dell'istruzione che s'impartiscono nel Collegio. Ho già detto che la disciplina interna sia molto soddisfacente essendo **222** le

ricoverate legate da cordiali rapporti e da reciproco rispetto.

Il principio di autorità è dentro il Collegio degnamente sentito e di ciò mi rallegro, perché senza di esso l'umana società non può avere buon fondamento. Si ricevono con garbo ed anche con piacere le ispezioni di vario genere, sia governative che municipali, e si mostra dalla direzione e dalle maestre la massima docilità e il massimo buon volere di secondare i consigli e i buoni suggerimenti.

Nelle giovinette si alimentano gli affetti domestici e quelle stesse moniali, che già si sono votate a Dio se si sono distaccate dal mondo, non hanno dimenticate le loro famiglie, come fanno per lo più le persone dedite a vita ascetica e contemplativa.

Si recitano nel Collegio molte preghiere e si osservano con diligenza e pietà le pratiche religiose.

Ma intanto non hanno né una chiesa né un oratorio. In una stanzetta recita il prete la messa e in un'altra attigua si adunano le collegine ad ascoltarla senza poterlo vedere e seguire nelle varie sue preci.

Sono circa 50 anni che la costruzione della Chiesa fu cominciata ed ancora non si è potuto compirla e i muri solidi e belli ma senza **223** tetto servono soltanto per i polli dell'Istituto. E' urgente che si provveda a dotare il Collegio di un comodo e decente oratorio, abbandonando però l'antico progetto d'una chiesa troppo sproporzionata ai bisogni del pio Luogo, per mettere a profitto una buona parte dello spazio che resta per l'ampliamento di esso secondo i recenti suggerimenti della Giunta amministrativa. Ma c'è a parer mio sull'indirizzo educativo del Collegio qualche difetto che sento il dovere di rilevare.

Anzitutto manca il culto verso la memoria del fondatore e dei benefattori del pio Luogo. Nessuna collegina ha l'idea

chiara del come siasi cumulado un sì insigne patrimonio a pubblico beneficio. Nei loro cuori non palpitano affetti di gratitudine per le caritatevoli persone che ebbero la generosa idea di dar vita e prosperità ad un Istituto, che è di insigne ornamento e di grande utilità per il paese.

I ritratti dei benefattori ci sono perché essi li lasciarono, ma ce n'è uno, che è quello del barone Schiros, che è rimasto senza iscrizione. Ma intanto sono mal tenuti e senza buone cornici. Le loro tombe sono senza una lapide anche modesta, che **224** li ricordi ai posteri riconoscenti. I coniugi Schiros ordinarono nei loro testamenti i busti marmorei per loro e per don Salvatore Battaglia ed il loro desiderio è rimasto inascoltato.

Avrebbe almeno potuto dare alle aule dell'Istituto i nomi loro, come si usa nei pubblici stabilimenti a scopo educativo ed onorifico, e invece esiste nel Collegio una stanza detta Maestro Natale.

L'anno scorso, ricorrendo il centenario della fondazione dell'Istituto, proposi che si celebrasse con qualche pubblica commemorazione e non si volle farla. Proposi che almeno si collocasse una lapide commemorativa o fuori o dentro il Collegio e si fecero orecchie da mercante. Non si è nemmeno potuto ottenere che nel recinto delle scuole si mettessero i ritratti dei fondatori per mantenere viva nelle ragazze la memoria di loro e con essa la venerazione e la gratitudine.

Per tutti questi deplorabili inconvenienti dovrei usare parole severe ma me ne astengo perché capisco che non provengono da cattivo animo e perché confido **225** che non si tarderà a correggerli.

Debbo poi deplorare che nel Collegio siasi fatta strada e tuttora si alimenti una falsa idea intorno alla piena ed assoluta libertà di godere della proprietà ed usufrutto dei beni al Col-

legio lasciati. Le collegine hanno sempre sostenuto, scritto e qualche volta anche stampato che esse sono le padrone delle rendite del pio Luogo e che i benefici che fanno si debbano ritenere come qualche cosa di facoltativo e non obbligatoria. Ora ciò è un grosso errore ed il correggerlo assai gioverebbe a elevare la morale educazione delle collegine.

Ad esse si deve insegnare piuttosto che esse non sono che depositarie della pubblica beneficenza, che debbono scrupolosamente rivolgere al conseguimento di quei fini di pubblica utilità che i generosi testatori ebbero di mira.

Ora i testamenti di don Salvatore Battaglia, [di] don Angelo Franco e del barone Schiros istituirono il Collegio non per le moniali, ma per il bene delle ragazze di Mezzojuso, affinché riuscissero utili alle famiglie, al Comune, al loro simile e suddite **226** ottime e fedeli alla Corona. Le moniali non sono il fine del Collegio, ma lo strumento dei fini che l'Istituto vuole e deve raggiungere.

Tutti i testamenti che riguardano la pia Fondazione dovrebbero essere stampati ed il fascicolo di essi dovrebbe essere tenuto non solamente negli armadi dell'archivio, ma nelle stanze delle collegine, affinché esse pienamente li conoscano e possano essere ispirate al compimento della loro missione dalla parola stessa di quegli egregi e pietosi uomini che ne dettarono le norme.

Un'ultima osservazione sull'indirizzo educativo del Collegio mi verrà suggerita dall'uso che si fa del tempo e mi pare di potere affermare che non sono le ricoverate abituate a quella operosità, senza di che non si nobilita la vita umana. Lo Statuto all'art. 26 prevede il caso degli utili ricavato dal lavoro e li destina per metà a beneficio del Collegio e il resto a beneficio di chi l'avrà eseguito. **227**

Una volta nel Collegio si lavorava molto e ne restano

tuttora in quasi tutte le case di Mezzojuso i ricordi, in certe coltri bellissime di filo o di cotone che uscivano dai telai delle collegine.

Il lavoro nobilita l'umana vita e nessuno se ne deve esimere. Le collegine laboriose come io le concepisco gioverebbero a se stesse e all'Istituto, ma più di tutto servirebbero di esempio alle donne ed anche agli uomini del paese, perché insegnerebbero quello che nella nostra Sicilia si è ignorato per lunghi secoli e cioè che hanno il dovere di lavorare anche quelli che hanno certo e sicuro il pane quotidiano.

E qui mi fermo perché non è giusto far delle prediche a rispettabili persone e del resto io desidero e spero che si faccia quel che si può e che può essere più essenziale ed urgente. Il resto verrà man mano da sé e con poca fatica. **228**

L'istruzione a cui provvede il Collegio è la sola elementare di corso completo, impartita da quattro maestre tutte fornite di titolo regolare.

La 4^a e la 5^a sono riunite ed affidate ad unica maestra. Dal 186[*] sino al 1875 il Collegio manteneva il solo corso inferiore, destinando alla 1^a classe una allieva maestra presa dalla Comunità e affidando la 2^a e 3^a classe ad una maestra continentale, e quelle che si scelsero fecero tutte buona riuscita e si ricordano con affetto dalle antiche alunne che ora sono mamme di figli.

Però l'amministrazione non può meritare tutta la lode che le sarebbe toccata se alla istituzione del corso superiore avesse provveduto di propria iniziativa. Essa resistette finché poté al Consiglio provinciale scolastico, il quale gliene faceva un dovere, e vi dovette provveder d'ufficio nel 30 settembre 1874.

Ricorderò non a cagion di rimprovero, ma per dare un documento dippiù a chi vorrà scrivere la dolorosa storia dei maestri e delle maestre, che la nobile Laura Antonelli per

essere pagata trascinò l'amministrazione sino alla Corte d'appello e che la Battaglia **229** Giuseppa e la Genda Carolina dovettero rivolgersi al Consiglio provinciale scolastico e alla Deputazione provinciale che emisero a loro favore energici provvedimenti. Questi torti sono stati espiati dalla puntualità dei pagamenti con cui successivamente si è regolata l'amministrazione.

Delle maestre, come ho già detto, una sola è collegina, suor Maria Maddalena Cavadi, a cui fu negato dalla Deputazione del Collegio nel 29 dicembre 1872 il sussidio che chiedeva per andare a fare nel Collegio Giusino di Palermo il corso normale per poi dedicarsi all'insegnamento gratuito nel nostro. Si disse allora dalla Deputazione amministrativa del Collegio che la Cavadi chiedeva il sussidio sotto la larva di recare un bene al Collegio, mentre voleva compire a peso dell'Istituto il perfezionamento dei propri studi.

Dell'offesa gratuita che le fu lanciata sulla faccia la maestra Cavadi si è nobilmente vendicata, confermando la saldezza dei giovanili propositi lealmente concepiti. Essa oggi è un ornamento del Collegio per il modo elevato con cui serve l'Istituto e con la grande e cristiana bontà con cui esercita il suo pietoso ufficio di maestra della 1^a classe. **230**

Le altre tre maestre non appartengono alla Comunità, ma convivono in essa non vincolate da alcun voto, ma con animo ispirato alla più perfetta mansuetudine pur non avendo tagliate le loro chiome, né smessi i loro abiti borghesi.

Ricevono uno stipendio di £ 400 all'anno ed hanno gratuito il vitto, l'alloggio ed il servizio³.

³ Vincenzina Di Giovanni fu Giuseppe dal 1878-79 ad oggi Convitto normale di Girgenti; Concettina Tavolina fu Carlo di grado superiore 3^a classe dal 1884 dal Convitto normale di Girgenti; Antonia Anzalone di Antonino di grado superiore 2^a classe aprile 1889.

L'insegnamento è dato in perfetta conformità ai programmi governativi, è sorvegliato dal regio Ispettore scolastico dal regio Delegato e dal Municipio e procede con molta regolarità. Si rispetta l'orario e si cura la disciplina, onde si ritrae da quelle scuole buon profitto e godono le maestre molta stima nel paese.

Il locale scolastico ha un ingresso separato a sud dell'Istituto e sorge dietro la iniziata Chiesa del Collegio. [*L'arredamento delle scuole è sufficiente e in buono stato*]. E' un'opera nuova di ampliamento dell'Istituto inaugurata nel 1887 la cui spesa ammontò a lire[***]. Il suo pregio principale è riposto nella somma pulitezza favorita dai **231** belli pavimenti di quadretti di cemento.

Senza voler nulla detrarre alla lodevole intenzione che ispirò la mente degli amministratori, dirò che il piccolo edificio se può soddisfare alle presenti condizioni delle nostre scuole femminili non ha provveduto al prossimo domani. Già se fosse regolarmente applicata la legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria quelle aule non basterebbero a contenere tutte le alunne che vi dovrebbero accorrere. Ma è certo che di anno in anno il numero delle ragazze aumenterà e quegli ambienti non saranno più sufficienti e si dovrà pensare di nuovo ai locali. Non può essere lontano il tempo di dover dividere in due sezioni la 1^a classe, né certamente staranno sempre riunite la 4^a e 5^a classe. Siffatte eventualità non sono state prevedute.

E' poi un grave inconveniente che nella sala della 4^a e 5^a classe si debba accedere passando per quella della 3^a classe ed era facile evitarlo e non si fece.

Ed infine si dovevano portare **232** ad una maggiore altezza i tetti per dare agli ambienti poco spaziosi il vantaggio di potere accogliere un maggior volume d'aria, né questo errore è scusabile.

Pur non di meno tenuto conto che la maggior parte dei Comuni e degli enti morali ai quali incombe l'obbligo di provvedere ai bisogni della scuola poco se ne curano, l'opera compiuta in Mezzojuso è parsa degna d'incoraggiamento e di lode e il dottor Gattuso si è guadagnata la croce di cavaliere del lavoro d'Italia.

L'arredamento delle scuole è sufficiente e in buono stato. Non manca nulla di ciò che è principalmente necessario per l'insegnamento. Si è anche iniziato un museo scolastico. Nei banchi scolastici sono infissi dei piccoli calamai di porcellana Ginori che sono d'una grande comodità ed eleganza. Sembrano piccole cose e forse non degne ad alcuni della presente nota. Ma considerate che cosa vuol dire mettere tra le vesti d'una bambina uno di quei calamai tascabili, che **233** sono così facili ad aprirsi, come difficili a chiudersi, e vedrete che si deve essere grati alla buona direttrice che è stata così sollecita di preservare da ogni danno gli abiti delle vostre figliuole e cioè la borsa vostra.

Per contro sono disposto a tributare la massima lode per tutte le premure che usano l'Istituto e le maestre verso le fanciulle che vanno alle loro scuole. Sono stato più volte testimonia del vivissimo dispiacere di quelle egregie donne, se veggono che qualcuna non ritragga sufficiente profitto, e della loro sincera gioia quando le veggono progredire e crescere buone e studiose.

Le famiglie secondano con discreta diligenza il lodevole intento delle maestre nel fare osservare ogni buona regola di pulitezza personale e sotto questo aspetto, paragonando le scuole maschili colle femminili, non sembra di trovarci nello steso ed identico paese. *[Di tutti questi benefici dev'essere lieto e grato il paese di Mezzojuso molto più considerando che della spesa occorrente per il mantenimento di tali*

scuole non grava nulla sul bilancio del Comune, essendo questo discaricato dall'obbligo di provvedere all'istruzione femminile ai sensi dell'articolo 27]. **234 (manca la carta n. 33 della numerazione originaria)**

I lavori donneschi che s'insegnano nelle scuole sono quelli voluti dai programmi governativi e sono affidati alle stesse maestre delle varie classi.

Dentro il Collegio però vi è istituita una scuola speciale pei lavori donneschi, alla quale sono ammesse le sole alunne interne. Esse vengono ammaestrate nel far calze e nel cucire, nei lavori ad uncinetto ed al filet, nel guipure, nel ricamo in bianco e ad intaglio, in seta, in argento ed in oro e infine nel comporre fiori artificiali. La maestra addetta ai lavori è suor Maria Gertrude Stratigò fu Carmelo, una giovane collegina che nel compimento del proprio dovere accoppia al valore una rara modestia ed un garbo squisito.

Questa scuola dovrebbe però essere, secondo io penso, aperta per quelle ragazze che volessero e potessero frequentarla. Si dovrebbe stabilire al certo qualche condizione per esservi ammessa, come per dirne una quella d'aver compiuto la 3^a classe elementare. Ma non mi sembra giusto, giacché c'è la maestra, che non si debba dar l'agio di profittarne al maggior numero possibile di quelle che ne hanno voglia. **235**

Resta ora da dire dell'insegnamento della Musica istituito nel Collegio sin dall'anno [***] e che è presentemente affidato alla maestra signorina Margherita Sparacio di Salvatore.

Si deve dar lode al gentile pensiero che consigliò l'istituzione di una tale scuola. Ma essa ha dato finora scarsi frutti, perché pochissime sono state le giovanette che ne hanno profittato. Durante l'anno corrente si è raggiunto il numero di sei studiose della musica che non si ebbe mai nel passato.

Si paga per tale studio la tenue cifra di lire tre mensili e

quindi non manca la facilitazione per parte dell'Istituto alla diffusione dell'arte gentile dei suoni. Ma credo che la difficoltà ad avere un buon numero di allieve di musica provenga dalla necessità di avere nella famiglia il pianoforte, che ai nostri giorni costa molto caro quando esce da una buona fabbrica, e nei piccoli paesi la grande maggioranza dei genitori, invece di spendere i danari per l'acquisto d'un buon pianoforte, preferisce impiegarli nel corredo di nozze delle figliole. E se i quattrini non sono abbondanti la colpa non è di nessuno. **236**

Di tutti questi benefici dev'essere lieto e grato il paese di Mezzojuso, molto più considerando che della spesa occorrente per il mantenimento di tali scuole non grava nulla sul bilancio del Comune, essendo questo discaricato dall'obbligo di provvedere all'istruzione femminile ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del 16 febbraio 1888 sull'istruzione elementare.

Abbiamo quindi tutti il dovere di considerare il Collegio come un prezioso pubblico tesoro, di tenerlo sommamente caro e di agevolarne con tutti i mezzi il progresso e la prosperità.

Né io posso comprendere che ci possano essere, né che ci siano mai stati, come qualche volta fu affermato, nemici del Collegio. Certamente non si potrebbero trovare nel numero delle persone probe e gentili, ma in quello degli stolti e dei perversi. **237**

Statuto Organico

del

COLLEGIO DI MARIA

di

MEZZOJUSO

(Opera pia laicale)



Riformato ed approvato con R. Decreto
17 agosto 1941 - XIX

*Esemplare fuori commercio
per la distribuzione agli ef-
fetti di legge.*

PALERMO
Grafiche Castiglia

—
1942

Capitolo XII

Il vigente Statuto del Collegio del 2 agosto 1876 approvato con regio decreto del 24 ottobre 1877. Il Regolamento interno del 16 dicembre 1881.

Tutti gli uomini di governo hanno sempre avuto la nobile ambizione di lasciare una durevole memoria dell'opera loro nelle leggi, colle quali hanno cercato di segnare un migliore e più lodevole indirizzo alle amministrazioni ad essi affidate. Se si toglie questa onesta ambizione, non si possono degnamente spiegare le lotte alle quali spesso si espongono con detrimento della loro pace e spesso anche dei loro materiali interessi per conseguire il potere.

Ma tutto questo accade quando prevale la passione del bene pubblico, perché molti si servono del potere di cui sono investiti per favorire gl'interessi propri o dei loro partigiani e, sotto la larva di voler procurare il vantaggio d'una pubblica amministrazione, non hanno altra mira che quella del personale tornaconto, **238** che suol essere di varia natura secondo le particolari tendenze di ciascuno.

Può anche avvenire che manchi il sapere e l'ingegno per fare le buone leggi e in questo caso si può nuocere alla pubblica cosa senza giovare né a sé, né agli altri.

Io esaminerò in questo capitolo l'opera del dottor Gattuso quale legislatore del Collegio ed il lettore vedrà da sé che egli non appartiene certamente al numero di quegli uomini che, nel far le leggi, sono ispirati dalla sola passione della pubblica utilità.

Comincerò dal dire che il Governo sin dal luglio 1869 in-

vitò il Collegio ed il Comune a compilare lo Statuto e ci vollero otto anni perché venissero alla luce i 35 articoli del vigente statuto approvato il 24 ottobre 1877. *[Gli articoli dello Statuto sono 39 e non 35 come è detto nel decreto reale di approvazione. Vero si è che l'ultimo articolo è segnato col n. 35, ma la numerazione riuscì infelicissima! Dopo l'art. 12 a pagina 8 invece di continuare del n. 13 vi appare il n. 9 e i seguenti articoli discendono da questo reiterato n. 9 e si giunge fino al n. 35, che doveva invece essere il n. 39. E così è avvenuto che quando si citano gli articoli 9, 10, 11, e 12 non si sa di quali articoli s'intenda parlare essendo tali numeri ripetuti due volte].*

Questa lunga gestazione dimostra chiaramente che si aveva poca voglia di vivere sotto norme ben determinate e che si preferiva piuttosto di tenere l'amministrazione sotto una forma paterna, per servirmi dell'espressione favorita di tutti i governi assoluti.

Nel corso di sì lungo periodo vi furono **239** progetti e progettini di Statuto, proposti dal Consiglio comunale e dalla Deputazione provinciale, ma infine prevalse e fu approvato quello presentato dall'amministrazione del Collegio, salve le poche modificazioni che rileverò a suo tempo.

Il Ministero, basandosi sulla legge delle Opere pie 3 agosto 1862 e precisamente sull'art. 23 di essa, inculcava che le riforme da consacrarsi nello Statuto si dovessero fare in modo da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

L'amministrazione del Collegio alla sua volta, in nome delle tavole di fondazione, vigorosamente si oppose a tutte le novità che si volevano introdurre nello Statuto e che ad essa non andavano a genio. Ma intanto simulando ossequio e rispetto alle testamentarie disposizioni, senza che se ne accorgessero per l'ignoranza loro coloro che dovevano correg-

gerle, l'amministrazione predetta ebbe l'abilità di far trionfare un mostruoso Statuto, che contiene le più aperte violazioni della volontà dei testatori, non che del diritto dei terzi e anche della verità storica. Le quali cose è necessario di mettere in chiaro ed io lo farò seguendo l'ordine degli articoli dello Statuto in esame. **240**

E' detto all'art. 1 del Capo I che il Collegio di Maria di Mezzojuso trae la sua origine dal testamento segreto del barone Schiros del 7 maggio 1835, mentre tale origine deve rimontare al testamento di don Salvatore Battaglia del 25 aprile 1784 e all'atto di assegnazione del 23 giugno 1792 fatta da donna Maria Battaglia *in executionem praedictae testamentariae voluntatis*. Infatti l'esistenza del Collegio fu consacrata dal sovrano dispaccio del 20 aprile 1793 da me in altro luogo riferito.

Il primo articolo dello Statuto pertanto falsa la verità storica e non è piccolo danno, perché ciò rivela o crassa ignoranza o preta malignità, non essendo lecito ignorare le origini di un Istituto che si amministra, né dovendosi togliere il merito della fondazione a chi spetta per debito di coscienza e di lealtà.

Nell'art. 2 poi si è snaturata l'indole del Collegio per particolari fini. Si dice in esso che il Collegio ha per iscopo di ricoverare 12 donzelle due delle quali in condizioni di vera **241** povertà da scegliersi fra le fanciulle povere del Comune. Ora ciò non è vero e non sorge dai testamenti. Essi dicono invece che lo scopo del Collegio è l'istruzione ed educazione delle fanciulle del paese d'ogni cetto e condizione e le moniali debbono servire per tal fine e cioè per fare la scuola e insegnare le arti donnesche.

Non è dunque il Collegio un ricovero di 12 donzelle, ma un Istituto di istruzione e di educazione. Ma facendolo apparire con il fine che gli hanno assegnato, si è ottenuto

l'intento di sottrarlo agli effetti del regio decreto 20 giugno 1871 sui collegi di Maria e l'hanno battezzato come Opera pia laicale, mettendo in seconda linea l'obbligo di mantenere una scuola gratuita pubblica, (art. 2 B), mentre poi si sono guardati dal dire di che natura e di che estensione dovesse essere una tale scuola.

Oh perché aver paura di dirla scuola elementare di corso completo? Tale era la scuola del Collegio nel 1876, ma si capisce che le persone accorte **242** si guardano dal contrarre impegni determinati e precisi.

Veniamo ora al Capo secondo, che tratta della Direzione ed Amministrazione. Contiene quattro articoli, dal 4° al 7°, e formano un prezioso documento di ciò che possa concepire la più raffinata furberia.

Il governo del Collegio è affidato ad un amministratore a vita (art. 7) e a quattro collegine nominate da esso, scelte a di lui ben vista! (art. 6)

Veramente le componenti la Deputazione nominate a ben vista dell'amministratore a vita sono tre, perché la quarta sarebbe la direttrice del Collegio e questa viene scelta dalle collegine a votazione segreta, ma sotto la presidenza dell'amministratore. Però se quest'ultimo opinerà che fra le commoranti non ve ne sia alcuna capace a sostenere tale carica, ne farà rapporto alla Deputazione provinciale, proponendo altra Direttrice appartenente ad altro stabilimento. La nomina sarà fatta dalla Deputazione provinciale tenuta presente la proposta anzidetta (art. 6).

Da ciò si scorge chiaro che anche la direttrice del Collegio viene ad essere una 4^a componente la Deputazione **243** a ben vista dell'amministratore a vita.

E così si ha nel Collegio di Mezzojuso una Deputazione amministrativa formata da un solo uomo circondato da quattro

donne scelte a di lui ben vista, che val quanto dire a lui più care, più simpatiche, più devote! E se il Collegio di Mezzojuso non può offrirgliene tutte a di lui ben vista, l'amministratore ha il diritto di cercarne qualcuna negli altri stabilimenti del Regno, affinché il suo buon gusto sia meglio appagato.

Una Deputazione così composta non offre alcuna garentia [sic] di efficace tutela e di corretta amministrazione del patrimonio del Collegio, perché un amministratore di malafede può compiere qualunque disonesto proposito, mancando di ogni controllo, non essendo presumibile che lo possano esercitare le collegine scelte a di lui ben vista. Eppoi si deve convenire che una tale Deputazione, mentre manca di serietà, viene ad essere costituita con un metodo alquanto maomettano.

In quanto poi alla durata in carica dell'amministratore, non si può **244** ammettere che essa sia a vita, per i molti inconvenienti che un tal fatto arreca. E del resto il moderno diritto pubblico, che regola le istituzioni d'ogni genere, è del tutto contrario a tali nomine, essendo fondato sul metodo elettivo. Né ho bisogno di farne una lunga dimostrazione.

Il Consiglio comunale di Mezzojuso più volte tentò di correggere la difettosa composizione di una tale amministrazione. In qualunque modo scelte quelle quattro donne, che debbono amministrare il pio Luogo, saranno sempre inferiori al loro compito. Chiuse sin dalla prima età dentro il Collegio, mancano d'ogni esperienza, hanno limitate le idee e sono anche indifferenti ad ogni progresso e miglioramento, perché non solo è scarsissima la loro coltura, ma sono anche per la consuetudine della loro vita più inclinate a darsi a Dio, che a curarsi delle cose terrene.

Per tutte le esposte ragioni insistette più volte il Consiglio comunale nel proporre che, a far parte dell'amministrazione del Collegio, fossero chiamati due membri nominati dal **245**

Consiglio medesimo. Ma il dottor Gattuso e le quattro collegine levarono sempre alta la voce contro tale proposta, perché contraria alle tavole di fondazione, le quali escludevano a dir loro ogni ingerenza nelle cose del Collegio del Consiglio comunale, mentre poi la legge comunale del 1865 e quella vigente del 1889 e la legge delle opere pie attribuiscono ai Consigli comunali la sorveglianza di tutti gli stabilimenti fondati nell'interesse della generalità degli abitanti.

Sono stati poi assai strani gli scrupoli dell'amministratore Gattuso a volere rispettata la volontà dei testatori, quando esso l'ha radicalmente alterata elevandosi a signore e donno del Collegio. Egli dovrebbe sapere che il barone Schiros non dispose che la Deputazione del Collegio fosse scelta da lui, eppure non è mancato il coraggio di inventare un'amministrazione con una origine così anormale e deforme.

Nel 1888 il Ministro dell'Interno [***]. **246**

Nel 28 settembre di quell'anno si riuniva il Consiglio comunale per deliberare sulle riforme da apportare allo Statuto del Collegio e fu nominata una commissione per studiarle e proporle. Il lavoro di quella commissione era quasi compiuto ed io, che era il relatore, aveva già preparato il rapporto nel quale si ponevano in rilievo gl'inconvenienti che sopra ho deplorati.

Nacque allora nel paese una certa agitazione che si ripercosse nel seno del Consiglio comunale e si lamentarono gli amministratori del Collegio delle innovazioni che si volevano introdurre, e si ricorse a tutti i mezzi per impedirle, sempre adducendo l'abusato pretesto che si volesse attentare alla intangibilità delle testamentarie disposizioni, fingendo di credere che esse fossero rispettate da quello Statuto che, come ho dimostrato, le aveva manomesse.

Io fui quindi [sic] credetti di **247** indugiare evitando ste-

rili e dannosi antagonismi e m'indussi a ciò perché si sapeva che il Governo era sul punto di presentare al Parlamento il progetto di riforma della legge delle Opere pie. Credetti e credemmo tutti che in quella legge sarebbero contenuti i provvedimenti capaci di dare definitivo assetto ai numerosi collegi di Maria dell'Isola.

Poi si seppe che il ministro Boselli aveva presentato per tali istituti uno speciale progetto di legge nel 3 febbraio 1890, a cui tenne dietro la relazione dell'on. Coppino presentata alla Camera il 5 maggio di quello stesso anno. E quindi si ritenne che in attesa delle proposte riforme non era il caso che il Consiglio comunale potesse e dovesse far nulla, siccome avvertiva la regia Prefettura nell'agosto del 1890.

In seguito, caduto il ministero Crispi nel 31 gennaio 1891, il progetto di legge sui collegi di Maria fu reiterato dal ministro Villari e così gli anni sono passati e **248** nulla più si è potuto fare, credendosi generalmente che da un giorno all'altro la nuova legge sarebbe venuta. La quale probabilità ora si è accresciuta per la notizia che si ha che al Ministero è bello e pronto il progetto che è l'antico progetto dell'on. Boselli ritoccato in qualche punto dalla Commissione ministeriale nominata nello scorso agosto.

Queste cose ho voluto ricordare non per altro se non che per giustificare l'inerzia forzata del civico Consiglio di Mezzojuso che aveva ed ha il lodevole proposito di ottenere la urgente riforma della Deputazione amministrativa del Collegio, la quale così com'è composta non dovrebbe durare.

Un altro grave difetto presenta lo Statuto ed è quello di confondere le attribuzioni dell'amministrazione con quelle della Deputazione. Laonde gli articoli 10 e 11 dovevano essere compresi nel Capo IV e non nel III. Essi trattano della nomina, delle punizioni e del licenziamento degli impiegati

ed è chiaro che tali facoltà non allo **249** amministratore appartengono, ma alla Deputazione. E parimenti l'art. 9 doveva essere incluso nel Capo IV perché la nomina delle 2 donzelle povere spetta alla Deputazione e l'amministratore non ha che la sola facoltà di sospenderne l'esecuzione per otto giorni, invitando le collegine alla 2^a votazione, che dovrà da lui essere rispettata qualunque sia per essere. Adunque egli non ha né facoltà, né diritto di approvarla, ma il dovere di eseguirla.

Non so capire poi perché il Capo IV, che tratta delle attribuzioni della Deputazione, non metta tra queste la facoltà di nominare il personale insegnante, che è tanta parte del Collegio, e quella ancora di aprire i concorsi, di conferire i posti gratuiti e di deliberare sull'ammissione delle alunne a pagamento. Questo silenzio non è giustificabile trattandosi di attribuzioni di massima importanza.

Gli articoli che riguardano le adunanze, le votazioni e le deliberazioni contenute nel Capo IV dovevano meglio essere contenuti in un capo separato. Ed a proposito delle deliberazioni della Deputazione **250** è singolare e degno di nota il divieto assoluto di darne copia o lettura a chicchessia contenuto nell'art. 19 del Capo IV, mentre dovrebbe essere lecito leggerle e averne copia, salvo il permesso della Deputazione o dell'amministratore quando chi chiede ciò possa avervi un qualche interesse. Qual sarà mai la ragione di volerle involte nel mistero le deliberazioni amministrative?

In quanto poi alle convocazioni straordinarie dice l'art. 12 del Capo IV che possono essere domandate per iscritto dagli altri componenti la Deputazione. E se fossero due o tre che la domandano non dovrebbe essere concessa la straordinaria convocazione? A me pare di sì e così dovrebbe essere.

Il grave argomento della istruzione, dei lavori e dell'in-

dirizzo educativo da apprestarsi dal Collegio avrebbe meritato nello Statuto uno speciale capitolo e questo manca. A me pare che ciò voglia non prender sul serio la missione del Collegio. L'art. 25 del Capo V dice che l'istruzione comprenderà gl'insegnamenti elementari e le arti donnesche a tenore di quanto verrà stabilito nel Regolamento di amministrazione di servizio interno. **251**

Ho letto e riletto il Regolamento del 16 dicembre 1881, venuto fuori dopo 50 mesi da che lo Statuto era stato approvato, e non è nemmeno nominata la parola istruzione e quindi non sappiamo né dallo Statuto, né dal Regolamento quali sono i confini di questi insegnamenti elementari e in che consistano i lavori donneschi e in qual modo si applichi la divisione tra il Collegio e le alunne del prezzo ricavato dai lavori eseguiti da queste, di cui si fa cenno nell'art. 26 del Capo V.

E mentre l'art. 31 del Capo VII stabilisce che il numero e lo stipendio degl'impiegati non potrà essere accresciuto senza l'approvazione dell'autorità tutoria, invano cerchiamo di apprendere dallo Statuto e dal Regolamento quale sia il numero delle insegnanti e il loro stipendio e le condizioni per essere nominate, confermate o licenziate. Il che dimostra che questo Statuto e questo Regolamento sono stati fatti per pura forma senza la sincera intenzione di regolare nettamente tutti gli obblighi che il pio Istituto deve soddisfare.

Né qui finiscono **252** gl'inconvenienti. Nelle norme generali di amministrazione stabilite nel Capo VI non è detto verbo sull'impiego degli avanzi di amministrazione, mentre ciò si doveva prevedere. E dovevasi tra queste norme generali di amministrazione dichiarare che nessuno degli amministratori potrà a qualunque titolo percepire assegnamenti o remunerazioni di sorta sul bilancio del Collegio.

E infine non si doveva nello Statuto dire qualche cosa in-

torno all'eguale trattamento di tutta la famiglia del Collegio? E nel Regolamento poi non si dovevano determinare il numero dei pasti e le norme di essi? Tutte queste cose si leggono in tutti i regolamenti degli educandati e di qualunque ben ordinata Comunità.

Potrò sembrare minuzioso a quelli che grossolanamente vogliono governare e riuscire anche molesto. Ma ho la convinzione d'aver dalla mia parte chi ha chiari e precisi concetti direttivi. E del resto perché non debbo confidare che tutti questi inconvenienti e tutte le deplorate omissioni **253** non debbano essere corrette [da] quelle stesse persone che vi possono rimediare. Darebbero essi una prova che non abborrono dai miglioramenti e dal progresso e, mentre gioverebbero all'amministrazione che è loro affidata, provvederebbero meglio al loro buon nome ed acquisterebbero il diritto alla pubblica gratitudine.

Mi resta a discorrere del Capo V dello Statuto che tratta delle condizioni per l'ammissione delle alunne e la loro uscita. Credo utile di dedicarvi un separato capitolo che sarà il seguente, avuto riguardo all'importanza dell'argomento. **254**

Capitolo XIII

[Le piazze franche

A - Norme per il conferimento dei posti gratuiti che il Collegio ha l'obbligo di conferire secondo le varie disposizioni testamentarie.

B - Legato di don Salvatore Battaglia - quattro piazze gratuite.

C - Legato don Angelo Franco

D - Manca

E - Manca

F - Legato della baronessa Battaglia - quattro piazze gratuite.

G - Legato del barone Schiros - cinque piazze gratuite per la generalità degli abitanti e due per le povere.]

A

Le piazze gratuite

I posti gratuiti che il Collegio ha l'obbligo di conferire secondo le varie disposizioni testamentarie. Quali di essi sono a beneficio di determinate famiglie e quali a pro' della generalità degli abitanti di Mezzojuso. Necessità di determinare le norme per il conferimento di essi e per assicurarne il godimento agli aventi diritto.

[Il conferimento dei posti gratuiti istituiti nel Collegio di Maria di Mezzojuso non è mai proceduto secondo la volontà dei testatori e tutte le amministrazioni del pio Istituto, co-

minciando da quella del barone Schiros per venire sino a quella presente, sono responsabili di violazioni gravi a discapito degli altrui diritti. Gli inconvenienti durano dunque da antica data e non sembrerà strano a nessuno che io spero di vederli eliminati una volta per sempre, perché nessuno vorrà più tollerare che si ritardi la correzione delle vecchie e delle recenti ingiustizie.

Questa quistione non fu mai studiata con elevata coscienza dagli amministratori del Collegio, ma trattata invece con una grande leggerezza. E pur volendo giudicare la cosa con qualche indulgenza, 255 la gravità del fatto deplorato rimane quella che è, né le mie miti parole possono distruggere l'inveterata impressione del pubblico che nel conferimento dei posti gratuiti prevalga l'arbitrio od il favoritismo. Intanto c'è stato ancora qualche cosa di più grave ed è il fatto che alcuni posti non si conferiscono affatto.

In questa quistione importante è mancato e manca tuttora il necessario controllo dei cittadini per la tutela e la difesa dei privati e pubblici diritti e si è creduto forse di avere fatto abbastanza quando si è detto in vario senso di tutto e di tutti, essendo tra noi ed altrove unica forma di controllo e di tutela la insana maldicenza che mira solo a demolire senza nulla edificare.

Se poi dovessero i miei concittadini dolersi di questo mio severo giudizio, potrei rispondere che io ho il dovere di dire la verità e non curarmi d'altro. Ma, volendo ad essi somministrare un conforto, aggiungerò che quello che accade in Mezzojuso si può biasimare in quasi tutti i Comuni della nostra Sicilia e in molti altri ancora.

Ci saranno poi di quelli che alzeranno a voce per gloriarsi che hanno fatto qualche tentativo per corregger l'indirizzo del 256 nostro Collegio, ma costoro non possono

certo vantarsi d'averne mai, non dico approfondito, ma neanche sfiorato la presente quistione che desidero svolgere con ampiezza e precisione.

Quando si è iniziata qualche proposta di riforme del Collegio si è avuta una precipua mira, quella di cacciare di seggio un amministratore.

Considerando il molto studio e il lungo amore che vi ho dedicato, potrei dire che è un pretendere troppo il desiderare che molti vogliano e possano fare quello che io ho fatto per dipanare l'arruffata matassa e venire a capo dei fili per l'orditura della mia tela. Ma per lo meno debbo augurare a me stesso che le mie fatiche non rimangano senza frutto e che la pubblica opinione sorregga e conforti l'opera mia, che mira soltanto al bene delle famiglie e del paese.

Confido altresì che l'amministratore cavalier Gattuso e la superiora Truden si vorranno interessare della grave quistione che tratto 257 perché, se ci sono errori da correggere e ingiustizie da riparare, l'animo loro non dev'essere alieno dai rimedi.

Ad ogni modo è sperabile che il Consiglio comunale ed il Sindaco non vorranno venire meno ai doveri loro imposti dall'art. 106 della Legge comunale e provinciale e dall'art. 81 del Regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Né vorrà mai interpretarsi come atto di ostilità verso il Collegio l'esercizio della sorveglianza a cui il Consiglio comunale è chiamato dalle leggi nello interesse della generalità degli abitanti del Comune.

Ciò premesso rileverò che non è esatta l'affermazione del 1° art. dello Statuto organico del Collegio del 2 agosto 1876 che l'Istituto trae la sua origine dal testamento del fu barone Schiros del 7 maggio 1835 pubblicato nel 17 giugno 1835,

dappoiché l'origine del Collegio si deve riportare al testamento di don Salvatore Battaglia del 25 aprile 1784, 258 essendo questa la verità siccome in altro luogo ho dimostrato. Ciò è importante per quello che io debbo fra poco dire.

Non è neanche esatto il dire all'art. 2° dello stesso Statuto che lo scopo del Collegio è quello di ricoverare 12 donzelle perché vedremo che debbono essere 21 e non 12.]

Uno degli argomenti importanti del presente mio lavoro è quello che adesso impendo a trattare. Bisogna con precisione determinare quale debba essere il numero dei posti gratuiti che il Collegio ha l'obbligo di conferire e quali sono quelli che spettano a determinate famiglie e quali sono quelli a beneficio della generalità degli abitanti del Comune. Nel medesimo tempo si presenta urgente il regolare nel modo migliore e più ragionevole le formalità secondo le quali tali posti si debbono conferire.

E' da deplorare che le disposizioni testamentarie non siano state mai rispettate da nessuna amministrazione cominciando da quella del barone Schiros per venire sino a quella presente.

In questa importante quistione è mancato e manca tuttora il necessario controllo dei cittadini e dell'autorità comunale per la difesa dei privati e pubblici interessi e si è creduto forse di aver fatto abbastanza quando si è detto male di tutti e di tutto, essendo tra noi ed in generale in Sicilia unica forma di controllo la insana maldicenza, che mira solo a demolire senza nulla edificare.

Auguro a me stesso che le non poche fatiche da me incontrate per dipanare quest'arruffata matassa non rimangano senza frutto e che la pubblica opinione sorregga e conforti i miei onesti propositi, che mirano al bene delle famiglie e del paese, non dovendosi tollerare da nessuno che si ritardi la

correzione delle vecchie e delle recenti ingiustizie.

Ciò premesso, dirò che le piazze franche istituite dai pii testatori nel Collegio di Mezzojuso non sono dodici, siccome si afferma all'art. 2 e 18 dello Statuto vigente, ma debbono essere ventuno. Imperocché don Salvatore Battaglia col suo testamento del 25 aprile 1784 ne fondò quattro, e di esse nessun cenno si fa nello Statuto predetto, mentre poi nessuno ha il diritto di sopprimerle e se ciò si è fatto non è altro che un abuso ed una violenza. Né so comprendere come l'abbiano tollerato. **260**

E' assolutamente contrario al vero quello che si legge all'articolo 18 n. 1 e 2 che per i posti gratuiti istituiti nel Collegio ai termini del testamento del barone Schiros debbono avere la preferenza per quattro posti le consanguinee e discendenti della fu baronessa Marianna Battaglia, e per cinque posti le consanguinee e discendenti del fondatore barone Schiros. Questa preferenza non si legge né nel testamento del barone Schiros e neppure in quello della Baronessa del 1831. Non è altro che una invenzione pura e semplice di coloro che scrissero lo Statuto organico, né vale la pena di malignare ricercando d'onde e come sia venuta fuori questa fantastica creazione di diritti di preferenza! **261**

Né meno grave è quello che fu stabilito al n. 3 dell'art. 18 predetto che per un posto dovessero avere la preferenza le consanguinee del sacerdote Angelo Franco, mentre i posti da conferirsi sui redditi dei beni di lui debbono essere tanti per quanti vi sarà capimento. E intanto non si accenna al modo, onde tale preferenza possa invocarsi, secondo il testamento del sacerdote Franco, e non si dice [che] la metà di tali posti spettano ai più stretti in grado di linea paterna e l'altra metà a quelli più stretti in grado della linea materna. Di tutto ciò non si può dir nulla per non scoprire la magagna

che c'è sotto che è quella di sopprimere alcuni posti.

Ad accomodare la cosa in una maniera strana fu compilato l'art. 20 dello Statuto predetto così concepito: "Art. 20. Quando il numero dei concorrenti all'alunnato che abbiano le condizioni necessarie alla ammissione sia maggiore dei posti disponibili e fra loro non vi siano altre ragioni di preferenza (quali?) saranno preferite quelle che siano orfane di ambo i genitori e nella concorrenza pur di questa condizione deciderà la sorte fra esse". **262** E intanto non si accenna né alla maggiore strettezza in grado, né alla maggiore povertà. E si prevede soltanto un caso raro dell'essere la concorrente orfana d'ambo i genitori, che non sarebbe un vero titolo di preferenza se l'orfanezza fosse congiunta con l'agiata posizione.

E non bastando tutto ciò, si è voluto stabilire nello Statuto all'art. 19 che l'età delle concorrenti non sia minore di 11, né maggiore di 14 [anni], secondo il disposto del barone Schiros, mentre la sola prima condizione fu determinata dal testatore Schiros per i due posti da conferirsi alle donzelle povere del Comune di qualunque ceto e condizione.

Intanto non deve parere strano che le fanciulle debbano essere ammesse a godere i posti gratuiti nell'età in cui hanno già compiuto il corso elementare tra gli 11 e i 14 anni? Uno Statuto pubblicato nel 1876 doveva tener conto della condizione dei nuovi tempi e provvedere opportunamente. Ma di ciò ritornerò a discorrere appresso, quando dovrò pure manifestare il mio giudizio sui termini e sulle forme entro i quali **263** il concorso si dovrà svolgere, essendo assai ristretto il periodo di giorni 15 assegnato dal Regolamento¹ per la presentazione dei docu-

¹ Vedi l'art. 14 del Regolamento d'amministrazione e di servizio interno del 16 dicembre 1881 approvato dalla Deputazione provinciale di Palermo il 29 dicembre 1881.

menti, richiedendosi il più delle volte una lunga ricerca di atti per comprovare i gradi di consanguineità che potessero per taluni concorsi abbisognare. Ma siffatto inconveniente perde ogni valore di fronte a quegli altri che ho rilevati.

E' urgente che si ponga riparo a [***]. **264**

B

Delle piazze franche che spettano ai discendenti del dottor don Ignazio Battaglia nel Collegio di Maria di Mezzojuso, secondo la testamentaria disposizione del fu don Salvatore Battaglia fondatore del pio Istituto.

Non io, ma la mia narrazione documentata ha fatto rilevare come la volontà del mio venerato antenato sacerdote Angelo Franco sia stata in vario modo violata nel corso di più che cento anni. Ma coloro che la tennero in non cale furono uomini che o meritavano male la fiducia di lui, come il Garofalo, o non si sentirono ispirati verso di lui da alcuna riverenza o da alcun vincolo gentile, come il barone Schiros e gli amministratori che gli succedettero nel governo del Collegio. Invece farà a chiunque meraviglia che le disposizioni testamentarie dell'ottimo e pio don Salvatore Battaglia siano state cancellate per opera della figlia baronessa donna Marianna e dal genero barone Schiros.

Però come a don Salvatore Battaglia **265** è stato da me rivendicato il titolo di fondatore del Collegio, che la figlia e il genero gli usurparono, così ora dovrò adoperarmi perché risorga il legato delle quattro piazze da lui istituite nel Collegio a beneficio delle sue consanguinee e discendenti.

Questo mio onesto proposito mira ad un doppio scopo e cioè a rinfrescare la benemerenzza del pio uomo e a tutelare gl'interessi della famiglia Battaglia, che fu per una incomprendibile trascuraggine biasimevole sempre, ma meno giustificabile ancora quando non mancarono, come non mancano, gli uomini capaci di difendere un diritto ereditario.

Né io lo faccio per solo riguardo ai molti amici che conto nella numerosa e rispettabile progenie dei Battaglia, ma mi punge un sentimento di venerazione per l'illustre fondatore del Collegio, la cui volontà dev'essere sacra, e mi sento anche attratto dal desiderio vivissimo di vedere rispettati i diritti di **266** chi li ha, persuaso che il benessere umano è appunto riposto nel dare a ciascuno ciò che gli compete.

Lo Statuto del Collegio all'articolo 18 n. 1 attribuisce quattro piazze franche alle consanguinee di donna Marianna Battaglia. Ma questi quattro posti non sono quelli istituiti da don Salvatore Battaglia.

Lo Statuto all'art. 1 afferma che il Collegio trae la sua origine dal testamento del barone Schiros del 1835 e, cedendo ai Battaglia i quattro posti predetti, intende riferirsi a quelli stabiliti dalla baronessa Battaglia col suo testamento del 1831 e confermati dal barone Schiros nel 1835. Ora su tali piazze franche i Battaglia non hanno alcun diritto siccome appresso dimostrerò.

Adunque il diritto alle piazze franche per le eredi Battaglia deriva dal testamento di don Salvatore Battaglia del 25 aprile 1784 pubblicato agli atti di don Paolino Franco nel 29 aprile di quell'anno nel quale si legge quanto segue: **267** *Suddetto Collegio come sopra da costruirsi e terminato che sarà, voglio e comando io suddetto testatore che vi entrassero e potessero entrare franche quattro donzelle mie consanguinee primo della linea di detta mia figlia, indi della*

linea del dottor don Ignazio Battaglia mio nipote ed indi le altre mie consanguinee e ciò perpetuamente ed in ogni tempo, di sorte che sempre vi dovranno essere ricevute franche le dette mie consanguinee osservata la predilezione suddetta; ed alla morte di queste succedano le altre mie consanguinee a misura del numero che colla morte s'avrà sminuito di dette donzelle franche; e non essendovi donzelle mie consanguinee, allora sia sulla libertà di detti miei Fidecommissari di far ricevere franche altre donzelle le più civili, oneste e pericolose, naturali però di questa terra, lo che si debba osservare perpetuamente, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti. 268

La disposizione è chiara e precisa e dev'essere eseguita e deve lo Statuto organico contenere le indicazioni e le norme riferibili a questo pio legato di don Salvatore Battaglia.

L'assegnazione del 23 giugno 1792 di onze 60 all'anno fatta al Collegio da donna Marianna Battaglia si deve considerare come l'esecuzione della paterna volontà. Laonde su tale somma deve gravare l'onere delle quattro piazze stabilite da don Salvatore Battaglia per le sue consanguinee.

Intanto il barone e la baronessa Schiros non diedero mai esecuzione a quanto dispose don Salvatore Battaglia per tali posti gratuiti, perché essi sostituirono in ogni cosa il loro arbitrio quale prezzo della loro liberalità.

Nel 1824 così scrivevano al presidente del Consiglio generale degli ospizi i deputati del collegio sacerdote Antonino Pennacchio e barone Calogero Schiros: "Rispondendo a quanto Ella è venuta in prescriverci con detto officio (23 maggio) ci facciamo un dovere sommetterle che non esistono piazze franche in questo Collegio di Maria". Ed il sindaco Castelli nel 1831 sotto la data del 25 giugno, interrogato se esistessero piazze franche nel Collegio di

Maria, così rispondeva al presidente del Consiglio degli ospizi: “Volendo ella prender cognizione delle piazze franche che potessero esistere nel Collegio, potrà pigliarne conoscenza dal barone Schiros”. Né ci possono esse ragioni contro la mia affermazione.

Donna Marianna Battaglia nell'atto del 23 giugno 1792 disse che l'asse ereditario non poteva sostenere il peso delle onze 90 annuali imposte nel testamento paterno. Ma don Salvatore alla sua volta aveva affermato che egli sapeva di quanto peso fosse capace la sua eredità. **269**

Del resto supponendo che tra il padre e la figlia sia da credere più a questa che al primo, resta il fatto che ritardando l'apertura del Collegio si sarebbe cumulata la rendita d'onze 90 assegnate da don Salvatore. Ma donna Marianna volle cedere alle sollecitazioni del pubblico di Mezzojuso e anticipare l'inaugurazione del Collegio con minori mezzi. Tutto ciò non ha nulla che fare col diritto della famiglia Battaglia consacrato dal testamento di don Salvatore, che dev'essere riconosciuto. Ma bastano quelle onze 60 per l'esecuzione del legato.

Basterà l'essersi a danno dei Battaglia perpetrata la sottrazione dei legati di maritaggio istituiti nel testamento stesso del 1784. Volle don Salvatore che, se l'erede universale donna Marianna fosse morta senza figli legittimi, talché della linea diretta di essa non vi fosse nessun maschio, né femmina, in questo caso, detratta la dote assegnata alla medesima più onze ottocento, tutto il resto dei beni si dovrebbe dare a censo per cura dei Fidecommissari del Collegio, impiegandone la rendita annuale nella formazione **270** di legati di maritaggio di onze dieci ciascuno a favore delle donzelle di Mezzojuso le più civili oneste e pericolose con essere preferite le consanguinee del testatore, se ve ne fossero.

Il proposito di fare scomparire, come scomparve, questo

legato di maritaggio fu una delle cause delle molte mistificazioni che nel corso della mia narrazione ho deplorati. [*E per sopprimere il legato si sopprese anche il nome di don Salvatore da tutti gli atti del Collegio. Ma esistono gli atti che non si possono distruggere e insieme col...*] Si ricorse quindi all'artificio ed alla menzogna assottigliando il patrimonio di don Salvatore e facendo anche mano mano scomparire il nome di lui da ogni atto. **271**

C

Dei posti gratuiti che spettano alle consanguinee del sacerdote don Angelo Franco sopra i redditi dei beni di lui posseduti dal Collegio.

Il sacerdote di rito greco don Angelo Franco, siccome abbiamo visto nel primo capitolo di questa narrazione, coll'alberano del 18 luglio 1781 depositato aveva disposto la fondazione d'un Collegio di Maria in Mezzojuso assegnando all'uopo tutti i suoi beni. Designò come esecutore della sua volontà don Salvatore Garofalo, che era patrocinatoro palermitano, sulla cui probità aveva egli illimitata fiducia.

Avvenuta la morte del sacerdote Franco nel 28 gennaio 1789, il Garofalo si mise in possesso di tutti i beni dei quali esiste un inventario sotto la data del 6 febbraio 1789 redatto dalla Curia civile di Mezzojuso sulla richiesta e coll'assistenza del Garofalo².

Il documento di cui parlo è scandaloso perché si vede,

² Doveva essere per opera di notaro.

anche alla distanza di più d'un secolo, che ogni cosa di qualche pregio fu sottratta, non potendosi supporre che don Angelo Franco non possedesse né oro, né argento, né danari. [*Del resto il sospetto della sottrazione fu generale in Mezzojuso e lo desumo...*]. E ciò per attenuare l'importanza dei beni mobili che onninamente si appropriò. **272**

[*Ma questo non è tutto, anzi la colpa minore dell'infedele esecutore, il quale si...*] E oltre a ciò si godette tranquillamente l'usufrutto dei beni del sacerdote Franco senza alcuna molestia sino al 1828 [*mentre interamente si appropriò i beni mobili, il cui valore non si può da me determinare, perché l'inventario non contiene che il solo elenco di essi, che dev'essere certamente monco e inesatto*].

Solamente il Garofalo sui frutti di tali beni corrispondeva lire 153 annuali, che il sacerdote Franco aveva assegnato a titolo di sacro patrimonio al proprio cugino sacerdote don Gaetano Franco figlio di notar Gaspare seniore³ giusta l'atto di assegnazione del 18 novembre XV indizione 1766 presso notar Pietro Anzalone di Vicari.

Nel 29 novembre 1818 con atto pubblico presso notar Vincenzo Marchese e Lo Re di Palermo fece una gratuita assegnazione di £ 76.50 annuali a suor Anna Buccola e Schirò, vergine dimorante nel Collegio di Maria di Mezzojuso, da pagarsi durante la vita della medesima. E ciò per farle cosa grata e per accrescere il di lei mantenimento in esso venerabile Collegio di Maria.

Nella sua tarda età e cioè nel 26 luglio 1823 il Garofalo depositò agli [atti] del notaro Vincenzo Marchese e Lo Re predetto una originale privata disposizione colla data del 24 maggio 1823, secondo la quale assegnava al Collegio **273** di

³ Morì in Mezzojuso nel 1825.

Maria sotto titolo di S. Francesco tutti li beni urbani e rustici, censi di proprietà ed utile dominio, diritti, pretensioni e crediti, omnia includendo et nihil excludendo, a lui donati dal fu sacerdote don Angelo Franco e nello stesso modo e forma come gli furono donati ed al presente esistenti.

Il Garofalo dichiara che, non essendosi potuto per il corso di trentatrè anni eseguire la fondazione del Collegio di rito geco voluto dal sacerdote Franco per la tenuità della rendita, per i pesi gravanti sui fondi e per altri motivi che l'hanno impedito ed impediscono, aveva risoluto di fare quell'assegnazione, facendo uso delle facoltà concesse gli dal sacerdote Franco nel testamento del 1781, le quali consistevano nel poter modificare le disposizioni in esso contenute in tutti i casi che non fossero previsti e in tutti i casi dubbi che potessero insorgere intorno allo adempimento della volontà del testatore.

Coll'assegnazione dei beni del sacerdote Franco fatta dal Garofalo al Collegio s'impose a questo l'obbligo di mantenere ed eliggere sopra il frutto annuale che resterà di netto, dedotti i pesi, tante donzelle per quante vi sarà capimento di famiglia Franco e Schirò consanguinee del testatore. **274**

Circa al conferimento di tali posi gratuiti nel Collegio stabilisce il Garofalo alcune norme che modificano quelle del testamento del sacerdote Franco. Egli vuole tra le altre cose che la scelta tra le varie concorrenti delle famiglie Franco e Schirò sia fatta per mezzo del sorteggio, mentre il testatore sacerdote Franco prescrisse nell'alberano del 18 luglio 1781 che per i detti posti gratuiti fossero preferite le più strette in grado con lui, le più povere e le più pericolose, e inoltre che fossero divisi metà per quelle della linea Franco e metà per quelle della linea Schirò.

E' chiaro pertanto che non aveva alcuna facoltà il Garo-

falo di mutare la volontà del testatore, non concorrendo in questo argomento nessuno di quei casi impreveduti o dubbi, pei quali a lui era lecito di seguire una via diversa da quella indicata dal testatore. [*Riepilogando adunque. Risulta da quanto ho detto che il Collegio di Maria di Mezzojuso...*]

Ma i beni del sacerdote Franco assegnati come ho detto dal Garofalo al Collegio di Maria con l'atto predetto del 1823 presso notar Marchese e Lo Re non pervennero al pio Istituto in quell'anno medesimo, come sarebbe dovuto accadere, ma invece nel 1828 dopo la morte del Garofalo **275** avvenuta nel 21 di aprile in Palermo, essendo di 80 anni.

Con decreto reale del 7 agosto 1829 da Quisisana di n. 2516 gli amministratori del Collegio di Maria furono autorizzati ad accettare i beni lasciati dal sacerdote Franco, giusta la dichiarazione fatta dal fu don Salvatore Garofalo a 26 luglio 1823.

Ma non ebbero le rendite del sacerdote Franco miglior fortuna quando pervennero nelle mani dell'amministratore del Collegio barone Schiros. Egli offese più ancora che il Garofalo i diritti degli eredi del sacerdote Franco.

Primo suo atto fu quello di adoprare gli avanzi degli introiti dell'eredità del sacerdote Angelo Franco per mantenere e vestire la maestra dei telai Pietra Lampiasi di mastro Emilio, la quale non aveva alcuna relazione di parentela col sacerdote Franco. E di tale sua risoluzione comunicata al Consiglio generale degli ospizi con lettera del 18 novembre 1829 riportò la superiore approvazione! I parenti esistevano.

Nel 1835 il barone Schiros nel suo testamento più volte citato commette nuove offese ai diritti degli eredi del sacerdote Franco. Donò al dottor Francesco Castelli la casa presentemente posseduta dai Castelli, quella **276** stessa che era stata la casa di abitazione del sacerdote Franco! E poi-

ché la donazione potesse parere una concessione enfiteutica impose un piccolo canone di £[***].

La qual cosa non poteva il Barone fare e l'atto suo deve giudicarsi con severe parole, molto più pensando che egli nel testamento suo vietava al Collegio la censuazione dei beni che gli lasciava ed intanto censiva quelli degli altri!

Né contento di tali manomissioni degli altrui diritti il barone Schiros stabilisce nel suo testamento che le rendite dell'eredità Franco non potessero sostenere il peso d'una sola piazza gratuita, mentre *[vi era già dentro il Collegio la suor Maria Caterina Buccola che]* il Consiglio comunale di Mezzojuso, nell'esame delle rendite del Collegio fatto a 4 gennaio 1837, dichiarava che le rendite dei beni del sacerdote Franco non dovessero considerarsi inferiori ad onze 60, £ 765.

Né mancarono istanze dopo la morte del barone Schiros dirette alle autorità tutorie per elevare il numero dei posti gratuiti fondati sopra le rendite predette, ma rimasero inascoltate, **277** quantunque vi avessero dedicato la loro instancabile attività l'arciprete greco dottor Lorenzo Cavadi *[che si adoperò a difendere i diritti di alcune fanciulle Schirò sue parenti]* ed il cugino suo dottor Lorenzo Cavadi e Schirò entrambi inesauribili nelle insistenze.

La deplorata manomissione del diritto degli eredi del sacerdote Franco fu poi rinnovata e ribadita nello Statuto organico del Collegio del 2 agosto 1876, assegnandosi un sol posto gratuito alle consanguinee eredi del sacerdote Franco (Vedi art. 18 n. 3 dello Statuto).

Né questo soltanto. Lo Statuto inoltre presenta lo sconcio di non far sapere da quale atto di fondazione tragga origine il legato e da quali norme particolari debba essere regolato il conferimento dei posti fondati, non indicandosi neppure quali sono le linee di parentela col testatore che vi hanno diritto.

Onde è avvenuto nell'ultimo concorso [*che fu espletato nel giugno 1893 e dirò meglio anzi nell'...*] a tali posti, che ci vollero nove lunghissimi mesi per espletarsi e propriamente dal 20 novembre 1892 sino all'11 agosto 1893, e furono tali e tanti i dubbi insorti che **278** si dovette ricorrere alle dilucidazioni ed al parere dell'avvocato consulente del Collegio, non sapendo gli amministratori a qual partito appigliarsi. E fu gran ventura per tutti gl'interessati l'aver sperimentato nel cavalier Francesco Fortunato un probo ed illuminato consultore.

Ma ciò conferma la necessità di dare un definitivo assetto ad un affare sì importante con statuizioni chiare, ampie e precise, che assicurino a chi compete il proprio diritto e non lo mettano nella necessità di andar piatendo per gli uffici della Prefettura o nelle anticamere degli avvocati.

E nel determinare le norme di tale concorso si dovrà anche stabilire l'età dell'ammissione e dell'uscita dal Collegio, non potendo ammettersi per tali posti quanto dispone l'articolo 24 del vigente Statuto, che è addirittura enormemente ingiusto. Giova riferire testualmente: "Art. 24. Per le alunne ammesse per ragione di parentela e di consanguineità o scelte ed ammesse fra le più povere del Comune, come all'art. 18, non avrà luogo l'uscita obbligatoria per l'età, potendo rimanere in Collegio e dedicarsi a qualche ufficio secondo la loro capacità e giusta quanto sarà deliberato dalla Deputazione del Collegio, senza avere diritto a retribuzione alcuna". **279**

Il Collegio non ha diritto a mutare un posto gratuito a scopo di educazione in un vitalizio. Ciò è lesivo degli interessi privati e pubblici, perché così i concorsi sono rinnovabili soltanto di mezzo secolo in mezzo secolo e non si ottiene l'utile delle famiglie nell'essere a breve turno beneficate, né quello del pubblico, al quale giova il maggior numero di persone beneficate dalla educazione.

E' assolutamente assurdo che il Collegio abbia il diritto alla gratuita prestazione d'opera di tali alunne, godendo esse del vitalizio assegno sull'eredità d'un loro antenato. Si potrebbe spiegare in certo qual modo un tale obbligo, se imposto a quelle che furono mantenute in Collegio coi mezzi apprestati dall'Istituto. Eppure sarebbe troppo angarico apprestare 6 o 7 anni di alimenti per farsi poi servire per quaranta o cinquanta anni. Ma coi posti di famiglia non è ammissibile il disposto dell'articolo 24. E si deve riformare.

Tutte le cose che ho dette dimostrano che non si può perdurare nel presente disordine e che occorre **280** una efficace riforma che regoli l'esercizio di quei diritti che sono riservati alle famiglie Franco e Schirò sulle rendite de sacerdote Franco.

Ma non ho detto tutto quello che ci vuole per la definitiva sistemazione del pio legato. Anzitutto bisogna procedere alla vendita dei beni e impiegare il danaro ricavato nella compra di una rendita corrispondente sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Così solamente si potrà avere una base certa per determinare il numero dei posti gratuiti da fondarsi sull'eredità del sacerdote Franco, dappoiché gli affitti dei fondi e delle case sono soggetti ad oscillazione che gl'interessati non hanno alcun mezzo per controllare, perché essi non conoscono neppure, tranne qualcuno, quali sono i fondi ereditari del sacerdote Franco. Del resto la condotta degli amministratori in questo affare è stata scorretta.

Il lettore conosce già quello che fece don Salvatore Garofalo di questo legato. Ma è meglio farlo giudicare dallo stesso barone Schiros che gli successe nell'amministrazione. Il Barone così si esprime [***]. **281**

F

Le quattro piazze franche istituite dalla baronessa Marianna Battaglia nel Collegio di Maria di Mezzojuso.

La baronessa Marianna Battaglia Schiros col suo testamento del 23 marzo 1831 presso notar Michele Tamaio di Palermo istituì quattro piazze franche nel nostro Collegio, assegnando per esse la somma di onze 45 all'anno. Però subordinò la sanzione di tale legato alla volontà del marito, dichiarando che egli non dovesse ritenerlo come un precetto, ma come un semplice consiglio. Il barone Schiros avvenuta la morte della moglie ne eseguì il manifestato desiderio e nel suo testamento del 1835 dichiarò che vi aveva dato esecuzione e che voleva che in perpetuo si attuasse.

Nel 3 dicembre 1835 il duca Sammartino ministro segretario di Stato della Luogotenenza comunicava all'Intendente di Palermo il seguente decreto: "Per risoluzione presa da S. E. il Luogotenente generale nel Consiglio del 23 ottobre ultimo uniformemente **282** all'avviso della Commissione Consultiva, si è accordato il sovrano beneplacito al Collegio di Maria di Mezzojuso di accettare i tre legati disposti e lasciati da donna Marianna Battaglia, salvo i diritti ai terzi. Ne fo partecipe cotesto Consiglio per l'uso di risulta".

I tre legati ai quali accenna il decreto sono: quello per le piazze franche, quello della messa quotidiana e l'ultimo di onze sei per l'esposizione del SS. Sacramento da farsi ogni anno nella Chiesa del Collegio.

Lo Statuto organico all'art. 18 n. 2 ha attribuito il legato delle piazze franche alle consanguinee della baronessa Battaglia Schiros.

Questo diritto di preferenza non è che una violenza ed un abuso, poiché nel testamento predetto della pia testatrice è detto chiaramente e rotondamente: *Voglio che fatta che sarà dal detto mio erede la detta assegnazione, alcun diritto s'intenda acquisito alli miei parenti per ottenere la preferenza, mentre l'elezione delle sopradette persone rimaner dovrà presso il detto mio erede e di coloro, che lo stesso sarà per destinare.* **283**

Or il barone Schiros non modificò la esclusione della preferenza dei parenti della moglie e quindi il diritto di preferenza, che lo Statuto ammise, dev'essere cancellato e debbono per conseguenza tali piazze franche essere devolute a beneficio della generalità degli abitanti del Comune.

Avendo riferito le parole del testamento della baronessa Battaglia, non occorrerebbe altro per provare quanto ho affermato. Ma siccome in Mezzojuso si è sempre creduto che le consanguinee della testatrice avessero il diritto di preferenza nel conferimento delle piazze franche, mi persuado che farà una certa impressione la verità delle esposte cose. Onde io a maggiore conforto di quello che ho provato aggiungerò anche un'autorevole testimonianza, che illustra il testamento.

L'avvocato Francesco Paolo Tamaio amicissimo e consigliere dei coniugi Schiros in una sua lettera all'Intendente di Palermo del 30 luglio 1835, scagionandosi dell'aver eletto per **284** suo procuratore in Mezzojuso il dottor Francesco Castelli, così esprimeva: “Sembrò a me esecutore e legatario nel testamento della baronessa Battaglia scegliere per procuratore un individuo non amico della linea Battaglia, dappoi- ché la medesima oltre al linguaggio che continuamente usava con me del timore che aveva della linea della famiglia Battaglia, onde turbare la sua eredità, nel suo testamento espressamente escluse le componenti la famiglia Battaglia e passò

ad escluderli dalla preferenza al legato delle convittrici che a sue spese devono alimentarsi nel Collegio”.

Bisogna pur dire che la Baronessa fu ingiusta verso i suoi parenti e anzi ingiustissima per non dirla feroce, potendo sembrare eccessiva la parola riferendola ad una donna benefica.

Tutta l'avversione che le destavano i parenti era riposta nel timore che essi potessero reclamare l'esecuzione del testamento di don Salvatore Battaglia e principalmente per essersi verificato il caso previsto dal medesimo, del doversi istituire i legati **285** di maritaggio.

Ma non doveva la Baronessa voler essa che la volontà paterna fosse rispettata? E che male avrebbero fatto i Battaglia a chiedere un loro diritto? E quale l'offesa che la Baronessa vi ravvisava? Certe cose non si capiscono e non si spiegano, molto più quando la bontà e la malevolenza si mettono in doloroso contrasto. **286**

G

Delle piazze franche istituite dal barone Schiros nel Collegio di Maria di Mezzojuso delle quali 5 sono destinate alle persone d'ogni ceto naturali del paese e 2 alle ragazze veramente povere.

[Nel capitolo V della mia narrazione ho...]

Il barone Schiros si era fatto chiamare sempre il fondatore del Collegio e si era arrogato sinanco il diritto di patronato che non gli spettava. Ma dal 1792 al 1835 egli nulla aveva fatto per il Collegio in una forma concreta.

Si è sempre detto che il barone Schiros e la moglie faces-

sero delle generose largizioni a pro' del Collegio, ma questo appare probabile, ma non è provato da documenti.

Invece in un reclamo della superiora del Collegio del 25 aprile 1824, diretto all'Intendente di Palermo per ottenere provvedimenti contro i debitori del pio Luogo, si parla di soccorsi apprestati al Collegio in derrate necessarie al sostegno **287** della Comunità. Soggiunge la superiora: “Questi aiuti eccedono ormai la meta di quella pietà finora praticata dai prelodati signori Schirò, i quali sulla speranza di vicino introito son sempre rimasti delusi a potersi ritirare l'importo di quei generi di prima necessità già somministrati”.

L'atto poi del 13 marzo 1826 presso notar Gaspare M. Franco di Mezzojuso chiarisce il valore delle anticipazioni fatte dai coniugi Schiros dal 1818 a tutto il 1825. Esse infatti si fanno ascendere per quegli otto anni ad onze 102, [*che divise per gli otto anni di quel periodo danno la somma di onze 12.22.10*] e quindi si ha una media annuale di onze 12.22.10. Ma questa somma di onze 102 si dichiara esser dovuta alla Baronessa, che non aveva incluso in quel conto solamente la spesa della cera che per sua devozione rilasciava. Il Barone pertanto non appare che abbia dato nulla al Collegio da nessun pubblico atto.

Abbiamo visto altrove che egli neppure apprestò gratuitamente la casa per **288** la fondazione del Collegio, secondo il desiderio del suocero, ma la vendette per onze duecento che gli furono pagate dalla esecutrice testamentaria di don Salvatore Battaglia. Con tutto ciò, egli volle passare sempre per fondatore del Collegio di cui si era fatto amministratore senza giusto titolo⁴.

Solamente nel 1835 col suo testamento più volte citato

⁴ L'amministrazione del Collegio doveva essere tenuta dai Fidecommissari stabiliti nel testamento di don Salvatore Battaglia. Vedi pag. [***]

egli compì verso il Collegio l'atto generoso che già ho riferito e gli dà diritto alla nostra gratitudine avendo ad esso lasciato tutte le sue sostanze, che furono abbondanti.

In quel testamento furono istituite sette posti gratuiti, dei quali cinque a beneficio dei naturali di Mezzojuso d'ogni ceto e due a vantaggio delle sole famiglie povere.

Lo Statuto organico del Collegio all'art.18 n. 2 dichiara che per i primi cinque posti avranno la preferenza le consanguinee e discendenti del barone Schiros. Ma è deplorabile che siasi accordato dagli autori dello Statuto un diritto di preferenza che **289** non compete, perché nel testamento del 1835 non è affatto contemplato. Però la trovata è stata alquanto comoda, perché le discendenti del Barone o non esistono, o si ignorano e quindi i posti gratuiti assegnati non si conferiscono a nessuno.

Infatti l'amministratore del Collegio colla data del 2 agosto 1893 e con lettera di n. 23, rispondendo ad una nota prefettizia di n. 14691 con cui si chiedevano i nomi delle alunne a piazza franca eredi dello Schiros, non ne indicò alcuna. Cosicché è provato chiaramente che i cinque posti fondati dal barone Schiros rimangono vacanti. La qual cosa costituisce una violazione aperta dei doveri del Collegio e della volontà del testatore e prova altresì che lo Statuto si è voluto farlo con capricciose statuizioni e poi non si è voluto neanche attuarlo.

Adunque poiché non esiste nel testamento dello Schiros il diritto di preferenza per le consanguinee e discendenti, i cinque posti gratuiti debbono essere destinati a beneficio della generalità degli abitanti del Comune e si **290** deve provvedere con norme ragionevoli e sagge al modo con cui si debbono conferire, riformando anzitutto l'abusiva disposizione che ho rilevata dello Statuto fatta apposta per offendere i diritti dei privati e del pubblico.

Il quale inconveniente produce nell'animo di tutti un grande scoraggiamento a danno delle istituzioni pubbliche di beneficenza, perché nessuno può sentirsi spronato a fare una largizione, quando si osserva che la volontà dei testatori viene così indegnamente manomessa.

Oltre ai cinque posti dei quali ho parlato, due altri ve ne sono che dovranno conferirsi alle donzelle povere del paese di qualunque condizione. Solamente per queste due piazze potranno avere la preferenza le consanguinee dei coniugi Schiros, ma debbono essere veramente povere ed orfane.

Per il conferimento di tali posti il testamento contiene norme sufficienti e precise. L'età dell'alunna deve essere di 11 anni ed il godimento del posto cessa al 20° anno. Ha il diritto agli alimenti, ai vestiti, ai medicamenti e a tutt'altro che le potrà abbisognare. **291 [seguono bianche le cc. 292-293]**

U. M. P. = Siccome nella generale inimmortabile
donazione da me fatta l'anno 1641 di detto Angelo Franco
della terra di Messopio agli atti di Notar D. Galeo-
nio Morice, e Circonfini di questa Città oggi istigato
ho per la causa di favore di D. Saladore Parafato mi
riservai in un privato alberano, o sia scritto pri-
vato pregare la volontà mia in che caso vero-
gar si dovesse la buona riservata, che per alcuni
privati fini esprimevo talora in detta dona-
zione, e mi rimessi al privato alberano, o sia
scritto privato, e che io poter di Notar D. Galeo-
nio Morice di questa Città da me sottoscritto alla
presenza dei testimoni miei restar dovesse affinché
in caso della mia morte seguita per
detto alberano agli atti suoi da publicarsi dal me-
desimo (come procuratore da me eletto il detto mio
docentario all'adempimento di questo vicario es-
segato tenuto fosse) per ciò voglio, che il privato
privato alberano o sia scritto da restar in po-
tere di detto Notar Morice, si debba avere come
parte integrale di detta donazione restando trop-
po sicuro all'opposizione della mia donazione, che
apparente saranno eseguite in tutto e per tutto
per l'occasione del sollecito disbrigo
quindi adunque, voglio, ordino ed espressamente
come io detto Mio: D. Angelo Franco docent
che il detto D. Saladore Parafato docentario, sa-

Carta iniziale della copia del testamento di don Angelo Franco.

Appendici

A

Testamento di don Angelo Franco

G. M. G.

Siccome nella generale irrevocabile donazione da me infrascritto sacerdote don Angelo Franco della terra di Mezzojuso agli atti di notar don Antonino Morice e Cirafici di questa città oggi stesso stipulata in favore di don Salvatore Garofalo mi riserbai in un privato alberano, o sia scritto privato, spiegare la volontà mia in che cause erogar si dovessero le somme riserbate, che per alcuni privati fini esprimere tralasciai in detta donazione, e mi rimessi al privato alberano, o sia scritto privato, e che in poter di notar don Antonio Morice di questa città da me sottoscritto alla presenza dei tre testimoni restar dovesse affinché, immediatamente la mia morte seguita, per detto alberano agl'atti suoi da pubblicarsi dal medesimo come procuratore da me eletto, il detto mio donatario all'adempimento di quanto viene espresso tenuto fosse; per ciò voglio che il presente privato alberano, o sia scritto da restar in potere di detto notaro Morice, si debba avere come parte integrale di detta donazione restando troppo sicuro, attesa la probità del mio donatario, che appuntino saranno eseguite incaricandone la sua coscienza del sollecito disbrigo.

Quindi adunque voglio, ordino ed espressamente comando io sudetto reverendo don Angelo Franco donante che il detto don Salvatore Garofalo donatario, su-//bito la mia morte verificata, fattosi dal detto di Garofalo un legale inventario di tutti li miei beni sì mobili che stabili, e questo agl'atti di publico notaro immediatamente ridotto, dovesse vendere li miei beni mobili, frumento, orzi, legumi, vino, oglio, li giogali, argento ed ogni altro di mia pertinenza, *omnia includendo et nihil escludendo*, non già li beni stabili, giacchè di questi se ne dovrà in ogni anno ricavare il frutto per il mantenimento dell'infrascritto Collegio di Maria, acciocchè il prezzo di detti beni assieme colli denari in contanti, che forse il giorno della mia morte si troveranno, si dovessero impiegare alla costruzione di un Collegio di Maria nella detta terra di Mezzojuso sotto titolo di nostra Signora liberatrice delle pene dell'inferno, in quella parte e luogo ove il mio donatario di Garofalo giudicherà purchè fosse comodo al maggior

bene del pubblico di detta terra, con fabricarsi la Chiesa capace e comoda, dovendosi osservare in essa il rito latino, rimettendomi in tutto e per tutto per la fabbrica di esso Colleggio e Chiesa a quanto stimerà detto mio donatario, dovendosi esso con prudenza regolare; in quel Colleggio da fabricarsi, voglio ed espressamente comando che mantenere si dovessero quelle donzelle per quanto ve ne sarà capimento sopra li frutti annuali// delli miei beni; dovendosi erogare per ogni donzella onze una per vestimenti ed onze nove annuali per mantenimento di cadauna di esse.

E se mai detto mio donatario non stimerà proprio immediatamente seguita la mia morte principiar detta fabbrica di detto Colleggio e Chiesa, al medesimo dono e concedo la facoltà di poter fare abitare nella casa di mia propria abitazione quelle donzelle per quanto ve ne sarà capimento alla detta raggione di onze dieci per ognuna di esse annualmente, potendo detta mia casa accomandarsi all'uso necessario di detto Colleggio di Maria con farvi accomodare pure un oratorio proprio, che servir deve per quel tempo fin tanto che non saranno fabricati sudetti Colleggio e Chiesa.

Nella Chiesa di quel Colleggio voglio che si celebrassero in ogni anno onze quattordici di messe nei giorni festivi e solenni, ed essendovi capimento in detta somma, il di più nei giorni di lavoro, quelle stesse onze quattordici annuali di messe che io sudetto ed infrascritto donante son tenuto celebrare, cioè onza una annuale in suffraggio dell'anima del fu Francesco Schirò, onze 6.24 per l'anima della fu Ippolita Mineo annuali da celebrarsi, tarì sei annuali per l'anima della fu Caterina Franco, ed onze 5 annuali per l'anime del fu notar Tommaso, Luchina Cuccia e del fu Giovanni Schirò, onza una annuale per l'anima del fu Mercurio Cuccia; e siccome in me risiede la facoltà di nominare doppio la// mia morte il sacerdote che dovrà celebrare dette messe, perciò nomino ed eligo ritrovandosi allora vivente il sacerdote don Antonino Lazaretto per celebrare dette messe nella Chiesa di detto Colleggio, o oratorio privato, come sopra per quel tempo che detto Colleggio sarà fabbricato; ritrovandosi detto reverendo di Lazaretto morto o dopo la morte dello stesso, detto donatario di Garofalo e li suoi eredi e successori per l'elezione di detto celebrante si devono regolare del tenore che segue.

Essendovi consanguinei di me sudetto donante, che celebrano messa, sia eletto il consanguineo e di questi il più stretto a me in grado che si troverà sacerdote, verificato il caso della cappellania, il quale eletto non possa essere rimosso non ostante che altro parente a me più stretto in grado ascendesse al sacerdozio, dovendosi verificare sempre la vacanza per farsi la

nuova elezione; non essendovi però consanguinei possa detto donatario e li suoi eredi e successori possano eligere l'estraneo verificata la mancanza a beneplacito di detto donatario e suoi eredi; quale estraneo, o qualunque altro, non debba essere rimosso ancorchè dopo qualche mio parente al detto sacerdozio ascendesse, dovendosi così sempre osservare *cunctis futuris temporibus in infinitum et in perpetuum*; dovendosi di sì fatta maniera praticare e regolare qualora pria della mia morte più altri legati di messe avrò io la facoltà di eligere// il celebrante, conché vivendo detto reverendo di Lazzaretto sino alla somma di onze diciotto all'anno dal medesimo si dovessero celebrare, e tutto il dippiù del cappellano eligendo come sopra.

Nell'elezione delle donzelle eligende dal detto di Garofalo come sopra donatario e delli suoi eredi e successori debbano essere abilitate ad entrare collo assegnamento di onze dieci annuali a misura delle rendite che risulteranno compita la fabbrica sudetta; conché terza parte debbonsi eleggere dalla parentela e famiglia, così effettiva che contentiva, di sudetto mio donatario di cognome Garofalo, includendo ancora l'altri figli del primo letto di sua moglie donna Giuseppa Garofalo e Morice e suoi parenti di cognome Morici li più stretti in grado; conché sempre sia preferita la linea del detto donatario, così effettiva che contentiva come sopra si è detto, dovendosi pria considerare le più strette in grado, e le altre due terze parti della linea di Schirò e dalla linea di Franco eligende dal detto mio donatario e suoi eredi e successori, dovendosi sempre preferire le più strette in grado e le più pericolose e le più povere.

Beninteso che semmai mancassero donzelle di una delle tre nominate linee si debba surrogare il numero delle altre due linee ad arbitrio del detto mio donatario e delli suoi eredi e successori; e morendo// qualche d'una delle donzelle dell'altre due linee si debba immancabilmente supplire il numero che manca alternativamente a quella che in tempo della vacanza non si troverà in stato di fare entrare proprie donzelle nel sudetto Colleggio; conché avanzandone alcuna del numero delle tre terze parti d'ognuna delle dette tre rispettive linee si debba eligere dalla linea di detto donatario nel modo di sopra; e mancando qualunque delle sudette linee resti in pieno arbitrio di sudetto donatario e suoi eredi e successori l'elezione libera come al medesimo e suoi rappresentanti parirà e piacerà.

Nel principio la elezione di dette donzelle debba eseguirsi sino al numero di cinque dal detto donatario e suoi eredi, a loro libero arbitrio eligende, delle quali quattro debbano essere abili ad insegnare il riccamaio, la costura, la guarnazione e la calzetta ed una, che impreteribilmente

debba essere di civili natali, debba governare da superiora, accordando la facoltà a detto mio donatario e suoi eredi e successori diretti della surrogazione in caso di morte di qualcheduna, come pure nel caso che qualcheduna delle stesse per propria volontà volesse sortire di detto Colleggio; ita che nella surrogazione dovesse osservare di surrogare donzelle proprie ed idonei delli sopra detti mestieri, all'oggetto di non mancare in beneficio del paese persone che insegnar dovessero queste principali// arti a vantaggio del pubblico di detta terra; nel caso poi che i miei beni e rendite permettersero di potersi mantenere maggior numero di soggetti, e vi fosse maggior capimento, debba cadere l'elezione delle altre donzelle nelle tre linee sempre ad elezione del mio donatario, suoi eredi e successori; delle quali tre linee in caso di surrogazione di maestre per insegnare le sopradette arti essendovi donzelle abili si dovessero elegere ed aver la preferenze all'altre, dovendosi sempre l'elezione di dette maestre ed altre donzelle per quanto vi sarà il capimento di dette tre linee fare dal detto donatario suoi eredi e successori in perpetuo.

E non volendomi appattare per il governo interno spirituale di detto Colleggio da ciò che si pratica dai collegi di Maria di questa città di Palermo, perciò voglio ed espressamente comando che in detto Colleggio in detta terra di Mezzojuso con la divina grazia come spero di stabilirsi l'istesso si dovesse osservare incaricandone la coscienza della superiora, che pro tempore sarà, a non far trascurare menoma parte di quello si pratica delli detti collegi di questa città di Palermo.

L'elezione della superiora, che in futuro dovrà sortire dalle medesime donzelle convittrici, si debba impreteribilmente far cadere in persona capace e di civili natali, sia figlia di professore di arti liberali o di quei che sono nella maestranza civile di detta terra a voti delle convittrici; con che però nel caso di equalità di voti fra una delle donzelle// della linea di detto donatario e suoi, e qualunque altra convittrice, voglio che sia preferita quella della linea di detto mio donatario e suoi; e non essendovi in dette convittrici di qualunque linea persone capaci a sostenere le vesti di superiora, sia lecito al mio donatario e suoi elegere una persona civile estera quale abbia tutte le qualità necessarie per il governo di superiora, non potendosi questo altrimenti praticare, giacchè sotto questa principale condizione sono divenuto allo stabilimento di detto Colleggio.

Voglio ancora che restino comprese pel mantenimento di detto Colleggio la dote materna ed il luogo assegnato durante vita a mia cuggina donna Caterina Schirò Di Chiara e Franco di Mezzojuso.

Voglio ed espressamente comando io sudetto donante anzi proibisco che li miei beni e li beni che per conto di esso Colleggio forse si compreranno non si potessero vendere, alienare, concedere a censo, o gabellare a lungo tempo.

E conoscendosi da me sudetto ed infrascritto donante che difficilmente il mio donatario e li suoi eredi e successori per la distanza del luogo potranno vacare ed accudire a tutto ciò che di sopra ho ordinato per il stabilimento di detto Colleggio, sì nella fondazione di esso come nella esazione ed amministrazione e tutt'altro che occorrerà per adempimento di quanto di sopra disposto, perciò affinché il tutto venisse adempiuto, voglio ed espressamente comando che l'attuale Arciprete greco e quelli che pro tempore saranno debba assistere sudetto donatario e li suoi eredi e successori con la facoltà di esiggere e d'amministrare e curare tutti li beni di me sudetto donante, sempre però con l'intiera// dipendenza di detto donatario suoi eredi e successori, dovendosi stare con perfetta subordinazione alli medesimi; al quale reverendo Arciprete greco possa detto mio donatario e li suoi eredi e successori possano in qualunque caso di difetto adrittura rimuovere, dovendo subintrare immediatamente il reverendo Arciprete latino colla stessa subordinazione e dipendenze al mio detto donatario e suoi eredi e successori; alli quali reverendo Arciprete o greco o latino incarico che immancabilmente ogni quattro mesi rimettere il conto a detto mio donatario, suoi eredi e successori dell'amministrazione ed esazione, essendo obbligati detti reverendo Arciprete greco o latino di depositare in potere della superiora, che pro tempore sarà di esso Colleggio, l'esigenza che di tempo in tempo si farà in una cassa con due chiavi, una delle quali la terrà in suo potere la superiora l'altra il sudetto Arciprete a nome di detto donatario suoi eredi e successori, per servire le somme per il mantenimento di detto Colleggio, costituendo io sudetto ed infrascritto donante al detto reverendo Arciprete l'onorario di once quattro annuali per dritto di esigenza ed amministrazione e di ogni altro che da esso si farà, da conseguirsi dagli introiti di esso Colleggio provenienti dalli miei beni per mani del detto mio donatario e suoi eredi e successori.

E se parimenti subentrato per la rimozione dell'Arciprete greco l'Arciprete latino, e questo difettasse, possa sudetto donatario e suoi eredi successori sciegliere a suo arbitrio un altro sacerdote di buona fama e santa vita e costumi, che possa adempire quanto si è detto di sopra colla medesima subordinazione e godimento di salario, colla stessa libertà di rimuoverlo quante volte fosse necessario ad arbitrio di sudetto mio do-

natario suoi eredi e successori, con doversi al medesimo pagare le onze 4 che di onorario a detti Arcipreti o greco o latino sono state da me costituite alla maniera di sopra disposta.

Lascio in balia di detto mio donatario, suoi eredi e successori di scegliere quegli ufficiali// necessari pel governo di sudetto Colleggio e governo della Chiesa con poter eleggere il contabile, professori, notaro ed altri ufficiali qualora per detto Colleggio li stimerà necessari e con quei salarii che da detto donatario e suoi potranno stabilirsi a misura delle rendite e delle necessità di detto Colleggio.

Similmente io sudetto ed infrascritto donante voglio ed espressamente comando che semmai *quod absit* donna Pietra Caterina Franco, mia diletta madre, rimanesse vedova e volesse sciogliere di ritirarsi in detto Colleggio, possa a dirittura nello stesso ritirarsi con avere non solamente il mantenimento, come le altre donzelle, ma anche tutto quello e quanto avrà di bisogno; e se mai delibererà detta mia signora madre non volere entrare in detto Colleggio, debba conseguire non solo li congrui alimenti delli beni di me infrascritto donante, ma ancora tutto quello che la necessita per vivere commodamente, con potersi posporre l'adempimento del numero delle donzelle finchè detta mia signora madre sarà in vita, delli quali alimenti e tutt'altro necessario se ne dovesse fare assegnazione sopra detti miei beni, colla potestà di variare giacché voglio che appuntino detti alimenti ed altro dalla medesima si conseguissero, e questo per tutto quello e quanto la potesse spettare ed appartenere sopra tutti li miei beni.

Non abbia circa l'amministrazione o visita alcuno ingerimento né la Corte arcivescovile di questa città e suoi successori Arcivescovi come del pari non// possano avere ingerenza alcuna li Baroni di sudetto stato e terra di Mezzojuso, ma tutto debba appartenere assolutamente ed indipendentemente a detto mio donatario, suoi eredi e successori.

E semmai per qualsiasi causa o accidente, per qualsivoglia opposizione di qualsisia magistrato, corte ecclesiastica o secolare, per mancanza di reggio assenso o per causa dei Baroni di detta terra o per qualsivoglia altra causa conosciuta o non conosciuta, *et in corporis juris clausa*, si impedisse e proibisse la fondazione di esso Colleggio e, fondato, fosse detto mio donatario esso e suoi eredi e successori inquietati in menoma parte o da chi chesia persona o dai Baroni di detta terra chiamati in giudizio, in tal caso sia lecito ai medesimi, giacché ad essi lascio nella piena libertà ed assoluta facoltà, o di trasportare sudetto Colleggio in qualsivoglia altro luogo del Regno sotto le stesse clausole e condi-

zioni, o assegnare li miei beni a qualsivoglia altro luogo pio, ove si potesse adempire l'istessa opera di pubblico vantaggio, o farne altre opere che giudicherà adempire sudetto mio donatario e suoi eredi e successori *in infinitum et in perpetuum*, giacchè io sudetto donante mi rimetto in tutti i casi che non fossero previsti ed in tutti i dubbii che potranno avvenire intorno allo adempimento di questa mia donazione a quanto si risolverà e giudicherò opportuno da detto mio donatario e suoi eredi e successori, come se rappresentassero la stessa mia persona senza limitazione alcuna, sentendo trasferire in persona di detto mio donatario e suoi eredi e successori ogni ampia potestà e facoltà ampia e amplissima, poichè così voglio// e mi ha piaciuto di fare.

E per il perpetuo adempimento della presente donazione e di tutto ciò che nella medesima si vede disposto voglio, ordino e comando che sudetto mio donatario abbia la facoltà di scegliere tra i suoi figli, tanto in vita quanto in morte, quello che giudicasse idoneo per l'adempimento di questa donazione ed amministrazione dei beni donati da impiegarsi come sopra, e questo s'osservi con regola di fidecommesso perpetuo e discensivo *in infinitum et perpetuum* nella di lui linea e discendenza, di maniera che sia perpetua questa donazione ed amministrazione nei figli, nipoti, pronipoti, posterì e discendenti *in infinitum et perpetuum*; conchè non nominando per qual si voglia causa sudetto donatario né in vita né in morte succeda nei beni donati con la condizione di sopra il di lui figlio primogenito, e così si debba osservare tra i figli, nipoti, posterì e discendenti; conchè mancando la linea del primogenito la nominazione come sopra disposta si debba esercitare nella linea del secondogenito e terzogenito *et sic deinceps*; ed in mancanza di tali linee quanto saranno gradatamente si intendono invitati le altre sempre però previa la nominazione dell'attuale nominato successore dei beni donati come sopra, o dal primogenito in caso di non fatta nominazione; ed in caso di estinzione della discendenza di sudetto donatario o suoi, in coloro che si troveranno più stretti in// grado di parentela di sudetto donatario e della sua famiglia effettiva e contentiva del cognome Garofalo; ed in difetto di questi entrar debba per tale amministrazione il figlio di primo letto di detta donna Giuseppa Garofalo e Morice e suoi eredi e successori, nella stessa maniera di sopra disposta.

Stabilita della maniera di sopra espressa la mia volontà si intenda solamente la donazione a favore di detto mio donatario fatta in sole once cento da conseguire seguita la mia morte delle prime e precipue e privi-

legiate somme delli miei beni ed onze sei annuali perpetue per esso e suoi eredi successori ed in tutte le azioni, pretenzioni, successioni, cause, domande, legati ed altri che a me sudetto ed infrascritto donante spettano *et in futurum* spetteranno in forza di qualsivoglia testamento, codicillo, donazione *causa mortis* e tra i vivi, atti contratti, capitoli matrimoniali e di qualsisia e si voglia pubblica e privata scrittura che, sebbene detta donazione stipolata in detti atti di Morice di sopra calendata generalmente fosse fatta, tuttavia la detta generalità solamente avesse ad avere il solo riguardo per le azioni e pretenzioni come sopra a favore di detto donatario e suoi eredi e successori, e non già per tutto il resto delli miei beni che possederò il giorno della mia morte e di detta dote materna e di detto luogo assegnato a detta// mia cuggina durante la sua vita, giacché di esse di sopra ne ho fatto la sudetta disposizione a riserba delle onze 100 sudette onze 6 annuali che dalle prime e precipue somme a favore di detto donatario restano dovute.

E voglio finalmente che dalle prime e precipue somme di tutti i miei beni si paghino al sudetto notaro Morice onze sei per fatture e copia della donazione fatta a favore del mio donatario e per fattura e copia del presente alberano; della quale donazione e regolazione a tenore del presente privato alberano, o sia privato scritto, restandone io sudetto donatario contento e soddisfatto la lodo, approvo e ratifico per me e miei eredi successori, ed all'adempimento del presente privato alberano, o sia privato scritto, mi obbligo giusta la sua seria continenza e tenore e non altrimenti.

Ed affinché il presente alberano pubblicato venisse per venire adempite le sopra dette da me fatte disposizioni, non avendo stimato in detta donazione esprimere ma nel presente solo alberano descrivere, che da me sottoscritto alla presenza dell'infrascritti tre testimoni dono a conservare a detto notar Morice e Cirafici, al quale oggi stesso per l'atti di notar don Salvatore Lo Meo e Salamone di questa città ho eletto procuratore irrevocabile// ed esso a me premorto al conservatore degl'atti suoi, come per detta procura si legge, affinché da esso ritrovandosi vivente, o dal conservatore degl'atti suoi ritrovandosi morto, in forza di detta procura stipolata fosse ridotto in pubblica forma il presente alberano, o sia scritto privato, per eseguirsi dal detto mio donatario e suoi eredi successori le soprafatte da me disposizioni, che per miei privati fini in detta donazione tralasciai esprimere, e non altrimenti né in altro modo.

Oggi in Palermo li 18 luglio 1781

B

Testamento di don Salvatore Battaglia

[Testamento pubblico di don Salvatore Battaglia padre della baronessa donna Marianna Battaglia moglie del barone Schirò, rogato a dì 25 Aprile 1784 dal notar don Paolino Franco di Mezzojuso].

Il giorno 25 di Aprile seconda indizione millesettecento ottantaquattro.

Credei io don Salvatore Battaglia di questa terra di Mezzojuso aver dato conto a Dio Signor nostro delle mie azioni e stimo che ad altro effetto non mi abbia la sua divina bontà e misericordia sinora conservato in vita, che per darmi tempo d'accomodare le cose dell'anima mia peccatrice e disporre dei miei beni temporali; sicché godendo in oggi per la Dio grazia perfetta sanità di mente ed integrità di senso, viso, discorso ed intelletto, e di mia propria ragione ben composto esistendo, benché a letto di corpo infermo, ho risoluto divenire, come divengo, al presente mio solenne testamento, cancellando prima e rivocando in ogni miglior modo tutti e qualsisiano altri miei testamenti e codicilli, sì solenni e nuncupativi, donazione per causa di morte e tra li vivi con clausola di poterli rivocare ed altre qualsisiano ultime mie volontà e disposizioni, dal passato sin oggi da me forse fatte per gli atti di qualsisia pubblico notaro, ancorché in essi vi fossero state apposte qualsisia clausole e parole derogatorie, e deroga//torie di derogatorie tali, che si cercassero qual si voglia espressa ed individual menzione e revocazione; e recedendo il tutto da questi voglio e comando che il presente mio solenne testamento a tutti gli altri prevalesse e resti sempre fermo nel suo vigore, per il quale dispongo come siegue.

Raccomando prima ad ogni altro l'anima mia di gran lunga più nobile del corpo all'Increato e Trino Dio in un'unica essenza, all'Immacolata e senza colpa originale concetta Maria sua Madre, a S. Michele Arcangelo, all'Angelo mio tutelare e a tutti li Santi della patria celeste, quali tutti prego umilmente a ciò si degnassero proteggermi, difendermi ed aiutarmi, e difendere e patrocinare innanzi il Divino Tribunale l'importantissima causa dell'eterna salute dell'anima mia.

E voglio che, sciolta che sarà l'anima mia dal mio corpo, sia il mio cadavere sepolto, vestito pria coll'abito del serafico padre Santo Francesco d'Assisi, in questo venerabile Convento dei Padri riformati minori osservanti di San Francesco, nella sepoltura ove si vogliono seppellire i

Padri e i Frati di detto convento con quell'abito e pompa funerale ben visti all'infrascritta mia moglie.

Ed essendo il capo e fondamento del testamento l'istituzione dell'universale erede // perciò io sudetto ed infrascritto testatore in ogni miglior modo istituisco, nomino e creo, e di mia propria bocca ho nominato e nomino mia erede universale donna Maria Anna Schirò e Battaglia, moglie di don Calogero Schirò mia diletta figlia legittima naturale, nata e procreata da me e da donna Giuseppa *seu* Teodora Battaglia ed Elmi mia legittima moglie, sopra tutti e singoli miei beni, sì mobili che stabili, urbani, rusticani allodiali, burgensatici, rendite, frutti, introiti e proventi, nomi di debitori, ragioni, azioni, pretenzioni, successioni, cause, domande e altri qualsisiano miei beni presenti e futuri avuti e d'aversi, acquistati e d'acquistarsi dove si voglia esistenti, e meglio apparenti ed a me sudetto ed infrascritto testatore spettanti e competenti e da spettarmi competermi ed appartenermi dal passato, presente ed avvenire in virtù e giusta la forma di qualsisiano stromenti, testamenti, codicilli, donazioni per cause di morte e tra li vivi, vincoli, fedecommessi, sostituzioni, chiamate e legati purificati e da purificarsi in mia persona, capitoli e costituzioni patrimoniali, ed altre qualsisiano scritture, sì pubbliche che private, e senza di qualsivoglia modo e maniera, e finalmente sopra tutto l'intiero ed indiminuto mio patrimonio, con includere tutto ed escludere niente, salve però le disposizioni che io farò nel presente mio solenne testamen-//to, perché così voglio e mi ha piaciuto di fare e non altrimenti, né in altro modo.

E voglio, ordino e comando io sudetto e infrascritto testatore che detta donna Giuseppa *seu* Teodora Battaglia ed Elmi mia moglie di tutti e singoli miei beni ereditarii, sì mobili di qualsisia sorte e specie, animali di qualsivoglia sorte, come stabili, urbani, rusticani ed altri miei beni ereditarii sia e debba essere domina, assoluta padrona ed usufruttuaria, durante la vita naturale solamente, la quale morendo, e per tre giorni prima della sua morte, cada da detto usufrutto ed in quello succeda e debba succedere detta mia figlia ed erede universale come sopra istituita, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

Lego di più io sudetto ed infrascritto testatore a detta donna Giuseppa *seu* donna Teodora mia moglie tutto il mobile di mia casa tanto esistente *a limine intus*, infra della casa di mia solita abitazione, quanto fuori, ed esistente in altre case di qualsisia sorte e specie; siccome tutta sorte del mio bestiame bovino, vaccino, pecorino, caprino, mule, giumente, cavalli,

baldovini ed altri, frumento, vino, orzo, legumi di ogni sorta, oglio, oro, argento, superlettili ed ogni altra sorte di mobile di qualsisia sorte, *omnia inclu-//dendo et nihil excludendo*, per una sol volta da conseguirlo subito seguita la mia morte, e questo con l'effetto e con l'obblighi infrascritti, perché così voglio e mi piace di fare e non altrimenti.

Ed essendo stata mai sempre nel mio pensiero la fondazione di un Collegio di Maria pell'educazione delle donzelle, le quali ivi non solamente si istruiscono nell'arti, m'altresi restano ammaestrate ed istruite nelle buone e sante virtù morali, per rendere il dovuto culto all'Eterno Creatore, e perciò voglio e comando che in questa sudetta terra si costruisse e fondasse, previe le dovute licenze dei legittimi superiori ai quali appartiene, un Collegio di Maria per detto effetto nel tenimento di case di don Calogero Schirò mio genero esistente in questa terra e nella contrada di S. Francesco, con aggregarvi al medesimo non meno la Chiesa di S. Francesco, con la quale è attaccato detto tenimento di case per servizio e comodo di detto Collegio, m'anche altre case collaterali che si conosceranno necessarie pella costruzione e perfezione di detto Collegio, e tutto ciò a spese della mia eredità, come infra sarò per disporre, fuori però di detto tenimento di case di detto don Calogero il quale in riguardo all'istituzione di erede uni-//versale sudetta in persona di detta mia figlia donna Marianna sua moglie come sopra fatta, voglio e comando che non reclamasse, né renuisse, ma lo dasse liberamente senza pretendere prezzo alcuno, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti, né in altro modo.

Al quale Collegio di Maria, costruito e terminato che sarà, come infra sarò per disporre, io sudetto ed infrascritto testatore lego onze novanta di generale peso annuali e rendali alla ragione del cinque per cento come infra da costituirsi, da servire cioè onze settantadue annuali per mantenimento di quattro monache, che dovranno ivi servire per educare dette donzelle e sostentare detto Collegio e recitare il divino officio e fare altre lodi in onore dell'Onnipotente Signore, ed onze diciotto annuali erogarsi per elemosina di una messa giornale da celebrarsi in detta Chiesa di detto Collegio pell'anima mia in servizio e comodo di dette monache e zitelle da un sacerdote eligendo dall'infrascritti miei Fidecommissarii infra eligendi.

Per compra per le quali onze novanta di rendita annuali, voglio ordino e comando io sudetto ed infrascritto testatore che, subito seguita la mia morte, detta donna Giuseppa *seu* donna Teodora mia moglie, vendesse tutti li miei bovi, vacche, capre, muli, // cavalli, giumenti e balduini, come sopra tra gli altri ad essa legati, ed il prezzo delli medesimi l'im-

piegasse in compra di tante rendite tute e sicure e sopra tuti e sicuri predii alla ragione del cinque per cento, giusta la forma delle bolle apostoliche e regie prammatiche; e fatta detta compra di dette rendite tutta quella somma che mancherà al compimento di dette onze novanta annuali voglio e comando io sudetto ed infrascritto testatore che detta donna Giuseppa mia moglie lo assegnasse sopra predii stabili del cumolo della mia eredità tuti e sicuri; alla quale mia moglie e per tale effetto dono e concedo tutta l'ampia potestà, autorità e facoltà necessaria ed opportuna, giusta la forma delle leggi, rappresentando e facendo a me sudetto testatore in tutto e per tutto come se quanto essa sarà per fare, fosse stato fatto da me medesimo sudetto testatore, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

Comprate che saranno dette rendite col prezzo di detti animali come sopra da vendersi da detta mia moglie, e compita che sarà la detta somma di dette onze novanta annuali con l'assegnazione da farsi da detta donna Giuseppa sopra detti miei beni stabili, voglio e comando io sudetto testatore che s'incominciasse l'erezione// costruzione e fabbrica di detto Collegio coi frutti di dette onze novanta annuali, quali voglio che detta mia moglie in ogni anno esiggesse e le spendesse in fabbricare e costruire detto Collegio; e ciò s'osservasse tanti anni quanti saranno di bisogno sino alla perfezione di detto Collegio, il quale indi perfezionato, voglio che si proseguisse la detta esigenza tanto quanto basterà per provvedersi con detti frutti detto Collegio di superlettili e tutt'altro necessario per quattro monache, per tutti i commodi che si ricercano, sì per detto Collegio, che per detta Chiesa di sagri arredi e tutt'altro; e quando poi tutto ciò è compito resta dette onze novanta, come sopra assegnate a detto Collegio, per il mantenimento sudetto e per la celebrazione di detta messa cotidiana come sopra ho disposto, perché così voglio e mi ha piaciuto di fare e non altrimenti.

E qualora detto don Calogero non volesse contentarsi di dare detto tenimento di case pella costruzione di detto Collegio di Maria, in tal caso io sudetto ed infrascritto testatore voglio e comando che detta donna Giuseppa lo costruisse e facesse in questa terra in quella parte alla detta donna Giuseppa benvista colli frutti di dette onze novanta annuali della maniera come// sopra prescritta, perché così voglio e mi piace di fare e non altrimenti.

La cura, vigilanza e regimine di detto Collegio voglio e comando io sudetto ed infrascritto testatore che perpetuamente l'avessero i miei Fide-

commissarii quali siano e debbano essere l'illustre Principe padrone di questa terra, presente e che pro tempore sarà padrone dominante di questa terra, il reverendo Arciprete latino, ed il reverendo Vicario Foraneo di questa sudetta terra, presenti e che pro tempore saranno, ai quali eliggo e nomino in Fidecommissarii ed esecutori per detto effetto con tutta quella autorità, potestà e facultà necessarie, giusta la forma delle leggi, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti, né in altro modo.

L'elezione però del cappellano pella celebrazione della messa quotidiana da celebrarsi nella Chiesa di detto Collegio voglio e comando io sudetto ed infrascritto testatore che l'avesse detta mia moglie donna Giuseppa, durante la sua vita e, dopo la sua morte l'avesse detta mia figlia donna Marianna erede universale sudetta, pure durante la sua vita, e, morta questa, resti il diritto di eligere il cappellano alli detti miei Fidecommissarii, come sopra eletti e nominati, e que-//sto con tutte quelle autorità, potestà e facultà *de jure* necessarie ed attribuite giusta la forma delle leggi, perché così voglio e altrimenti.

In detto Collegio come sopra da costruirsi, costruito e terminato che sarà, voglio e comando io sudetto ed infrascritto testatore che v'entrassero e potessero entrare franche quattro donzelle mie consanguinie, primo della linea di detta mia figlia, indi della linea del dottor don Ignazio Battaglia mio nipote, ed indi d'altre mie consanguinie, e ciò perpetuamente ed in ogni tempo, di sorta che sempre vi dovranno essere ricevute franche le dette mie consanguinie osservata la predilezione sudetta; ed alla morte di queste succedano l'altre mie consanguinie a misura del numero che colla morte s'avrà sminuito di dette donzelle franche; e non essendovi donzelle mie consanguinie, allora sia nella libertà di detti miei Fidecommissarii di far ricevere franche altre donzelle le più civili, oneste e pericolose, naturali di questa terra; locchè si debba osservare perpetuamente, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

Siccome pure voglio e comando io sudetto// ed infrascritto testatore che nell'elezione di detto cappellano pella celebrazione di detta Messa giornale da celebrarsi nella Chiesa di detto Collegio fossero preferiti li sacerdoti miei parenti e consanguinei, primo dalla linea e discendenza di detta mia figlia, in difetto di questi della linea di detto dottor don Ignazio mio nipote, ed in difetto di questi gli altri parenti e consanguinei miei, quali tutti d'ora per allora eliggo e nomino cappellani per la celebrazione di detta messa giornale coll'ordine detto di sopra perpetuamente, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

E perché io sudetto ed infrascritto testatore sono stato eletto e nominato ed istituito da don Tommaso Pisano mio nipote suo erede universale fiduciario nella sua testamentaria disposizione in forza di schedola, pubblicata agl'atti di notar don Paolino Maria Franco di questa terra sotto il suo giorno alla quale etc., e fin'ora non ho dichiarato la volontà di quello a me *ore the-nus* [sic] comunicata, perciò dico e dichiaro io sudetto e infrascritto testatore la volontà di detto fu di Pisano a me verbalmente comunicata averla io comunicata a det-/ta donna Giuseppa *seu* donna Teodora mia moglie la quale a suo tempo la dichiararà per atti di publico notajo alla quale si dovrà prestare tutta la fede, come se fosse stata fatta da me medesimo la dichiarazione sudetta, e questa in discarico di mia coscienza e rischiaramento della verità e non altrimenti.

E voglio, ordino ed espressamente comando io sudetto ed infrascritto testatore che, morendo quando si voglia detta mia figlia donna Marianna mia erede universale come sopra istituita senza figli legittimi e naturali nati e procreati da essa e dal suo legittimo matrimonio, nepoti, pronepoti, posterì e discendenti in infinito ed in perpetuo, talmente che dalla linea diretta di detta mia figlia erede universale sudetta non vi fosse nessun maschio, né femina, che allora in tale caso e d'ora per allora ed al contrario in tutti i detti miei beni ereditarii succedano e debbano succedere li detti miei Fidecommissarii, come sopra eletti e nominati, ad effetto però di eseguire ed osservare quanto infra io sarò per disporre nel caso sudetto, ritenendosi però detta mia erede universale di tutti i detti beni ereditarii la somma di onze ottocento di peso generale in// quei beni ad essa ben visti, per disporsene a suo bellagio, e questo oltre delle doti da me ad essa dotate per il matrimonio contratto tra essa con detto don Calogero in virtù di contratto matrimoniale registrato agl'atti di notar don Francesco Maria Messina di questa sotto il suo giorno al quale etc.; alli quali Fidecommissarii ho istituito e sostituito per fidecommesso, giusta la forma delle leggi per l'effetto sudetto infra meglio esprimendo, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

E sapendo io sudetto ed infrascritto testatore di quanto peso sia e valore la mia eredità e beni miei ereditarii, perciò interdico ed espressamente ho proibito e proibisco a detta mia erede universale ed a suoi figli e discendenti perpetuamente la detrazione della falcidia e quarta trabelianica de' legati e fidecommissi, tanto universali che singolari e particolari da me disposti ed ordinati nel presente mio solenne testamento, e ciò perché voglio e comando che colli miei sudetti beni ereditarii si

adempisse e puntualmente s' eseguisse la mia volontà nel presente disposta e dichiarata in infinito ed in perpetuo, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

E succedendo il caso della morte di detta mia figlia erede universale sudetta senza figli legittimi e naturali, come sopra, nepoti, pronepoti, posterì e descendenti, pella quale in detta mia eredità, salve le dette onze ot//to-cento che restar debbano in favore di detta mia erede universale oltre le dette sue doti, succeder debbano detti miei Fidecommissarii, come sopra nominati ed eletti, voglio, ordino e comando io sudetto ed infrascritto testatore che in detto caso li detti miei Fidecommissarii avessero e dovessero detti miei beni ereditarii concedere a censo perpetuo a maggior offerente e che darà la dovuta cautela nelle subastazioni da farsi in questa pubblica piazza, senza ricercarne permesso, né licenza da nessuna corte, tribunale o magistrato, ma di propria loro autorità, confidando molto nell' integrità e coscienza di detti miei Fidecommissarii, e farne pubblici contratti per atti di qualsisia pubblico notajo colle dovute clausole e cautele che in simili si ricercano a stile di pubblico notajo; e dell' annuale censo che risulterà di detti miei beni ereditarii voglio e comando io sudetto testatore che se ne maritassero tante donzelle, con onze dieci per ogn' una, quante se ne potranno con detto annuale censo, delle donzelle naturali abitanti di questa terra le più civili, oneste e pericolose ad elezione di detti Fidecommissarii presenti e che protempore saranno; beni inteso che siano e debbano essere preferite primo loco le donzelle della linea di detta mia figlia erede universale sudetta, secondo loco le donzelle della linea di detto mio nipote dottor don Ignazio, ed ultimo loco// tutte l' altre donzelle mie parenti e consanguinee, preferendo sempre la più stretta in grado di parentela nella predilezione sudetta; e ciò dovrassi osservare perpetuamente, ita che però tale elezione debba farsi nel mese d' agosto d' ogni anno perpetuamente; alle quali donzelle io sudetto ed infrascritto testatore ho legato e lego per detto effetto il detto annuale censo risultante da detti miei beni ereditarii come sopra espressati, per ragione di perpetuo legato per Dio e l' anima mia e remissione e perdono dei miei peccati, perché così voglio e non altrimenti.

E in caso che in ogni venturo tempo per disposizione della Maestà Re nostro signore, che Dio guardi, o per disposizione del Sommo Pontefice, presenti e che protempore saranno, venisse ad abolirsi detto Collegio di Maria, in tal caso io sudetto testatore voglio, ordino e comando che detto Collegio di Maria, come sopra da costruirsi, una con dette rendite ad esso come sopra assegnate in detta somma di onze novanta an-

nuali integri ed indiminuti succedano e debbano succedere li detti miei Fidecommissarii, come sopra nominati, ai quali in detto caso instituisco e sostituisco per fidecommesso, giusta la forma delle leggi, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

E voglio, ordino e comando io sudetto e infrascritto testatore che verificandosi il caso sudetto// della anzidetta abolizione di detto Collegio, li detti miei Fidecommissari ed esecutori, presenti e che pro tempore saranno, abbiano e debbano vendere ed alienare alli pubblici incanti non meno l'anzidetto Collegio, come sopra da costruirsi, m'anche tutto ciò che di utenzili, superlettili ed altri dei quali il medesimo è stato dalla mia eredità provveduto; ed il prezzo e capitale dei medesimi debbano detti Fidecommissarii ed esecutori impiegare in compra di tante rendite tute e secure sopra tuti e sicuri predii, alla ragione del cinque per cento conforme le corrispondenti cautele, per atti di pubblico notajo; e comprate che saranno dette rendite, si debbano le medesime unire alle dette onze novanta annuali al detto Collegio, come sopra assegnate, e tutte insieme erogarsi in ogni anno da detti miei Fidecommissarii, presenti e che pro tempore saranno, in maritaggio di tante donzelle vergini naturali ed abitanti di questa terra con darglisi ad ognuna di esse onze dieci, quanti se ne potranno fare con detta somma; e questo perpetuamente servandosi però sempre l'ordine, prerogative e preferenze di sopra descritte, con farsi da detti Fidecommissari l'elezione nel tempo di sopra stabilito, perché così voglio, mi è piaciuto di fare e non altrimenti//.

E siccome molto confido e riposo nella integrità e coscienza di detta donna Giuseppa mia moglie, così voglio, ordino e comando io sudetto ed infrascritto testatore che né essa, né la detta mia erede universale ove fossero obbligate, né presumessero di fare inventario ereditario della mia eredità, e nemmeno li detti miei Fidecommissarii ed esecutori lo potessero fare, ma voglio e comando che si prestasse tutta la fede a detta mia moglie donna Giuseppa; e caso che detta donna Marianna mia figlia erede universale suddetta volesse fare detto inventario ereditario, o volesse detrarre la falcidia e quarta trabbellianica, in questi casi ed ognuno di essi eveniente, voglio e comando che sia e s'intenda essa privata e spogliata della mia eredità e da ogni suo commodo e sostanza, come io da ora per allora la privo e spoglio, e solamente essa sia e s'intenda istituita, come la instituisco in ogni miglior modo, mia erede particolare nella sola e semplice legittima *de jure* spettante alla medesima, incluse in detta legittima tutte le doti dotatele in virtù

di detto contratto matrimoniale al quale etc., perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti, né in altro modo.

E voglio e comando io predetto testatore che se, prima di finirsi la detta costruzione di detto Collegio, la detta donna Giuseppa mia moglie morisse, in tal caso il legato di detti mobili ed altri come sopra a detta donna Giuseppa mia moglie fatto sia e s'intenda fatto a detta donna//Marianna mia figlia erede universale predetta, la quale fosse obligata adempiere perpetuamente tutto ciò che adempir si doveva da detta donna Giuseppa mia moglie per la elezione, fabbrica, costruzione di detto Collegio e pell'assegnamento di detta rendita a detto Collegio come sopra fatto, senzacché fosse obligata detta mia figlia a render conto a nessuna persona, perché molto confido nell'integrità, coscienza sua ed affetto di detta mia figlia poichè, così voglio e mi piace di fare e non altrimenti.

Siccome pure voglio e comando che detta donna Giuseppa mia moglie, per tutto ciò che le ho commesso ed incaricato nel presente mio testamento, non fosse obligata di render conto, né ragione a nessuna persona in qualsisia grado costituita, essendo troppo certo della medesima pella sua integrità e retta coscienza, perché così e non altrimenti.

E qualora detto Calogero mio genero si compiacesse, come spero e desidero, di dare il detto tenimento di case per uso di detto Collegio come sopra ho disposto, in tal caso io predetto testatore voglio e comando che detta mia moglie desse al medesimo commodo di poter abitare in questa mia casa dove io giaccio ammalato ove piacerà a detta mia moglie, e questo gratis per tutto quel tempo che detto don Calogero sarà unito in matrimonio con detta mia figlia donna Marianna sua moglie, perché così voglio e mi piace fare e non altrimenti, né in altro modo.//

E perché di sopra ho disposto che in caso di abolizione di detto Collegio dovessero in esso una colle dette onze novanta annuali sopra assegnate succedere detti miei Fidecommisarii ed esecutori per adempiere la mia volontà ad essi in detta mia soprascritta disposizione inculcata di adempiere, perciò io sudetto ed infrascritto testatore ora voglio e comando che la predetta disposizione si adempisse da miei Fidecommisarii dopo la morte naturale di detta mia moglie donna Giuseppa e di detta mia figlia donna Marianna, le quali voglio e comando che di dette onze novanta annuali e del prezzo e capitale di detto Collegio superlettili ed altri come sopra espressati ne siano e debbano essere mere, pure, semplici e formali usufruttuarie durante la loro ed ognuna di lor vita naturale solamente; cioè mentre sarà in vita detta donna Giuseppa essa ne sia e debba essere pura

e semplice e formale usufruttuaria, con l'obbligo però di pagare onze diciotto annuali ad un sacerdote ad essa ben visto per celebrazione di detta messa giornaliera per Dio e l'anima mia, in quella chiesa ed altare ad essa ben visti, colla preferenza e predilezione delli sacerdoti miei parenti e consanguinei coll'ordine di sopra prescritto; e morendo detta donna Giuseppa mia moglie, voglio che resti e sia di essi mera, pura, semplice e formale usufruttuaria la detta donna Marianna mia figlia erede universale sudetta, durante la sua vita naturale solamente, coll'obbligo ancora di pagare le dette onze// diciotto annuali per celebrazione di detta messa giornaliera colle condizioni suddette della preferenza per li miei parenti consanguinei sacerdoti, osservandosi sempre l'ordine di sopra prescritto.

E morendo poi detta mia figlia, allora li detti miei Fidecommisarii voglio e comando che abbiano e debbano eseguire ed osservare appuntino quanto di sopra nelli precedenti capitoli di abolizione di detto Collegio gli ho inculcato di fare e della maniera di sopra disposta, alla quale mi riferisco. Coll'obbligo però espresso di pagare ogni anno perpetuamente onze diciotto annuali delle più precipue somme per celebrazione di detta messa giornaliera, che voglio perpetuamente celebrata per l'anima mia in quella chiesa ed altare a loro ben visti da un sacerdote ad essi pure ben visto, osservando però sempre la regola della preferenza sugli miei parenti e consanguinei sacerdoti coll'ordine e predilezione detti di sopra, perché così voglio e mi è piaciuto di fare e non altrimenti.

E voglio, ordine e comando io sudetto testatore che quando in detto Collegio di Maria debbano essere ricevute franche le donzelle mie consanguinee, ma vi siano in detto Collegio meno di due monache educatrici, e che in detto caso non se ne possano ricevere più di due consanguinee franche, per non levare il commodò al pubblico della// educazione, ma coll'andar [del] tempo essendovi in detto Collegio monache educatrici bastanti alla educazione, allora possano essere ricevute le quattro donzelle mie consanguinee franche come sopra ho disposto, perché così voglio e non altrimenti.

E questa è la mia ultima volontà ed ultimo mio solenne testamento, quale voglio che vaglia e debba valere per ragion di testamento solenne, e se per tal ragione non valesse o non potesse valere, vaglia per codicilli, e se per tal ragione non valesse o non potesse valere, vaglia per ragion di donazione per causa di morte, e se per tal ragione non valesse o non valerà, vaglia in ogni altro miglior modo e maniera che *de jure* meglio potrà valere e valerà.

C

Testamento di don Salvatore Garofalo

Regno delle due Sicilie. L'anno milleottocentoventitré, il giorno ventisei luglio. Regnando Ferdinando Primo.

Innanti noi Vincenzo Marchese e lo Re del fu Francesco, notajo residente in Palermo collo studio via Toledo n. 393 ed in presenza degl'infrascritti testimoni è comparso il signor don Salvatore Garofalo ed Urso possidente e figlio del fu don Girolamo, domiciliato via del Celso n. 86 a me noto, il quale in virtù del presente atto ha depositato e deposita ed ha fatto istanza che sia posta nelle mie minute la seguente originale carta, contenente una originale privata disposizione fatta dal detto signor don Garofalo in favore del venerabile Collegio di Maria sotto titolo di San Francesco della terra di Mezzojuso, data in Palermo il dì 24 maggio 1823 scritta da due fogli di carta e sottoscritta dal sudetto signor don Garofalo, contenente tre ruoli.

Quale originale documento ad istanza del signor Salvatore Garofalo, è rimasto qui allegato dopo di esser stato registrato, certificata vera, controfirmato, e firmato alla presenza di me notajo e testimonj infrascritti.

G. M. G. siccome tra// altre facultà dal fu reverendo sacerdote don Angelo Franco della terra di Mezzojuso in virtù della di lui schedola testamentaria pubblicata agli atti di notar don Marco Antonio Morici di Palermo li 24 febbraio 7^a indizione 1789 fu trasferita a me don Salvatore Garofalo, qual suo donatario universale per donazione irrevocabile in detti atti sotto li 18 luglio 1781, ogni ampla ed assoluta facultà che quante volte per qualsisia causa o mottivo fosse impedita la fondazione di un Collegio di Maria di rito greco nella detta terra di Mezzojuso sotto titolo di nostra Signora liberatrice delle pene dell'inferno, ancorché fondato lo stesso, fosse detto donatario, o suoi eredi e successori fossero in menoma parte inquietati, in tal caso ordino che fosse lecito al medesimo, o suoi, con piena ed assoluta facultà e potestà, trasportare sudetto Collegio in qualsisia altro luogo, o farne altre opere pie, e giudicasse adempire rimettendosi detto testatore intieramente a quanto sarà per risolvere detto di Garofalo senza limitazione alcuna, trasferendole ogni facultà ampla ed amplissima, quale capitolo è il seguente descritto nella citata schedola.

E semmai per qualsivoglia opposizione di qualsisia magistrato, corte ecclesiastica e secolare, sia per mancanza di regio assenso, o per causa de' Baroni di detta terra e per// qualunque altra causa conosciuta, *et in corpore juris clausa*, s'impedisce e proibisce la fondazione di detto Collegio, e fondato, fosse detto mio donatario e suoi eredi e successori inquietati in menoma parte, o da chechisia persona o dai Baroni di detta terra chiamati in giudizio, in tal caso sia lecito alli medesimi, giacché ad essi lascio nella piena libertà ed assoluta facoltà, o di trasportare detto Collegio in altro luogo, ove si potesse adempiere la stessa opera di pubblico vantaggio o farne altra opera pia, che iudicherà adempire sudetto mio donatario e suoi eredi e successori *in infinitum et perpetuum*, giacché io sudetto donante mi rimetto in tutti i casi che non fossero previsti, ed in tutti i dubbj che potranno avvenire intorno all'adempimento a questa mia donazione a quanto si risolverà e giudicherà opportuno da detto mio donatario e suoi eredi e successori, come se rappresentassero l'istessa mia persona senza limitazione alcuna, sentendo trasferire in persona di detto mio donatario e suoi eredi e successori ogni ampia mia facoltà e potestà ampla, amplissima, poiché così voglio e mi è piaciuto fare.

Quindi non essendosi potuto dietro il corso di anni trentatré eseguire la volontà del mio donante, sia per// tenuità delle rendite, sì per li pesi di tempo in tempo imposti sopra li fondi, sì per le circostanze dei tempi, sì per altri motivi, che hanno impedito ed impediscono la fondazione del Collegio di rito greco, stante esservene un altro nello stesso luogo da più tempo fondato ed animato con l'approvazione del sovrano.

Perciò volendo io far uso della facoltà accordatami dal mio donatario [sic] nel sopra citato capitolo, senza menoma limitazione vengo prima di morire a fare la mia disposizione come siegue.

Primariamente dono ed assegno tutti li beni urbani e rusticani, censi di proprietà ed utile dominio, dritti, azioni, pretensioni e crediti, *omnia includendo et nihil escludendo*, a me donati dal fu sacerdote don Angelo Franco della terra di Mezzojuso, nello stesso modo e forma come furono donati ed al presente esistenti, al venerabile Collegio di Maria sotto titolo di San Francesco esistente nella terra di Mezzojuso, fondato con reale approvazione dalla baronessa donna Marianna Schiros e Battaglia figlia del fu don Salvatore Battaglia ed erede del medesimo di detta terra, già animato di religiose e conviventi, attaccato con la chiesa di San Francesco, cessa e donata per uso di detto Collegio dai confrati della Confraternita di San Francesco, con l'obbligo di eseguire quanto di// mia

volontà si trova descritto qui sotto come siegue.

1. Si devono principalmente li fondi rusticani gabellare per anni dieci, in due anni in due anni, previe le offerte in mani proprie della superiora e del fondatore e deputato barone don Calogero Schiros e della fondatrice donna Marianna Schiros e Battaglia, ed essendo morti i medesimi, della superiora e deputato secolare ed ecclesiastico, per gabelarsi al miglior offerente, purché siano del mestiere di campagna e giammai a persone del primo ceto di Mezzojuso; e questo all'oggetto di passarsi, elassi gli anni dieci, al censimento di detti fondi a persone del mestiere di campagna, con tutte le cautele ed obbligazioni prescritte dalla legge, ed erogare in due anni tanta somma annuale in benefatti a tenore della quantità e qualità delli fondi censiti.

2. Si deve fare un piano di introito ed esito di tutti li beni urbani e rusticani e censi e colle somme che si devono esiggere in primo luogo si devono pagare li pesi dovuti sopra li fondi di una con tutti li decorsi quanti rispettivamente siano, con pagarsi l'annualità e parte dei decorsi sino alla estinzione per non// essere li fondi soggetti ad essere invasi da uno o più creditore di censi di proprietà di utile dominio e vitalizj, e sopra tutto li pesi dovuti per celebrazione di messe.

E siccome, stante le circostanze attuali della poca esigenza che han portato, per sostenere li fondi di doversi erogare le somme di propria borsa del mio procuratore barone don Calogero Schiros perciò voglio che, finché non sia soddisfatto di tutte le somme da lui erogate come dalli conti da me esaminati e quittati, prosiegua l'amministrazione de' beni in persona di detto barone Schiros mio procuratore, finché si soddisferà il suo credito e gli attrassi degli altri pesi.

3. Si debbano assentare sopra il netto che resterà, dedotti li pesi come sopra, onze nove annuali, cioè onze sei le stesse a me assegnate dal mio donante nel sudetto alberano ed onze tre sopra le onze dodici annuali assegnate a titolo di patrimonio al sacerdote don Gaetano Franco durante la sua vita naturale a nome di donna Rosalia Garofalo mia figlia, invitata dal mio donante alla dimora in sudetto Collegio qualora lo volesse, franco di mantenimento; e morta la stessa, le onze tre delle onze dodici di Franco ritornar debbano al Collegio, e le onze sei// passar devono alle mie figlie donna Teresa Maria e donna Marianna Garofalo, moniali professe nel monastero di S. Rosalia di Palermo, ad onze tre per ognuna; e morta donna Teresa, le onze tre devono al Collegio passare, e morta donna Anna Maria le onze tre passar devono al Collegio di Maria sudetto di Mezzojuso.

Rilascio al sudetto Collegio tutto ciò che mi si deve di resto di capitale e frutti in virtù di contratto di cambio, stipulato agli atti di notar don Marco Antonio Morici di Palermo sotto li 3 dicembre 1786, sotto nome di mia figliastra donna Maria Stella Bettoni mia sommessata persona, perché così voglio e mi è piaciuto di fare.

4. Sopra il frutto annuale che resterà di netto, dedotti li pesi e gli attrassi delle medesime ed il credito del mio procuratore barone Schiros, si devono mantenere ed eliggere tante donzelle per quanto ci sarà capimento, di famiglia Schiros e Franco consanguinei del testatore dichiarato con pubblici documenti di linea diretta del difonto sacerdote don Angelo Franco e giammai con procacciati alberi di paren-//tela, coll'assegnazione di onze dodeci annuali, dovendo li parenti assegnarle onza una e tarì quindici annuali vitalizj per servirle per quell'usi necessarj che le occorrono, con farle pure il letto compito ed il mobile necessario come si prescrive dalle regole del Collegio, e non potrà divenirsi all'atto di elezione dalla superiora e fondatrice e fondatore e deputato, se prima non è adempito quanto di sopra è prescritto.

5. Questa elezione dovrà farsi dalla superiora e fondatrice del Collegio e fondatori e deputati sudetti, e morti li sudetti deputati, fondatore e fondatrice, dovrà farsi dalla superiora e deputati del detto Collegio, secolare ed ecclesiastico, nel modo e forma che qui sotto describesi.

6. Le donzelle che dovranno eligersi devono essere figlie di persona civile, artigiani e borgesì di famiglia Franco e Schiros, consanguinei di linea diretta di padre e di madre dello stesso sacerdote don Angelo Franco, tanto se sono di detta famiglia da parte del padre, quanto se sono da parte della madre, ancorché sposate con altre famiglie.

Devono essere di età non meno di anni// dodeci, né più di anni dieciotto per essere in età capace a risolvere se vogliono vivere nella perpetua permanenza e convivenza.

Devono saper leggere e scrivere e li primi rudimenti di conteggiare, all'oggetto di recitare l'ufficio della beata Vergine e libri di devozione, e conteggiare quando si troveranno negli officj destinati dalla superiora per servizio della loro Comunità.

7. L'elezione non dovrà farsi per impegni e protezione, né per riguardo di orfanaggio e povertà, ma a sorte; si devono perciò notare in carta li nomi e cognomi delle donzelle quanto siano che vogliono concorrere per essere elette, quali devono presentare alla superiora, fondatrice e deputato e fondatore del Collegio essendo in vita, ed in caso di

morte della superiora e fondatori sudetti, in mano della superiora e deputati secolare ed ecclesiastico che pro tempore saranno, la fede autentica di battesimo, tanto per sapersi l'età, quanto per sapersi se portano il cognome della famiglia di Franco e Schiros, tanto da parte// del padre, quanto da parte della madre, e provare come per documento la consanguinità diretta col sacerdote don Angelo Franco.

Indi si devono fare tante polizze per quante sono le concorrenti; le polizze si devono mettere col loro nome e cognome in marzapano con un buco nel centro e nella domenica infra ottava dell'Immacolata Concezione o un giorno o due giorni dopo se non vi sarà impedimento, nella Chiesa del Collegio di devono prendere una, due, tre per quanto saranno le eligende da un ragazzo di anni cinque, ed estrarsi a sorte per essere eletta quella donzella a cui Iddio vorrà destinare per convivere nel Collegio.

Qualunque educanda non possa per circostanza di malattia, previa la fede del medico, dimorare più di quattro mesi, e necessitando con la fede del medico altri due mesi di proroga, fuori del Collegio, tempo bastante per curarsi qualunque malattia ostruzionale o altra, colla mutazione dell'aree che con la sua coscienza stimerà il medico curante; ed elassi sei mesi e non ritirandosi nel Collegio, si diverrà// dagli eligenti alla nuova elezione nella stessa forma di sopra descritti.

Bene inteso però che se mai dopo l'elezione non volessero ivi permanere in convivenza e permanessero ivi per essere mantenute franche, volessero prima degli anni dieciotto uscire per vivere nel secolo, in tal caso devono l'educanda e suoi congiunti rifare al Collegio quel soprapìù erogato per il loro mantenimento conforme alle altre educande e conforme si pratica per le franche negli altri collegj e seminarj di educazione.

E finalmente voglio che, durante la vita delli sopra detti fondatore e deputato e fondatrice barone don Calogero Schiros e baronessa donna Marianna Schiros, resti l'amministrazione di detti beni in potere de' medesimi, senza obbligo di renderne conto a chichesia persona, anche con la veste di legittimi consanguinei, trasferendoli l'ampia potestà e facoltà, come a me fu trasferita dal mio donante, confidando pur troppo nelle loro coscienze, nell'amministrazione, e risolvere quanto conviene per il vantaggio ed adempimento di quanto sopra ho disposto; e morti li medesimi la superiora e deputato// secolare ed ecclesiastico, non debbano neppure dar conto a qualunque persona privata, anche colla veste di consanguinei legittimi per via diretta e provata con pubblici documenti, ma debbono soltanto dar conto alla loro amministrazione e conservazione

de' beni a tenore delli regali dispacci alla regia Commissione e Deputazione delle opere pie amministrare.

Quale sudetta mia disposizione scritta e sottoscritta di mia propria mano ho consegnato e consegno al signor notaio don Vincenzo Marchese e Lo Re per ridurla agli atti nelle forme volute dalla legge e pubblicarla e consegnarne la prima copia.

Oggi in Palermo li 24 Maggio 1823.

670-1823
Regia dei due Sicili
L'anno millesottocento ventitré il giorno ventisei
di Maggio
Reynando Ferdinando Primo re:
suscrittore nei vicinze Marsidaga e la fe del
suo francese Notajo residente in Palermo
con fiducia via Toledo numero 375 ed in
presenza degli infrascripti Testimoni
e compare
Il signor D. Salvatore Garofalo ed uopo
Procuratore figlio del fu D. Procopio, D.
nobil'ato via del Capo num. 88. a me
noto, il quale in virtú del presente
atto ha depositato, e deposita ad ha
fatto i fianco che pu posto nella mi
nistrata la seguente originale carta
contenente un originale privata dispo
sizione fatta dal detto sig. D. Procopio
in favore del Reale Collegio di
Maria sotto titolo di San Francesco

Carta iniziale della copia del testamento di Salvatore Garofalo.

D

Testamento di donna Marianna Battaglia

Regno d'Italia. V. Emanuele regnante, alle minute del fu notar don Michele Maria Tamaio di Palermo di cui sono particolare conservatore, dell'anno 1831 leggesi l'atto che segue n. del repertorio 573.

Regno delle due Sicilie. Il 23 marzo 1831 alle ore 24 d'Italia. Ferdinando II ecc.

Dinanzi me dottore in ambe le leggi don Michele M. Tamaio del fu notar don Francesco Paolo, notaro residente in questo comune di Palermo capoluogo della valle, con studio in via Toledo n. 92 circondario Tribunali, ed alla presenza degl'infrascritti testimoni è comparsa la signora baronessa donna M. Anna Battaglia in Schiros moglie del signor barone don Calogero M. Schiros e figlia del fu don Salvatore Battaglia del comune di Mezzojuso, ivi domiciliata nella piazza ed al presente qui in Palermo dimorante nello stradone di S. Antonino, da me notaro appieno conosciuta, la quale, sana di corpo e della sua ragione ben composta esistendo, convinta che la sua esistenza, al pari che quella di tutti li mortali, non è che a debil filo attaccata e// che un avvenimento qualunque può di leggieri affrettare quel momento in cui per legge pagar si deve alla natura l'estremo indispensabil tributo, ha pensato disporre dei suoi beni e quindi ha dettato a me notaro alla presenza dei detti e sottoscritti testimoni il suo testamento nel modo che segue.

Raccomando l'anima mia al sommo ed immortale Iddio, alla sua SS. Madre Maria Immacolata, al mio S. Angelo custode, al glorioso patriarca S. Giuseppe ed a tutti li Santi della corte celeste, onde mi assistino nel punto estremo della mia vita e conseguir possa la gloria del cielo.

Il mio corpo divenuto cadavere voglio che sia posto in una cassa di legno e seppellito al luogo di porpaggine nella venerabile Chiesa del Collegio di Maria sotto titolo di S. Francesco del comune di Mezzojuso da me con proprio danaro riattato e rimodellato, in quel luogo di essa Chiesa e con quell'abito e pompa funebre ben visti all'infrascritto mio erede universale.

Voglio che sino la mia morte e sino che vivrà mio// marito erede universale come infra, si facessero dal medesimo in ogni anno celebrare nella Chiesa del detto Collegio di Maria, nell'altare maggiore sotto titolo

dell'Immacolata, da quelli sacerdoti alla stesso ben visti quelle messe che a lui piaceranno in suffragio dell'anima mia e delli miei parenti.

Do e lascio al detto Collegio di Maria la somma di onze 32 annue da conseguirle dopo la morte del detto mio erede universale da erogarle, in quanto ad onze due per consumo di cera e sacri arredi, ed onze 30 per corrisponderle al reverendo sacerdote don Antonino Gebbia e dopo la di lui morte all'ordinario e direttore del summentovato Collegio, per la celebrazione di una messa quotidiana che giornalmente dovrà personalmente eseguirsi in detta Chiesa dal detto sacerdote Gebbia e, dopo la sua morte, dal detto ordinario in suffragio dell'anima mia e delli miei parenti.

Voglio che un tal legato per celebrazione di messe, dopo la morte del detto sacerdote Gebbia, necessariamente debba conferirsi all'ordinario pro tempore del suddetto Collegio, restando proibita qualunque assegnazione ad altre persone non investite della sopradetta qualità, restando parimenti proibita qualunque assegnazione a terze persone quantunque si trattasse di astretti in grado di me sud-//detta testatrice, dovendo un tal legato considerarsi come un emolumento annesso, accessorio ed affatto indivisibile alla qualità di ordinario prescritto da sua eccellenza reverendissima Arcivescovo di Palermo.

Dichiaro che quanto dal detto Collegio si possiede è il risultato delle mie largizioni e del mio attaccamento alla detta pia Opera e non essere proveniente dalla munificenza del mio diletissimo genitore don Salvatore Battaglia, il di cui lascito, limitato alla somma di onze 26, tari 25 e grana 11 annuali, oltre che non sia sufficiente all'acquisto del semplice locale della detta pia Opera, molto meno era capace ad occorrere al giornaliero delle maestre, circostanze tutte rilevate dalle primaria autorità della Giunta dei presidenti e consultori del Governo; fu onde necessario, pria di erigere suddetta pia Opera, dotarla colli miei propri beni, come chiaramente risulta con l'atto di assegnazione del 23 giugno 1792 presso gli atti di notar don Paolino Maria Franco di Mezzojuso, ed inoltre erogare per il momento delle vistose somme in acquisto del locale delle case, Chiesa, suppellettili// mobiglia ed altri, ciò che rimane constatato da pubblici documenti e dalla sovrana approvazione.

Or, nel mentre confermo in tutte le parti la sopra detta assegnazione, passo a darle esecuzione trasferendo nella persona del detto mio diletissimo sposo erede universale a me sotto il dritto di patronato, lasciando al suo arbitrio la facoltà di nominare il successore nel sopradetto dritto.

Suole di ordinario accadere che le largizioni di pubblici stabilimenti

producano degli atti d'ingratitude per parte di quelle persone in vantaggio delle quali sono principalmente dirette.

A prevenire qualunque litigio che dalle legittime autorità del detto Collegio, da terze persone e dai miei parenti possa promuoversi contro il mio erede universale, in riguardo al testamento del suddetto fu mio signor padre, dichiaro che da me moltissime altre erogazioni ed anticipazioni sono state fatte in favore del suddetto Collegio, come pienamente si constata da pubbliche autentiche scritture, ciò che mi presta un dritto alla ripetizione e restituzione contro// Collegio, la di cui esistenza è l'opera delle suddette mie erogazioni; quindi lascio il dritto di poterle ripetere o rilasciare al mio erede universale, potendo il medesimo farne quell'uso che gli piacerà, e ciò per far conoscere che nella persona del mio distintissimo sposo, erede universale come infra, tramando il dritto della totale amministrazione, senza essere astretta a renderne conto, rimanendo in suo favore un ammasso di crediti, la di cui riscossione fa per la via di fatto terminare la esistenza del detto Collegio.

Ordino al detto mio erede universale, come infra, che dal giorno della sua morte fosse in obbligo di assegnare al detto Collegio di Maria la somma di onze 45 annuali, da servire per lo mantenimento di tre maestre ed una sorella, lasciando però sempre all'arbitrio del detto mio erede la esecuzione del sopradetto legato e ciò quante volte non sarà promossa lite al detto mio erede per la disposizione ed eredità del suddetto mio distinto genitore, quanto per qualunque altro dritto e// pretesa che crederanno esperire, dichiarando espressamente che quanto ritrovomi di aver di sopra disposto non importa obbligo al detto mio erede di eseguirlo, mentre essendo anch'egli un fondatore del detto Collegio con avergli erogato somme ingenti, dovrà ciò ritenere come un semplice consiglio e non sia come un precetto che ho inteso dargli.

Voglio che, seguita la mia morte, si dovesse dal detto mio erede fare in ogni anno esporre il Divinissimo Sacramento Eucaristico nell'altare maggiore della Chiesa del detto Collegio di Maria nelli giorni 29, 30, 31 dicembre dalla mattina circa le ore 14, sino alle ore 22 del dopo pranzo, con apporvi in detto altaro tante cera quanto ne sarà per destinare il detto mio erede in ogni esposizione, e ciò in onore e gloria del grande Iddio; e voglio che il detto mio erede pria di passare all'altra vita debba assegnare al detto Collegio onze sei annuali a titolo di legato perpetuo sopra li frutti della mia eredità all'oggetto che dalla superiora, che a tempo sarà, con l'intervento e annuenza di quel sacerdote che sarà l'ordinario del detto Collegio, si ero-

gas-//sero le dette onze sei annue in tanta cera da accendersi in detta Chiesa mentre sarà esposto il Divinissimo nei detti tre giorni di sopra destinati, e così perpetuamente debba in ogni anno assegnarsi in onore e gloria del nostro Signore Gesù Cristo ed in suffragio dell'anima mia.

È mia volontà che detto mio erede, in soddisfo delle dette onze trentadue annue per messe, delle onze sei per l'esposizione e delle onze 45 annue per gli alimenti delle maestre ed una sorella, debba dal giorno della sua morte in poi a suo bell'aggio assegnare al detto Collegio, tanto per atto tra vivi che di ultima volontà, tanti beni immobili capaci a dare l'annuo fruttato per il soddisfo delli detti tre legati, rimanendo però l'amministrazione di essi beni a chi ne disporrà in appresso.

Voglio che, fatta sarà dal detto mio erede la detta assegnazione, alcun dritto si intenda acquistato alli miei parenti per ottenere la preferenza, mentre l'elezione delle sopradette persone rimanere dovrà presso il detto mio erede e da coloro che sarà lo stesso per destinare.

Inoltre è mio volere che niuna delle mie consanguinee// possa dimandare il godimento del legato disposto dal suddetto mio genitore, stante che la somma dal medesimo lasciata come si è detto di sopra non fu sufficiente alla formazione delle piazze franche; e se accade che qualche consanguineo o consanguinea si dasse a pretendere lo adempimento di tale legato, ordino espressamente che detto mio erede faccia esperimento di tutti li crediti, sospenda la somministrazione di qualunque soccorso e tutte le sopra dette mie disposizioni in favore del detto Collegio si intendano come non fatte e così per la via di fatto far cessare la detta pretesa.

Mi ritrovo creditrice qual'erede universale della fu mia signora madre donna Giuseppa ossia Teodora contro gli eredi del fu Maria D. Giuseppe del restante della dote alla medesima mia madre, costituita mediante atto presso le minute del fu notar don Gaspare Franco seniore di Mezzojuso il dì 8 giugno 1748, un tal credito una coi frutti a tutt'oggi graziosamente lo rilascio agli eredi anzidetti per buono amore.

Do e lego al detto sacerdote don Antonino Gebbia la somma di onze dieci per una// sola volta con l'obbligo di celebrare numero tre messe seguite alla mia morte, una cioè in suffragio all'anima mia e le altre due per l'anima dei miei genitori.

Do e lego al mio curatolo Antonino Brancato onze 8 per una sola volta.

Do e lego a Giacomo La Gattuta onze 4 per una volta solamente.

Do e lego a Francesca Reres onze 4 per una sola volta.

Do a Filippo Vittorino la somma di onze 3 per una volta soltanto.

Voglio che le sopra dette persone di servizio e curatolo, non trovandosi a servire nel tempo della mia morte, conseguir non debbano cosa alcuna e perciò il legato su di loro favore come sopra disposto si abbia come non scritto.

Do e lego alla Madrice chiesa latina ed alla Madrice chiesa greca del sudetto comune di Mezzojuso la somma di onze sei per ognuna per una sola [volta] con l'obbligo di dovere rispettivamente suonare le campane a mortorio nel giorno della mia morte e nel terzo e nono giorno.

Do e lego al venerabile Convento dei Padri riformati del detto comune Mezzojuso onze sei per dovere celebrare quattro messe cantate una cioè pre-//sente il mio cadavere, altra nel terzo giorno, altra nel quarto, ed altra nel quattresimo giorno della mia morte, e tante messe lette per quante ne entreranno a compirle dette onze sei, e ciò in suffragio dell'anima mia, restando bensì obbligato detto Convento nel giorno della mia morte far suonare le campane a mortorio.

Do e lego a Domenico Cuccia mio servo il luogo nella contrada Passo di prisa sopra via di rimpetto il luogo degli eredi del fu don Giovanni Schiros *alias* Carrabaggià, lo stesso da me comprato da potere di Vittoriano Raspanti, ed altro piccolo luogo nello stesso sito comprato dal medesimo Raspanti, da averne la proprietà dal giorno della mia morte e l'usufrutto da quello della mia morte del detto mio erede.

Do e lego a Dorotea Cuccia figlia del detto Domenico, la quale si è allevata nella mia casa, un luogo di tumoli dieci circa terre nella contrada Perciata confinante con mio luogo grande, lo stesso da me comprato da maestro Pietro Cuttitta, e più altro luogo nella contrada Mezzaluna ossia Scorciavacche, consistente in terre scapole e vigne confinante con le terre di don Giuseppe Meli, e fi-//nalmente una casa, ossia magazzino sotto e camera grande sopra, esistente nella contrada della Piazza, vicino le case del fu don Saverio Savino e questi per goderne tanto la proprietà che l'usufrutto dal giorno della mia morte in poi, bene inteso però che se la detta di Cuccia si darà a marito nel tempo di mia vita e sarà stata da me dotata, allora il presente legato si abbia per non fatto.

Do e lego a Giovanna Carnesi, che al presente trovasi alli miei servizi, la somma di onze sei, per una sol volta, ed una casa esistente nella contrada sopra la Piazza, o sia della così detta delli Carnesi, dirimpetto la casa del venerabile Collegio, quella stessa da me comprata da potere di maestro Angelo Bisagna, per goderla in proprietà ed usufrutto dal giorno della mia morte.

Voglio che un tal legato in favore della detta di Carnesi non abbia luogo quante volte la stessa, seguita sarà la mia morte, si determinerà a farsi monaca, velata e non, o sia sorella del detto Collegio, ed allora è mia espressa volontà che il detto Collegio se l'abbia a ricevere franca e senza sottoporla a spesa alcuna e dovrà alimentarla// durante la sua vita e permanenza nel Collegio medesimo.

Do e lego a Vincenza Falla una casa terrana, a ben vista del mio erede universale, da possederla in proprietà ed usufrutto dal giorno della mia morte, bene inteso però che un tal legato avrà luogo quante volte la stessa Falla si troverà alli miei servizi al tempo della mia morte.

Concedo la facoltà al mio erede universale di eliggere, tanto per atto tra vivi che di ultima volontà, la persona che dopo la di lui morte dovrà prendere l'amministrazione delli beni tutti appartenenti al summentovato Collegio; e qualora dal detto mio erede una tale elezione non sarà seguita, o pure il medesimo premorirà a me suddetta testatrice, allora l'amministrazione del detto Collegio la terrà il detto sacerdote Antonino Gebbia, che prego caldamente di accettare tale incombenza e di assistere e prendere in particolare cura gl'interessi del Collegio.

Il detto sacerdote Gebbia, o l'amministratore che sarà prescelto dal detto mio erede, avrà il dritto di nominare il successore amministratore col consenso però ed intervento della maggior parte assoluta// delle monache velate del detto Collegio e così praticar dovra in ogni tempo avvenire; e quante volte ciò da qualche amministratore non sarà praticato, allora voglio che tale elezione, per quella volta che mancherà, venga deferita al detto Arcivescovo di Palermo, il quale però dovrà fare cadere tale elezione nella persona di uno di quelli che sarà nominato dalla maggior parte assoluta delle moniali del detto Collegio.

Concedo altresì al detto mio erede la facoltà di nominare, come sopra, il protettore del detto Collegio e quante volte ciò non sarà per adempiere o pure il medesimo premorirà a me suddetta testatrice, allora prescelgo a tale carica il dottor don Francesco Tamaio, cui assegno l'annua somma di onze 24 vitalizie.

Dichiaro che tale carica di amministratore sarà duratura per tutto il tempo che sarà in vita la persona che sarà per nominare il detto mio erede o il detto dottor Tamaio, di maniera che, verificata la morte dell'uno o dell'altro, tal carica rimarrà abolita.

In tutto il rimanente della mia eredità eliggo e nomino mio erede e legatario universale il mio diletto mio sposo barone don Calogero

Schiros con piena ed assoluta libertà di poterne disporre di cosa di propria ragione.//

Proibisco espressamente al detto Collegio, quando sarà il caso che succederà al possesso dei beni che gli saranno assegnati dal detto mio sposo dal giorno della sua morte, e con quella legge che sarà dal medesimo disposta, di poter fare la menoma alienazione e di censire li stessi; e siccome può avvenire che possa pubblicarsi legge che disponga per misura generale che debbano li beni di pubblica beneficenza censirsi, in questo caso d'ora e per allora voglio che a tempo sarà del detto Collegio con ben ragionate suppliche faccia conoscere lo espresso divieto, conoscendosi da me abbastanza l'utile che può ricavarne il detto Collegio dall'economica amministrazione di detti beni, ed ottenere dalla clemenza del sovrano una eccezione alla legge, dispensando il Collegio dalla censuazione con rimanere lo stesso nella assoluta proprietà delli detti beni, senza limitazione alcuna; ed a tal uopo sarà a disposizione del protettore, o in sua mancanza dell'amministratore pro tempore, la somma di onze 20 per erogarle onde ottenere la detta esenzione e ciò senza esserne obbligato dare conto, bastando solo il suo giuramento di aver pagato tal somma per doverglisi pagare// per l'oggetto di sopra.

Voglio che detto mio erede universale facci eseguire tre busti di marmo sopra una lapide sepulcrale che denotino la figura di mio padre don Salvatore, di suddetto mio erede universale e la mia, e ciò per rammentare ai fedeli quanto è stato da tutti e tre disposto in vantaggio di suddetta pia Opera e richiamarne l'osservanza. Voglio che suddetta lapide e mezzi busti fossero situati nella Chiesa del detto Collegio e propriamente fuori l'arco maggiore del cappellone, vicino l'altare del SS. Crocifisso dirimpetto la scala del Capitolo.

Voglio che tutti li legati da me fatti come sopra, in favore di diverse persone, soddisfar si dovessero dal detto mio erede universale tra lo giro di anni due dal giorno della mia morte.

Siccome di sopra ho dichiarato che quanto suddetto Collegio acquisterà è in effetto di largizione di suddetto mio marito così, ai termini della legge esistente, il medesimo non potrà essere obbligato a dar conto della gestione di suddetto Collegio; e caso mai contro ogni buon dritto si pretendesse ciò, rimane in facoltà al detto mio erede universale eseguire quanto gli aggrada mentre, come ho detto di sopra, la presente disposizione considerar dovrassi come un semplice consiglio e giammai precetto.

Revoco ed annullo ogni altro testamento e disposizione per causa di morte da me precedentemente fatta, volendo che il presente debba eseguirsi.

Il presente testamento è stato dettato dalla detta testatrice a me notaro in presenza delli detti ed infrascritti testimoni ed io medesimo notaro l'ho scritto di proprio carattere, nei termini stessi, nei quali mi è stato dettato e quindi l'ho letto intieramente in presenza delli detti testimoni alla detta testatrice, la quale ha dichiarato di averlo bene inteso e di persistere nella volontà di sopra dichiarata.

Fatto e pubblicato il presente testamento da me suddetto ed infrascritto notaro ecc.

Dietro di che il presente testamento è stato sottoscritto dalli detti testimoni e da me notaro ad esclusione della detta testatrice, la quale ha dichiarato di non potere sottoscrivere stante la sua avanzata età.



Gruppo suore collegine anno 1897, *Archivio fotografico Collegio di Maria.*

E

Testamento del barone Calogero Maria Schiros

Io infrascritto barone don Calogero Maria Schiros del fu dottor don Nunzio del comune di Mezzojuso, ivi domiciliato nella piazza ed al presente qui in Palermo ritrovato, sano di mente e di corpo, convinto che bisogna disporre dei beni nei momenti più tranquilli della vita e non attendere gli estremi periodi, essendo incerto il modo ed il tempo in cui la natura è costretta pagare l'ultimo tributo, son divenuto perciò a disporre del mio patrimonio nel modo seguente.

Pria di tutto raccomando la mia anima a Dio, a Maria Immacolata, all'angelo mio custode, al glorioso patriarca San Giuseppe ed a tutti li Santi onde, con la loro assistenza, possa tranquillamente eseguire lo abbandono di questo mondo e conse//guire sotto la loro protezione il godimento della gloria celeste.

Il mio corpo fatto cadavere voglio che sia posto in una cassa di legno guarnita di latta e questa situata e riposta dentro un baule foderato di velluto nero trinato di galloncino, e quindi sepolto nella venerabile Chiesa del Collegio di Maria sotto titolo di San Francesco di detto comune di Mezzojuso sotto porpagine da costruirsi lateralmente a quella della difonta mia diletteissima consorte e con quell'abito e pompa funebre che di seguito sarò per disporre.

Il mio cadavere l'indimani del giorno della mia morte dalla mia casa sarà associato sino al sudetto Collegio di Maria dai// componenti il Clero greco e latino e dai Padri di Santo Antonino.

La Chiesa del Collegio sarà apparata a lutto e si alzarà alto mausoleo, dove sarà esposto il mio cadavere per un sol giorno.

Per tre giorni sussecutivi a quello della mia morte, compreso quello della esposizione del mio corpo, tutti li sacerdoti secolari e regolari del sudetto Comune saranno per celebrare ognun di loro messa letta nella Chiesa del sudetto Collegio con la solita elemosina che si paga nello stesso comune di Mezzojuso.

Nei tre giorni come sopra, come pure nel nono e quadragesimo giorno della mia morte, dal Clero greco, dal Clero latino e dai Padri conventuali sarà// celebrata rispettivamente da ogni Corporazione una messa cantata in suffragio dell'anima mia, e ciò con la solita elemosina come sopra.

Nel giorno della esposizione del mio cadavere, come in quello delle sopra dette celebrazioni di messe cantate, la Chiesa sarà illuminata con quella quantità di lumi che saranno per disporre gli esecutori testamentarj che sarò come infra per nominare e, per quanto le circostanza locali permettono, senza risparmio di spesa.

Do e lego a titolo di legato particolare a Domenico Cuccia mio servo, oltre a quanto fu in suo favore disposto dalla mia diletteissima sposa, due case ossia un catodio con camera sopra// che da me si posseggono in Mezzojuso nel quartiere dell'Albergaria, e propriamente a lato delle case proprie di sudetto Cuccia e di maestro Saverio Di Lisi; come pure il fondo rustico di terre coltivate con alberi di ulive, mandorle e tutt'altro in esso compreso, niente escluso, denominato Boschetto, confinante con li fondi del sacerdote Lopes e dei Padri basiliani, da goderli, tanto in proprietà, che in usufrutto dal giorno della mia morte in poi, soggetto solamente ai pesi inerenti e coll'obbligo di eseguire quanto in seguito sarò per disporre.

Do e lego come sopra a Calogero Cuccia, figlio del sudetto Domenico, tutti gli abiti e vestimenti// di qualunque specie destinati al mio uso e che si troveranno dopo la mia morte; come pure due materassi con la corrispondente fodera e lana; un paio di scanni di ferro, tre tavole per letto, due guanciali con lana, una coltra di cotone, una cotonina, una forchetta ed un cucchiaino di argento con un coltello col manico di argento: oggetti che saranno prescelti dai miei esecutori testamentarj dalli mobili che si troveranno dopo la mia morte di già usati, e ch'essendo il medesimo minore consegneranno al suo genitore nella qualità di legale amministratore, dovendo questi promettere di consegnarli al detto suo// figlio mio legatario e di eseguire quanto appresso sarò per disporre.

Dippiù lego al sudetto Calogero Cuccia onze dodici annue vitalizie da conseguirle allor quando entrerà nel Seminario dei Greci di Palermo e non abbia o non possa ottenere la piazza franca di alunno, dovendo il medesimo concorrere per ottenerla, duratura sudett'assegnazione per tutto quel tempo, che il medesimo perdurerà in detto Seminario; e siccome la sopradetta assegnazione, non ottenuta la piazza franca come alunno, non è bastevole per alimentarsi, così impongo l'obbligo al sudetto suo genitore Domenico di dovere, sulli frutti del fondo come sopra// al medesimo legato, contribuire al figlio la somma di onze sei annuali; e ciò oltre a quanto è obbligato dargli come padre, dovendo ritenersi su dett'assegnazione di onze sei come una assegnazione, ossia legato conferitogli da me direttamente.

Cessando sudetto Calogero Cuccia di commorare in detto Seminario, per avere compito gli studj abbisagnevoli per ascendere al sacerdozio, do e concedo al medesimo facoltà di potersi assegnare le sudette once dodici annuali vitalizie come sopra legate, durante la sua vita solamente, a titolo di patrimonio, da conseguirle sullo intero mio asse ereditario di anno in anno// postostamente dal mio erede universale.

Quante volte sudetto Cuccia otterrà la piazza franca o che il medesimo non vorrà entrare in esso Seminario, o entrato non vorrà commorarvi sino al compimento dei studj per giungere al sacerdozio, o che non vorrà dopo tutto ciò farsi sacerdote, in ognuno di questi casi il legato come sopra d'once dodici rimarrà ridotto alla somma vitalizia di once sei annuali.

Do e lego a Dorotea Cuccia, ugualmente figlia di sudetto Domenico allevata nella mia casa, un fondo rustico di salme due terre circa con alberi di olive denominato Orlando, proveniente// dalla eredità della difonta mia sposa, confinante coi fondi rustici del Monastero di San Basilio; come pure altro luogo di tumoli otto circa terre con alberi di olive nella contrada di Passo di prisà, confinante col luogo del sacerdote Paolo Figlia, via pubblica: lo stesso che fu comprato da potere del fu Vittoriano Raspante, e questi per goderli, tanto in proprietà che in usufrutto, dal giorno della mia morte in poi.

Inoltre do e lego alla detta Dorotea la somma d'once cinquanta in denaro per una sola volta, da conseguirle quando prenderà stato, o sia si mariterà, o si farà monaca, da pagarsi del mio erede universale sulli miei beni ereditarij//

Dippiù do e lego alla riferita Dorotea numero due materassi pieni di lana, un paglione vuoto, numero quattro tavole da letto, due scanni di ferro per letto grande, due coltre di filo e cotone per letto grande, quattro lenzuoli grandi di tela, quattro cammie, quattro tovaglie di tavola, quattro tovaglie da faccia, quattro salviette, quattro guanciali pieni di lana, quattro coperte di guanciali di mussolino, quattro forchette e quattro cucchiari d'argento, da scieglersi dalla medesima li sudetti oggetti legati tra quei che si troveranno nella mia casa dopo la mia morte.

Infine do e lego alla medesima Dorotea tutti gli abiti e vestimenti// dei quali faceva uso la mentovata mia consorte, che si troveranno dietro la mia morte.

Do e lego a Giovanna Carnesi, mia cameriera, due camere solerate con catodio sotto esistenti in Mezzojuso nella detta contrada dell' Alber-

gheria in cantoniera dirimpetto le case del sacerdote Girolamo Pravata, confinanti con le case di Vincenzo Schirò e con altre case di me sudetto testatore: le stesse camere locate a Castrenze Lo Monte ed Antonina Chetta in Pinnola, e lo stesso catodio che serve di riposto di casce o legname; più un fondo rustico vigneto da circa milletrecento viti di vigna nella contrada// di Cefala Diana da me sudetto testatore comprato da potere di Mercurio Gattuso, confinante coi fondi di don Lorenzo Cavadi, Cacciatore da due lati; più altro fondo vignito in essa contrada da circa millesettecento viti di vigna, da me comprato da Caterina Brancato e figli, confinante con detto Cavadi; ed un fondo di terre coltivate, da circa tumoli otto detto di Santo Rocco sottovia, confinante coi fondi di esso don Lorenzo Cavadi e via, e questi per goderne tanto la proprietà che l'usufrutto dal giorno della mia morte in poi.

Inoltre do e lego alla stessa Giovanna Carnesi once dieci in denaro per// una sola volta.

E finalmente do e lego alla stessa Giovanna Carnesi due materassi pieni di lana, una coltra di filo e cotone, un pajo di scanni di ferro, due coperte di guanciali, una coperta di lana bianca, due tovaglie di faccia, quattro salviette, una forchetta ed un cucchiajo di argento; e ciò dai mobili che si troveranno dopo la mia morte.

Do e lego al mio curatolo Antonino Brancato un fondo con vigne ed alberi nella contrada del Biviere, quello stesso da me comprato da potere di sua madre e fratelli, confinante col fondo di Rosario Mamola e con la via;// più due case consistenti in una camera solerata e catodio esistenti sopra la piazza, confinanti con le case di don Leonardo Figlia, gli stessi ove al presente detto mio legatario abita; più un fondo con vigne da circa numero duemille, denominato di Diana, comprato dalla fu mia consorte da Giacomo Lagattuta, e questi per goderli tanto in proprietà, che in usufrutto dal giorno della mia morte; e finalmente do e lego allo stesso curatolo Brancato la somma d'onze dieci per una sola volta.

Do e lego ad Antonino Bua, mio garzone, altre due case consistenti in una camera con catodio sotto// siti nella contrada Albergheria dirimpetto la chiesa di Santo Rocco, confinante con le case di Andrea Fanara e con quelle degli eredi di don Giuseppe Dimarco; e più un luogo nella contrada della Costa del molino della consistenza di tumoli quattro circa terre da me comprato da potere di Vittoriano Raspanti, confinante con le terre di Antonino La Barbera; e finalmente do e lego allo stesso Antonino Bua once quattro in denaro per una sola volta.

Do e lego a Francesca Reres “Vampolera”, mia serva, una casa terrana con mezzalino sopra sita nel quartiere Salto a can-//toniera, confinante con la casa del detto Collegio, e questi per goderli da giorno della mia morte in poi e per tutto il tempo che la medesima sarà nel numero dei viventi solamente, dimanieraché dessa morta la detta casa e mezzalino dovranno riunirsi con gli altri beni presso il mio erede.

Inoltre do e lego alla stessa di Francesca Reres once sei annuali vitalizie da servirle per alimenti nella sua avanzata età.

Do e lego a Giovanni Schirò, altro mio curatolo, una casa nella contrada di Santo Antonino in cantoniera, proveniente dalla eredità della fu mia consorte e dove al presente abita Antonino Pinnola; come pure un luogo// nella contrada della Costa del molino con alberi di olive, confinante col luogo del sacerdote don Girolamo Pravatà, con quello di don Giuseppe Meli e degli eredi del fu sacerdote don Nicolò Dimarco, e questi per goderli, tanto in proprietà che in usufrutto, dal giorno della mia morte in poi.

Inoltre do e lego allo stesso Giovanni Schirò once quattro in denaro per una sola volta.

Do e lego a Vincenza Lala, altra mia serva, una casa terrana sopra la piazza, quella stessa ove abitava sua sorella Antonia Lala, per goderla, tanto in proprietà che in usufrutto, dal giorno della mia morte in poi.//

Inoltre voglio che, seguita la mia morte, fossero dal mio erede universale pagate al sacerdote don Antonino Gebbia once dieci, all’oggetto che dal medesimo venissero impiegate nella compra di un fondo da assegnarsi tanto in proprietà che in usufrutto alla detta Vincenza Lala.

Do e lego a Paolo Cannizzaro, persona di mia casa, una casa terrana sita nella contrada dell’Albergheria, confinante con le case del fu don Giuseppe Dimarco.

Do e lego a Domenica Chetta, moglie di detto Francesco Lomonte persona di mia casa, once quattro in denaro in una sola volta.

Do e lego a Pietro Sulli, custode del mio lato fondo di Giannino// la somma d’once quattro per una sola volta.

Do e lego al detto sacerdote don Antonino Gebbia, mio diletteissimo amico, la somma di once venti per una sola volta, con l’obbligo di celebrare una messa seguita la mia morte in suffragio dell’anima mia; più numero quattro forchette e quattro cucchiai d’argento, da scegliere sullo argento usato di mia proprietà; più tutti i libri che si troveranno dopo la mia morte unitamente alle scaffè; una delle mie due canne d’India con pomo di oro,

a di lui scelta, ed un orologio da tasca di cincisbecco indorato//

Dichiaro che don Antonino Buccola ha assistito al Collegio di Maria ed a me predetto testatore, ma il medesimo è stato puntualmente soddisfatto con due separati saldi e che niente il medesimo ha da pretendere né contro di me, né contro il Collegio di Maria; pur tuttavia per essere grato al medesimo gli do e lego in assoluta proprietà ed usufrutto, dal giorno della mia morte in poi e sino in perpetuo, il magazzino con tre camere sopra di mia proprietà esistente sopra la piazza a cantoniera, confinante con le case di Domenico D'Arrigo; la canna d'India con pomo di oro, che resterà dietro la scelta da farsi dal detto sacerdote Gebbia// e l'orologio di argento con sua catena di oro.

Do e lego a suora Maria Calogera Catalano, moniale in detto Collegio di Maria, la somma di once quattro annue vitalizie, da consegnirle sopra i miei beni ereditarj dal giorno della mia morte in poi e per tutto il tempo che la medesima sarà nel numero dei viventi solamente.

Do e lego alla Madrice chiesa greca once trenta per una sola volta, da consegnirle dopo che avrà fatto l'Arciprete di essa Chiesa ricostruire l'altare maggiore, proibendone espressamente il pagamento per qualunque altro uso ed oggetto; come ancora lego alla sudetta Madrice// chiesa la ninfa grande di cristallo esistente nel camerone della mia casa senza poterla prestare sotto pena di caducità; pregando il reverendo Arciprete a far sonare le campane a mortoro nel giorno della mia morte, nonché in quello della esposizione del mio cadavere e nel terzo, nono e quadregesimo giorno che seguiranno la mia morte; e dove non sarà effettuata la sonata delle campane i legati predetti si avranno come non scritti e si intenderà la detta Madrice chiesa decaduta dal vantaggio di consegnirli.

Do e lego alla Madrice chiesa latina la somma d'once venti per una sola volta da consegnirle dopo che sarà eseguita la positiva// riforma dello altare maggiore, di cui ne è bisognevole, pregando l'Arciprete di far suonare le campane a mortoro nel giorno della mia morte, nonché in quello della esposizione del mio cadavere e nel terzo, nono e quadregesimo giorno che seguiranno, sotto la espressa caducità del godimento legato, dove non sarà eseguito quanto ho disposto.

Per ottenere la ricostruzione e riforma dei sudetti altari voglio che la relazione e pianta preventiva fosse approvata e vistata dalli miei esecutori testamentarj e, dopo l'anno, dallo amministratore del Collegio di Maria che sarà.

Do e lego al venerabile Monastero di San Basilio la somma d'once

tre per una sola volta per la celebrazione di quattro messe cantate, una presente il mio cadavere, altra nel terzo, altra nel nono ed altra nel quadagesimo giorno della mia morte, e tante messe lette per quanto entreranno a compire le dette once tre e con l'obbligo di sonare la campana a mortoro nei sudetti giorni.

Do e lego al venerabile Convento dei Padri riformati di San Francesco la somma d'once tre per una sola volta per la celebrazione di quattro messe cantate e di tante messe lette per quanto ne entreranno nei sopra detti giorni e con l'obbligo di sonare nei medesimi giorni// la campana a mortoro.

Do e lego al sacerdote don Paolo Figlia la somma d'once sei per una sola volta per celebrarne, dal giorno della mia morte in poi, tante messe in suffragio dell'anima mia entranti in detta somma con la consueta limosina.

Do e lego al riverendissimo arciprete don Pietro Criscione la somma di once quattro per una sola volta per celebrarne tante messe dal giorno della mia morte in poi con la consueta limosina.

Nel dippiù della mia eredità, tutto incluso e niente escluso, di qualunque natura e con qualunque titolo a me spettante, tanto per la disposizione della mia// diletta sposa che proveniente da qualunque ascendente, tanto paterno che materno, avio, abavio, in forza di testamenti, donazioni, capitoli matrimoniali o altro titolo, tanto liberi in origine o tali divenuti per effetto della legge abolitiva dei Fedecommissi, nomino ed eleggo mio erede e legatario universale il detto Collegio di Maria del Comune di Mezzojuso sotto il titolo di San Francesco fondato da me e dalla mia diletta sposa; e ciò con la piena ed assoluta libertà di godere della proprietà ed usufrutto dei beni che in favore dello stesso ho disposto, sotto le infrascritte condizioni, leggi e prerogative che sarò per dettare//

Son divenuto alla nomina di sudetto Collegio di Maria in mio erede e legatario universale per essere stato esentato dalla dipendenza del Consiglio degli ospizj, rimanendo soltanto sottoposto alla vigilanza dell'Arcivescovo di Palermo; ordino quindi allo amministratore di sudetto Collegio, che sarà da me destinato e che sarà prescelto in avvenire, a non dar conto dell'amministrazione ad autorità laicale ma in ogni anno presentare li conti allo Arcivescovo di Palermo e dal medesimo riportarne quietanza, essendo questa una largizione per conseguire oggetti determinati che dovranno eseguirsi dall'amministratore pro tempore, onde conse//guire il bene spirituale, principale ed unico oggetto della

fondazione di esso Collegio, la di cui proprietà e destino non può soffrire né variazione, né alienazione, né per parte del Collegio, né degli amministratori e molto meno per fatto delle autorità civili.

Proibisco qualunque censuazione dei beni da me lasciati al sudetto Collegio, essendo questo un precetto utilissimo pel Collegio medesimo risultato della mia lunghissima esperienza e per la natura dei fondi.

E siccome può avvenire che il Collegio o qualunque autorità permetta la minima ingerenza del Consiglio degli ospizj, o che si disponga con// muta di volontà, immutazione dell'oggetto cui il legato è destinato, o che si permetta o si esegua la censuazione dei beni da me vietata, in ognuno di questi casi dichiaro decaduto sudetto Collegio dal godimento e titolo ereditario dei sudetti beni ed il sudetto legato a titolo universale si debba intendere come non scritto; ed in questo caso l'amministratore, che sarà da me prescelto o destinato per amministrare sudetto legato a titolo universale, dovrà sul momento e senza strepito e forma di giudizio, ma soltanto con la via di fatto, destinare sudetti beni ed i frutti degli stessi nella formazione di un Monte che direttamente no-//mino ed eleggo in mio erede e legatario universale, stante che il sudetto Collegio non può e non vuol essere erede, operando in modo opposto alla mia volontà.

Quale Monte dovrà formarsi nel Comune di Mezzojuso all'oggetto di prestare denaro mediante pegno di oro, argento e roba, nel modo stesso e sotto la forma, leggi, amministrazione e dipendenza per come trovasi disposto pel Monte di Palermo, meno che degli interessi che devono essere regolati ai termini della Bolla pontificia che permise in Sicilia la formazione di sudetto Monte; lo stesso rimarrà affidato alla protezione e munificenza di Sua Altezza Reale il Luogotenente generale// in Sicilia o di chi ne farà le veci, vietando qualunque ingerenza per parte degli amministratori comunali, come sindaco, eletti, decurionato o altro, ed esclusa sempre la sorveglianza e giurisdizione del Consiglio degli ospizj, nel modo stesso come è stato disposto pel Monte di Palermo che dipende direttamente dal Governo, imponendo l'obbligo all'amministratore, verificata la mia morte, di ottenere dal Governo le disposizioni analoghe, tanto pel Collegio che pel Monte da stabilirsi in sua vece.

Considerando che l'attuale locale del Collegio non può subire ingrandimento e che per effetto// delle seguenti mie disposizioni è necessario l'aumento di molti commodi, dei quali può essere soltanto suscettibile la mia casa di abitazione, quindi voglio ed ordino che, a preferenza di qualunque altra disposizione e legato, venghi la detta mia casa di abitazione

convertita in locale per uso del Collegio e che lateralmente alla stessa venghi costruita la Chiesa in una forma decente e con arte architettonica.

Eseguiti tali cambiamento di locale di Collegio e costruzione di Chiesa, voglio che il locale dell'attuale Collegio venghi dato in affitto per far lucro in vantaggio del Collegio medesimo.//

Voglio del pari che, terminata la costruzione di essa Chiesa, debbano pria di ogni altro i componenti il Collegio e l'amministratore dello stesso aver cura di far trasportare il mio cadavere, nonché quello della mia diletta sposa, in detta Chiesa per venire in essa seppelliti nella forma e luogo come sopra disposto.

Sarà cura altresì dell'amministratore dello stesso Collegio di dare esecuzione al precetto imposto dalla mia diletta sposa di far eseguire li tre busti di marmo, cioè uno di mio suocero, altro di detta mia sposa ed altro di me sudetto testatore, e di farli situare in essa chiesa con farvi// apporre la rispettiva iscrizione.

Dichiaro che è mia espressa intenzione e volontà che le moniali maestre e sorelle, che dovranno commorare in detto Collegio a spese della mia eredità nonché di quella di mia moglie e del sacerdote don Angelo Franco, dovranno essere in tutto al numero di dieci; e perciò voglio che oltre la superiora, le numero sei maestre e le due sorelle, che sono attualmente dimoranti in esso Collegio, e che sono mantenute in quanto a tre maestre ed una sorella sulli beni ereditarj della difonta mia moglie, giusta il consiglio dalla medesima datomi nel suo testamento; altre tre maestre compresa la superiora ed una sorella sulli miei beni; ed altra maestra colla mezza dote sulli beni ereditarj del detto di Franco; un'altra maestra di età// anziana e di ottimi costumi dovrà dietro la mia morte richiamarsi da qualche Collegio di Maria di altro Comune, la quale dovrà entrare nel mio Collegio e mantenersi interamente a spese della mia eredità; la medesima funzionerà da maestra di spirito e servirà di ajuto e sollievo all'attuale superiora che trovasi mal condotta in salute, e ciò dovrà aver luogo quante volte non sarà stato da me sudetto testatore eseguito nel tempo di mia vita.

Voglio che tale maestra di spirito, verificandosi la morte dell'attuale superiora, passasse ella a prendere le funzioni di superiora; ed allora dovrà entrare in esso Collegio una altra maestra, lasciando al giudizio del mio amministratore che dovrà venire approvato dall'Arcivescovo di Palermo, se tale nuova maestra// che entrerà dovrà far la maestra di spirito o pure che detto impiego dovesse assumersi da una delle maestre dimoranti nel detto Collegio.

Nei tempi avvenire la elezione della superiora si farà tra le moniali commoranti in detto Collegio a voti delle stesse capitolarmente congregate; sulla espressa condizione però che, quante volte dall'amministratore del cennato Collegio si conoscerà che tra le moniali ivi commoranti non ve ne sia alcuna capace di poter assumere la detta carica di superiora, allora per quella volta restano le dette moniali decadute dal dritto di eleggere la surriferita superiora ed un tal dritto verà deferito all' Arcivescovo di Palermo.

Gli obblighi delle maestre saranno quelli d'insegnare alle ragazze, che si// porteranno in Collegio, le virtù morali e di fare apprendere le arti donnesche, cioè la calzetta, la costura, il ricamo in bianco ed in oro, il tessere col metodo abbreviativo, l'arte dei telai per cotone, filo e tappeti, la filatura ed il metodo normale, per come al presente si pratica, onde così essere le medesime utili alle famiglie, al Comune, al loro simile e suddite attive e fedeli alla Corona.

E poichè, come ho detto di sopra, l'attuale maestra, legataria di Franco dimorante in Collegio, entrò con la mezza dote, quando che giusta la disposizione testamentaria del detto di Franco dovrebbe interamente mantenersi a spese della di lui eredità, così essendovi la capienza di mantenersi sulli detti beni di Franco una// altra maestra con la detta mezza dote e volendo io suddetto testatore sempre più far progredire il bene del Collegio, voglio che dietro la mia morte, oltre il di sopra determinato numero di persone, dovesse entrare una altra maestra con la detta mezza dote; e che così praticar si debba nei tempi avvenire per avere il vantaggio il Collegio di avere una maestra dippiù di quelle di sopra stabilite; voglio bensì che la maestra che dovrà entrare con detta mezza dote nel detto Collegio, verificata la mia morte, fosse suora Maria Nicolina Lopes.

Inoltre voglio che sulli frutti della mia eredità, oltre del di sopra determinato numero di persone, si dovessero mantenere in detto Collegio numero due donzelle, da scieglersi tra le nate ed abitanti solamente nel detto comune di Mezzojuso, che siano ve//ramente povere di qualunque cetò e che fossero pervenute all'anno undecimo di loro età; e quindi sarà obbligo dell'anzidetto Collegio alimentarle, vestirle e somministrarle tutto ciò di cui abbisogneranno nello ugual modo, come sono trattate le moniali, compreso il medico, medicamenti ed altro.

La scelta delle anzidette donzelle sarà eseguita senza precedere avvisi, né concorso, ma a maggioranza assoluta di voti delle moniali di esso Collegio capitolarmente congregate.

Un tal voto però non potrà eseguirsi se non previa l'approvazione dell'amministratore da me da nominarsi e di quello che sarà in avvenire; nel caso di suo dissenso l'accennata donzella nominata resterà esclusa e le dette moniali saranno obbligate a convocarsi in capitolo e nominare// un'altra, la di cui nomina non avrà bisogno di venire approvata dal detto amministratore, ma lo ingresso di tal nominata in detto Collegio sarà sospeso per otto giorni solamente, nel qual termine potrà desso amministratore far conoscere alla superiora e moniali che la prescelta non può meritare la preferenza per essere in opposizione alle regole da me prescritte o per altro motivo, lasciando così tempo alle medesime di ritrattare la votazione; ma qualora le dette superiora e moniali, dopo il lasso di detti giorni otto, riunendosi di bel nuovo in capitolo, insisteranno nella loro votazione, allora la detta donzella sarà provveduta del necessario ed entrerà in Collegio.//

Le fatiche e le opere tutte che saranno fatte dalle sudette due donzelle anderanno a vantaggio del Collegio, il quale presterà loro, come sopra regolarmente detto, gli alimenti sino all'anno ventesimo, quale trascorso saranno obbligate ad uscire; nel caso però di mancanza di una o più delle moniali maestre, concorrendo la volontà della donzella, sarà la medesima prescelta con preferenza quante volte avrà i requisiti necessarj.

Può avvenire il caso che alla epoca in cui si avvera il compimento dell'anno ventesimo delle sudette donzelle non esista mancanza di maestra moniale in sudetto Collegio, ed intanto la don//zella non ha né padre, né madre, né ascendente o parente che possa ricuperarla in casa, e la stessa vuole vestire l'abito monastico: in questo solo caso di estremo bisogno, per non cimentare l'onore della pericolosa donzella, sarà vestito l'abito della stessa a spese della mia eredità; e perciò fintantoché non si verificherà la mancanza della maestra moniale, che sarà supplita dalla detta donzella, non si passerà alla elezione della nuova donzella.

Nel caso di elezione di una o di ambedue le sudette donzelle, dove si presentassero delle mie consanguinee o appartenenti alla// [famiglia di] detta mia diletteissima sposa, che siino veramente povere od orfane, voglio che si accordi alle medesime la preferenza; dove però non si avvera di essere povere o che i parenti di qualunque grado siano nello stato di alimentarle o fare le spese per mantenerle in Collegio, in questo caso saranno escluse; raccomandando all'amministratore di opporsi e non permettere che fossero escluse le donzelle veramente povere, sotto l'inefficace titolo di consanguineità senza essere povere, mentre la qua-

lità di consanguinea deve soltanto operare nella uguaglianza di povertà.//

È mio volere che le dette donzelle debbano strettamente uniformarsi alle regole del Collegio ed ai precetti dei superiori e che, qualora alcuna di esse avrà la temerità di ciò non eseguire, che venghi subito cacciata ed in suo luogo ne subintrerà un'altra nel modo prescritto di sopra.

E siccome ben mi accorgo che a soddisfare tutti quanti i legati da me nel presente testamento fatti e disposti, e per la riforma della mia casa ad uso di Collegio e costruzione della nuova Chiesa vi abbisognano delle ingenti somme, così voglio che il legato delle dette due donzelle dovrà mettersi in esecuzione allorché// lo stato attivo del Collegio supererà o almeno bilancerà, quello passivo, in modo tale che niun dissesto possa ciò arrecare al Collegio.

Stabilisco perpetuamente sulle rendite della mia eredità una messa quotidiana da celebrarsi nella Chiesa del detto Collegio, che sarà in suffragio dell'anima mia e dei miei parenti colla limosina di once trenta all'anno, da pagarsi dal mio erede universale, ossia dal Collegio.

Tale celebrazione di messa dovrà adempirsi dallo straordinario pro tempore di sudetto Collegio, che sarà prescelto dallo Arcivescovo di Palermo, dovendo ciò// considerarsi come un emolumento annesso, accessorio ed affatto indivisibile alla qualità di straordinario; e come che la durata di straordinario è di un mese in ogni quattro mesi, voglio che ogni straordinario goda il beneficio di quattro mesi di elemosina di messe, incominciando dal giorno della sua elezione di straordinario e così praticarsi perpetuamente, salva la disposizione infrascritta.

Quante volte il sopradetto Calogero Cuccia, figlio del detto mio servitore Domenico, ascenderà al sacerdozio, voglio che sul momento abbia da cessare il detto straordinario di celebrare la detta messa// e la stessa sarà celebrata dal medesimo di Cuccia nella sudetta Chiesa del Collegio con godere durante la di lui vita della limosina delle once trenta annue; morto però che sarà il ridetto Calogero, la celebrazione di detta messa ritornerà ad eseguirsi come sopra dallo straordinario di esso Collegio.

Voglio inoltre che il sudetto Calogero Cuccia, determinandosi di ascendere al sacerdozio, oltre alle dette once dodici annue vitalizie da me come sopra legategli, possa assegnarsi a titolo di patrimonio le once trenta di elemosina da me destinate per la celebrazione di detta messa// con l'obbligo però sempre di adempire la celebrazione la detta messa nella Chiesa di esso Collegio.

In esecuzione nella facoltà concessami dal difonto sacerdote don An-

gelo Franco e dalla mia sposa, come ancora pel padronato elettivo che mi appartiene e che intendo stabilire come fondatore dell'anzidetto Collegio di Maria o in sua vece del Monte, eleggo e nomino per amministratore del sudetto Collegio il surriferito reverendo sacerdote don Antonino Gebbia, a cui confido il buon andamento del Collegio e la buona amministrazione di tutti li beni donati// e con atti di fondazione assegnati a titolo universale al citato Collegio, tanto da me che dalla mia sposa e dal summentovato sacerdote Franco.

E perché l'amministrazione, nella parte che riguarda la economia e la coltura della campagna la più vasta e la più utile negli introiti della mia eredità, continuasse a dare ottimi risultati e venisse viepiù a progredire, maneggiandosi anche dopo la mia morte da quelle stesse persone delle quali io finora mi son servito, dichiarando di rimanere ben contento dei servizi prestatimi dalli detti curatolo Antonino Brancato// e garzone Antonino Bua, voglio che i medesimi continuassero a servire il Collegio e che ai medesimi si dovesse corrispondere lo stesso salario che godono e far loro gli stessi trattamenti che rispettivamente son solito fare.

E siccome sul principio di questa pia Istituzione, qualunque si fosse, è necessario che una persona in Palermo assista suddetto Collegio per ottenere l'autorizzazione sovrana ai termini delle leggi viggenti, come ancora che difenda il Collegio o il Monte da qualunque molestia, così prego il Dottor don Francesco// Paolo Tamajo che imprenda con zelo la protezione e garanzia di esso Collegio o Monte, assumendo il titolo e funzione di Protettore, le di cui incombenze saranno precipuamente quelle di ottenere la omologazione sovrana, di difendere e far difendere l'opera da me istituita, ricevere annualmente i conti dallo amministratore, censurarli od omologarli per poi presentarli e garentirli col suo avviso innanzi l'Arcivescovo o presso la Gran Corte dei Conti se parlasi di Monte o presso il Governo e dirigere l'amministratore in tutto ciò che sarà di bisogno. La carica di Protettore terminerà// con la vita di sudetto Tamajo e non sarà da altri rimpiazzata. Dove abbisogneranno di difensori o altro, la scelta sarà del cennato di Tamajo e dopo la sua morte dallo amministratore.

Conferisco al sudetto sacerdote Gebbia la facoltà di nominare, con atto tra vivi o di ultima volontà, il suo successore amministratore; a condizione però che il medesimo non potrà ingerirsi nell'amministrazione se pria dalle moniali di esso Collegio capitolarmente congregate non sarà accettato; e qualora non vorranno desse moniali accettarlo o pure il detto Gebbia morirà senza aver nominato il suo successore// allora le

dette moniali dovranno nominare in terna l'amministratore allo Arcivescovo di Palermo, il quale tra i nominati sarà in dritto di prescegliere quello che crederà più idoneo ai vantaggi del Collegio, e così successivamente praticar dovraasi nei tempi a venire in mancanza dell'amministratore.

Confermo l'assegnazione di once ventiquattro annuali vitalizie fatta nel suo testamento dalla difonta mia diletta sposa in favore del sudetto dottor don Francesco Paolo Tamajo.

Voglio bensì che le stesse once ventiquattro annuali vitalizie dopo// la morte del Tamajo si proseguissero a pagare alla sua figlia donna Gesualda Tamajo e Grasso durante la sua vita solamente.

Inoltre do e lego al medesimo signor dottor Tamajo la mia calamariera di argento, come pure li due tremò esistenti nel camerone di mia abitazione e le piance con cornici dorate che esistono nel mio camerone di età.

Per la formazione dello inventario e per la esecuzione dei precetti e legati da realizzarsi infra l'anno, ai termini dell'articolo novecentootanta del codice parte prima, eleggo sudetti di Gebbia e Tamajo ai quali confido il bene dell'amministrazione.//

Proibisco l'alienazione dei miei beni mobili, essendo mia intenzione e volere che gli stessi, unitamente alla tapezzeria, restassero destinati per uso e servizio del Collegio e delle moniali; si farà solamente eccezione per tutti quei mobili per li quali le regole del pio Luogo non vi si accordano o che non possano convertirsi ad alcun uso pel Collegio, e questi verranno dai detti miei esecutori testamentarj venduti al calor dell'asta familiare al miglior vantaggio della mia eredità.

Intanto l'anello di diamanti il più grande e le orecchine con// pendenti di oro tempestati di diamanti orientali, voglio che perpetuamente si tenessero conservati dalla superiora del Collegio, all'oggetto che in ogni anno nei due giorni della vigilia e della festività della Immacolata Concezione, che si celebra nella Madrice Chiesa latina di esso comune di Mezzojuso, se ne ornasse la immagine della Beatissima Vergine, e quindi tali gioje dovranno puntualmente ritornare nelle mani della superiora del Collegio, presso di cui reterà sempre la proprietà; a quale oggetto// voglio che in ogni anno, allorchè avrà luogo la consegna di esso anello ed orecchine, dovrà la riferita superiora ritirarsi un ricevo a firma di persona solvibile e di fiducia.

Tutti li negozj ed affari del Collegio voglio che fossero trattati dentro il locale dello stesso in Deputazione in una sala da destinarsi ordinaria-

mente ogni settimana o al più ogni quindici giorni, ed straordinariamente quando occorrerà la circostanza; detta Deputazione sarà composta dal mentovato amministratore, dalla superiora, vicaria o discreta del Collegio, // e quindi tutte le risoluzioni che saranno dalla detta Deputazione prese dovranno appuntino essere seguite.

L'archivio della scrittura sarà riposto in detta sala in uno stipo sotto due chiavi, una delle quali rimarrà presso la superiora e l'altra presso lo amministratore, e nello ugual modo sarà tenuta la cassa del denaro.

Inoltre voglio che il cennato don Antonino Buccola sia il patrocinatore del Collegio per agire innanzi il Giudice del circondario solamente col soldo di onces sei all'anno, dovendo assistere l'amministratore ed il Collegio in tutto ciò che bi-//sognasse pel bene dell'amministrazione.

Quante volte avrà luogo la creazione del Monte in surrogato del Collegio, in questo caso l'amministrazione sarà confidata al medesimo di Gebbia, il Tamajo rimarrà protettore con l'uguale emolumento e sarà impiegato il Buccola nella detta qualità di patrocinatore in tutto come sopra.

Rimane attribuita la facoltà allo amministratore solamente di scegliere gli impiegati come il contabile ed altro che abbisognasse al Collegio o al Monte, ma trattandosi del Collegio, dovrà sempre tale elezione farla con l'intervento delle moniali //

Voglio che tutti li legati da me come sopra fatti in favore di diverse persone soddisfar si dovessero dal detto Collegio mio erede universale tra il giro di anni due a contare dal giorno della mia morte in poi.

Se qualcuno, poi spinto da invidia o da qualche ingiusta e vana pretesa, volesse muover lite avverso il mentovato mio Collegio, tanto per rapporto alla mia eredità, quanto a quella cennata mia consorte, nonché del detto fu sacerdote Franco, o pure pei beni che attualmente possiede, in tutti questi casi o in qualcheduno di essi, voglio che al momento si sospenda qualunque erogazione e spesa la più urgente che sia, // compresi tutti li legati, e si perseguitasse quel tale motore di lite fin nei tribunali di appello e corte suprema di giustizia, per vedere rigettare le dimande o annullare le sentenze contrarie.

Essendomi stata fatta dimanda dal medico don Francesco Castelli e dal detto don Antonino Buccola di voler concessi a censo, cioè il Castelli un tenimento di case sopra la piazza a cantoniera consistente in quattro camere sopra e tre catodj sotto, vicino le case di maestro Domenico Glaviano, appartenenti alla detta eredità di Franco deferita al Collegio, ed una casa terrana attaccata allo stesso tenimento di case di mia spettanza;

ed il// Buccola una casa catodio con metà di mezzalino sopra attaccata alle proprie sue case sopra la piazza di spettanza di esso Collegio, facendo una eccezione alla legge da me superiormente imposta e per far loro cosa grata, voglio che tali due corpi di casa, dal momento della mia morte in poi, restassero rispettivamente concesse a perpetuo censo ai suddetti di Castelli e Buccola immettendoli d'ora per allora nel godimento e possesso e tramandando loro tutti li dritti, e questi pel canone, cioè il tenimento delle case date al Castelli per once otto all'anno, ed il catodio al Buccola per once due all'anno, che dovranno rispettivamente// pagare al mentovato Collegio, con essere obbligati a stipulare la corrispondente scrittura enfiteutica nelle forme legali in favore del Collegio.

Voglio che una tale censuazione non dovrà valere in avvenire di esempio ad alcuna persona, dovendo l'amministratore del suddetto Collegio in ogni tempo rispettare ed eseguire il divieto di censuazione da me come sopra stabilito.

Voglio che i legati da me come sopra disposti in favore delli detti curatolo Antonino Brancato, garzone Antonino Bua, cameriera Giovanna Carnesi, serva Vincenza// Lala, altra serva Francesca Reses, altro curatolo Giovanni Schirò, Paolo Cannizzaro e Pietro Sulli, avranno luogo quante volte li medesimi si troveranno ai miei servizj al tempo della mia morte, ed in quanto a Domenico Cuccia se non si troverà ai miei servizj al tempo della mia morte, allora il fondo del Boschetto resterà escluso dal sopra detto legato.

Voglio che in ogni anno nel giorno dell'anniversario della mia morte venghi esposto nella chiesa del detto Collegio il mio ritratto innanzi il tumulo e che venghino celebrate tre messe cantate, una cioè dallo Arciprete greco, altra dall'Arciprete latino e la terza dai Padri conventuali con la consueta li-//mosina.

Voglio che, se detta Dorotea Cuccia al tempo della mia morte di troverà data a marito o pure avrà preso lo stato monastico, e si troveranno da me nel tempo della mia vita dati alla stessa in occasione del matrimonio o monacato le once cinquanta di sopra legatele e di due materassi ed altri oggetti mobili e gli abiti e vestimenti di mia moglie, allora il superiore legato riguardo a detti oggetti sentirsi dovrà come non scritto.


Voglio pure che Calogero Cuccia in occasione che entrerà in Seminario in tempo di mia vita gli fossero// stati da me dati li due materassi ed altri oggetti di sopra legatigli, voglio che il legato di essi di sopra fatto si abbia pure per non scritto.

Dichiaro che l'argento di mia proprietà, tranne di quello per mio uso giornaliero, si trova conservato in detto Collegio.

Dichiaro del pari che saranno da me consegnate due note scritte di mio proprio carattere chiuse e suggellate, cioè una al sudetto sacerdote Gebbia e l'altra alla superiora di esso Collegio, nelle quali sarà indicato il denaro contanti all'incirca che dovrà rinvenirsi.

Revoco ed annullo ogni altro testamento o disposizione per causa di morte da me precedentemente// fatti volendo che il seguente solamente debba eseguirsi.

Fatto oggi in Palermo li sette maggio milleottocentotrentacinque.



Ed. 1110
Io infrascripto Barone D. Calogero
Maria Schiros del fu sotto con
Vincenzo del comune di Alessandria
in domiciliato nella piazza ad al
proprie que' in l'altissimo ritornato
Bene Schiros sano di mente, ed i corpo, coninto
che bisogna di sperare dei beni, nei
momenti più tranquilli della
vita e non attendere gli estremi
periodi, essendo incerto il modo,
ed il tempo in cui la natura è
costretta pagare l'ultimo tributo,
ho dicinato perciò a disporre del
mio patrimonio nel modo seguente
Quia di tutto raccomandando la mia
anima a Dio, a Maria Vergine
lata, all'Angelo mio Custode,
al glorioso patriarca san Giu-
seppe, ed a tutti li santi, onde
con la loro assistenza possa tran-

Carta iniziale della copia del testamento del barone Schiros.

Elenco delle annotazioni e delle espressioni segnate nei margini o nel verso delle carte che non sono state inserite nel testo

- c. VI Legato Cuccia
- c. 5 poteva?
- c. 6 l'educazione delle donzelle
- c. 10 (2) a favore
- c. 14 Questa notizia la desumo dalla narrativa dei fatti esposti nell'atto...
- c. 15 Garofalo testimonio. Tale casa è così descritta nell'atto 23 giugno 1792
- c. 19 pari studio maximopere devotione
- c. 21 L'inventario del 1835-b nella nota dei libri ti
- c. 22 Visita del duca S. Martino. Marchese Forcella
- c. 23 Carnevale e Pasqua - vanitoso
- c. 26 Prezzo delle case Cuccia?
- c. 37 (1) 21 marzo 1831 - Indirizzo professionale
- c. 39 (1) 15 febbraio 1830 notar Mamola
- c. 41 [Nota a matita dell'arc. Perniciaro]: che fece dunque?
- c. 44 (1) Ciò si rileva
- c. 47 V. pag.
- c. 49 (1) Il principe Corvino che fu l'ultimo rampollo
- c. 56 argenterie?
- c. 57 l'apposizione dei sigilli
- c. 58 [*Era per il testamento del 23 marzo '31 e 7 maggio '35 l'amministratore del Collegio.*]
- c. 75 (1) Bisogna farne l'esame
- c. 87v [*Il Governo prima di prendere una risoluzione, ordinò con ministeriale del 23 novembre 1835 che si facesse un esame sui bisogni del Collegio e sulle possibilità di soddisfarli, di che istituire il Monte di prestiti coi*]
- c. 90v [*VII. Disposizioni varie contenute nel testamento del barone Schiros*]
- c. 91v di quello che oggi sia tra noi, mentre
- c. 96 Deliberazione 8 aprile 1838?

- c. 105 E perché non parla del testamento Battaglia del 1784?
- c. 121 25.000 lire circa di crediti - Case - chiesa e altri miglioramenti.
- c. 122 Vedi testamento del Barone
- c. 125 La nuova chiesa - Storia dell'espropriazione
- c. 128v [*segno nel tempo stesso ad odi profondi per parte di coloro, che vedevano nel suo fare un po' mondano una sto*]
- c. 131 Giuseppe Barone - Giuseppe Anselmo
- c. 135v [*dall'anno 1842 in poi*]
- c. 140 [Appunto ms. dell'arc. Perniciaro]: L'arcivescovo in data 23 luglio 1858 riferiva al Luogotenente che le collegine da ottobre 1855 a tutto il 1858 avevano avuto onze 2199.13.5 più 301.15.14 le avevano derubate dalla cassa.
- c. 144 D. Giorgio del '37
- c. 163 Santa La Torre regalò al Casino di compagnia dei civili un quadro in ricamo. - (Notizia raccolta da Marianna Schirò)
- c. 164 (1) 4 gennaio 1860
- c. 172 Emilia Oliveri 1863
- c. 184 [*in nell'aprile o nel maggio*] di quell'anno
- c. 186 (1) L'art. 6 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie è così concepito:
- c. 190v [*il modo di distruggere il sovrano rescritto del 1858, che era apparso terribile nella sentenza della Corte d'appello*]
- c. 191v di distruggere
- c. 194r recava meraviglia
- c. 194v [*recava meraviglia a nessuno, che l'autorità superiore si proponesse di correggere un indirizzo amministrativo che certamente poteva togliere al Collegio quella prosperità, che si può ben aspettare da un pingue patrimonio normalmente maneggiato*]
- c. 195v Nascita di Gebbia - Grado di B. Gattuso nel 60
- c. 199v [*Mentre si agitavano tali aspre controversie con accanimento eccessivo*]
- c. 205v tempo. [*Onde molti sogliono astenersi*]
- c. 206 11 maggio 70
- c. 210 (1) V. pag.
- c. 215 Refettorio, orinatoio casa... - [*Intanto dopo dodici anni di amministrazione il dottor Gattuso nel suo rapporto al Prefetto del 2 novembre 1881 così*]

- c. 238 18 settembre 94
- c. 241 (1) V. pag.
- c. 252 Ammissioni alla scuola orari
- c. 260v [Vi sono tracciate alcune lettere dell'alfabeto greco]
- c. 261 (1) Vedi pagina...
- c. 270 (1) Vedi pag.
- c. 276 E dire che egli aveva deplorato la condotta del Garofalo scrivendo.
- c. 277 (1) Vedi Rapporto del Tamaio del 1835 all'Intendente.
- c. 286 (1) Vedi pag.
- c. 288 (1) pag.
- c. 289 [Nota mss. a matita dell'arciprete Perniciaro]: Si dice che il detto testamento fu fatto dopo che il Dragotta ruppe le relazioni amichevoli con il barone Schiros, il quale prima aveva disposto che tutto il suo pingue patrimonio andasse a beneficio della Madrice chiesa greca.



Don Angelo Franco, *Canonica della Chiesa di S. Nicolò di Mira.*



Donna Marianna Battaglia, da giovane, *Collegio di Maria*.



Donna Marianna Battaglia in età adulta, *Collegio di Maria*.



Principe Francesco Paolo Corvino,
Canonico della Chiesa di S. Nicolò di Mira




Barone Calogero Maria Schiros, *Collegio di Maria*.



Barone Calogero Maria Schiros, *Collegio di Maria*.



Copertina della difesa del Collegio contro l'Arcivescovo di Palermo, del 1857.



Copertina dello Statuto del Collegio del 1898.



Blasone della Famiglia Schiros, *Collegio di Maria*.



Veduta del Collegio dalla Piazza.



Ex Chiesa di S. Francesco.

25 aprile
1784

Il giorno undici d'aprile l'anno 1784
Millejennuato ottavo quattresimo

„Gaudio Di Salvatore Battaglia di questa Fer-
ra di Mezzogiorno aver dato conto a Dio signor
nostro delle mie azioni, e stima, che ad altro
effetto non mi abbia la sua divina bontà, e
misericordia sinora conservato in vita, dege-
rarmi tempo d'accommodare le cure dell'ani-
ma mia peccabile, e disporre di miei beni
temporali, sicché godendo in oggi per la Dio
grazia perfetta sanità di mente, ed integri-
tà di senso, viz, di corpo, ed intelletto, e di
mia propria ragione ben composto esisten-
do, benché affetto di corpo infermo, ho risolto
di venire come divengo al presente mio
solenne testamento, cancellando prima, e ri-
vocando in ogni miglior modo tutti, e qualsi-
viano altri miei testamenti, e scritti si sol-
leni, e rinunciativi, donazioni per causa
di morte, et tra li vivi con clausola di poter-
li rievocare, ed altre qualsiviano ultime mie
volontà, e disposizioni dal passato sin oggi-
da me fatte per gli atti di qualsiviano pub-
blico Notaro ancorché in essi vi fossero state
apposte qualsivisia clausole, e parole derogate.

Carta 1 della copia del testamento di Don Salvatore Battaglia.

1

Regno d'Italia. V. Emanuele regn^{te}
Alle minute del fu Notar D. Michele Maria
Tamaio di Palermo di cui sono pasticcina
conservatore, dell'anno 1831, leggesi l'atto
che segue:

N. del repertorio 513.

Regno delle due Sicilie

N. 23 marzo 1831 alle ore 24 d'Italia.

Intestanda 2^a ecc.

Intestante in me dottore in ambe le leggi D.
Michele M. Tamaio del fu N. S. Francesco Pa-
lo, Notaro residente in questo comune di Pa-
lermo capo luogo della Valle, con studio nella
Via Toledo N. 22, circondario Tribunale ed alla
presenza degli infrascripti testimoni e compare
la Signora Ester D. M. Anna e Battaglia in
Schiros, moglie del fu. Don F. Valguar. M. Schiros
e figlia del fu. D. Salvatore Battaglia del comune
di Melitonus in domiciliata nella Piazza ed
al presente qui in Palermo dimorante, nella
strada di S. Antonino, da me notaro appena
conosciuta, la quale, sana di corpo e della sua
ragione ben composta ed intera, convinta che
la sua esistenza al pari che quella di tutti li
mortali, non è che un debil filo attaccata e

Carta 1 della copia del testamento della baronessa Schiros.

Indice analitico delle persone e dei luoghi

(il numero indica la pagina del manoscritto)

- Accardi** Angelo (*genitore di G. Accardi*) 4vn
Accardi Gioacchino (*notaio*) 4vn, 48
Accascina Carmelo (*canonico*) 132
Accascina Giuseppe (*notaio e sindaco di Mezzojuso*) 55, 59, 123, 131
Agnetta Antonio (*avvocato*) 151
Anelli Maria Francesco (*notaio*) 142
Anselmo Pietro (*sacerdote*) 120
Antonelli Laura (*nobildonna*) 229
Anzalone Antonia (*maestra*) 231n
Anzalone Antonino (*genitore di Antonia Anzalone*) 231n
Anzalone Pietro (*notaio*) 273
Balsamo Giuseppa (*maestra*) 156
Barone Giuseppe (*decurione*) 86
Battaglia Carmelo (*barone di Nicolosi, fratello di S. Battaglia*) 8n
Battaglia Giorgio (*sindaco di Mezzojuso*) 80, 90, 91, 96, 111, 112, 115, 138, 139, 142, 143, 148
Battaglia Giuseppa (*maestra*) 229
Battaglia Ignazio (*dottore*) 8, 24, 268
Battaglia Marianna (*baronessa Schiros, fondatrice del Collegio*) 6, 9-19, 24-26, 29-32, 39, 46, 48, 49, 52-54, 68, 76, 92, 115, 241, 261, 265, 267, 269, 270, 282, 283, 285, 288
Battaglia Salvatore (*fondatore del Collegio*) 5v, 6, 8n, 10, 11, 13, 16-18, 24, 33, 36, 37n, 51, 52, 76, 77, 88, 92, 96, 208, 225, 226, 241, 258n, 260, 265, 267, 269, 270, 285, 289
Battaglia Salvatore (*sec. XIX*) 61
Bellone (*suora collegina*) 88
Bellone Vittoriano (*sacerdote*) 131n
Benedetto XIV (*papa*) 4rn
Bolognetta 155, 157, 158, 160, 169
Bonadonna Giuseppe (*sacerdote*) 152
Bonadonna Pietro (*possidente*) 125
Borbone (*famiglia reale*) 164
Boselli, Paolo (*ministro*) 248, 249
Brancato Antonino (*curatolo*) 107, 123, 125

Bua Antonino (*garzone del barone Schiros*) 107, 133
Buccola (*suora collegina*) 88
Buccola Schirò Anna (*suora collegina*) 273
Buccola Antonino (*deputato amministrativo del Collegio*) 79n, 138, 139, 142, 143, 148
Buccola Pietro (*decurione*) 86
California, 128
Canzoneri Giovanni (*genitore di suor S. Canzoneri*) 47
Canzoneri Maria Anna (*suora collegina maestra dei telai*) IIIr, 122
Canzoneri Santa (*suora collegina*) 47, 88
Carlo III (*re di Napoli*) 4rn
Carlo d'Angiò (*re di Napoli*) Vv
Carnesi Maria Salvadora (*suora collegina*) 221
Castelcicala (*luogotenente del re per la Sicilia*) 142
Castelli Francesco (*sindaco di Mezzojuso*) 63, 82n, 269, 276, 285
Catalano Gaspare (*mastro muratore*) 11, 26
Catalano Maria Teresa (poi Calogera, *suora collegina*) 13, 27, 30, 78, 79n, 106, 109, 122, 221
Cavadi Lorenzo (*arciprete di rito greco*) 278
Cavadi Maria Maddalena (*suora collegina*) 217, 230
Cavadi Cacciatore Lorenzo (*sindaco di Mezzojuso*) 59, 61, 81, 84, 86, 90, 91, 161, 162
Cavadi Schirò Lorenzo (*medico*) 278
Cervello (*canonico vicario capitolare*) 133
Chetta Nicolò (*sacerdote rettore del Seminario greco di Palermo*) 21n
Chirigò Francesco (*avvocato fiscale*) 19
Ciminna 27, 174
Contrada Giannino, 15
Contrada Piano della noce, 115
Contrada Passo di prisà, 15
Contrada Perciata, 49
Contrada Pizzi, 186
Coppino Michele (*ministro*) 248
Corradini Pietro Marcellino (*cardinale*) 5vn, 111, 127, 170, 218
Correnti Cesare (*ministro*) Vv, 207
Corvino Francesco Paolo (*principe di Mezzojuso*) 48
Costanzo (*membro del Consiglio degli ospizi*) 36
Criscione Pietro (*arciprete di rito latino*) 120, 125

Criscione Valenza Vito (*notaio, 1° Eletto*) 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 192
Crispi Francesco (*statista*) 165, 167, 168, 169, 180, 248
Cuccia Anna (poi Maria Maddalena, *suora collegina*) 39-44, 122, 123, 127-131, 133, 137, 139n, 155-157, 161, 163-165, 170, 172, 177, 185n, 187-189, 192-199, 201, 203, 205
Cuccia Antonino (*parente di suor Maria Maddalena*) 157
Cuccia Calogero (*chierico, figlio di D. Cuccia*) 79
Cuccia Domenico (*servitore del Collegio*) 27n, 124, 125,
Cuccia Epifanio (*genitore di suor Maria Maddalena*) 39, 131
Cuccia Giuseppe 26
Cuccia Nicolò (*fratello di suor Maria Maddalena*) 131, 132, 133
Cuccia Salvatore (*benefattore del Collegio*) 40, 47, 88, 92, 197
Cuccia Spiridione (*genitore di Salvatore Cuccia*) 47
De Castro Emanuele (*giudice della Gran Corte Criminale*) 25
De Francesci Giovanni (*parroco*) 154
De Ioannis (*provveditore agli studi*) 172
Del Castillo (*sacerdote*) IVr
De Lisi Giuseppe (*decurione*) 86
Deltignoso Gaetano (*avvocato*) 192
Denti Salvatore (*abate del Monastero basiliano di Mezzojuso*) 142, 143, 150, 151, 176
Di Giovanni Giuseppe (*genitore di V. Di Giovanni*) 231n
Di Giovanni Vincenzina (*maestra*) 231n
Di Miceli Maria Rosaria (*suora collegina*) 27
Di Salvo Domenico (*affittuario del Collegio*) 186
Di Salvo Nicolò (*affittuario del Collegio*) 186
Elena di Troia (*mitologia*) 129
Elmi Giuseppa ossia Teodora (*moglie di don S. Battaglia*) 6, 10, 11
Ferdinando II (*re delle Due Sicilie*) 100
Ferdinando IV (*re delle Due Sicilie*) 22
Ferrara Caterina (*moglie di C. Battaglia*) 8n
Ferrara Violante (*madrina di A. Franco*) 3r
Ferro Antonino (*avvocato*) 141, 145
Ficuzza, 22
Fortunato Francesco (*avvocato del Collegio*) 279
Francesco I (*re delle Due Sicilie*) 48
Franco Angelo (*fondatore del Collegio*) 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 9v, 35, 37, 47, 48, 72, 73, 88, 92, 104, 105, 110, 208, 226, 262, 265, 272-278, 281

Franco Gaetano (*sacerdote*) 273
Franco Gaspare (*notaio*), 14, 25, 27, 157, 166, 175
Franco Gaspare Maria (*notaio*) 29, 40n, 47, 68, 273, 288
Franco Giuseppe Ferdinando (*decurione*) 86
Franco Nicolò (*genitore di A. Franco*) 3rn
Franco Paolino Maria (*notaio*) 5v, 10, 11, 14, 15, 22n, 25, 27, 47, 68, 267
Galvano Rosalia (*maestra*) 156
Garofalo Salvatore (*benefattore del Collegio*) 3v, 4r, 4v, 5r, 35, 47, 48, 265, 272-276, 281
Garuffi (*uscieri comunale*) 148
Gattuso Antonino (*amministratore del Collegio*) 174, 176-179, 181-184, 186-192, 195, 196, 205-212, 220, 233, 239, 246, 257n
Gattuso Biagio (*amministratore del Collegio*) 140-142, 144, 146, 147, 149, 168, 169, 177-181, 202
Gattuso Francesco (*decurione*) 86, 111n
Gattuso Francesco Paolo (*sacerdote vicario latino*) 157, 189
Gebbia Antonino (*arciprete latino, amministratore del Collegio*) 57-59, 61, 63-65, 69, 77, 100, 104-106, 109, 110, 112, 117, 119-121, 127, 134, 136, 138-140, 142, 146, 148-150, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 196, 201, 209
Genda Carolina (*maestra*) 230
Gesù Cristo 185, 216
Giacalone Vincenzo (*notaio*) 174
Giaconia Salvatore (*rettore della Chiesa SS. Crocifisso*) 3v
Giliberti Francesco (*tipografo*) 192
Grimaldi Vincenzo (*avvocato*) 97
Italia 233
Labarbera Maria Giuseppa (*suora collegina*) 221
La Bua Antonino **vedi:** Bua, Antonino
Lampiasi Emilio (*genitore di suor M. P. Lampiasi*) 37, 276
Lampiasi Giuseppe (*sacerdote*) 189
Lampiasi Maria Pietra (*suora collegina*) 30, 37, 88, 122, 221, 276
Lascari Anna (*suora collegina*) IIIr, 47, 88
La Torre Santa (*maestra*) 156
Lazzaro (*personaggio dei vangeli*) 178
Lercara Friddi 11, 27
Longo Antonio (*medico*) 151
Lopes Maria Nicolina (*suora collegina*) 221

Lopes Antonino (*affittuario del barone Schiros*) 22n
Mamola Chisesi Sebastiano (*notaio*) 39n, 48, 49, 55, 59, 68, 197
Manganelli (*principe*) 154
Manfrè Simone (*sacerdote*) 27
Maniscalco Salvatore (*direttore della Polizia*) 133, 157, 203
Mantegna Giuseppe (*possidente*) 151, 153
Marchese Lo Re Vincenzo (*notaio*) 48, 273, 275
Medici Giacomo (*generale*) 187, 197
Meli Giuseppe (*decurione*) 86
Menicuccio vedi: Cuccia Domenico
Messina Francesco (*notaio*) 5v, 10n
Mezzatesta Angelo (*notaio*) 156
Mistretta (*direttore del Ripartimento dell'ecclesiastico*) 133, 143, 157
Monachelli Giuseppe (*arciprete e amministratore del Collegio*) 155-157, 160, 162-164, 166, 169, 170, 196
Morici Antonio (*notaio*) 3v
Morici Marco Antonio (*notaio*) 4r
Napoli 49, 97, 119, 141, 144
Naselli Giovanni Battista (*arcivescovo*) 138, 141, 175
Natale (*mastro*) 225
Nicastro Paolino (*giudice*) 154
Nicolosi 8n
Ogliastro vedi: *Bolognetta*
Palermo Maria Petronilla (*suora collegina*) 156, 157
Palermo 3v, 4r, 48, 49, 55, 66, 69, 101, 128, 130, 142, 144, 155, 156, 163, 174, 192, 199, 216, 273, 276
Pantano (*consigliere di Corte di appello*) 180
Paride (*personaggio mitologico*) 129
Pennacchio Antonino (*sacerdote*) 28, 47, 269
Pignatelli Ferdinando Maria (*cardinale*) 129-132, 137
Piraino Francesco (*notaio*) 174
Pravatà Luca (*segretario del Decurionato*) 86
Prizzi 8n
Quisisana 48, 276
Ranchibile (*conte*) 154
Reres Francesca (*serva del barone Schiros*) 79n
Rogasi Maria Rosa (*suora collegina*) 130n
Romano Ignazio (*decurione*) 86

Romano Maria Clementina (*suora collegina*) 188, 205
Romano Nicolò (*sindaco di Mezzojuso*) 152, 160, 188, 208
Rossi Alessandro (*senatore*) IVv
Santangelo Nicola (*ministro*) 119
Sammartino (*duca, ministro segretario di Stato*) 87, 282
Schillaci (*canonico*) 135
Schirò Caterina (*madre di A. Franco*) 3rn, 48
Schirò Giovanni (*garzone del Collegio*) 132
Schirò Giovanni Crisostomo (*procuratore di don G. Monachelli*) 158, 159, 160, 163, 166, 175
Schirò Vincenzo (*padrino di A. Franco*) 3r
Schiros Calogero Maria (*barone, fondatore del Collegio*) 5v, 6, 10, 11, 21n, 22n, 24, 25, 28n, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48n, 54-56, 58, 65, 66, 69, 72, 75, 77, 79n, 80, 81, 85, 87, 88, 100-103, 105, 107, 108, 110, 112-, 114, 117-119, 121, 123, 133, 134, 137, 140, 141, 146, 147, 192, 208, 212, 224, 226, 241, 246, 255n, 258n, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 276, 277, 282, 284, 287-290
Sciacca 22n
Scribani 174
Sicilia IVr, Vr, Vv, Iv, 3r, 22, 42, 71, 141n, 164, 207, 228, 256, 260
Sinagra Giuseppa (*maestra*) 156
Sirchia Antonino (*decurione*) 86
Sommariva (*capocontabile dell'Intendenza di Palermo*) 90
Spallitta Giuseppe (*confessore del Collegio*) 127
Spallitta Pietro (*sacerdote*) 174, 209, 210
Sparacio Margherita (*maestra*) 236
Sparacio Salvatore (*genitore di M. Sparacio*) 236
Spinoso Luchina (poi Maria Francesca, *suora collegina*) 49, 139n, 189, 221
Stratigò Carmelo (*genitore di M. G. Stratigò*) 235
Stratigò Maria Gertrude (*suora collegina*) 217, 235
Tamaio Michele Maria (*notaio*) 24n, 49, 55, 57, 69, 100, 282
Tamaio Francesco Paolo (*avvocato*) 58, 59, 62-65, 76, 79, 86, 109, 284
Tamburello Maria Stella (*suora collegina*) IIIr, 44
Tavolacci Giuseppa (poi Maria Beatrice, *suora collegina*) 30, 46, 88, 221
Tavolacci Nicolò (*genitore di G. Tavolacci*) 46
Tavolina Carlo (*genitore di Concettina Tavolina*) 231n
Tavolina Concettina (*maestra*) 231n

Tedeschi (*giudice*) 57n, 62, 63, 66
Termini Imerese, 179n
Torrebruna (*intendente*) 57n, 58, 59n
Troia 129
Truden Agatina (poi Maria Assunta di Gesù, *suora collegina*) 212, 216, 217, 257
Turrisi (*membro del Consiglio degli ospizi*) 36
Ugdulena Gregorio (*monsignore, segretario della Prodittatura*) 171
Ugolino (*conte*) 140
Vassallo (*membro del Consiglio degli ospizi*) 36
Verre Caio (*pretore di Sicilia*) Vv
Vicari 27, 273
Villari Pasquale (*ministro*) 248
Zuccarello Marianna (*suora collegina*) 189, 221

Indice delle cose notevoli

(Sono comprese in questa sezione voci come Arcivescovo, Intendente, Prefetto, Luogotenente, Intendente, Arciprete etc., perchè designano autorità, come se fosse l'Ente che esse rappresentano)

- Albergo delle povere di Palermo, 156
Alberano di don A. Franco del 18 luglio 1781, 3v, 4r, 4v, 105, 272, 275
Amministratore del Collegio passim
Apostolica legazia **vedi**: Tribunale della regia monarchia
Archivio del Collegio di Maria, 1r, 22, 107, 227
Archivio della Parrocchia di S. Nicolò di Mezzojuso, 21n
Archivio di Stato di Palermo, 56, 164
Arciprete di rito greco, 13
Arciprete di rito latino, 13, 77, 120, 125
Arcivescovo (cardinale) di Palermo, 34n, 35, 69, 100, 105, 107, 110, 111, 117, 121, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 182, 189, 192, 198, 200
Avvocato fiscale del Regio Patrimonio, 19
Cappellano del Collegio, 4v, 9, 30
Censuazione, 70, 107, 277
Chiesa dei Padri riformati di Mezzojuso, 5rn
Chiesa del Collegio (Cuore di Gesù), 85, 94, 113, 114, 115, 125, 223
Chiesa del Collegio (S. Francesco), 5r, 5v, 8, 11, 14, 17, 31, 50, 90, 115, 116, 122n, 231, 283
Chiesa del SS. Crocifisso di Mezzojuso, 3r
Chiesa di S. Nicolò di Mira (Mezzojuso), 3r, 4rn, 40n, 112
Collegio della Sapienza (Palermo), 129
Collegio di Maria del Borgo (Palermo), 1vn
Collegio di Maria del Carmine (Palermo), IVv, 1vn
Collegio di Maria di Baucina, 39, 156
Collegio di Maria di Caltabellotta, Vv
Collegio di Maria di Marineo, 156
Collegio di Maria di Mezzojuso, passim
Collegio di Maria di Misilmeri, 156
Collegio di Maria di Monreale, 1v

Collegio di Maria di Ragusa, 1v
 Collegio di Maria di S. Mauro Castelverde, Vv
 Collegio di Maria Giusino (Palermo), 1vn, 130, 230
 Colonie albanesi, 2, 21, 81
 Commissione amministrativa del Collegio, 77
 Commissione amministrativa di P. I., 208
 Comune di Mezzojuso, 28, 29, 63, 70, 74, 83, 85, 86, 87, 88, 97, 100,
 101, 116, 205, 226, 237, 239, 232, 258, 259, 263, 279, 284
 Concilio di Trento, 17
 Confessore del Collegio, 127, 189
 Confraternita di S. Francesco (Mezzojuso), 14, 15
 Consigliere comunale 1° eletto, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 84
 Consiglio comunale di Mezzojuso (**vedi anche:** Decurionato), 81, 85,
 84, 90, 188, 189, 190, 191, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 258, 277
 Consiglio degli ospizi, 34, 36, 38, 48n, 53, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 70,
 71, 72, 83, 86, 97, 103, 109-111, 117, 118, 269, 276
 Consiglio di Stato, 209, 210
 Consiglio provinciale scolastico, 207, 216n, 229, 230
 Consulta dei reali domini al di là del faro, 101
 Consulta di Sicilia, 145
 Consulta di Stato, 171
 Convitto normale di Agrigento, 231n
 Corporazioni religiose, 111
 Corte arcivescovile di Palermo, 4r, 131, 136, 139
 Corte d'appello di Palermo, 173, 180, 181, 182, 184, 190, 229
 Corte d'Assise di Palermo, 200
 Curia civile di Mezzojuso, 4v, 5r, 272
 Curia vescovile, 197, 203
 Decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 1872 (*Il Collegio è opera
 pia*), 209
 Decreto 11 ottobre 1817 (*Normativa sui Decurionati*), 83
 Decreto 7 agosto 1829 (*Accettazione lascito Franco*), 276
 Decreto 30 settembre 1829 (*Accettazione lascito Corvino*) 49
 Decreto 21 luglio 1834 (*Indipendenza del Collegio dal Consiglio degli
 ospizi*), 98, 110, 111
 Decreto 18 settembre 1841 (*Accettazione lascito Schiros*) 100, 119,
 137, 171
 Decreto 20 giugno 1871 (*I Collegi di Maria dipendono dal Ministero*

P. I.), 207, 208, 209, 242
 Decreto 24 ottobre 1877 (*Approvazione Statuto del Collegio*), 183
 Decreto della Prodittatura 20 ottobre 1860 (*Il Collegio è di indole ecclesiastica*) 170
 Decreto della Segreteria di Stato della Luogotenenza 3 dicembre 1835 (*Accettazione legati M. Battaglia*), 282
 Decreto della Segreteria di Stato del Governo dittatoriale 12 giugno 1860 (*Le cose del Collegio tornavano allo stato del 15 maggio 1849*), 164, 165, 167, 168, 178, 180
 Decreto ministeriale 3 dicembre 1859 (*Espulsione Cuccia*), 165
 Decurionato di Mezzojuso, (**vedi anche:** Consiglio comunale) 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 161
 Demanio dello Stato, Vv, 194, 195
 Deputazione amministrativa del Collegio, 37, 103, 104, 107, 119, 121, 136, 147, 159, 176n, 179, 186, 189, 214, 230, 243, 244, 246, 249-251, 279
 Deputazione del Regno di Sicilia, IVr, 19
 Deputazione monastica, 18, 139, 144, 148
 Deputazione provinciale di Palermo, 185, 186, 190, 192, 194, 196, 196n, 230, 240, 243, 264n
 Direttore della polizia di Palermo, 133, 141, 157, 203
 Dispaccio (sovrano) del 20 aprile 1793 (*Approvazione dell'apertura del Collegio*), 19, 27, 110, 171, 241
 Dittatura **vedi:** Governo Dittatoriale
 Educazione **vedi:** Istruzione
 Fidecommissari, 9, 13, 14, 16-18, 25, 26, 268, 270, 289
 Giudice circondariale di Mezzojuso, 56, 61
 Giunta amministrativa di Mezzojuso, 224
 Governo borbonico IVr, 13, 14, 71, 84-87, 96, 97, 101, 109, 111, 121, 130, 137-140, 142, 145-147, 149, 150, 153, 154, 156-158, 160-162, 165, 167, 168, 195, 197, 203
 Governo dittatoriale di Sicilia, 164, 170, 178, 180
 Governo italiano Vr, Vv, 239, 248
 Intendente di Palermo (**vedi anche:** Prefetto), 62, 63, 64, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 111, 115, 117, 119, 282, 284, 287
 Intendenza (Prefettura) di Palermo, 87, 89, 90, 92, 94
 Istruzione [comprende la voce educazione] IVr, IVv, Vr, 1v, 5v, 6, 20, 38, 41, 42, 44, 45, 108, 127, 172, 202, 208, 209, 219, 222, 229, 232, 234n, 237, 242, 251, 280

Legge 20 maggio 1820 (*Consiglio degli ospizi*), 53, 69, 103
 Legge 3 agosto 1862 (*Opere pie*), 186, 189, 192, 194, 246, 248
 Legge 7 luglio 1866 (*Soppressione Corporazioni religiose*), 111
 Legge 15 agosto 1867 (*Soppressione Corporazioni religiose*), 111
 Legge 15 luglio 1877 (*Istruzione obbligatoria*), 232
 Legge 3 febbraio 1890 (*Riforma Collegi di Maria*), 248
 Legge 17 luglio 1890 (*Istituzioni pubbliche di beneficenza*), 258
 Luogotenente/Luogotenenza di Sicilia, 71, 132, 133, 141n, 142, 152, 153, 282, 155, 157n, 160, 168, 281
 Medico del Collegio, 222
 Metodo Lancaster (scuole elementari), 130
 Metodo normale (scuole elementari), 39
 Ministero Pubblica Istruzione, 207, 249
 Monastero basiliano di Mezzojuso, 142, 150
 Monte di pietà di Mezzojuso, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97
 Monte di pietà di Palermo, 71
 Municipio di Mezzojuso, 44, 80, 90, 97, 206, 231
 Oratorio del Collegio, 4v
 Parere del Consiglio di Stato del 22-6-1872 (*A. Gattuso riconosciuto amministratore*), 210
 Parrocchia di S. Ippolito di Palermo, 154
 Piazze franche, 192, 269, 282, 284
 Prefetto, (**vedi anche:** Intendente di Palermo), 188, 189, 190, 194, 197, 198, 207, 220, 248
 Principe di Mezzojuso, 13, 48, 77, 92
 Protettore del Collegio, 25, 76
 Protoconservatore di Mezzojuso, 19
 Provveditore agli studi, 172
 Regno d'Italia, IVv, 72, 244, 281
 Regno delle Due Sicilie, 72, 103
 Regno di Sicilia, 20
 Rescritto del 14 agosto 1855 (*Aggiunta di 2 deputati ecclesiastici all'amministratore Gebbia*), 137-139
 Rescritto del 5 luglio 1858 (*Dichiarazione del Collegio come Opera pia laicale*), 146, 147, 148, 149, 151, 165, 168, 169, 173, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 192, 193
 Rescritto del 19 ottobre 1859 (*Autorizzazione all'arcivescovo per la nomina dell'amministratore*) 154, 165, 169

Sacro regio Consiglio, 8n
 Scuole/scuola del Collegio, 28, 42, 43, 116, 122, 123, 172, 202, 218,
 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 242 (comprende scuola di
 ricamo 39, scuola di telaio, 38 e 228)
 Seminario arcivescovile di Palermo, 119
 Seminario italo greco di Palermo, 21
 Sentenza Tribunale civile di Termini del 16 aprile 1868 (*Antonino
 Gattuso amministratore*), 179
 Sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15 marzo 1869
 (*Negazione nomina Biagio Gattuso amministratore*) 180, 184
 Sindaco di Mezzojuso, 57, 59, 60, 61, 63, 80, 81, 82, 84, 117, 185, 187,
 188, 189, 258
 Sottointendente/sottoprefetto di Termini, 36, 189, 197
 Stato discusso del Collegio, 36
 Statuto del Collegio, 183, 208, 217, 227, 239, 240, 241, 247, 249, 251,
 252, 253, 254, 258, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 278, 279, 283,
 284, 289
 Testamento di Angelo Franco (18 luglio 1781), 5r, 35, 262, 274, 275,
 appendice A
 Testamento di Salvatore Battaglia (25 aprile 1784), 5v, 13, 15, 16, 17,
 25, 37n, 51, 52, 76, 77, 88, 110, 241, 258, 260, 267, 269, 270, 285,
 289n, appendice B
 Testamento di Salvatore Cuccia del 13 gennaio 1813, 47
 Testamento di Salvatore Garofalo (26 luglio 1823), appendice C
 Testamento di Marianna Battaglia (23 marzo 1831), 49, 50, 54, 68, 92,
 267, 281, 282, 283, 284, 285, appendice D
 Testamento del barone Calogero Schiros (7 maggio 1835), 34, 54, 57,
 58, 66, 69, 72 -79, 85, 92, 98, 100, 101, 104, 110, 113, 118, 133,
 134, 141, 146, 152, 176, 178, 192, 212, 241, 258, 261, 266, 276,
 277, 282, 289, 290, 291, appendice E
 Testamento di Antonino Gebbia del 7 ottobre 1864, 209
 Transazione del 17 giugno 1792 (*Cessione della chiesa di S. Francesco
 al Collegio*), 14
 Tribunale della Corte suprema criminale, 25
 Tribunale della regia monarchia ed apostolica legazia, 171
 Tribunale di Termini Imerese, 176n, 179, 181, 184
 Vicario capitolare, 133
 Vicario di rito latino, 77, 157, 189
 Vicario foraneo di Mezzojuso, 13, 120

Bibliografia sul Collegio di Maria di Mezzojuso

Collegio di Maria. Mezzojuso. *Statuto organico del Collegio di Maria, opera pia laicale.* Palermo, Tipografia G. Fiore, 1878.

Collegio di Maria. Mezzojuso. *Statuto organico del Collegio di Maria di Mezzojuso (opera pia laicale).* Palermo, Tipografia editrice Tempo, 1898.

Collegio di Maria. Mezzojuso. *Statuto organico del Collegio di Maria di Mezzojuso, opera pia laicale, riformato ed approvato con r. decreto 17 agosto 1941- XIX.* Palermo, Grafiche Castiglia, 1942.

Crispi, Francesco. *Nuovo ricorso del Collegio di Maria di Mezzojuso (in provincia di Palermo) al Consiglio di Stato.* Torino, Tipografia del diritto, 1863.

Crispi, Francesco. *Ricorso del Collegio di Maria (in provincia di Palermo) al Consiglio di Stato.* Torino, Tipografia del diritto, 1862.

Due rapporti, uno in data del 9 luglio 1856, e l'altro del 13 genn. 1857 diretti all'eccellentissimo Luogotenente generale di S. M. (D. g.) in Sicilia dall'Arcivescovo di Palermo pel Collegio di Maria di Mezzojuso. Palermo, Stamperia della vedova Solli, 1857.

Ferro, Antonino. *Su' dritti del Collegio di Maria di Mezzojuso.* S. n. t. [Palermo, 1857?] [il nome dell'A. si ricava da: A. Franco, Storia del Collegio di Maria. Ms dell'archivio parrocchiale di S. Nicolò di Mezzojuso.]

Gargagliano, Gabriella. Esperienza delle Suore collegine. **In:** *Oriente cristiano.* Anno XXXIII (1993) n. 3-4, pp.180-186.

Gattuso, Ignazio. *Due campanili sotto la Brigna.* Agrigento, Centro culturale L. Pirandello, 1978.

Gattuso, Ignazio. *Le istituzioni religiose di Mezzojuso.* Palermo, Tuminelli, 1975.

Lampiasi, Giuseppe. *Collegio di Maria di Mezzojuso. Cenni storici sull'origine e sui fondatori di esso.* 1932. [Discorso di Giuseppe Lampiasi]. Palermo, Grafiche G. Castiglia, 1932- X.

Per il Collegio di Maria di Mezzojuso contro l'Arcivescovo di Palermo. [Palermo], Stamperia Caronna, [1857?]

Per l'Arcivescovo di Palermo. S. n. t. [Palermo, 1857?]

Sui Collegi di Maria

Caminiti, Luciana. *Educare per amor di Dio. I collegi di Maria tra Chiesa e Stato.* Soveria Mannelli, Rubbettino, [2005].

Corleo, Simone. *Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia.* Introduzione di Alfredo Li Vecchi. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1977, pp. 344-359.

Corradini, Sezze e la Sicilia. *La congregazione corradiniana delle Suore collegine della S. Famiglia da documenti pontifici e coevi.* Palermo, [s. n.], 2001.

Di Giovanni, Vincenzo. *Relazione sui Collegi di Maria di Palermo fatta al Consiglio comunale nella seduta del 9 giugno 1871* [di Vincenzo Di Giovanni]. Palermo, Tip. M. Amenta, 1871.

Guercio, Silvestro. *I Collegi di Maria in Sicilia ed il Ministero di pubblica istruzione.* [Palermo], Tip. G. Bondi e C., [1896].

Palermo. Assessorato per la pubblica istruzione. *Sui Collegi di Maria. Relazione dell'assessore per la pubblica istruzione prof. A. Salinas alla Giunta comunale.* Palermo, Stab. Tip. Virzì, 1898.

Scaduto, Francesco. *Collegi di Maria.* Torino, UTET, 1938. [Estratto da: Nuovo digesto italiano, alla voce].

INDICE

Prefazione	pag.	7
Nota tecnica		11
Il manoscritto		19
Cenni storici sui Collegi		25
Capitolo I		29
Capitolo II		41
Capitolo III		47
Capitolo IV		63
Capitolo V		77
Capitolo VI		97
Capitolo VII		103
Capitolo VIII		109
Capitolo IX		115
Capitolo X		141
Capitolo XI		165
Capitolo XII		187
Capitolo XIII		197
Appendice A		221
Appendice B		229
Appendice C		239
Appendice D		245
Appendice E		253
Elenco delle annotazioni non inserite nel testo		270
Indice analitico delle persone e dei luoghi		289
Indice delle cose notevoli		296
Bibliografia		301

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2008
da Istituto Poligrafico Europeo s.r.l.
presso lo stabilimento grafico editoriale di C.da Zaccanelli
90020 Roccapalumba (PA) - Tel. 091 8215515.
www.istitutopoligraficoeuropeo.it

Il prof. Girolamo Franco nacque a Mezzojuso il 18 gennaio 1848 da don Gaspare Franco, notaio di Mezzojuso, e da Giovannina Pravatà. Ragazzo ancora vinse il concorso per l'alunnato al Seminario Greco Albanese di Palermo e mostrò un ingegno spigliato e vivo.

Manifestò tendenza particolare per lo studio delle lingue classiche e conseguì la laurea in lettere e filosofia nel Regio Ateneo di Palermo.

Si occupò in Mezzojuso di varie amministrazioni, come quella del Collegio di Maria e della Congregazione di carità; fu in Palermo Deputato Ordinatore della Mensa di rito greco; si prodigò ognora nel sostenere le tradizioni ed i diritti degli Italo-albanesi in Sicilia.

Il 5 febbraio 1883 si unì in matrimonio con Elena Cuccia fu Luca, sorella dell'illustre avv. On. Simone Cuccia.

Morì in Palermo il 20 febbraio 1904.